201
5 C
12

BIBLIOTHECA CLERR. REGG. S. PAULI

COLL. SS. BLASII ET CAROLI DE URBE

PLUT. Aa. LOCULUS //. NUM.

Digitized by Google

Digitized by Google

EPITOME
DEL
DIRITTO COMUNE
PIU' IN USO
CIRCA I BENI PATRIMONIALI
NUOVAMENTE
DISTRIBUITA, E DISPOSTA

PARTE PRIMA

SULL' USO DEL PRIVATO DOMINIO

VITTORIO EM. III BIBLIOTECA NAZ. IN ROMA

ROMA 1838.
TIPOGRAFIA DI CRISPINO PUCCINELLI
In Via della Valle Num. 53.

Digitized by Google

PREFAZIONE

In 1400 anni, dacchè le leggi nostre sulli beni patrimoniali cominciarono ad esistere, tanto crebbero di mole (mercè gli scritti de' Giureconsulti nostri per illustrarle) che siano necessarii per contenerle non meno di 2000 volumi; ed appena sufficiente sia l'umana vita a trascorrerli. E quando anche si giunga a tanto, che niuna parte ne resti celata, più perplesso, più confuso ti senti, che nell' assumerne il penoso travaglio. E se desiderio ti si accenda di ridurre questa parte del civile diritto ad una consonanza, e di sgravarla delle sue leggi inutili, ne dispera l'umana mente affidata a se stessa, e solo può sperarlo coll' ajuto di quello, cui niuna cosa è impossibile. Così l' Imperatore Giustiniano ragionava al Senato, al Popolo suo circa il diritto civile patrimoniale tredici secoli indietro.

Se questo Principe, sorgendo dalla sua tomba a' tempi nostri vedesse a quanto crebbero gli scritti sulle sue leggi (proibiti da esso con tanta saviezza) per opera de' glossatori, de' repetenti, de' trattatisti, de' consulenti, e delle fallaci dissertazioni de' tribunali a sostegno di loro sentenze (talvolta erronee), oh quanto si compiacerebbe di aver vietato a' privati le interpretazioni, le dilucidazioni delle dottrine, delle disposizioni sue! Oh quanto deplorerebbe meno l'antica della nostra mise-

ria, ed angustia su questa parte di giureprudenza in grazia di coloro i quali tanto s'impegnarono a renderci le leggi sue più intelligibili! Egli esclamerebbe certamente: le opere sul mio diritto civile privato non peso di cameli, come a' tempi miei, ma carico di navi! ,,

Forse che io con tali premesse voglio professare disistima a tanti personaggi coronati di gloria pe' loro travagli sul diritto Imperiale? O voglio deviare dalle opere loro preziose la gioventù presente, e futura? No certamente: chè tanta stima verace nudrisco per essi, quanta sin ad ora fu loro tributata dagli antichi e dai più moderni Giureconsulti. Intendo dire però che medianti i loro scritti sulle leggi risguardanti i beni patrimoniali invece d'un sol albero (si può dire) a due rami, ci troviamo abbattuti dalla vista di una selva immensa, e piena d'intralci: od invece d'un fonte piacevole a due capi, ci disanimi l'aspetto d'un pelago formato da essi: onde la mente, se vi discenda, si trovi titubante, affannata, abbattuta, tediata dalla incertezza di sua scelta, di sua direzione; e tentata assiduamente di tornare indietro: sicchè necessario sia di ridurre tante estensioni a quante devono essere.

Chiunque siasi però che procurar voglia tanto bene a' concittadini suoi, e più alla gioventù la quale consacrare si voglia a questo sacerdozio cotanto importante, credo che non potrà mai ottenere colla debita saviezza l'intento suo senza cominciare dalle fondamenta, per quindi condurre gli Alunni suoi alla vetta del monte della equità, della giustizia su questa specie di beni. Ma se ad ogni fondamento materiale ripugna quanto non è

capace a renderlo compatto, e solido, molto più ripugna al fondamento del diritto civile privato, che siavi misto quanto non vale a renderlo puro e costante.

Il fondamento della giureprudenza nostra sulli beni terrestri non possono essere che le leggi di Giustiniano su questi soggetti. I glossemi, le ripetizioni, i trattati, i consigli de' dottori, le dissertazioni giudiziarie aggiunte ad esse per innalzarne la scienza sino all'apice acutissimo, potranno servire, dove il Testo non giunge. Ma se egli non vi mancò nè singolarmente, nè per principio, a che serve di sapere da mille in mille forme la stessa sanzione? La erudizione, l'antichità degli usi illustrata a che serve per ciò che dobbiamo fare? Meglio sia dunque far conoscere senza affascinamento alla gioventù nostra quanto dobbiamo fare, che immergerla ne' pelaghi della erudizione perchè sappia l'antico, ed ignori il presente: e sia laureata più se sa la legge sulli schiavi, ed i padroni, sulli liberti, ed i patroni, che se sappia i rapporti fra il venditore, ed il compratore a dì nostri.

Questo testo di Giustiniano però si trova gravato in parte da leggi estranee al soggetto de' beni patrimoniali, e degli interessi; come le criminali, quelle relative agli officii pubblici, alla finanza: questo testo si vede carico di tante leggi, cui ne' tempi nostri mancano le qualità delle persone per le quali si fecero: questo testo gravato di moltissime regole sulla qualità delle azioni, delle eccezioni, cui ne' tempi nostri non si attende: questo testo si vede ripieno di moltissime risoluzioni di casi ipotetici, i quali posso-

no essere il soggetto d' una scuola speculativa, e non d' una legislazione, la quale ha per soggetto solo i casi più frequenti: in questo testo finalmente sono molto frequenti le leggi abrogate, derogate dagli usi, dalle leggi seguenti.

Quanto a quelle poi che restar devono in vigore, in molte, e molte la disposizione si conosce dai rescritti senza l'esposto, il quale ti è forza indovinare quale fosse, per intendere il volere del Principe. In molte, e moltissime se il fatto non si cela, è finto dal giureconsulto, così difficile ad intendersi, che se dieci volte lo scorri, dieci volte ti è nuovo. Quante, e quante di queste leggi utili ingrandite da lunghe narrative, da digressioni, da discussioni convenienti a trattatista, e non a legislatore! Quante, e quante ripetute in più luoghi, quasi non basti al legislatore palesare il voler suo una volta! Nel tutto certa disposizione, ma imaginata, e non secondo i propositi veri di chi dà queste leggi! Ordine di numeri, ma non di sensi: onde se li vuoi cumulare per la notizia completa, devi lambiccarti il cerebro da una all' altra parte: da uno all'altro titolo: dalla posteriore alla legge anteriore. Ti pare poco poi la legge vigente: che l'ignoranza del diritto non toglie il volontario, *mentre questo diritto trovasi in un idioma esotico con cui fu emanato quindici, o venti secoli indietro?*

Per cominciare bene pertanto il fondamento di questa parte di giureprudenza, conviene, per così dire, scompaginarne tutto il corpo, per quindi riporre le parti come la sapienza l' esige: separare in conseguenza tutto l'inutile, tutto l'estraneo, tutto lo scolastico, ed imaginario. Quanto poi si deve conservare dividerlo in tante parti prima-

rie, quanti sono i propositi principali di questo diritto; suddivisa ogni parte primaria nelle altre aderenti; dalle medie sino alle infime. Conviene finalmente esprimere le dottrine, la volontà suprema con idioma; ad intendere il quale non vi sia bisogno di studio tanto lungo, e nè di più maestri.

Tutto questo travaglio è stato già fatto con quell' attenzione possibile nella condizione de' tempi, e nelle circostanze dell' autore (forse troppo desolanti). Dopo che egli separò dal testo Giustinianeo quanto vi si trova d'inutile e di estraneo al diritto patrimoniale, quanto fu reso inutile da' secoli seguenti, tutto da esso fu separato, ed in una massa utile ridotto.

Applicatosi poi a dividere nelle debite parti primarie questa massa non lieve, conobbe che gli officii principali d'ognuno che dà questa sorte di leggi siano due solamente: quello di regolare i sudditi nell' acquisto, nell' uso, o godimento, nella comunicazione de' beni patrimoniali: quello di reggere i giudizi negli atti contenziosi per essi: e perciò divise questa massa in due parti primarie: detta una diritto civile privato pacifico; *detta l'altra:* diritto civile privato contenzioso: *ponendo in ogni parte le sanzioni, le quali le spettano, suddistinta ogni parte nelle altre medie, ed infime che le sono inerenti.*

Non pose queste leggi nel testo originario: non le tradusse nella volgare favella: ma ricavò da esse la somma della dottrina, o della volontà, e la espresse con idioma cognito, citandovi infine i luoghi testuali, da' quali è desunta.

A queste attenzioni congiunse l'altra circa l'ordine, il quale non solo volle nel numero, ma nel-

la elocuzione ancora graduato, e discendente sempre al suo fine; perchè non mancasse all'opera la tanto necessaria chiarezza. Alcune brevi prefazioni dell'autore alle parti, ai libri, alle sezioni, ai capi, ai titoli contenenti la loro somma, seguite dalle definizioni cogli articoli testuali, devono dare speranza d'una luce maggiore alle menti studiose, e più permanente: e che lo studio se non sarà accolto con piena compiacenza, sarà benignamente compatito per la sua vastità, e perfezionato da coloro, cui assiste mente più penetrante; dottrina più vasta; ed arride la fortuna propizia.

Ad intelligenza delle citazioni del testo si avverte, che la lettera D. *significa il* digesto: *la lettera* C. *il* codice: *la* I. *le* instituzioni. *Il primo numero che siegue ognuna di queste lettere iniziali, nella* D., *nella* C. *indica il* libro, *nel secondo s'indica il* titolo, *negli altri le* leggi. *Ma nelle instituzioni il primo segna il libro, il secondo il titolo, il terzo il paragrafo. Le lettere poi* Nov. *indicano la* novella *col capo, e col paragrafo.*

Le citazioni sono conformi alla edizione del Testo della Accademia.

LIBRO PRIMO

SUL DIRITTO: SULLI SOGGETTI DEL MEDESIMO: SULL' ACQUISTO DEL BENE: DELLE NOZZE E DEI FIGLI.

SEZIONE PRIMA

Delle diverse specie del diritto: della intelligenza, e dell' autorità delle sue leggi.

Se d'ogni altro studio si deve premettere la nozione sul buon uso de' canoni primarii di esso, molto più in questo, ove l'ignoranza è colpa, ed il mal uso è ruina. L'ignoranza può rimuoversi collo studio di tutto il diritto: la mala applicazione se si conosca questa parte, nella quale si apprende la legge sulla essenza, sullo spirito, sulla santità, e retta intelligenza delle sue regole, senza le quali non è possibile la giusta applicazione del diritto al fatto.

CAPO PRIMO

DE' PRINCIPII GENERALI SUL DIRITTO

TITOLO PRIMO

Delle diverse specie del diritto.

La regola d'agire con onestà, con giustizia dicesi anche *diritto*, forse dal mandare retto. D. 1. 1. 1. §. 1.

Questo diritto può essere naturale, delle genti e civile. D. 1. 1. 1. §. 2. I. 1. 1. 4.

Il naturale è comune a tutti gli animali terraquei, palesato dalla stessa natura. D. 1. 1. 1. §. 3. I. 1. 2.

E da questo presso gli uomini discende il matrimonio, l'educazione de' figli; D. 1. 1. 1. §. 3. L. 1. 2.

La religione verso Dio, la pietà verso i genitori, verso la patria. D. 1. 1. 2.

E la propria difesa colla forza contro quello che aggredisce con ingiuria. D. 1. 1. 3. D. 9. 2. 45. §. 4.

Il diritto delle genti è proprio di tutti gli uomini soli. D. 1. 1. 9. f. L. 1. §. 4. D. 41. 1. 1.

E da esso derivano le guerre, le nazioni, i regni, i confini, gli edificii, il commercio, i contratti, le obbligazioni, salve le introdotte dal diritto civile. D. 1. 1. 5. 4. I. 1. 2. 2. f.

Diritto civile è quello proprio di ogni nazione. D. 1. 1. 9. D. 41. 1. 1. I. 1. 2. 1.

Ed è un aggregato di precetti naturali delle genti, e proprii. D. 1. 1. 9. 6. I. 2. 1.

Con questa distinzione però che il naturale sia immutabile comecchè dato da Dio: gli altri no: potendo cessare col non uso, o con altra legge posteriore diversa. I. 1. 2. 11.

TITOLO SECONDO

Delle diverse specie del diritto civile.

La divisione primaria del diritto civile è in diritto *pubblico*, e *privato*. Il primo è diretto al bene di tutta la nazione: il secondo al bene de' singoli. D. 1. 1. 1. §. 2. I. 1. 1. 4.

Il privato è diviso in quello scritto, e senza scritto. D. 1. 1. 6. §. 1. I. 1. 2. 3.

Lo scritto è formato dalla volontà sovrana comunque manifestata. D. 1. 4. 1. e §. 1. I. 1. 2. 6.

E questa volontà può essere *generale*, o *singolare*. I. 1. 2. 6. D. 1. 4. 1. §. 2.

Singolare dicesi quella emanata per alcuni ad esimerli dalla generale. D. 1. 4. 1. §. 2. D. 1. 3. 16. C. 1. 14. 2. 3. f.

Generale poi è quella diretta al bene di tutti i singoli. D. 1. 3. 1. 2. 8. C. 1. 14. 3.

Legge senza scritto è quella introdotta dall'uso lungo di tutta la Nazione, detta ancora consuetudine. D. 1. 3. 32. §. 1. L. 33. 35. I. 1. 2. 9.

CAPO SECONDO

DEL DIRITTO SINGOLARE, O DEI RESCRITTI.

TITOLO PRIMO

Il diritto sulla validità de' rescritti.

Il diritto civile non valuta i rescritti contro la regiudicata. C. 2. 10. 3. C. 1. 21. 1. 3. C. 7. 50. 3.

Quelli non esibiti in originale. C. 1. 23. 3. 6. m.

Quelli senza data, giorno, ed anno. C. 1. 23. 4.

Quelli in seguito di esposto, in cui si narrò il falso, o si tacque il vero necessario ad esporsi. C. 1. 22. 2.

Perocchè in ogni rescritto è sottintesa la condizione: se l' esposto sia fedele. C. 1. 23. 7. Nov. 138. f. Nov. 158. Cap. 1.

Non valuta parimenti i rescritti contro il diritto del terzo. C. 1. 19. 7. p. C. 8. 49. 4.

Quelli lesivi dei diritti de' Comuni. C. 8. 12. 5.

Questa nullità d' esposto doloso non si sana, benchè dopo in giudizio dicasi la verità. C. 1. 23. 7.

Nè sebbene il rescritto sia conforme alla legge. C. 1. 22. 5.

Sicchè commessane l' esecuzione, il giudice deve decretare secondo la verità. C. 1. 22. 2.

Sebbene sia giudice mero esecutore. C. 1. 22. 4.

Non è nullo però pel falso esposto che non impedirebbe la grazia. C. 1. 22. 1.

Come se un terzo supplichi a nome di un altro C. 1. 19. 6.

Nè è nullo se non lede il terzo, o se rimette la pena, sebbene pecchi nell' esposto. C. 1. 19. 7.

Nè se l'Oratore non documenti vero l'esposto al Principe stesso. C. 1. 19. 8.

Ove però si tratti di dichiarazione di rescritto è necessario di trascriverne le parole precise. C. 1. 19. 8. f.

TITOLO SECONDO

Il diritto sull' autorità de' rescritti validi.

I rescritti validi sono come sagri. C. 1. 23. 5. Nov. 114. cap. 1.

Pel solo caso però contemplato in esso. D. 1. 3. 15. C. 1. 14. 2. 3.

Sicchè non vagliono pel caso analogo come le leggi. D. 1. 4. 1. §. 2. D. 50. 17. 141. I. 1. 2. 6. m.

I rescritti a favore de' comuni, delle corporazioni, vaglion o come la legge vera. C. 8. 53. 3.

TITOLO TERZO

Il diritto sulla interpretazione de' rescritti.

Il solo Principe deve interpretare i suoi rescritti dubbii. D. 28. 6. 43. D. 50. 17. 191.

Onde nella incertezza se si estenda all' erede, se ne consulta l'autore. D. 50. 17. 191.

Che se si vogliono interpretare dal giudice, deve farlo ampliando, non restringendo il favore. D. 1. 4. 3.

E deve guardarsi di non volgere in danno quanto è dato in utile. C. 1. 14. 6. C. 4. 21. 19. f. D. 28. 6. 43. m.

Sicchè se concesse al padre di sostituire al figlio nato muto, non si deve credere che volesse ciò nel caso ancora che il muto avesse figli: ma che volesse così durante lo stesso stato delle cose. D. 28. 6. 43. p. f.

Non tassatovi il termine, si devono ritenere perpetui. C. 1. 23. 2.

Si devono restringere però sempre alla persona, ed alle cose contemplatevi. D. 1. 4. 1. §. 2. D. 50. 17. 68. 196. C. 1. 14. 2. 3. I. 1. 2. 6.

Sicchè se fu concesso alla persona, cessa con lei. D. 50. 17. 68. 196. D. 1. 4. 1. §. 2. I. 1. 2. 6.

Se poi si concesse a riguardo della cosa, si estende all'erede. D. 50. 17. 196.

Se più supplicarono nella stessa causa, ed il rescritto si diresse ad uno, si estende a tutti. C. 1. 23. 1.

Se si permette di fare nel pubblico, si deve sempre intendere senza danno altrui. D. 43. 8. 2. §. 16. e 10. C. 8. 49. 4.

CAPO TERZO

SUL DIRITTO CIVILE IN GENERE COLLO SCRITTO, E SENZA.

TITOLO PRIMO

Del proposito primario del diritto, e degli obblighi con esso.

L'officio principale del diritto civile privato è di regolare i sudditi nell'uso, o negli atti del loro dominio ne' beni patrimoniali.

Onde propone i suoi canoni per fare conoscere ciò che si può, ciò che deve farsi, e no. D. 1. 3. 2. ℨ. 1. L. 1.

E vieta, permette, ordina, annulla. D. 1. 3. 7.

Tutti gli sono sudditi, sebbene della famiglia del Principe. C. 1. 14. 10. 3. 4. p.

Il Sovrano esente l'osserva per equità. C. 1. 14. 4. C. 6. 23. 3.

Chi gli resta suddito deve osservarlo senza investigarne le cause. D. 1. 3. 20. 21.

Perlocchè tutti devono conoscerlo. C. 1. 14. 9. C. 1. 18. 12.

E conoscerlo non per le parole sole, ma nella intenzione ancora. D. 1. 3. 17.

Chè dicendosi *legge* s'intendono parole, e volontà. D. 50. 16. 6. ℨ. 1. C. 1. 14. 5. p.

TITOLO SECONDO

Dell' autorità del diritto civile.

La legge non può restare senza l'autorità sua per la volontà privata ne' contratti, ne' testamenti, nelle

solennità che prescrive, nelle cose che vieta. D. 26. 7. 5. §. 7. D. 2. 14. 38. 7. §. 16. 1. 28. D. 30. 1. 55. D. 50. 17. 27. 45. §. 1. C. 2. 3. 6.

Può soltanto il privato non osservarla ove provvede al solo utile suo. C. 2. 3. 29. D. 2. 14. 7. §. 14. D. 50. 17. 27. f. D. 4. 4. 41.

Sicchè il disposto nelle convenzioni a prevenire le liti, diverso dalla presunzione della legge, non la lede. D. 17. 1. 56. D. 50. 17. 81.

Quanto è fatto secondo la legge è inconcusso quantunque avvenga il caso, in cui non si sarebbe fatto D. 50. 17. 85. §. 1. C. 5. 29. 3.

Quanto poi si fa contro, o in frode della legge è come non fatto. C. 1. 14. 5. e §. 1. D. 35. 1. 64.

Benchè la legge non ne minacci la nullità, o l'atto sia giurato. C. 1. 14. 5. e §. 1. D. 2. 14. 7. §. 16.

Fa contro la legge chi fa ciò che essa vieta. E fa in frode della legge chi ne osserva le parole ma non la volontà. D. 1. 3. 29. 30. D. 14. 6. 3. §. 3. m. C. 1. 14. 5. p.

Nullo il principale, nullo l'accessorio. D. 50. 17. 129. §. 1. L. 178. C. 1. 14. 5.

Nè giova a risanarlo il solo tempo posteriore. D. 50. 17. 29. 201. 210.

La legge posteriore conferma l'antecedente, se non le si opponga. D. 1. 3. 26. 27. 28.

Ma le opposte seguenti abrogano le antecedenti. D. 1. 4. 4.

Come restano abrogate dal non uso comune. D. 1. 3. 32. f.

La legge abolita in tutto si dice abrogata: abolita in parte dicesi derogata. D. 50. 16. 102.

TITOLO TERZO

Della retta intelligenza del diritto civile.

Ogni legge nuova si estende ai soli casi futuri: ai passati no: seppure non vi siano apertamente contemplati, o non siano ancora conclusi: C. 1. 14. 7. C. 4. 35. 23. §. 3. C. 5. 70. 7. §. 11. C. 6. 51. 1. §. 15.

Se nasca dubbio sul senso di essa si ricorre all' autore nel modo destinato da esso. C. 1. 14. 11. 12. e §. 6. L. 9.

Nel dubbio sulle antiche si stà alla osservanza fattane in casi simili. D. 1. 3. 23. 37. 28.

Ovvero all' uso costante delle regiudicate. D. 1. 3. 38. f.

Non essendo lecito abbandonare l'interpretazione antica. D. 1. 3. 23.

Con interpretazione troppo dura non si può da benefica rendere grave la legge. D. 1. 3. 25.

Anzi conviene inclinarla sempre a giovare. D. 1. 3. 18. 19. D. 28. 4. 3. m.

Essendo istinto della legge d'essere per giovare. D. 1. 3. 18. D. 50. 17. 56. 168.

Sicchè se ella concede p. e. due mesi, devono intendersi giorni sessantuno. D. 50. 17. 101.

Se perdona in passato, vieta in futuro. D. 1. 3. 22. Nov. 129. Cap. 1. Nov. 154. Cap. 1.

Con due negative è più permissiva che negativa. D. 50. 16. 237.

Se comincia colla specie, e dopo passa al genere, è generica. D. 9. 2. 27. §. 16.

Nel caso espresso dalla legge s'intende compreso anche il non espresso, se analogo. D. 1. 3. 12. 13. 10. D. 36. 1. 17. §. 3. C. 1. 14. 12. p.

Non dece da una particella dedurre la volontà della legge. D. 1. 3. 24.

Alla disposizione generale prevale la specifica. D. 50. 17. 80.

TITOLO QUARTO

Del diritto civile senza scritto, o della consuetudine.

La consuetudine lunga, nè mai interrotta equivale alla legge. D. 1. 3. 32. p. e §. 1. L. 33. 35. D. 50. 2. 11. f. C. 8. 53. 3. 2.

Ed è più eccellente della scritta, chè non vi fu d' uopo di scriverla. D. 1. 3. 36.

Essa però ha luogo se manchi la scritta. D. 1. 3. 32. p.

O se manchi l'argomento dedotto dalla scritta. D. 1. 3. 33.

Essendovi la scritta, e la consuetudine opponendosi alla ragione naturale, non prevale. C. 8. 53. 2. D. 1. 3. 33.

E se a caso prevalse, non si estende alle conseguenze. D. 1. 3. 14.

Nè ai casi simili, a differenza della legge scritta. D. 1. 3. 39.

TITOLO QUINTO

Della consuetudine parziale.

Mancando la legge, e la consuetudine generale deve starsi alla locale, se ben provata. C. 8. 53. 1. 3.

Purchè confermata da regiudicata. D. 1. 3. 34.

Mancando anche questa consuetudine, è regola l'uso della Capitale. D. 1. 3. 32.

Il diritto civile essendo introdotto, come si disse, a regolare le persone nell'uso del privato dominio, e nelle liti civili per esso; perciò in primo luogo daremo la sposizione del diritto sull' uso del dominio privato, o sugli atti di questo dominio.

SEZIONE SECONDA

Del diritto civile sugli atti di dominio, e sulle cause essenziali di esso.

Atto di dominio privato è quello, col quale vogliamo acquistare, accrescere, servirci de' beni patrimoniali, od alienarli; perlocchè niun' atto di dominio può esistere, nè produrre l'effetto suo civilmente, senza il concorso di tre cause: persona, volontà, e beni: ed ognuna di queste cause debbe essere secondo il diritto civile, che andiamo a conoscere, cominciando dalle persone.

CAPO PRIMO

DELLE PERSONE PRIVATE IN GENERE.

TITOLO PRIMO

Chi si reputa persona in diritto.

Secondo la legge vi sono due specie di persone: *vere*, come ogni uomo, ogni donna; e *morali*, cioè alcune cause ritenute come persone vere.

La legge però non ritiene come persona vera, benchè nato, o nata da donna, chi è mostruoso, cioè senza forma umana. D. 1. 5. 14. C. 6. 29. 3. f.

Come non reputa persona chi nasce morto, o morta D. 50. 16. 129. C. 6. 29. 3. f.

È persona vera però chi nasce con membra umane dippiù. D. 1. 5. 14. f. D. 50. 16. 38.

L'Ermafrodito nel sesso prevalente. D. 1. 5. 10.

Secondo la stessa legge è persona morale l'eredità in molti casi. D. 41. 1. 34. §. 61. D. 46. 1. 22. C. 3. 34. 9. D. 28. 5. 31. §. 1. f. I. 2. 14. 2. m.

Onde si reputa capace di volere, sebbene senza corpo, per finzione di legge. D. 5. 3. 50.

E si reputa persona morale il municipio, la curia, la società. D. 46. 1. 22. f.

E la città, ma come persona privata. D. 50. 16. 16.

TITOLO SECONDO

De' nomi generali delle persone vere.

Uomo contiene maschio, e femmina. D. 50. 16. 152.

Onde il genere mascolino contiene per lo più anche la femmina. D. 50. 16. 195. D. 2. 1. 7. §. 1. f.

Donna significa la vergine nubile ancora. D. 50. 16. 13.

Genitori, *Ascendenti* significa padre, madre, avo, avola, e più oltre. D. 50. 16. 51. D. 2. 4. 4. §. 2.

Figli contiene tutti i discendenti, purchè la espressione non si restringa ai figli propriamente detti. D. 50. 16. 84. 104. 220. §. 1. 3. D. 26. 2. 6.

Discendenti contiene figli, nepoti, pronepoti, e più oltre. D. 50. 16. 220. 104.

TITOLO TERZO

Delle diverse età delle persone.

Annicolo non è chi subito è nato, ma chi cominciò il dì 365. dal dì della sua nascita. D. 50. 16. 134. 132.

Perchè l'anno è uno spazio di 365 giorni. D. 40. 7. 4. ℨ. 5. D. 9. 2. 51. ℨ. 2.

Chi non ha sette anni ha l'età puerile. C. 6. 30. 18. f. D. 26. 7. 1. ℨ. 2. f. D. 23. 1. 14.

Impubere si dice il maschio che non compì gli anni quattordici. I. 1. 22. p. C. 5. 60. 3. D. 28. 1. 5.

E la femmina sinchè non compì gli anni dodici. I. 1. 22. f. C. 5. 60. 3. D. 28. 1. 5.

Minore, o di età imperfetta è chi dopo l'anno 14. o 12. non compì l'anno venticinque D. 4. 4. 3. ℨ. 3. I. 1. 23.

Compito l'anno 25, entra l'età perfetta in tutti. D. 4. 4. 1. ℨ. 2. C. 2. 45. 4. C. 2. 46. 2.

TITOLO QUARTO

Delle diverse specie delle persone.

Ogni maschio libero dalla patria potestà, pubere, o no, dicesi padre di famiglia, o padrone di se. D. 1. 6. 4. D. 50. 16. 195. ℨ. 2. L. 82.

E così la donna dicesi madre di famiglia. D. 1. 6. 4. D. 50. 16. 195. ℨ. 2.

Chi dilapida il suo patrimonio dicesi *prodigo*. D. 27. 10. 1. D. 26. 5. 12. ℨ. 2.

Chi non ha mente sana dicesi *furioso* o dementato, distinto in perpetuo, e con lucidi intervalli. D. 24. 3. 22. ℨ. 7. D. 27. 10. 1. m. C. 5. 70. 7. 6.

Il maschio che non compiti gli anni 14., la femina che non compiti gli anni dodici non è in potere del padre, dicesi pupillo, pupilla. D. 50. 16. 239.

CAPO SECONDO

DE' RAPPORTI FRA LE PERSONE.

TITOLO PRIMO

Della parentela fra le persone.

I rapporti fra le persone possono essere a causa della parentela, dell' affinità, della patria, degli interessi.

Riservato il diritto su questi ultimi a luoghi più opportuni, si espone il diritto sulla parentela.

La parentela deriva dall'avere i genitori comuni. D. 38. 11. 4. §. 1. D. 38. 9. 1. §. 1.

Essa è distinta in naturale, e civile. D. 38. 11. 4. §. 2.

La naturale sussiste anche senza nozze giuste, come fra la madre, ed il figlio spurio. D. 38. 11. 4. §. 2.

La civile non può sussistere senza le giuste nozze. D. 38. 11. 4. §. 2.

Da ciò il nome di famiglia, che è discendenza di più persone dallo stesso stipite. D. 50. 16. 195. §. 4. 2. f. L. 40. §. 2.

Famiglia dunque contiene i discendenti, e lo stesso autore. D. 50. 16. 40. §. 2. L. 196.

Sebbene i discendenti siano emancipati: e talvolta significa anche gli addetti al servizio. D. 21. 1. 25. §. 2. D. 50. 16. 195. §. 3.

Più comunemente però famiglia diconsi quanti

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

vivono in potere di qualcuno o per nascita, o per adozione. D. 50. 16. 195. §. 2.

Muorendo il capo della famiglia, ognuno de' maschi fatto libero diviene capo di sua famiglia, e così se resti emancipato. D. 50. 16. 195. §. 2. f.

La donna diviene capo e fine di famiglia, se libera dalla potestà paterna. D. 50. 16. 195. §. 5.

Perocchè i figli di lei sono soggetti al padre, non ad essa. D. 50. 16. 196. §. 1. I. 1. 15. 1. f.

Le persone congiunte di maschio in maschio si dicono agnate, come i figli dello stesso padre, i figli, i nepoti fra due, o più fratelli. I. 1. 15. 1. p. D. 38. 11. 4. §. 2. f.

Sebbene non siano della stessa madre. D. 38. 11. 10. §. 6.

I congiunti per donna dunque non sono agnati, ma semplicemente parenti. D. 38. 11. 10. §. 2. 6. I. 1. 15. 1. f.

Onde il figlio di tua zia non ti è agnato, ma congiunto semplicemente. I. 1. 15. 1. f.

TITOLO SECONDO

Della relazione di affinità fra le persone.

Affini, secondo il diritto civile, divengono i parenti prossimi del marito alla moglie, e di questa al marito. D. 38. 11. 4. §. 3.

I nomi degli affini sono *suocero*, *suocera*: *genero*, *nuora*: *patrigno*, *matrigna*: *figliastro*, *figliastra*. D. 38. 11. 4. §. 4. C. 5. 4. 17. f.

Questi rapporti si acquistano non solo colle nozze, ma con gli sponsali validi ancora. D. 38. 11. 8. 6. §. 1.

Nuora non solo è la moglie del figlio, ma del nipote, e seguenti, ed anche la sola sposa. D. 50. 16. 50. D. 38. 11. 6. §. 1. D. 3. 1. 3. §. 2. D. 37. 5. 8. §. 4.

Genero non solo è il marito della figlia, ma della nipote, e seguenti. D. 50. 16. 136. D. 38. 11. 6. §. 1. D. 3. 1. 3. §. 2.

Suocero s'intende anche il nonno, e suocera la nonna del marito in ordine alla moglie. D. 50. 16. 146.

In diritto civile l'affinità non ha gradi. D. 38. 11. 4. §. 5.

TITOLO TERZO

Delle relazioni fra le persone per la patria, pel municipio.

La cittadinanza municipale deriva dal luogo ove si nasce, ovvero dall'essere associato fra cittadini di qualche paese. D. 50. 1. 1. D. 50. 16. 228. C. 10. 39. 7.

Chi nasce nel contado, è come nascesse nel capoluogo. D. 50. 1. 30.

Il figlio legittimo ha la patria del padre, non della madre. D. 50. 1. 1.

L'adottivo ha la patria del padre adottante, e della nascita. D. 50. 1. 15. §. 3. L. 1. 16. 17. §. 9.

L'illegittimo ha la patria della madre. D. 50. 1. 9.

A niuno lece, nè è possibile variarsi il sito di origine. D. 50. 1. 6.

Sebbene giunga alla dignità senatoria. D. 50. 1. 23.

Esposto il diritto sulle persone in genere, si fa luogo ad esporre quello sulla loro volontà, il quale è tripartito. Perocchè questa volontà per l'effetto civile dell'atto di dominio deve essere vera, dominante, permessa; come ne' capi seguenti.

CAPO TERZO

DELLE PERSONE INFERME DI MENTE IN ISPECIE.

TITOLO PRIMO

Del pupillo, e di ciò che non lece al pupillo, nè col pupillo.

Secondo il diritto civile il pupillo non può restare in danno. D. 50. 17. 110. §. 2.

Credendosi senza volontà, assente il tutore; onde in quanto deve fare deliberatamente v' è duopo dell' autorità tutoria. D. 50. 17. 189.

Perocchè è incapace a conoscere da se. D. 22. 6. 10.

Quindi gli si nega la facoltà di testare. I. 2. 12. 1. C. 6. 22. 4.

E di donare a causa di morte, o legare. D. 27. 3. 1. §. 1.

Di rimettere le azioni a suo favore. C. 1. 59. 2. D. 2. 14. 28.

E di alienare comunque. D. 26. 8. 9. §. 1. C. 5. 59. 3.

E di contrarre qualunque obbligazione. D. 26. 8. 9. p. D. 2. 14. 28.

Nè gli è permesso pagare i suoi debiti. D. 26. 8. 9. §. 2.

Non di ricevere pagamenti. D. 2. 14. 28. C. 5. 59. 2.

Chi però conviene col pupillo, gli resta obbligato. D. 19. 1. 13. §. 29. D. 18. 5. 1. e L. 7. §. 1. I. 3. 20. 9.

Non può parimenti da se accettare eredità. C. 6. 9. 7. D. 26. 8. 9. §. 3.

Non repudiarla. C. 6. 31. 5.

Non ripudiare i legati, ritenendosi in esso la ripudia come alienazione. D. 27. 9. 5. §. 8.

Non essere chiamato, nè chiamare in giudizio privato senza il tutore. C. 3. 6. 1.

TITOLO SECONDO

Di ciò che lece al pupillo e col pupillo.

Ad ogni pupillo lece migliorare la condizione sua, anche senza il tutore. D. 2. 14. 28. m.

Come ricevere le donazioni. C. 7. 32. 3.

O le promesse altrui gratuite. C. 8. 38. 7. D. 2. 14. 28.

Può adempire da sè le condizioni per avere l'eredità, il legato. D. 28. 7. 26.

Si può astringere a soddisfare gli obblighi ereditarii. D. 27. 9. 5. §. 6. C. 4. 16. 4. C. 4. 35. 8.

E qualunque altro contratto degli autori suoi. C. 6. 35. 2.

Se gli fu consegnato il fondo vendutogli dall' altro pupillo, resta obbligato pel prezzo non dato. D. 27. 9. 3.

Deve rendere a chicchesia in quanto si trova più ricco per l'atto nullo. D. 26. 8. 5. D. 13. 6. 3.

Coll' autorità poi del tutore può fare ogni atto permesso dalla legge. I. 3. 20. 9. D. 26. 8. 3.

Può adire l'eredità, se gli manchi il tutore, coll' autorità del giudice. C. 6. 30. 18. §. 4. f.

Può col tutore agire, ed essere convenuto. C. 3. 6. 2.

Ma non può alienare fondi nemmeno col tutore senza decreto del giudice. C. 5. 70. 2.

TITOLO TERZO

De' minori, e di ciò che lece ai minori, e co' minori.

Il diritto ritiene i minori di mente inferma, e soggetti alle frodi altrui. D. 4. 4. 1.

Tollera perciò in essi l'ignoranza della legge. D. 22. 6. 9. p.

Il suo debitore ne' giudizii di buona fede (convenzioni, e legati) cade in mora anche senza interpellazione. C. 2. 41. 3.

Vieta altresì ai minori ogni contratto, senza il curatore, benchè amministrino bene. D. 4. 4. 1. ℘. 2. 3. L. 7. ℘. 6.

Senza giovare loro la dispensa dell'età ottenuta dal Principe. C. 2. 45. 3.

Nè che abbiano donato alla sposa per le nozze. C. 5. 71. 8.

Nè il patto che vaglia l'atto senza curatore. C. 3. 6. 3.

Il quale curatore ha luogo molto più, se lo abbiano fisso. C. 2. 22. 3.

Oltre il curatore ne' loro contratti si richiede il decreto del giudice. C. 5. 71. 3. 4. 7. 8.

Da interporsi soltanto a causa necessaria, e di utilità evidente. C. 5. 71. 18.

Sebbene si tratti di dazione pro soluto. C. 5. 71. 15.

O di fondo comune. C. 5. 71. 17.

Molto più è loro vietata la donazione, anche de' crediti. C. 5. 53. 3.

Senza curatore parimenti non può convenire il suo debitore. D. 4. 4. 7. ℘. 2.

Nè essere in verun altra lite. C. 5. 34. 11. C. 2. 27. 4.

È abile soltanto ad agire per la difesa momentanea del possesso. C. 3. 6. 3. p.

I beni de' minori possono essere legalmente subastati. C. 5. 71. 12.

Possono fare testamento. C. 6. 22. 4.

Ai minori ancora è dato di non restare in danno in verun' atto benchè fatto col curatore. D. 4. 1. 8. D. 4. 4. 7. §. 1.

Onde gli atti in cui restano in danno non sono nulli, ma si dà loro l'azione a rescinderli, detta di restituzione in intero. D. 4. 4. 1. §. 1. 2. 3. L. 7. p.

La quale si estende anche agli atti, ne' quali perdono un lucro. D. 4. 4. 7. §. 6.

TITOLO QUARTO.

De' dementati.

I dementi si danno perpetui, e con lucidi intervalli. C. 5. 70. 6. p.

La demenza non toglie nè dignità, nè stato, nè dominio delle cose. D. 1. 5. 20.

Mentre dura però toglie la volontà, e fa come assente. C. 4. 38. 2. D. 50. 17. 40.

Sicchè il demente non può fare atti obbligatorii. I. 3. 20. 8.

Nè fare testamenti, o codicilli. D. 29. 7. 2. §. 3. C. 6. 36. 5.

Il di lui fondo non si può vendere senza decreto come nel minore. C. 5. 70. 2.

Ma se il prezzo, il mutuo andò in utile suo, si rende. C. 5. 70. 2.

Gli si dà perciò il curatore così, che durante il morbo, duri l'autorità sua; cessando, cessi: tornando il morbo, il curatore ritorni. C. 5. 70. 6.

Ne' lucidi intervalli però, anche solo, può adire eredità, e contrattare. C. 5. 70. 6. v. f. L. 7. §. 2. C. 4. 38. 2.

E fare il testamento. C. 6. 22. 9.

Se il curatore adì per esso l'eredità, tornato in sana mente, può ripudiarla. C. 7. 70. 7. §. 7. f.

TITOLO QUINTO

Del prodigo.

Al prodigo, dichiarato dal Giudice manca la volontà, come al demente. D. 50. 17. 40.

Compresa la donna. D. 27. 10. 15.

Onde gli è vietato amministrare i beni proprii. D. 27. 10. 1. p.

E molto più gli si vietano le alienazioni. D. 27. 10. 10.

Perlocchè si dà ad esso il curatore come al demente. D. 27. 10. 1. f.

Si deve reputare prodigo ancora chi è dichiarato tale dal padre nel testamento. D. 27. 10. 16. §. 1. e 3.

Il curatore gli si può chiedere anche dalla madre. D. 26. 5. 12. §. 2.

TITOLO SESTO

Delle donne.

In molti articoli del diritto civile le donne si reputano inferiori ai maschi. D. 1. 5. 9.

Sicchè non sono ammesse agli officii civili. D. 50. 17. 2. D. 16. 1. 1. §. 1.

Compresa la tutela testamentaria. C. 5. 35. 1.

Non possono tener banco pubblico. D. 2. 13. 12.

Non è però la donna così inferiore, che si debba reputare come minore. D. 16. 1. 32.

Essendo solo soccorsa dal diritto comune nell' obbligarsi per altri. D. 16. 1. 1. D. 50. 17. 2.

Può ricevere le donazioni benchè minore, e sola. C. 8. 38. 7.

TITOLO SETTIMO

Del feto, o di chi sta nel ventre.

Chi sta nel ventre si ha come persona, ove si tratti del solo suo comodo. D. 1. 5. 7. 26. D. 29. 2. 30. §. 1. D. 27. 1. 2. §. 6.

Per cui gli si dà d'acquistare l'eredità. D. 29. 2. 30. §. 1. D. 1. 5. 26.

Quanto poi a giovare ad altri, è come non fosse. D. 1. 5. 7.

Onde non dà la scusa alla tutela, nè ad altro officio. D. 27. 1. 2. §. 6.

Ed il tutore datogli per testamento, non è tale sinchè il feto non nacque. D. 26. 2. 19. §. 2.

Ma in pendenza della gravidanza si assegna ad esso il curatore. D. 26. 5. 20.

TITOLO OTTAVO

Delle persone morali, cioè dei comuni, e delle corporazioni.

I comuni, o le comunità sono equiparate ai minori. C. 2. 54. 4.

Quanto alle altre corporazioni, non si possono formare senza autorità pubblica. D. 3. 4. 1.

Quelle erette legalmente sono simili ai comuni. D. 3. 4. 1. §. 1.

Possono questi chiamare, od essere chiamati in qualunque giudizio. D. 3. 4. 9. 7. §. 2.

I costoro beni cadono sotto il giudice, come tutti gli altri. D. 3. 4. 1. §. 2.

Ed i loro crediti sono soggetti a sequestro. D. 3. 4. 8.

Il procuratore dato dalla corporazione lecita, non è de' singoli, ma di lei sola. D. 3. 4. 2.

Veruno può agire per essa, non autorizzato dalla legge, o dal consiglio, a maggioranza di voti. D. 3. 4. 3.

Quanto si deve ai comuni non si deve ai singoli, nè il debito de' comuni è de' singoli. D. 3. 4. 7. §. 1.

La corporazione s'intende sussistere, sebbene ridotta ad un solo. D. 3. 4. 7. §. 2.

CAPO QUARTO

DEL DIRITTO SULLA VOLONTA' VERA IN GENERE, NELLE PERSONE SANE DI MENTE.

TITOLO PRIMO

Principii di diritto sulla volontà vera.

Niun atto di dominio è efficace, mancandovi la volontà nel senso della legge.

La volontà è incredibile in chi non la espresse. C. 6. 23. 17.

Da ciò l'adagio: l'espresso nuoce, il non espresso, no. D. 50. 17. 195.

Niun dubbio che la volontà abbia due sorti di segni: i verbali, e non verbali.

I primi sono formati dalle parole proferite, o scritte: i secondi dal solo fatto senza parole, procedente da volontà analoga.

Quindi la restituzione dell' obbligo al debitore, benchè senza parole, segna la volontà della condonazione del debito. D. 2. 14. 2.

Se il segno verbale sia separato da ogni evento futuro, l'espressione, e la volontà dicesi pura: se con evento di uno, di più casi, dicesi condizionale.

TITOLO SECONDO

Del diritto sulla espressione pura della volontà.

In legge la volontà prevale sempre alle parole: ma dove l'espressione è chiara, anche la volontà è vera, presumendosi sempre che ognuno dica secondo quello che vuole, e col senso comune delle parole. D. 32. 10. 7. §. 2. L. 25. §. 1. D. 32. 1. 69. C. 4. 22. 1.

Chi dunque dice l'espressione essere senza volontà, deve chiaramente provarlo. D. 32. 1. 69. p.

Ecco i casi ne' quali la legge, ad onta della espressione verbale, non ammette l'esistenza civile della volontà.

Se ciò che deve farsi resti in arbitrio del promittente. D. 44. 7. 8. D. 45. 1. 108. §. 1. L. 17. C. 4. 38. 13.

Se si provi scritto diverso dal dettato. D. 50. 17. 92. D. 1. 5. 8. C. 6. 23. 7. C. 2. 9. 2. C. 4. 22. 1.

Se le parole si provino poste per pura finzione C. 4. 22. 2. C. 2. 4. 21. C. 4. 2. 6. C. 5. 16. 20.

Non manca però la volontà, se l'atto si espresse a nome di un altro. C. 4. 22. 2. 4.

Il diritto del pari non ammette l'esistenza del-

la volontà, benchè espressa puramente, nelle persone inferme di mente.

Come nel demente. C. 4. 38. 2. D. 29. 7. 2. §. 3. D. 50. 17. 5. 40. I. 3. 20. 8.

Nel prodigo interdetto. D. 50. 17. 40.

Nel pupillo senza tutore, se si obblighi. D. 50. 17. 189.

Nella persona poi sana di mente non vede volontà vera, se l'espressione sia incerta. D. 50. 17. 73. §. 3. D. 28. 5. 62. §. 1.

La legge presume che non si voglia ciò che non si può; p. e. l' esigenza del legato già ripudiato. D. 29. 2. 4. 18.

Ma la volontà non manca per la espressione inutile commista. D. 50. 17. 94. C. 6. 23. 17.

Nè per avere espresso prima ciò che si doveva dopo. C. 6. 23. 25.

Chi vuole in un solo caso, non vuole in qualunque altro. D. 35. 1. 63. §. 1.

Chi esclude la volontà in qualche caso, la include in tutti gli altri. D. 35. 1. 63. p. C. 5. 18. 1. C. 3. 33. 6.

Vera la volontà nel principio, vera anche per le conseguenze: p. e. chi riceve le usure pel tempo futuro vuole ancora non chiedere la sorte secondo l'importo di esse. D. 2. 14. 4. §. 2.

CAPO QUINTO

DEL DIRITTO SULLA ESPRESSIONE CONDIZIONALE DELLA VOLONTA'.

TITOLO PRIMO

Principii sulla volontà, e sulla espressione condizionale.

Secondo il diritto non esiste condizione nelle espressioni seguenti.

Venga, o no la nave dall'Asia. D. 18. 6. 8. §. 1. D. 12. 6. 60.

Quando ti chiederanno. D. 35. 1. 85. D. 45. 1. 48.

Quando giungerà alla età perfetta. C. 6. 53. 5. D. 36. 1. 46. f. D 36. 2. 26. §. 1.

Nè se l'espressione riguardi il tempo presente, sebbene s'ignori essere accaduto. D. 45. 1. 120. 100. D. 12. 1. 37. 38. D. 28. 7. 10. §. 1. I. 3. 16. 6.

Nè se riguardi il tempo passato. I. 3. 16. 6. D. 28. 7. 10. §. 1. D. 12. 1. 37. f. D. 45. 1. 100.

Essendo constituita la volontà condizionata dal solo evento futuro, cui si determina. D. 12. 1. 39. D. 35. 1. 34. §. 1.

Onde la condizione serve a distinguere l'esistenza, o la deficienza della volontà. D. 35. 1. 101. §. 2.

Si dà la condizione tacita ancora: p. e. date i frutti del fondo Sejano; ove si sottintende se li produrrà. D. 35. 1. 1. §. 3. D. 33. 1. 4.

Se la condizione consiste nel caso puro: p. e. se domani pioverà, dicesi casuale: se è riposta nella volontà di quello a di cui favore si pone, dicesi potestativa: se nell'uno, e nell'altra, dicesi mista. C. 6. 51. 1. §. 7. D. 35. 1. 60.

Se la nave verrà dall'Asia, è condizione di fatto. D. 35. 1. 21.

Se diverrà figlio di famiglia, dicesi condizione di diritto. D. 35. 1. 21.

Le condizioni di fatto possono essere: se si darà; se si farà; se accaderà: ed al contrario. D. 35. 1. 60.

E le condizioni future possono essere o in vita della persona che vuole, o dopo la sua morte. D. 35. 1. 91. 11. §. 1.

Quanto è in pendenza è come inesistente. D. 50. 17. 169. §. 1. D. 14. 6. 1. §. 1.

E perciò inefficace a dare il diritto. D. 7. 1. 12. §. 5. m. D. 12. 1. 9. f. D. 35. 1. 41. D. 36. 2. 5. §. 2. D. 45. 1. 108. C. 6. 51. 1. 1. §. 7. C. 6. 25. 2.

Avvenuta però la condizione, l'atto si ha come se in principio fosse stato puro (purchè la condizione non sia di quelle riprovate dalla legge, le quali sono come non apposte). D. 20. 4. 11. §. 1. D. 45. 1. 126. p.

TITOLO SECONDO

Delle condizioni inutili, o riprovate dal diritto.

La legge in primo luogo riprova, ed ha come non apposte le condizioni impossibili in natura. I. 3. 20. 11. D. 28. 3. 16. f. D. 28. 7. 16. D. 45. 1. 7. 47. §. 6. L. 97.

E reputa impossibile quanto naturalmente non può eseguirsi: p. e. se toccherà il cielo col dito. I. 3. 20. 11. D. 28. 3. 16. f. D. 28. 7. 20. m. D. 45. 1. 7. 97.

Quella causata da falso supposto: p. e. Tizio abbia 100., se pagherà il debito di Cajo; che non sussiste. D. 35. 1. 72. §. 7. D. 28. 7. 20. m.

Quella contro la legge, o non ammessa dalla legge perchè improba. D. 28. 7. 9. 14. 15. C. 6. 25. 5.

Sebbene dopo cessi di essere tale. D. 45. 1. 137. §. 6.

Ha per non apposta la condizione ancora, che deve avvenire onninamente. D. 46. 2. 9. §. 1.

Non reputa però impossibile la condizione, cui si provvide acciocchè non la fosse: p. e. se dovendosi pagare da Roma a Londra in tre giorni, già siansi dati gli ordini anticipati agli agenti. D. 45. 1. 141. §. 4.

Ed ammette la condizione di fatto di persona incerta: p. e. se Cajo salirà il Campidoglio. D. 45. 1. 108. f.

TITOLO TERZO

Del diritto sulla condizione adempita, o no; della volontà vera, o no.

La volontà riposta in caso presente, o passato sussiste, o manca subito. D. 45. 1. 100. D. 12. 7. 37. 38. I. 3. 16. 6.

Purchè la volontà risguardante il caso passato non si ponesse per adempirsi dopo; e si deve presumere così posta, se chi la impose la sapeva avvenuta: p. e. se dicasi: se mio figlio prenderà moglie; o salirà il Campidoglio; che già aveva presa, o salito. D. 35. 1. 11. e ℨ. 1.

La condizione delle nozze non avviene, che nel giorno, in cui veramente si celebrano. C. 5. 4. 24.

Quella: se avrà figli: si compie appena ne nacque uno, sebbene dopo muoja. C. 6. 53. 4. D. 22. 1. 48.

La potestativa si ha per adempita, se la forza maggiore la rese impossibile. C. 6. 25. 4.

E se è di dare, si ha per adempita se non si volle ricevere. D. 28. 7. 3. 11.

Se è di fare, si reputa adempita, comunque si faccia, benchè nullamente. D. 28. 7. 20. ℨ. 1.

La condizione di non alienare si crede adempita colla cauzione che non si alienerà. D. 28. 7. 4. ℨ. 1.

Nelle condizioni disgiuntive: p. e. se tornerà in patria, o sarà consolo: la volontà esiste, se ne avvenga una sola. D. 35. 1. 78. ℨ. 1. D. 28. 7. 5. D. 34. 5. 13. ℨ. 2. I. 2. 14. 11.

Nelle copulative la volontà sussiste, se le condizioni si adempiano tutte: p. e. se Stico, e Dama

verranno. D. 34. 5. 13. §. 2. 3. D. 28. 7. 4. §. 1. I. 2. 14. 11.

Nella condizione imposta a più copulativamente: p. e. se mi faranno il monumento: l'omissione di uno non nuoce a chi l'adempie. C. 6. 46. 6. D. 35. 1. 112. §. 2. D. 28. 5. 44.

La condizione di dare l'intero non si compie se diasi parte. D. 45. 1. 85. §. 6.

Essendo la condizione individua, p. e. se daranno il transito: se uno manchi, non avviene neppure per quello che l'adempì, cui resta l'azione contro l'altro pel danno. D. 35. 1. 112. p. D. 45. 1. 85. §. 3.

La condizione di dare si compie anche facendo dare da un'altro. D. 1. 5. 15. f. D. 28. 7. 28.

La condizione di fare erede, si compie benchè si faccia dopo più gradi. D. 28. 7. 20. §. 2.

La condizione: se non chiederà: si compie colla promessa che non si chiederà. D. 28. 7. 20. p.

Se non salirai il Campidoglio; se non anderai in Alessandria, darai 100.: la condizione di cento si compie quando il fatto non è più possibile. D. 45. 1. 115. e §. 1.

Se non darai Panfilo, darai cento: la condizione di cento non si compie sinchè Panfilo si può dare. Diverso, se s'intese subito che si poteva: purchè Panfilo non sia perito senza mora del promittente. D. 45. 1. 115. §. 2.

La condizione juris si compie anche per equipollente: p.e. se si emanciperà: e viene *sui juris* per altra causa. C. 6. 25. 3. C. 8. 55. 5. D. 36. 1. 22. m.

La condizione potestativa deve adempirsi al più presto. D. 35. 1. 29.

E si deve avere per adempita sempre che non istette da te che non si adempisse; o se vi pose

ostacolo la persona, per la quale la condizione fu posta. D. 50. 17. 161. D. 35. 1. 31. 24. C. 6. 25. 2. 1. D. 28. 7. 3. 11.

Niun atto di dominio è efficace, se la volontà, oltre essere vera e pura, non sia dominante.

E niun atto può essere da dominante, se causato da errore, o da timore; secondo la legge nel capo seguente.

CAPO SESTO

DEL DIRITTO SULL' ERRORE, SUL TIMORE.

TITOLO PRIMO

Principii sulla ignoranza, sull' errore.

Niente può volersi, che non sia ben precognito in tutte le sue cause. D. 50. 17. 76.

Onde quanto dicesi volere in atto d'ira, si presume non voluto, se ad animo quieto la volontà non dura. D. 50. 17. 48. D. 39. 4. 9. D. 24. 2. 3.

L'ignoranza, o l'errore può essere della legge, o del fatto. D. 22. 6. 1.

È ignoranza di fatto, se s'ignori la morte di quello cui si deve succedere. D. 22. 6. 1. §. 1.

O se s'ignori che passasse il tempo a chiedere l'eredità; o si creda d'averla chiesta. D. 22. 6. 1. §. 3.

O s'ignori il testamento fatto. D. 22. 6. 1. §. 4.

O se non si sappia chi sia suo padre. D. 22. 6. 1. §. 2. m.

È ignoranza di legge che il più prossimo succeda ab intestato: o se s'ignori che la madre succeda ab intestato al figlio cogli altri figli. D. 22. 6. 1. §. 1. m.

O se s' ignori che l'instituito nell' asse non possa adire senza aver aperto il testamento. D. 22. 6. 1. §. 4.

Chi ignora d'essere parente, può errare in legge, ed in fatto. D. 22. 6. 1. §. 2.

Se credi che la cosa non sia del venditore, del quale veramente è, erri in opinione, non in verità. D. 22. 6. 9. §. 4.

Fra l'errore di legge, e di fatto, per l'effetto v' è molta differenza, essendo i fatti infiniti, la legge definita. D. 22. 6. 2.

L'altra distinzione dell'errore è, che sia pel dolo altrui, o senza; del quale nel titolo seguente.

TITOLO SECONDO

Dell' errore causato dal dolo malo altrui: e del dolo malo.

Dolo malo dicesi ogni astuzia improba ordinata ad eccitare certa volontà dannosa all' interesse di chi vuole. D. 4. 3. 1. §. 2. f. D. 2. 14. 7. §. 9.

E così ogni reticenza, o manifestazione oscura di verità. D. 18. 1. 43.

Come chi afferma ricco il povero. D. 4. 3. 8.

O l'eredità povera essendo ricca, acciocchè si ripudii. D. 4. 3. 9. §. 1.

O se si celi il testamento giusto, perchè abbia luogo l'azione pel testamento nullo. D. 4. 3. 9. §. 2.

Al dolo equivale la colpa lata, la quale si verifica, se alcuno usi nella cosa altrui diligenza minore che nella sua. D. 16. 3. 32.

Il dolo dunque non si può mai dare contro chi conosce ciò che si fa contro di sè. C. 2. 4. 34.

L'umano dominio essendo stato dato a bene di tutti, a male di niuno, perciò il diritto civile ne aborre l'uso pravo, e lo priva di effetto. D. 4. 3. 1.

TITOLO TERZO

Del diritto sugli effetti civili della ignoranza.

La volontà prodotta dal dolo malo altrui è come non avvenuta. D. 17. 2. 3. §. 3.

E così quella causata da errore di fatto senza dolo. D. 50. 17. 116. §. 2. C. 1. 18. 8. 9. C. 4. 65. 23. D. 22. 6. 9. D. 2. 1. 15. D. 44. 7. 57.

Non così nella volontà causata da ignoranza della legge. D. 22. 6. 9. §. 1.

Quindi l'errore di fatto non nuoce nemmeno ai maschi d'età maggiori, sia nel lucro, sia nel danno. D. 22. 6. 8. C. 1. 18. 5. 6.

Purchè peraltro l'errore di fatto non derivi da negligenza somma. D. 22. 6. 3. §. 1. L. 9. D. 17. 1. m. 29.

O da quella detta ancora supina. D. 22. 6. 6.

Per cui alla cognizione de' fatti non si richiede diligenza somma, ma quella di ogni uomo saggio. D. 22. 6. 6. f. L. 3. §. 1. L. 9. §. 2.

La legge fa molta distinzione fra l' ignoranza del fatto proprio, e dell'altrui. D. 22. 6. 3. p.

Non ammettendo che ti leda l'altrui scienza, nè che ti giovi l'altrui ignoranza. D. 22. 6. 5.

Nell' atto prodotto da errore di legge la volontà manca in tutti senza eccezione, se restino in danno per esso. D. 22. 6. 7. 8.

Ma la volontà per questo errore non manca nei maggiori, ove restino in lucro. D. 22. 6. 7. 8. C. 1. 18. 3.

Nemmeno eccettuate le donne maggiori. D. 22. 6. 8. C. 1. 18. 13.

Salvi per queste i casi eccettuati dalla legge. C. 1. 18. 13.

Sicchè se acquistando l'eredità, non prelevasti la falcidia che ti competeva contro i legatarii, non puoi ripeterla. D. 22. 6. 9. §. 5. C. 1. 18. 10. C. 6. 50. 9. f.

Questa ignoranza di legge è tollerata in ogni caso di lucro perduto, o di danno ne' minori. D. 22. 6. 9. p. D. 12. 6. 29. C. 1. 18. 11. C. 2. 22. 8. C. 2. 33. 2.

E molto più è tollerata negli impuberi non assistiti dai tutori. D. 22. 6. 10. D. 50. 17. 189.

TITOLO QUARTO

Principii di diritto sulla violenza, o sul timore.

In questo luogo non si deve intendere il timore giusto incusso dal Magistrato. D. 4. 2. 3. §. 1.

Non quello concepito per la dignità della persona. C. 2. 20. 6. D. 20. 1. 26. §. 1. D. 23. 2. 22.

Nè il timore si presume nell'atto fatto coll'intervento degli amici. C. 2. 4. 35.

Non entro il luogo ove sia l'autorità pubblica, se la violenza non si provi ad evidenza. D. 4. 2. 23.

Non in chi obbliga il suo fondo pel mutuo preso. C. 8. 14. 4.

Nè se il male si sospettò soltanto. D. 4. 2. 9. p.

Nè se si apprenda per la troppa timidità. D. 4. 2. 6.

Nè se si tema di essere infamato. D. 4. 2. 7. p.

O per la minaccia altrui. C. 2. 20. 9.

O per l'accusa criminale. C. 2. 20. 10.

Toglie dunque la volontà libera il timore di fatto altrui atroce. D. 4. 2. 1. f. L. 3. ℨ. 1. C. 2. 20. 9.

E di male grave. D. 4. 2. 5.

Se presente, o imminente. D. 4. 2. 9. 1.

Come quello di morte, o di battiture. D. 4. 2. 3. ℨ. 1. f. C. 2. 20. 7. C. 8. 38. 9.

Quello di reclusione in carcere. D. 4. 2. 22.

S'intende carcerato chi non solo sta nel carcere pubblico, ma chi è detenuto dagli assassini legato, inceppato, e ristretto comunque frà muri. D. 4. 6. 9.

E timore grave altresì quello dello stupro di sè, della moglie, de' figli. D. 4. 2. 8. ℨ. 2. 3.

Questa specie di timore dunque vizia l' atto. D. 4. 2. 1.

E lo priva della volontà libera: onde l'atto è come non fatto. D. 50. 17. 116. D. 4. 2. 1.

Cosicchè se l'atto fu perfetto, p. e. col pagamento, si possa agire per la ripetizione, e rescissione: se no, si possa eccepire il timore incusso, se l'altro agisca. D. 4. 2. 9. ℨ. 3. 4. 5. C. 8. 9. 5. C. 2. 20. 7. 4. 12. I. 4. 13. 1.

Sebbene la volontà sia vera, e dominante, niun atto di dominio può essere civilmente efficace, se la volontà stessa sia vietata dalla legge.

Le cause primarie di tale divieto sono due. Se la volontà non sia onesta, decorosa; se non sia giusta: su che si passa a conoscere le disposizioni del diritto civile.

CAPO SETTIMO

DEL DIRITTO SULLA ONESTA', SUL DECORO, SULLA GIUSTIZIA DI OGNI ATTO DI DOMINIO; E SUGLI ATTI PERMESSI.

TITOLO PRIMO

Del diritto sul decoro degli atti di dominio.

Ripugnando che l'uomo siasi creato da sè, ed in forma dominante; è certo che l'uomo sia stato creato così da Dio, con legge di usare di tale dominio con bontà, e decoro come Dio usa del suo.

Quindi la prima cura del diritto versa sul decoro di questi atti, se se ne vuole l'effetto civile. D. 1. 1. 10. §. 1. I. 1. 1. 3.

Pel decoro di questi atti non si osserva se possano farsi, ma se convengano alla umana dignità di dominante. D. 50. 17. 144.

Non può convenire all' uomo l'atto, cui mancano tutte le cause al fine, come l'impossibile. D. 50. 17. 135. 185.

Nè quello cui manca una ancora delle cause efficienti, come chi vuole donare a chi non voglia ricevere. D. 50. 17. 69. 156. §. 4. D. 7. 8. 23. D. 39. 5. 19. 2.

Non quello inutile, come chi chiede ciò che deve subito rendere. D. 50. 17. 173. §. 3. D. 44. 5. 8. 2. §. 5. D. 23. 3. 44. §. 1.

Nè quello, il cui effetto è turpe, come volere che non si presti il dolo. D. 16. 3. 1. §. 7. D. 13. 6. 17.

Insomma all'atto manca sempre il decoro se manchino le cause, o l'effetto buono: onde il vizio produce presso i saggi il disprezzo dell' agente.

Se contenga cause di più, l'atto è insipiente, ma non nullo civilmente. C. 6. 23. 17.

TITOLO SECONDO

Del diritto sulla giustizia degli atti del privato dominio.

Dai corpi terrestri dati in dominio all'uomo deriva il patrimonio de' singoli: dai patrimonii il bene: dal bene il dispiacere di perdere questo dono divino per fatto altrui ingiurioso.

Il diritto geloso di conservarlo a chiunque lo conseguì in esecuzione del volere divino, volendo che al decoro si unisca la giustizia della volontà, ordina:

A niuno è permesso togliere, o non dare il suo al simile. I. 1. 1. 3. D. 1. 1. 10.

Quindi niun atto sussiste nella cosa altrui senza volontà del padrone. C. 2. 3. 30. f. C. 6. 2. 6. C. 7. 6. 2.

Ed a tutti è vietato deteriorare la condizione dell' interesse altrui. D. 50. 17. 74. D. 8. 6. 6. §. 1. f.

Come chi voglia cavare le pietre per sè, pel pubblico nel fondo non suo. D. 8. 4. 13. §. 1.

O chi voglia dedurre l'acqua dal fondo altrui contro volontà del padrone. C. 3. 34. 4.

TITOLO TERZO

Della volontà permessa dalla legge.

Il diritto permette volere quanto non è vietato da esso. C. 3. 44. 7.

E quanto giova a sè senza lesione altrui. D. 39. 3. 1. ℣. 11. L. 2. ℣. 5. f.

Volendo la ragione stessa che si possa migliorare da tutti la condizione de' simili, e che non si possa deteriorarla. D. 3. 5. 39.

Quindi da quanto non si esigge dalla legge è inutile farsi liberare dal giudice. D. 28. 7. 8. ℣. 8.

A chi lece il più, lece il meno ancora. D. 50. 17. 21. 26. 110. 163.

Perchè nel tutto sta la parte. D. 50. 17. 113.

E nel genere sta la specie. D. 50. 17. 147.

Chi può non volere, può volere ancora. D. 50. 17. 3.

La legge all'efficacia dell'atto del dominio, oltre la volontà vera, dominante, e permessa, esigge ancora il concorso delle cose, su cui si esercita, detti beni patrimoniali, sulli quali sono necessarie tre attenzioni: sulla loro essenza: sulla specie diversa: sulli loro rapporti, come nel capo seguente.

CAPO OTTAVO

DE' BENI PATRIMONIALI, CONSIDERATI DAL DIRITTO CIVILE IN GENERE.

TITOLO PRIMO

In che consiste l'essenza di questi beni.

Consiste in primo luogo che possano stare nel patrimonio del cittadino. D. 50. 16. 178.

E nella efficacia che hanno di giovare, beare chi gli ha. D. 50. 16. 49.

Onde in rigore non possono dirsi beni, se diano più incomodo che utile. D. 50. 16. 83. 39.

TITOLO SECONDO

Delle diverse specie de' beni patrimoniali.

Le specie primarie di questi beni sono due, materiali, ed incorporei. Primi sono quei che si possono toccare. D. 1. 8. 1. §. 1. I. 2. 2. 1.

Gl' incorporei consistono nel diritto d' avere i corporei, o l' uso loro: p. e. l' eredità, l'usufrutto, ed ogni azione. I. 2. 2. 2. D. 1. 8. 1. §. 1. D. 50. 16. 49. f.

E le servitù de' fondi rustici, ed urbani. I. 2. 2. 3.

Il campo, l'edificio si dicono fondi. Il sito senza edificio nell'abitato dicesi area: fuori dell' abitato, campo. D. 50. 16. 211. 115.

Fondo urbano poi dicesi il formato da muro esistente tanto in paese, che fuori, avendo l'essenza non dal sito, ma dalla materia. Gli orti aderenti agli edificii sono reputati beni urbani, purchè non siano grandissimi, vigne forse, ed oliveti. D. 50. 16. 198.

L'altra divisione de' beni corporei è in mobili, e semoventi. D. 50. 16. 93.

E fra i mobili entrano le merci. D. 50. 16. 66.

Pare che fra i beni si possano annoverare i corpi nostri ancora, perocchè l'opera loro si loca: e sono i mezzi dei beni del conjugio, della prole.

TITOLO TERZO

De' rapporti de' beni patrimoniali.

I rapporti de' beni che possono essere in patrimonio, possono essere o con tutto il genere umano. o colla nazione: o con i comuni: o con i singoli. I 2. 1. p. D. 1. 8. 2.

A tutto il genere umano si rapporta l'aria, l'acqua corrente, il mare co' lidi suoi. I. 2. 1. 1. 5. D. 1. 8. 2, 4.

Lido marino è sin dove scorre ordinariamente il mare in tempesta. I. 2. 1. 3. D. 50. 16. 96. 112.

Beni nazionali sono i fiumi, i porti. I. 2. 1. 2. 4. D, 1, 8. 4. ℨ. 1.

E l'uso delle ripe de' fiumi navigabili. D. 1. 8. 5. I. 2. 1. 4.

Beni de' Comuni sono i bagni, e quanto altro spetta al Comune, che non per questo è de' singoli. I. 2. 1. 6. D. 1. 8, 6. ℨ. 1.

Le cose addette al culto divino non possono avere rapporto con alcuno degli uomini: e s'intendono così addette, se consagrate dal Pontefice. D. 1. 8. 6. ℨ. 2. L. 9. I. 2. 1. 7. 8.

Chi ha la proprietà de' beni, dicesi padrone, benchè gliene manchi l'usufrutto. D. 29. 5. 1. ℨ. 1. D. 50. 16. 25.

Alla efficacia dell'atto del dominio, e specialmente per quello di acquisto non solo deve concorrere la volontà colle sue qualità legittime, non solo devono concorrere i beni, ma il titolo ancora approvato dalla legge.

I titoli all' acquisto sono due primarii: cessione fattane dal diritto; o cessione fattane dal privato: sulle quali si esporrà il diritto stesso dopo avere esposto quello sulli beni delle nozze, e de' figli.

SEZIONE TERZA

DEL DIRITTO SULL' ACQUISTO DE' BENI DELLE NOZZE, E DELLA PROLE.

Le nozze, ed i figli ancora sono beni, ed i più importanti nella società, giovando a Dio, alle nazioni, ai comuni, ai singoli; sicchè con ragione il diritto si applica a regolare il suddito nelle prime, e negli altri.

In verità questi beni non possono dirsi patrimoniali: ma siccome sono per lo più connessi con questi, perciò si considerano nella parte dell' acquisto.

In queste regole la legge ha due propositi primarii: che le nozze si facciano validamente, cioè con tutte le cause essenziali secondo il suo volere: che se ne conoscano i giusti effetti dopo il fatto legittimo. E siccome le nozze non accadono all' improvviso, ma si preparano con gli sponsali; perciò si passa alla sposizione del diritto su di essi.

CAPO PRIMO

DEL DIRITTO SULLA VALIDITA' O NULLITA' DEGLI SPONSALI.

TITOLO PRIMO

Principii di diritto sugli sponsali.

Le promesse delle nozze future si dicono sponsali. D. 23. 1. 1.

Per la parola latina *spondeo*, d'onde hanno la causa. D. 23. 1. 2.

Dagli sponsali i nomi di sposo, di sposa. D. 23. 1. 3.

Le nozze coll' impubere non vagliono come sponsali, meno che non fossero precedute da questi. D. 24. 1. 9.

TITOLO SECONDO

Delle persone abili, e della loro volontà per gli sponsali.

L'inabile alle nozze è inabile agli sponsali ancora. D. 23. 1. 16.

Senza questa inabilità può farli chi entrò nell' anno ottavo ancora, se intende cosa fa. D. 23. 1. 14.

Alla volontà degli sponsali non basta la sola scrittura, se si provi che non vi si consentì. C. 5. 4. 13. D. 23. 1. 11. 4. 7. e §. 1.

La volontà manca, se gli sponsali si contrassero dal demente attuale. D. 23. 1. 8. D. 23. 2. 16. §. 2.

E manca, sebbene il padre li faccia pel figlio dissenziente, sebbene resti in potere. D. 23. 1. 13. 11.

Si presume però il figlio consentire, se evidentemente non ripugni. D. 23. 1. 12.

TITOLO TERZO

Del diritto sul modo di contrarre gli sponsali.

Alla validità degli sponsali fra minori basta il loro consenso soltanto, benchè senza intervento del curatore, de' congiunti. C. 5. 4. 8. D. 23. 1. 4. 7. §. 1. L. 11. 13. D. 23. 2. 20. 2.

E così fra gl'impuberi. D. 23. 1. 6. m.

Questo consenso può esprimersi da sè, o col mezzo di altri. D. 23. 1. 18. 4.

E vale anche espresso da altri senza mandato, se dopo si ratifichi. D. 24. 1. 5. 4.

Nè occorre ridurre l'atto in iscritto. D. 23. 1. 7.

L' effetto degli sponsali validi è l'obbligo di contrarre le nozze, se non siano giustamente rescissi.

CAPO SECONDO

DEL DIRITTO SULLA CONVENZIONE DELLE NOZZE VALIDE, O NO.

TITOLO PRIMO

Chi può contrarre, o no le nozze secondo la legge.

Le convenzioni del maschio colla femmina per la prole, e pel consorzio della vita, si chiamano nozze. D. 23. 2. 1. D. 1. 1. 1. ℣. 3. I. 1. 9. 1.

Le quali perciò hanno causa dall'affetto conjugale, non dal coito solo. D. 24. 1. 32. ℣. 13. D. 35. 1. 15. f. D. 50. 17. 30.

Si possono contrarre dal sordo, dal muto, dal cieco. D. 23. 3. 73.

E dai maggiori degli anni sessanta. C. 5. 4. 27.

I maschi non possono farle prima del principio dell'anno quindicesimo. C. 5. 4. 24. I. 1. 10.

Nè le femmine prima del principio dell' anno tredicesimo. D. 23. 3. 4. C. 5. 4. 24. I. 1. 10.

Da veruno si possono contrarre, stanti ancora le precedenti. C. 5. 5. 2. Nov. 18. cap. 5. m.

TITOLO SECONDO

Fra chi le nozze sono vietate o no dal diritto civile.

Le cause per le quali il diritto vieta le nozze fra le persone, sono tre: *parentela*, *adozione*, *affinità*.

Per la parentela le vieta senza distinzione di grado fra gli ascendenti, e discendenti. D. 23. 2. 53. 68. C. 5. 4. 17.

Siano legittimi, o no. D. 23. 2. 54. 14. §. 2.

Le vieta fra sorelle, e fratelli, benchè di padre, o di madre diversi. I. 1. 10. 2. C. 5. 4. 17. m. D. 45. 1. 35. §. 1.

Ed ancora se questi siano legittimi, o no. D. 23. 2. 54. 14.

Le vieta allo zio, alla zia colle nipoti, con i nepoti, benchè in quarto grado. I. 1. 10. 3. C. 5. 14. 17. C. 5. 8. 2. C. 5. 5. 9.

Fra i figli però di due collaterali non le vieta. I. 1. 10. 4. D. 23. 2. 3. C. 5. 4. 19. C. 6. 25. 2.

Per l' adozione le vieta fra l' adottante, e l' adottata. I. 1. 10. 1. D. 23. 2. 55.

Fra l' adottante, e la moglie dell' adottato anche dopo l' emancipazione. D. 23. 2. 14. §. 1.

Fra l' adottato, e la moglie dell' adottante, sebbene emancipato. D. 23. 2. 14. p.

Dopo emancipato però, l' adottato può prendere la madre, la zia, la nipote del padre adottivo. D. 23. 2. 55. §. 1.

Vieta parimenti le nozze fra i fratelli, e le sorelle, adottivi, durante l'adozione. I. 1. 10. 2. D. 23. 2. 17.

E così fra gli zii, e le zie adottive con le nipoti, colli nepoti, benchè sciolta l'adozione. I. 1. 10. 5. D. 23. 2. 17. §. 2.

Per affinità le vieta fra il suocero e la nuora, fra il genero, e la suocera, fra il patrigno e la figliastra, fra la matrigna ed il figliastro. C. 5. 4. 10. I. 1. 10. 7.

Inoltre le vieta fra il patrigno, e la moglie del figliastro. D. 23. 2. 15. I. 1. 10. 7.

E colla figlia della figliastra. D. 23. 2. 40.

Finalmente la legge civile non ammette le nozze fra la sposa del padre, ed il figlio. D. 23. 2. 12. p.

Nè al padre colla sposa del figlio. D. 23. 2. 12. p.

Fra i figli de' conjugi però in altre nozze le ammette. D. 23. 2. 34. §. 2. I. 1. 10. 8.

TITOLO TERZO

Della volontà esistente o no per le nozze.

La prima causa essenziale delle nozze è la volontà degli sposi. D. 50. 17. 30. D. 24. 1. 32. §. 5. f.

Sicchè non si attende quella del curatore, nè dei consanguinei. C. 5. 4. 8.

Questa volontà manca nelle nozze finte. D. 23. 2. 30.

In chi vi si ricusa. D. 23. 2. 22. C. 5. 4. 8.

Manca nel demente. D. 23. 2. 16. f.

Se siano contratte dal procuratore destinato ai soli sponsali. D. 23. 2. 34. p.

Il figlio di famiglia non può obbligarsi alle nozze. D. 23. 2. 21. 19. C. 5. 4. 12.

Ma se stimolato dal padre le faccia, il consenso non manca. D. 23. 2. 22.

E non solo vi si richiede il consenso de' contraenti, ma di chi gli ha in potere. D. 23. 2. 2.

Se l' avo è demente, basta il consenso del padre. D. 23. 2. 9.

Questo consenso paterno non occorre, se per un intero triennio si ignori affatto dove il padre dimora. D. 23. 2. 10.

TITOLO QUARTO

Del giusto modo di contrarre le nozze.

Alla validità delle nozze non occorre intervento della dote. C. 5. 3. 20. m.

Nè la scrittura pubblica o privata. C. 5. 4. 13. 9. 22.

Si possono contrarre con procura dalla donna assente, se debba andare in casa del marito. D. 23. 2. 5.

Al marito però non lece altrettanto. D. 23. 2. 5.

Il matrimonio si crede perfetto, se si contragga de *praesenti*, anche senza consumarlo. D. 23. 2. 6. 7.

Conosciute le cause della validità delle nozze, succede che si conosca il diritto sulle loro conseguenze, le quali sono immediate, o mediate. Le prime si estendono ai conjugi, ed alla loro prole antecedente, de' quali ne' titoli seguenti: le seconde si estendono alla prole derivante dalle nozze contratte, delle quali in altro luogo.

CAPO TERZO

DEGLI EFFETTI IMMEDIATI DELLE NOZZE GIUSTE

TITOLO PRIMO

De' poteri, de' doveri reciprochi frà Conjugi stanti le nozze.

Dalle nozze giuste discende l'obbligo ne' conjugi della coabitazione, onde prestarsi a vicenda i comodi, per li quali le nozze s' introdussero. C. 8. 8. 3. C. 5. 4. 11.

E l' obbligo dell' assistenza nelle infermità senza refezione di spese. C. 2. 19. 13.

E quello di rispettarsi fra essi così, che non possa essere fra loro azione infamante. C. 5. 21. 2.

Ai creditori della moglie niun diritto ne' beni del marito. C. 4. 12. 3.

Nè a quelli del marito sopra i beni della moglie. C. 4. 12. 3.

Compreso il fisco pel delitto dell' una o dell' altro. C. 5. 16. 24.

TITOLO SECONDO

De' poteri del marito ne' beni stradotali della moglie, e della legittimazione de' figli.

Le nozze non danno potere alcuno al marito ne' beni stradotali della moglie. C. 5. 14. 8.

Se la moglie assegnolli ad esso per istromento, i capitali sono tutti di lei sempre; i frutti comu-

ni. Il marito è procuratore legittimo ad esiggerli, restando però ipotecati i di lui beni per le sorti, e sotto l'obbligo di una diligente amministrazione. C. 5. 14. 11.

Quindi non può il marito alienarli per qualunque causa. C. 3. 32. 3.

Nè ipotecarli, nè impegnarli. C. 4. 29. 5. p.

Se andarono in potere del marito per donazione della moglie, e furono consunti, ripete dagli eredi di lui in quanto solo si trovano più ricchi: non essendo consunti, ripete tutto. C. 5. 16. 17.

Questa donazione non si presume, se la moglie nel dare questi beni in custodia al marito, ne esiggette la nota. D. 23. 3. 9. §. 3.

Colle nozze altresì il marito diviene procuratore legittimo della moglie: se però n'ebbe il mandato, deve osservarlo. C. 2. 13. 21. 2.

Non può essere peraltro curatore di lei. C. 5. 34. 2.

I figli naturali comuni, nati prima delle nozze, divengono come nati stanti le nozze. C. 5. 27. 5. 7. I. 3. 1. 2.

Se il marito muoja con beni, e con tre figli, resta obbligato a dare alla vedova superstite povera il quadrante della sua proprietà. Se i figli sono più, si deve alla vedova la virile, obbligata però a conservarla alli soli figli comuni. Se il marito per ultima volontà le diede meno, s'imputa nella parte dovuta. Nov. 53. e 117.

La vedova che partorisce compito il mese undecimo dalla morte del marito, perde quanto ebbe da questo in dono. Nov. 39. cap. 2. §. 1.

Dobbiamo ora vedere il diritto sulle seconde nozze; del quale le disposizioni sono comuni ad ambedue i conjugi, o singolari della donna.

CAPO QUARTO

DELLE SECONDE NOZZE.

TITOLO PRIMO

Degli effetti delle nozze nuove ne' conjugi coi figli delle precedenti.

Le nozze non si possono sciogliere, che colla morte di uno de' conjugi, o col divorzio. D. 24. 2. 1. Nov. 22. cap. 20. p.

La morte deve essere provata certa, e nel militare colla testimoniale del suo comandante. C. 5. 17. 7. Auth. Nov. 117. cap. 11.

Chi passa alle seconde nozze avendo un figlio, una figlia, non può dare al marito, alla moglie più di quello che dà ad uno de' figli con qualunque titolo lucrativo. C. 5. 9. 6. p. L. 9. p. L. 10.

Avendo più figli con parti eguali, può dare al conjuge superstite quanto ad uno di questi: se con parti dispari, può dare al superstite, secondo la parte minima di essi. C. 5. 9. 6. m.

Lo stesso deve intendersi per l'avo, per l'ava, e più oltre, siano i nepoti emancipati, o no. C. 5. 9. 6. f.

Il dippiù contro la legge è come non dato, e si accresce ai figli del primo letto, e del secondo. C. 5. 9. 6. f. L. 9.

Nella parte del figlio premorto succede la prole di lui, se viva. C. 5. 9. 9.

Il figlio provato ingrato, quanto a questa disposizione, è come non esistesse. C. 5. 9. 10.

I beni del padre restano legalmente ipotecati a pro de' figli del primo letto a cautela de' beni loro materni. C. 5. 9. 8. §. 4. 5.

Così però che per quest' obbligo i figli non gli possono muovere lite alcuna. C. 5. 9. 8. §. 4. 5.

Anche i beni della madre binuba restano ipotecati per li figli del letto antecedente a cautela della restituzione de' lucri nuziali. C. 5. 9. 8. §. 4. L. 6. §. 2.

TITOLO SECONDO

Dell' obbligo de' genitori superstiti circa i beni nuziali, sciolte le nozze.

Come il marito, così la moglie superstite deve conservare ai figli comuni la sola proprietà de' beni nuziali sebbene dati dall' estraneo. C. 5. 9. 5. p. Nov. 98. cap. 1.

Sebbene si tratti di lucro dotale. Nov. 98. cap. 1.

Perlocchè si toglie loro ogni facoltà di alienarli. C. 5. 9. 5.

In questi beni i figli succedono egualmente nella proprietà, riservato ai genitori l'usufrutto vita loro durante. Nov. 22. cap. 25.

E succedono per diritto proprio, benchè non eredi dei genitori. Nov. 22. cap. 25. 26. C. 5. 9. 5. §. 1.

Sicchè possono vendicarli alienati, se accadessero le seconde nozze. C. 5. 9. 5. m.

Non accadendo, il conjuge superstite entra in parte con i figli comuni. Nov. 127. cap. 3.

Il padre con passare alle seconde nozze non perde l' usufrutto ne' beni avventizii dei figli. Nov. 22. cap. 34.

TITOLO TERZO

Della vedova rimaritata.

La vedova che passa ad altre nozze perde l'usufrutto lasciatole per testamento dal marito, nel solo caso in cui il defonto ordinò così. Nov. 22. cap. 32.

Quanto all' usufrutto convenuto a causa delle nozze, non lo perde neppure se si ordini dal testatore. Nov. 22. cap. 33. C. 5. 9. 6. §. 1.

Se l' usufrutto consiste nelle cose mobili, la vedova per averle deve darne fidejussione per renderle ai figli delle nozze antecedenti; e se non può darla, si lasciano godere ai figli, prestata la fidejussione di pagarle i frutti legali: e caso che qualcuno di essi morisse, che le si renderà la di lui parte se intestato. C. 5. 9. 6. §. 1. Nov. 22. cap. 45.

La vedova co' figli suoi, e del marito defonto, dal quale ebbe beni con qualunque titolo lucrativo, testamento, legato, donazione fra vivi, rimaritandosi deve conservare la proprietà ai figli, e loro discendenti: sicchè ne prende il solo usufrutto vita di lei durante. C. 5. 9. 3. p. Nov. 22. cap. 25.

Che se uno di questi figli morisse, testato o no, senza prole; allora la parte della proprietà di lui è della madre: e se non vi siano altri figli, è tutta di lei. Nov. 22. cap. 26.

Nel resto le seconde nozze non privano la donna della successione testata del figlio in qualunque specie di beni. Nov. 2. cap. 3.

Nemmeno la privano della successione intestata di lui; ma con questa distinzione, che ne' beni paterni succeda nella sola virile dell' usufrutto, essen-

dovi altri figli: ne' beni proprii, succeda pienamente per la virile, o sola. Nov. 2. cap. 3. Auth. ex test. C. 5. 9. 3.

CAPO QUINTO

DELL' ACQUISTO DEL BENE DE' FIGLI PER L' ADOZIONE.

TITOLO PRIMO

Principii sull' adozione.

L' adozione è un modo d' acquistare il bene dei figli senza nozze. D. 1. 7. 1.

Se si assume in figlio chi sta in potere, l' atto resta con questo nome: se chi è libero, l' atto assume il nome di adrogazione. D. 1. 7. 1. §. 1. I. 1. 11. 1.

Nè l' adozione, nè l' adrogazione cagiona la comunicazione del sangue, ma il solo diritto, o comunicazione di famiglia: onde nè la moglie dell' adottante diviene madre dell' adottato, nè la madre dell' adottante si fa madre dell' adottato, il quale però diviene fratello dei figli dell' adottante. D. 1. 7. 3.

TITOLO SECONDO

Dell' adrogazione.

Può adrogare lo spadone. D. 1. 7. 40. §. 2. L. 2. §. 1. Ma non chi ha figli legittimi naturali. C. 8. 48. 3. D. 1. 7. 17. §. 3.

Nè chi ha meno degli anni 60., salva la causa di salute, o altra grave. D. 1. 7. 15. §. 2.

Nè chi ha meno degli anni 18. dell' adrogato. I. 1. 11. 4.

Nè chi amministrò la tutela, o la cura, se lo faccia per evitare il rendiconto, adrogando il pupillo. D. 1. 7. 17.

Si può adrogare soltanto chi è *sui juris*. I. 1. 11. 1.

Benchè sia femmina. D. 1. 7. 21.

Può adrogarsi il pupillo dall' agnato, e da chi lo fa per puro affetto, altrimenti no. D. 1. 7. 17. §. 1.

Non può adrogarsi però l' assente, nè il dissenziente. D. 1. 7. 24. 25. §. 1.

Vi si esigge il solo consenso dell' adrogato. D. 1. 7. 5.

L' atto non può farsi nemmeno con procura speciale. D. 1. 7. 25. §. 1.

Ed esigge l' approvazione del Principe. D. 1. 7. 2. I. 1. 11. 1.

Se l' adrogato è pupillo, si devono avere in considerazione i beni di lui, e dell' adrogante, e vedere se l' atto gli giovi, e più il costume di chi lo adroga. D. 1. 7. 17. §. 2. I. 1. 11. 3.

Deve poi l' adrogante promettere che se l' adrogato muoja in età pupillare, renderà tutti i beni che recò, ed i sopragiunti a chi succederebbe se non si fosse adrogato. I. 1. 11. 3. D. 1. 7. 18.

E che non lo emanciperà senza giusta causa. I. 1. 11. 3. D. 1. 7. 18.

Che eseredandolo, o emancipandolo senza giusta causa, gli darà la quarta parte de' beni proprii. I. 1. 11. 3.

Dando per tutto ciò cauzione sicura. D. 1. 7. 17. §. 5.

La persona dell' adrogato, le persone che ha in potere, passano in potere dell' adrogante. D. 1. 7. 15. §. 2. I. 1. 11. 11.

TITOLO TERZO

Del diritto sull' adozione.

Il cieco può essere adottato, ed adottare. D. 1. 7. 9.

E così chiunque è inabile a generare. D. 1. 7. 2. §. 1. I. 1. 11. 9.

E può adottare la vedova cui morirono i figli, ma coll' autorità del Principe. I. 1. 11. 10. C. 8. 48. 5.

Chiunque siasi però, deve avere diciotto anni più dell' adottato. I. 1. 11. 4. D. 1. 7. 40. §. 1.

Si può adottare solo chi è figlio di famiglia. D. 1. 7. 2. I. 1. 11. 1. f.

Nè osta che sia nella infanzia. D. 1. 7. 42.

Se l' adottato intende, al consenso del padre deve aggiungersi anche il suo, presunto sempre, se non si provi il contrario. D. 1. 7. 5. C. 8. 48. 11.

Se il consenso del padre non possa esprimersi in voce, può farlo in iscritto. D. 1. 7. 29.

Diversamente l' atto non può farsi col procuratore. D. 1. 7. 25. §. 1.

Nè col solo istromento senza la presenza del Preside. C. 8. 48. 4.

Se si adotti in nepote quasi nato dal figlio, si vuole ancora il consenso di questo. D. 1. 7. 6. I. 1. 11. 7.

Di verun altro il consenso è necessario, sebbene siano discendenti dell' adottante. D. 1. 7. 7.

L' adottante resta obbligato a tutti i pesi del padre naturale. D. 1. 7. 45.

Il padre naturale però non perde la patria potestà sull' adottato. I. 1. 11. 2. I. 3. 9. 13. C. 8. 48. 10.

Onde ne' beni avventizj dell' adottato gli resta il solito usufrutto. C. 8. 48. 10. §. 1.

Nè dall' adottato si perde il primo domicilio. C. 8. 48. 7.

L' adottante può preterire nel testamento l' adottato, se estraneo. C. 8. 48. 10. §. 1. I. 3. 1. 13. m.

Ma se egli muoja intestato, l' adottato gli succede. C. 8. 48. 10. §. 1. I. 1. 11. 2. I. 3. 1. 13. m.

Dai genitori, dai figli legittimi derivano le famiglie propriamente dette, che sono i primi elementi delle nazioni. Come le famiglie, così i popoli: d'onde tanto impegno del diritto di farle buone mediante le sanzioni sue circa i poteri, e gli obblighi fra essi padri, e figli in ordine alle persone, ai beni, da conoscersi nel capo seguente.

CAPO SESTO

DE' POTERI, DE' DOVERI FRA I GENITORI ED I FIGLI DI FAMIGLIA.

TITOLO PRIMO

Del diritto su i doveri de' padri verso i figli.

In diritto dicendosi padre, s' intende sempre quello per nozze legittime. D. 2. 4. 5. D. 1. 6. 6.

E dicendosi figlio, s' intende sempre quello nato da giusto conjugio. D. 1. 6. 6.

A veruno de' genitori lece negare impunemente il suo figlio. C. 8. 47. 9. 6.

E se ne reputa uccisore, se l' abbandoni all' altrui pietà che egli non conosce. D. 25. 21. 4.

Ogni padre ricco è tenuto ad alimentare il figlio povero. C. 6. 61. 8. §. 5. C. 5. 25. 3.

TITOLO SECONDO

Del potere de' padri sulle persone de' figli in famiglia.

Tutti i figli generati in giuste nozze devono stare soggetti al padre. I. 1. 9. D. 1. 6. 3.

Sebbene generati fra la demenza. D. 1. 6. 8.

Perocchè i legittimi sieguono il padre, tutti gli altri la madre. D. 1. 5. 19.

E non solo sono in potere i figli, ma i loro discendenti ancora. I. 1. 9. 3. p.

Benchè generati dal figlio in milizia. C. 8. 47. 7.

O che non si trovi registrato il matrimonio. C. 5. 4. 9.

I figli della figlia però sono in potere del loro padre. I. 1. 9. 3. f.

Questa potestà sulla persona non dà il diritto al padre di togliere loro la libertà, o di alienarli. C. 8. 47. 10.

Ma se siano discoli, può farli correggere dall' autorità pubblica colla mortificazione che più gli piace. C. 8. 47. 3.

TITOLO TERZO

Del potere del padre ne' beni del figlio in famiglia.

Tutto il diritto del padre ne' beni proprii del figlio in potere si riduce al solo usufrutto. C. 6. 61. 6. 8. §. 3. L. 4. I. 2. 9. 1. f.

Ma questo diritto non gli si accorda, se i beni siano dati al figlio ad esclusione dell' usufrutto paterno. C. 6. 61. 6. Nov. 117. cap. 1.

Nè in quelli provenienti al figlio dalla eredità intestata del fratello divisa col padre. Nov. 118. cap. 2.

Nè in quelli del peculio castrense, o quasi castrense. C. 6. 61. 6. f. C. 3. 33. 16. §. 2.

Nè in quelli alla di cui eredità il padre non volle dare il consenso al figlio per adirla. C. 6. 61. 8.

Nè in quelli donati al figlio dal Principe. C. 6. 61. 7.

Fuori di questi beni, ha l' usufrutto ne' beni stessi che egli donò, che diede in dote per li figli in potere, sciolte che siano le nozze senza emancipazione. C. 6. 60. 1. 2.

Questo usufrutto non cessa colla condanna del figlio. C. 3. 33. 17.

Non colle seconde nozze del padre. C. 6. 60. 4.

Non colla morte naturale del figlio. C. 3. 33. 17. m.

Senza che il padre sia tenuto ad ipoteche, o rendiconto. C. 6. 61. 6. §. 2.

Con facoltà di cederlo a chi più gli piace vita sua durante. C. 6. 61. 6. §. 2. m. f.

Coll' obbligo però di servirsi de' beni da buon padre di famiglia, e colla diligenza come ne' proprii. C. 6. 61. 6. §. 2. C. 6. 60. 1.

E tolta la facoltà d' ipotecarne, e comunque alienarne la sostanza. C. 6. 60. 1. 2. C. 6. 61. 4. p. f.

Se l' eredità giunta al figlio sia gravata di debiti, il padre può dimetterli, vendendo prima le cose mobili: e se queste non bastano, le immobili sino alla sufficienza dei debiti, per non pagarne le usure. C. 6. 61. 8. §. 4.

Può inoltre per alimentare i figli, non bastando i redditi, vendere la proprietà, od ipotecarla sino al bisogno. C. 6. 61. 8. §. 5.

Per questo usufrutto il padre non può impedire al figlio l'acquisto della eredità. C. 6. 30. 11. C. 6. 61. 8. p. §. 1.

TITOLO QUARTO

Degli obblighi del padre per li debiti del figlio in potere.

Generalmente parlando, il padre non è tenuto per li debiti dei figli, contratti senza sua volontà. C. 4. 13. 3. C. 4. 12. 4.

Sicchè non si può chiedere ad esso il mutuo fatto dal figlio senza il suo consenso. C. 4. 13. 1.

È tenuto però pel debito contratto dal figlio con suo ordine, comunque espresso. C. 4.26.8.D.15.4.1.

Come se volle o permise che il figlio accettasse la tutela, la magistratura. C. 4. 26. 1.

Ed è tenuto pel debito, che egli ratificò. C. 4. 28. 7. D. 15. 3. 5. §. 1.

Ed è tenuto se, essendo insolvibile il figlio, si provi essere andato il debito in utile del padre; ma per la sola parte dell' utile. D. 15. 3. 1. p.

S' intende il debito del figlio convertito in utile del padre, se col mutuo del figlio fu pagato il debito paterno, o furono provvedute le cibarie. D. 15. 3. 3. §. 1.

Se con esso si dotò la figlia. D. 15.3.3.§.5.

Sia la figlia nata dallo stesso, o da altro letto. D. 15. 3. 8.

Non così però se il padre non doveva dotarla. D. 15. 3. 9.

Il debito del figlio s' intende altresì ceduto in utile del padre, se si pagò la sicurtà fatta da esso. D. 15. 3. 10. p.

O se si pagò il debito accollato dal padre. D. 15. 3. 15.

Non però se il pagamento si fece per donazione. D. 15. 3. 10. §. 2. 3.

È altresì in utile del padre, se supplì alle spese necessarie, p. e. del mantenimento della sposa del figlio, cui si obbligò. D. 15. 3. 20. 21.

O della lite, se il padre la perdè. D. 15. 3. 10. §. 1.

O del funerale dovuto dal padre. D. 15. 3. 7. §. 3.

Se ci comprò la cosa pel padre come necessaria, benchè non la fosse. D. 3. 5. 5.

Se peraltro pagò prezzo maggiore, si deve il giusto soltanto. D. 15. 3. 12.

Perocchè la versione in utile si deve intendere sempre in quanto realmente fu. D. 15. 3. 10. §. 4.

TITOLO QUINTO

Della cessazione della patria potestà.

La patria potestà non cessa colla demenza del padre. D. 1. 5. 20.

Cessa però in primo luogo colla morte del padre, se non sia vivo il nonno che lo ha in potere. Ma se il nonno muore, i nepoti di lui vanno in potere del padre. I. 1. 12. p. D. 1. 6. 5.

Cessa in secondo luogo colla volontà del padre stesso, se ha in potere, palesata colla emancipazione. I. 1. 12. 6.

È in libertà dell' emancipante liberare il nepote, e ritenere il figlio; ed al contrario. I. 1. 12. 7. D. 1. 7. 28.

Per fare quest' atto è necessario l' intervento del giudice, o del magistrato competente. I. 1. 12. 6. C. 8. 49. 6.

E se si voglia fare assente l' emancipando, ci vuole anche il beneplacito del Principe, purchè non sia nella infanzia. C. 8. 49. 5.

L' atto si può fare anche nei dì feriati. C. 3. 12. 8.

In questo atto non si attende alle cause dette per l' emancipazione: ma se si emancipi colle debite solennità. C. 8. 49. 3.

Emancipandosi il figlio che ha la moglie gravida, il parto resta in potere del nonno; se concepì dopo, resta in potere del padre. I. 1. 12. 9.

È in libertà dell' emancipante di ritenersi metà dell' usufrutto dei beni avventizj dell' emancipato non castrensi, o quasi castrensi: e s' intende averla ritenuta, se non la donò espressamente. C. 6. 61. 6. §. 3. C. 6. 60. 2. f.

Si ammette anche la volontà tacita della emancipazione, se il padre per lungo tempo fece agire il figlio come libero: osservando p.e. i tutori datigli dalla madre, o il testamento fatto da lui. C. 8. 47. 1. D. 1. 7. 25.

Niuno de' figli può obbligare il padre ad emanciparlo. I. 1. 2. 10. C. 8. 49. 4. D. 1. 7. 31.

Salvo chi fu adrogato impubere, se fatto minore ne adduce giuste cause. D. 1. 7. 32. 33.

Una volta emancipato, non si può dal padre solo ridursi il figlio in potere. D. 1. 7. 12.

Salvo il caso di qualche ingiuria atroce fatta dall' emancipato all' emancipante. C. 8. 50. 1.

Se il padre ricevette il legato per emancipare il figlio, può obbligarsi a farlo. D. 35. 1. 92.

CAPO SETTIMO

DE' FIGLI IN FAMIGLIA; E DEI DIRITTI DELLA MADRE NEI BENI DE' FIGLI LEGITTIMI.

TITOLO PRIMO

Di ciò che può il figlio di famiglia ne' beni suoi, e del padre; e di ciò che il padre deve per li debiti del figlio.

In legge padre, e figlio in potere sono come una persona sola. C. 6. 26. 11. f.

Onde il figlio s'intende avere dominio, e possesso comune col padre. D. 28. 2. 11.

Privo però di facoltà di nuocergli esiggendo, o contrattando. C. 2. 3. 23. C. 8. 16. 4. C. 4. 1. 7. D. 46. 3. 22.

Sicchè non può alienare affatto i beni paterni. C. 8. 47. 3.

Può stare peraltro in giudizio a difendere il padre assente, anche senza mandato. C. 2. 13. 12.

Senza essere obbligato, per verun debito del padre, coll'azione personale. C. 4. 13. 4.

Sebbene contrattasse il figlio stesso, se per ordine del padre, non essendone erede. C. 4. 26. 4.

Può dotare la sorella in assenza del padre, senza però obbligarne i beni. D. 14. 6. 7. §. 2.

TITOLO SECONDO

Principj sulli beni de' figli di famiglia.

Il potere de' figli di famiglia ne' loro beni è secondo la loro qualità; ed ecco la sposizione del diritto su questi.

Generalmente i beni del figlio di famiglia si dicono peculio. D. 15. 1. 5. ℨ. 3.

Il quale può essere comune, castrense, o quasi castrense. C. 3. 28. 37. p.

Il castrense è formato dalle sole cose mobili possedute dal militare per la sola causa della milizia, e dai fondi acquisiti con i lucri della medesima. D. 49. 17. 11. C. 3. 36. 4.

Quindi si fa castrense quanto la madre dona al figlio per comprarsi gli arredi militari. D. 49. 17. 3. D. 24. 1. 3. ℨ. 4.

Non però quanto il padre dona al figlio, che sorte dalla milizia. D. 49. 17. 15. p.

Nè i fondi datigli in ascriversi, o stando in milizia. C. 3. 36. 4.

Peculio quasi castrense divengono i beni acquistati dal figlio medianti gli studi, le cattedre, le agenzie. C. 3. 28. 37. f. e ℨ. 1.

Il peculio comune (detto anche pagano) è distinto in profettizio, consistente ne' beni provenienti dal padre: ed in avventizio, consistente ne' beni che il figlio acquista colle sue fatiche, colla buona fortuna, come coll' essere fatto erede, donatario, legatario. I. 2. 9. 1. f. C. 6. 61. 6. p. D. 15. 1. 39.

Da ciò risulta che profettizio non sia quanto il figlio prende dal padre, che nol sappia, ma quanto solo il padre gli dà. D. 15. 1. 4. ℨ. 2.

Nè basta che gli si dia dal padre, dovendo darglielo acciocchè gli sia peculio. D. 15. 1. 8.

Nel peculio comune possono stare beni mobili, ed immobili. D. 15. 1. 7. §. 4.

TITOLO TERZO

De' poteri dei figli nei loro peculii.

Nell' avventizio, vivo il padre, niun potere al figlio quanto all' usufrutto. C. 6. 60. 1. 2.

E se muoja, vivo il padre, non ne può testare nemmeno colla venia del padre. C. 6. 61. 8. §. 5. f.

Si eccettua il caso, in cui si lascino da chicchessia i beni al figlio ad esclusione del padre; dei quali il figlio può disporre come più gli piace: ed essendo minore, i beni così lasciati devono stare sotto la disposizione del cedente, o del curatore. Novell. 117. cap. 1.

Nel peculio castrense è come padre di famiglia. D. 14. 6. 2. 7.

E così nel peculio quasi castrense. C. 3. 28. 37. §. 1.

Quanto al peculio profettizio, niun dominio al figlio. D. 50. 17. 93.

Sicchè gli cessa subito colla sola volontà del padre. D. 15. 1. 8. f.

Nè il figlio può agire contro il padre pel danno, pel furto fattogli da questo in tale peculio. D. 15. 1. 9.

Se il figlio n' ebbe l' amministrazione libera, può fare ancora quanto gli sarebbe permesso con mandato speciale. D. 15. 1. 46.

Non però che possa donare, alienare, purchè non riceva altrettanto, e più. D. 2. 14. 28. §. 2. D. 39. 5. 7.

Può dunque il figlio migliorare soltanto la condizione del padre in tale peculio. C. 2. 3. 3.

Ma può convenire che fatto libero, non chiederà la dote, il legato, se sia maggiore. D. 2. 14. 21. §. 3. 4.

Con tutti gli altri contratta validamente. D. 14. 6. 3. 4. 5. D. 16. 3. 1. §. 26.

TITOLO QUARTO

Del potere della madre legittima nei beni de' figli.

Niun potere alla madre di alienare i beni dei figli. C. 3. 32. 14. 3. D. 3. 5. 31. §. 6.

Benchè si tratti di darli *pro soluto* per li debiti loro. C. 4. 51. 4.

Non può essere curatrice alla figlia demente, nè difenderla essendo maggiore. C. 5. 70. 4.

Nè constituire procuratore alla lite del figlio. D. 3. 5. 31. §. 6.

Esposto il diritto comune sull' acquisto dei beni delle nozze, e dei figli, si è fatto luogo a conoscere quello sull' acquisto de' beni patrimoniali corporei, cominciando dal libro seguente.

FINE DEL LIBRO PRIMO.

LIBRO SECONDO

DELL' ACQUISTO DEI BENI CORPOREI IN GENERE PER LA CESSIONE DELLA LEGGE, E DELLA PERSONA PRIVATA.

SEZIONE PRIMA

Dell' acquisto dei beni patrimoniali in genere, e per la cessione della legge.

CAPO PRIMO

DELLI PRINCIPII SULL' ACQUISTO DEI BENI PATRIMONIALI, E DELLE SUE CAUSE COMUNI.

TITOLO PRIMO

Principii sull' acquisto.

In diritto s' intende di acquisto ogni atto, col quale facciamo nostro quanto non era.

Ed allora i beni s' intendono fatti nostri, se possiamo vincere per diritto civile chi ce ne vuole privare, o se possiamo vendicarli da chi li ritiene. D. 41. 1. 52. D. 50. 17. 190.

O se ne abbiamo l' azione certa ad averne il possesso. D. 50. 16. 143. 49.

Nè manca l' acquisto, sebbene la cosa resti in dominio di altri, se la buona fede di padrone non manchi nell' acquirente. D. 50. 16. 49.

Affinchè peraltro l' atto di acquisto faccia passare civilmente la cosa in nostro dominio; la persona, la volontà, la cosa, che si acquista in dominio, il titolo con cui si acquista, deve essere secondo il diritto, che ora passiamo a conoscere su d' ogni causa.

TITOLO SECONDO

Delle persone, cui si permette l' acquisto in genere.

Tutti possono acquistare lecitamente. C.5.51.10.

Compreso il prodigo, purchè non acquisti per contratto oneroso. D. 45. 1. 6.

E compreso il pupillo, il minore, la donna, anche senza l' autorità del tutore, del curatore, se parimenti lo facciano senza dare, o senza obbligarsi. C. 8. 38. 7. D. 41. 1. 11. I. 3. 20. 9.

Ai comuni ancora è permesso l' acquisto. C. 6. 24. 12.

A veruno però è concesso acquistare per altri che lo ignorano, se non siano in potere di loro (salvo il possesso). C. 4. 27. 1.

TITOLO TERZO

Delle cose che si possono acquistare o no.

Non è capace di essere acquisita in dominio la cosa non ceduta dal padrone. C. 3. 39. 4. C. 8. 4. 11. e ℨ. 1.

Nè la cosa consagrata a Dio. I. 2. 1. 7. 8.

Nè dove l' acquisto si faccia col danno ingiusto altrui. D. 50. 17. 206. D. 12. 6. 14. D. 5. 3. 38.

Il diritto nemmeno ammette l'acquisto così, che di due acquirenti insieme ognuno acquisti la cosa nell'intero. D. 13. 6. 5. §. 15.

Essendo solo possibile in tale caso, che la cosa divenga comune. C. 4. 37. 2. D. 13. 6. 5. §. 15.

TITOLO QUARTO

Della volontà necessaria per l'acquisto.

Senza volontà vera, libera, e permessa, è impossibile ogni acquisto.

Manca la volontà vera nell'atto finto. D. 44. 7. 54. D. 50. 17. 153.

In chi ricusa la donazione, il beneficio. D. 50. 17. 156. §. 4. C. 6. 30. 16.

E manca se un altro acquistò la proprietà per noi, ignoranti. C. 4. 50. 6. C. 5. 12. 12. C. 4. 27. 1.

Non manca però questa volontà, se l'atto si faccia a mio nome dal mio procuratore con mandato. D. 41. 1. 13.

Nè se il tutore acquisti a nome del suo pupillo. D. 41. 1. 13. §. 1.

Nè se il figlio in potere acquisti la proprietà pel padre senza saputa di lui. D. 41. 1. 10. p.

TITOLO QUINTO

Del giusto titolo di acquistare i beni patrimoniali.

Senza titolo legittimo non può accadere acquisto. C. 3. 32. 24. D. 41. 1. 31.

Non può essere mai causa di acquisto il delitto. C. 4. 1. 13. f.

Nè se alcuno da sè si varii il titolo del possesso; p. e. di affittuario in padrone. D. 41. 2. 3. §. 19. C. 7. 32. 5. C. 8. 4. 11. D. 41. 3. 33. §. 1.

La proprietà non può acquistarsi che per un titolo solo. D. 41.2. 3. §.4.f.D.50.17.159. C.4. 38.4.

I titoli primarii ad acquistare i beni sono due: la cessione della legge assoluta; la cessione del privato secondo la legge.

Il diritto cede i beni corporei con questi titoli: occupazione, accessione, usucapione, eredità intestata; se vi concorrano tutte le cause determinate da esso in ogni titolo, le quali ora passiamo a conoscere.

CAPO SECONDO

DELL' ACQUISTO A TITOLO DI OCCUPAZIONE.

TITOLO PRIMO

Delle cose capaci di occupazione.

La prima causa di questo acquisto è, che la cosa ne sia capace.

Lece a tutti occupare la cosa che non ha padrone. D. 41. 1. 3. p. L. 1. p. D. 41. 2. 1. §. 1. I. 2. 1. 12.

Non è senza padrone l'animale preso dalla fiera, sinchè possa ricuperarsi dal padrone. D. 41. 1. 44. D. 10. 2. 8. §. 2.

Non quanto si perde per naufragio. D. 41. 1. 44. §. 1. L. 9. §. 8. L. 58, D. 41. 7. 7. I. 2. 1. 48.

Nè quanto ci svelle, e trasporta l' impeto del fiume. D. 12. 1. 4. §. 2.

Non quanto cade dal carico per inavvertenza. I. 2. 1. 48. f.

Non quanto si nasconde per timore, o per altra causa. D. 41. 1. 31. D. 6. 1. 67.

Non il pollo domestico volato lontano. I. 2. 1. 16. D. 41. 1. 5. §. 6.

Quanto alle fiere mansuefatte sono sempre del padrone sinchè mostrano l'uso di tornare: perduto questo, sono del primo occupante. I. 2. 1. 15. D. 41. 1. 5. §. 5.

Lo stesso deve intendersi delle colombe, se non tornino più al colombaio. D. 10. 2. 8. §. 1.

Sono però senza padrone tutti i volatili, i quadrupedi, i pesci non racchiusi: onde si fanno subito dell' occupante. D. 41. 1. 1. e §. 1. L. 2. I. 2. 1. 12. p.

Ed è senza padrone l'isola che sorge improvisa in mezzo al mare. I. 2. 1. 22.

E quanto il padrone abbandona con animo che non sia più suo. I. 2. 1. 47. D. 41. 8. 1. 2. 5. §. 1.

Il tesoro trovato nel fondo proprio è tutto del padrone: nel fondo altrui, metà del padrone, metà dell' inventore. I. 2. 1. 39.

Tesoro s' intende qualunque deposito di danaro, o di cose preziose celate senza memoria dell' autore. D. 41. 1. 31. §. 1.

S' intendono ancora senza padrone le cose prese in guerra giusta al nemico. D. 41. 1. 5. §. 7. L. 51. I. 2. 1. 17.

TITOLO SECONDO

Del giusto modo di occupare.

La seconda causa efficiente l'acquisto di occupazione è, che si occupi la cosa realmente.

Lo sciame posato nell'albero altrui è simile al volatile che vi si ferma; onde è di chi lo prende prima. D. 41. 1. 5. §. 2. I. 2. 1. 14.

E così i favi compostivi. D. 41. 1. 5. §. 3. D. 47. 2. 26. I. 2. 1. 14.

Anche lo sciame partito dall'alveare nostro s'intende essere nostro, sinchè possiamo inseguirlo: dopo, si fa di chi lo racchiude. D. 41. 1. 5. §. 4. I. 2. 1. 14.

La fiera non s'intende occupata per averla solo mortalmente ferita, potendo avvenire facilmente che non si prenda: sicchè diviene di chi prima l'occupa. I. 2. 1. 13.

Chi prima prende la gemma, le pietre preziose nel lido o nel profondo del mare, ne diviene padrone. I. 2. 1. 18. D. 41. 2. 1. §. 1.

Non si diviene padrone del tesoro, se non siasi tolto dal suo luogo. D. 41. 2. 3. §. 3.

S'intende occupare chi prende la fiera al suo laccio si che non possa fuggire. D. 41. 1. 55.

Non è lecito cacciare nel fondo altrui contro la volontà del padrone. D. 8. 3. 16. D. 41. 1. 3. §. 1. D. 43. 23. 22. §. 3.

Deve ora esporsi il diritto sull'acquisto per accessione, ossia perchè la cosa altrui accede, o si congiunge alla nostra. Potendo ciò accadere pel suolo, per le piante, per li frutti, per li muri, per le cose mobili; ed ogni specie avendo le sue cause distinte; perciò la sposizione del diritto su ciascuna nel capo seguente.

CAPO TERZO

DELL' ACQUISTO PER ACCESSIONE.

TITOLO PRIMO

Dell' acquisto del suolo per accessione: dell' alluvione.

La terra che per alluvione si accresce al campo, si fa del campo. Alluvione dicesi l'aumento notabile del suolo in modo insensibile col mezzo del fiume. I. 2. 1. 20. D. 41. 1. 7. §. 1. L. 30. C. 7. 41. 1.

Se il fiume trasporta nel tuo campo una parte del fondo altrui, il padrone può riprenderla sinchè non siasi agglutinata all'altro suolo, nè le piante siensi radicate in esso. D. 41. 1. 7. §. 2. I. 2. 1. 21.

L' isola nata nel mezzo giusto del fiume accede al suolo delle due ripe così, che ogni padrone ne abbia la parte di quà, di là, secondo il suo confine della ripa. D. 41. 1. 7. §. 3. D. 43. 12. 1. §. 6. I. 2. 1. 22.

Essendo più prossima ad una delle ripe, accede ai padroni di questa, secondo la lunghezza del proprio confine nella ripa. D. 41. 1. 7. §. 3. f. D. 43. 12. 1. §. 6. I. 2. 1. 22.

Se il fiume si faccia d' impeto un letto nuovo, il suolo fra i due letti resta di chi era. C. 7. 41. 1. D. 41. 1. 30. §. 2. I. 2. 1. 22.

Il letto lasciato secco accede ai padroni delle ripe, secondo il loro confine su di esse. D. 41. 1. 7. §. 5. I. 2. 1. 23.

Se torni al letto antico, quello che lascia si fa come sopra degli adiacenti. D. 41. 1. 7. §. 5. I. 2. 1. 23.

Se il suolo resti inondato, e dopo le acque si ritirino, torna al padrone antico. D. 41. 1. 7. §. 6. L. 12. I. 2. 1. 24. D. 7. 4. 23.

Il suolo fra la via pubblica, ed il fiume, se sia inondato con impeto o no, se le acque si ritirino, torna al suo padrone. D. 41. 1. 30. §. 3.

TITOLO SECONDO

Dell' accessione delle piante.

La tua pianta posta da me, e radicata nel suolo mio, è mia: e la mia nel tuo, è tua: se non radicò, è del padrone. D. 41. 1. 7. §. 12. L. 26. §. 2. D. 6. 1. 5. §. 3. L. 53.

Così accedono al suolo le semenze altrui natevi: salva però al padrone del seme la rivalsa per esso, e per la spesa, se fatta in buona fede. D. 41. 1. 9. C. 3. 32. 11. I. 2. 1. 32.

L' albero nato nella ripa del fiume navigabile è di chi è la ripa, sebbene l' uso di essa sia comune. D. 41. 1. 30. §. 1. I. 2. 1. 4. D. 1. 8. 5.

Quello radicato nel confine comune, è comune; secondo l' estensione delle radici in ogni parte. D. 41. 1. 7. §. 13. L. 8. D. 10. 3. 19. D. 17. 2. 83.

Lo stesso è nella cava delle pietre, essendo queste cavate. D. 41. 1. 8. §. 1. D. 10. 3. 19. D. 17. 2. 73.

Non si dà mai in diritto che il suolo acceda alle piante. C. 3. 32. 11. p.

TITOLO TERZO

Dell' accessione dei frutti.

Frutto in diritto s' intende quanto resta di utile, detratta la spesa. C. 7. 51. 1. D. 5. 3. 36. §. 5. D. 22. 1. 46.

Ed in esso si attende più al dominio del fondo, che a quello del seme. D. 22. 1. 25. p. m. e §. 1.

In questo luogo però s' intende quello procedente assolutamente dalle piante, e da altre cause fruttifere, senza relazione alla spesa.

Per legge di natura i frutti, ed i comodi accedono a chi ha il dominio, e gl' incomodi. D. 50. 17. 10. D. 17. 2. 55. C. 6. 2. 22. §. 3.

Quindi quanto nasce dagli animali a noi soggetti, è nostro. D. 41. 1. 6. I. 2. 1. 19.

Sta in frutto di essi latte, lana, pelo, parto. I. 2. 1. 37. D. 22. 1. 28. D. 7. 1. 68. §. 1.

I frutti de' predii urbani sono le pigioni. D. 22. 1. 36.

Anche la caccia si reputa frutto, se vi sia destinato il fondo. D. 22. 1. 26. D. 7. 1. 9. §. 5. D. 33. 7. 22.

Ed è frutto lo stesso poter dare in pegno. D. 22. 1. 49. D. 50. 17. 72.

I frutti del fondo comune sono comuni ai condomini, secondo la loro parte. D. 22. 1. 25. p.

Al possessore di buona fede ancora accedono i frutti come al vero padrone, e subito che li separò dal suolo. D. 22. 1. 25. §. 1. D. 7. 4. 13. f. D. 41. 1. 48. e §. 1.

Non è però possessore di buona fede chi sa la cosa essere altrui in qualunque tempo. D. 41. 1. 40. 48. §. 1.

TITOLO QUARTO

Dell accessione dei muri, e del loro materiale.

Quanto si fabbrica nel suolo altrui accede al suolo: e chi vi edifica sciente, s' intende donare: se ignorante, consiegue lo speso per l' opera, ed il costo del materiale. D. 41. 1. 7. §. 12. I. 2. 1. 30. C. 3. 34. 2. C. 8. 10. 5.

Il muro ancora, fatto da altri sopra il muro tuo, si fa tuo. C. 3. 32. 2. D. 41. 1. 28.

I cementi del cottimajolo posti nel suolo altrui si fanno del padrone del suolo. D. 6. 1. 39.

Il materiale altrui applicato nel suolo tuo si fa tuo: ma se la fabbrica si decomponga, il padrone può rivendicarlo. D. 41. 1. 7. §. 10. D. 6. 1. 23. §. 6. 7.

Sebbene la fabbrica comprata dal non padrone fu usucapita. D. 41. 1. 7. §. 11.

Sotto nome di materiale s' intende quanto serve a fabricare. D. 41. 1. 7. §. 10. m.

La buona fede in chi fabbrica nell' altrui non si riguarda al tempo dell' acquisto, ma dell' opera. D. 6. 1. 37.

Il magazzeno nel suolo altrui, fatto con tavole capaci a sciogliersi, non accede al suolo. D. 41. 1. 60.

TITOLO QUINTO

Dell' accessione delle cose mobili.

Qualunque specie fatta colla materia rozza altrui, se non si possa ridurre allo stato di prima, passa in dominio di chi la fece. I. 2. 1. 25.

Potendovisi ridurre, dura a restare nell' antico dominio. I. 2. 1. 25. D. 41. 1. 12. 24.

Quindi se facesti vino, olio, grano, dalle uve, olive, e spighe degli altri, tutto è tuo. I. 2. 1. 25. D. 6. 1. 5. §. 1.

Lo stesso è, se cogli alberi, colle tavole altrui facesti la nave, l' armario, colla lana la veste. D. 41. 1. 26.

Ma se facesti col metallo mio qualche forma, non è tua, perchè può passare al primo stato. D. 41. 1. 24.

Meno che il padrone non vi consentisse. D. 41. 1. 25.

Lo stesso è, se la facesti col metallo mio, e coll' argento tuo, essendo separabili. D. 41. 1. 12. D. 6. 1. 5. §. 2. L. 3. §. 2.

Se le cose di due padroni si uniscono per volontà loro, o per caso, la massa si fa comune, se unite inseparabilmente. I. 2. 1. 27.

Se si possono separare, ognuno resta padrone della sua. I. 2. 1. 28.

La tintura mia, benchè di porpora, alla lana tua, non la fa mia. D. 41. 1. 26. §. 3.

CAPO QUARTO

DELL' ACQUISTO IN DOMINIO A TITOLO DI USUCAPIONE.

TITOLO PRIMO

Principii sull' usucapione.

L' acquisto della proprietà accordato dalla legge pel possesso della cosa, e pel tempo legittimo, dicesi usucapione. D. 41. 3. 3.

Questa specie di acquisto si dovette introdurre, acciocchè le proprietà non restassero sempre incerte, e si dasse termine alle liti. D. 41. 3. 1. I. 2. 6.

E forse ancora per l'abbandono presunto della cosa fatto dal padrone.

Sebbene dunque la proprietà sia di altri, col possesso lungo in buona fede, oltre le altre cause, diviene tua propria. C. 2. 3. 20. C. 7. 33. 2. C. 7. 27. 1.

A questo effetto dunque la legge esigge il concorso di queste cause: che la persona, la cosa, il titolo, la buona fede, il possesso, il tempo siano secondo la volontà di lei; da conoscersi ne' capi, e ne' titoli seguenti. D. 41. 3. 4. p.

TITOLO SECONDO

A chi lece, o no l' usucapione.

Può usucapire il padre, il figlio di famiglia: il militare in servizio di guerra: il pupillo, se cominciò a possedere validamente, e così il demente, se cominciò a possedere prima della demenza. D. 41. 3. 4. §. 1. 2. 3.

Può usucapire l' eredità fra la morte, e l' adizione. D. 41. 3. 40. 31. §. 5.

E possono usucapire i comunisti pel comune. D. 41. 2. 2. D. 10. 4. 7. §. 3.

L' usucapione però non si ammette al fruttuario, nè all' erede di lui, per la cosa in usufrutto. C. 3. 33. 8. D. 41. 1. 10. §. 5.

Nè a chi ritiene in pegno. C. 4. 24. 9. 10. 12.

Nè al creditore che si appropriò i beni del debitore, sebbene questi cedesse a' creditori i medesimi. C. 7. 71. 4. f.

TITOLO TERZO

Delle cose capaci, o no di usucapione in genere.

La legge non ammette l' usucapione

Per l' acquisto delle cose sagre. D. 41. 3. 9. 9.

Nè delle spettanti alla nazione. I. 2. 6. 9. C. 7. 30. 2. C. 7. 38. 2.

Nè delle cose de' comuni. D. 41. 3. 9.

Nè per l' acquisto della eredità. C. 7. 34. 4. p. D. 41. 3. 29.

Nè delle cose date per errore di dominio: p. e. se si ammetta a divisione per errore chi non è condomino; salva la transazione. D. 41. 3. 29. 31.

Non si dà parimenti usucapione delle cose applicate alla fabbrica sinchè non sia disciolta. D. 6. 1. 23. §. 7. D. 41. 3. 30.

Incapace di usucapione il fondo, incapace anche la superficie. D. 41. 3. 39. 26.

Nel resto la legge ammette l' usucapione per le cose stabili, e mobili. D. 41. 3. 9. C. 7. 33. 12. f.

Per li beni ereditarii acquisiti da altri per qualunque titolo. C. 7. 34. 4. f.

Sebbene spettanti al fisco, se non dedotti a notizia sua. D. 41. 3. 18.

Salvo il disposto per le cose mobili furate, o per le stabili invase: come ne' titoli seguenti.

TITOLO QUARTO

Delle cose mobili furate, quanto alla usucapione.

Sono incapaci di usucapione le cose furate, o rapite, per qualunque tempo si possiedano, sinchè

non ritornino al padrone. I. 2. 6. 2. C. 1. 26. 1. C. 7. 27. 2.

Locchè non deve intendersi quanto al ladro, ma per qualunque altra persona acquirente anche in buona fede. I. 2. 6. 3. D. 41. 3. 38.

Quindi non si usucape la cosa venduta dal non padrone commettente furto, cioè sapendola non sua. C. 7. 26. 1. I. 2. 6. 3.

Nè quella che il creditore toglie al debitore, il quale sappia che non gli si deve. C. 6. 2. 8.

Nè quella che dal venditore, e dal compratore si sa essere altrui. C. 7. 26. 5. C. 4. 26. 10.

Non s' intende tornata in potere del padrone, sebbene la riebbe colui, cui fu furata: p. e. il colono, il depositario. D. 41. 3. 4. §. 6.

Nè benchè l' ebbe il padrone, se avvenne per altra causa. D. 41. 3. 4. §. 12.

Come se gli fu data in pegno. D. 41. 4. 7. §. 7.

O se fu posta ove fu derubata, senza renderne inteso il padrone. D. 41. 3. 4. §. 8.

S' intende però tornata, se il padrone la ricevette per mezzo del procuratore. D. 41. 3. 41.

Se il ladro ne pagò al padrone il prezzo. D. 41. 3. 32.

Se il depositario che vendè la cosa furtivamente, torni ad averla in deposito. D. 41. 3. 4. §. 10.

Se la cosa del pupillo, del minore si renda al tutore, al curatore. D. 41. 3. 4. §. 11.

E comunque il padrone ne abbia il costo. D. 41. 3. 4. §. 13.

Se il debitore sottragga al creditore il suo pegno, la cosa non diviene furtiva. D. 41. 3. 4. §. 21. C. 7. 26. 6.

Nè se l' erede vende la cosa altrui creduta ereditaria. I. 2. 6. 4. D. 41. 3. 4. §. 13.

Ma la lana tosa dal ladro nelle pecore furate è furtiva: e non la è, se tosa dal possessore di buona fede: e tanto deve dirsi degli agnelli nati. D. 41. 3. 4. §. 19. 20.

Lo stesso deve dirsi del figlio della madre furata, se nasca presso l'acquirente in buona fede. C. 7. 26. 3. D. 41. 3. 33. p.

TITOLO QUINTO

Della cosa immobile invasa, quanto alla usucapione.

Il fondo ancora, se fu invaso, è incapace di usucapione, se non torna in pieno potere del padrone, benchè acquisito in buona fede. C. 7. 26. 5. C. 7. 39. 8. §. 2. I. 2. 6. 2.

S'intende invaso, sebbene l'invasione sia contro il possessore di mala fede, e contro chiunque non padrone. D. 41. 3. 4. §. 23. 24. 25.

Non è invaso però, se tu espellendo un altro a violenza, un terzo se ne impossessi senza forza. D. 41. 3. 4. §. 22. L. 33. §. 2.

TITOLO SESTO

Del titolo giusto per usucapire.

Senza titolo translativo di dominio non può accadere usucapione a chicchessia. C. 7. 29. 4. C. 7. 33. 5. D. 41. 3. 27.

Ad usucapire dunque vale il titolo di transazione. C. 7. 26. 8. D. 41. 3. 29. f.

Della dazione pro soluto. D. 41. 3. 33. §. 3. C. 7. 71. 4.

Della rinuncia alla lite sul fondo. D.41.3.33.§.3.

Della ricevuta del prezzo del fondo in lite. D. 41. 4. 1. 3. D. 6. 1. 46.

Della divisione de' beni comuni senza errore. D. 41. 3. 17.

Della vendita, e compra. D. 41. 4. 2.

Sebbene fatta dal demente, se creduto sano di mente. D. 6. 2. 7. §. 2.

O fatta dall' erede che credeva la cosa ereditaria. D. 17. 1. 57.

Vale il titolo di erede per le cose singole, se credute ereditarie in buona fede. D. 41. 6. 3.

Quello della donazione della proprietà. D.41.7. 1. C. 7. 27. 1.

E qualunque altro titolo lucrativo. C. 7. 33. 11. D. 41. 2. 26.

Compreso il titolo di legato. D. 41. 8. 4. 5. al 9. D. 33. 2. 36.

Quello di occupazione per abbandono. D. 41.8.4.

Quello della dote. C.7.28.1.D.41.9.1. e §.1.

All' opposto non è capace il titolo dell' affitto. C. 7. 34. 1. C. 7. 30. 1. C. 7. 39. 2.

Non quello di enfiteusi. C. 7. 39. 7. §. 6.

Non quello di erede, se veramente nol siasi. C. 7. 29. 1. 2.

E molto meno se si occupò l' eredità nella falsa opinione della morte. C. 7. 29. 3. 4. D. 41. 5. 1.

O se si consegnò nella falsa opinione di erede. D. 41. 3. 29.

Finalmente è incapace di usucapione ogni titolo di detenzione precaria, anche dopo il tempo di 40. e più anni. C. 7. 39. 2.

Il titolo del pegno. C. 7. 71. 4.

Quello dell' usufrutto. C.3.33.8.D.41.1.10.1.2.9.4.

TITOLO SETTIMO

Della verità dell' atto translativo di dominio.

Alla retta usucapione, oltre il titolo capace a dare il dominio, la legge esigge che l'atto sia stato fatto in verità: sicchè non ne basti l'opinione. D. 41. 8. 2. D. 41. 6. 1. p. C. 7. 29. 4. C. 7. 33. 5.

Quindi dà l' usucapione a titolo di legato a cui soltanto fu legato in verità. D. 41. 8. 18.

Senza ostare che ancora viva il vero padrone. D. 41. 8. 5.

O che il legato con altro atto, ignorato, sia stato revocato. D. 41. 8. 9. 4. p.

Ma si nega l' usucapione a chi crede falsamente essergli stata venduta la cosa. D. 41. 8. 3. D. 41. 4. 11. 2.

A chi falsamente crede che la cosa sia stata abbandonata. D. 41. 7. 6.

E per qualunque altro titolo, se l'atto in verità non avvenne D. 41. 3. 27.

TITOLO OTTAVO

Della validità del titolo alla usucapione.

Alla usucapione non solo è necessario il titolo translativo di dominio e vero, ma si richiede altresì la validità dell' atto, con cui tale titolo si acquista. D. 41. 8. 7. 9. C. 7. 33. 4. 8. C. 7. 29. 4.

Sicchè non si usucape la cosa venduta dal tutore contro la volontà del padre. C. 7. 26. 2.

Nè quella venduta dal pupillo senza il tutore. C. 7. 26. 9. D. 41. 4. 2. §. 15. D. 41. 3. 31. p.

Non quella venduta dall'erede del tutore, sciente il compratore. C. 5. 73. 1.

Non quella venduta dal non padrone noto al compratore. D. 41. 4. 2. §. 17. L. 4. L. 6. §. 1.

Non quella alienata dal prodigo dichiarato. D. 41. 3. 12.

Nè quella ricevuta in divisione come erede, non essendolo. D. 41. 3. 29.

Nè quella data in dote, non seguite le nozze, se il cedente volle che il dominio non passasse senza queste. D. 41. 9. 1. §. 2.

Senza giovare che la nullità derivasse da errore di diritto: p. e. che il pupillo possa vendere senza tutore, o che il tutore possa approvare l'atto dopo fatto. D. 41. 3. 31. p. L. 32. §. 1.

E manca l' usucapione per questa causa, se il padre doni al figlio in potere, sebbene dopo ne divenga erede. D. 41. 6. 1. §. 1.

Se però si acquisti dal demente creduto sano, si usucape. D. 41. 5. 2. §. 16. D. 41. 3. 13. §. 1.

Se tu mi dai, ed io ricevo la cosa in buona fede, vale il titolo della usucapione; benchè in verità la cosa non fosse dovuta. Diverso, se si sappia l' indebito. D. 41. 10. 3.

TITOLO NONO

Della buona fede per l'usucapione.

Senza titolo vero, valido, e senza buona fede non può accadere usucapione C. 7. 33. 2. 6. C. 7. 39. 8. §. 1. C. 7. 30. 3.

Questa buona fede basta che sussista nel solo acquirente. D. 6. 2. 7. §. 15.

La buona fede manca in chi ricuperando il possesso, conosce la cosa essere altrui, sebbene in acquistarla non fosse così. D. 41. 4. 7. §. 4.

Ovvero se comprando ignorava essere altrui, e ricevendola lo sapeva. D. 41. 4. 7. §. 4.

Ed in chi sa di comprare dal pupillo solo, o dal falso tutore. D. 18. 1. 27. C. 7. 26. 9.

In chi sciente compra dall' inibito legalmente a vendere. D. 41. 4. 7. §. 5.

In chi crede non essergli lecita l' usucapione, sebbene ammessa dalla legge. D. 41. 3. 32. §. 1.

In chi collude col procuratore dell' alienante. D. 41. 4. 7. §. 6.

In chi riceve la cosa come dovuta, sapendo il contrario. D. 41. 10. 3.

E manca nell' erede che sappia essere altrui la cosa, sebbene acquisita in buona fede dal defonto. D. 41. 3. 43.

La buona fede manca ancora nel padre sciente altrui la cosa acquisita dal figlio in potere. D. 41. 3. 43. §. 1.

Nel colono che fa sottrarre la scrittura della proprietà. C. 7. 34. 1. 7.

Non manca però la buona fede in chi compra da colui che sappia che il venditore dissiperà subito il prezzo. D. 41. 4. 8.

Nè se la consegna seguì mentre il padrone aveva ratificato la vendita. D. 41. 3. 44. §. 1.

Nè in chi acquista dal possessore di mala fede, non conosciuto per tale. C. 3. 32. 4.

Se però la legge non ammette l' usucapione, la buona fede non giova. D. 41. 3. 24.

CAPO QUINTO

DEL DIRITTO SUL POSSESSO IN GENERE.

TITOLO PRIMO

Principii sul possesso.

Come è diverso possedere dallo stare colla persona nel fondo. D. 41. 2. 10. §. 1.

Come differisce la proprietà dall' usufrutto. D. 41. 2. 52. L. 12. §. 1.

Così dalla proprietà differisce il possesso. D. 41. 2. 52. L. 12. §. 1.

Tanto è vero, che la proprietà si ritiene ancorchè non si voglia (p. e.: se si ceda nullamente), non così però nel possesso. D. 41. 2. 17. §. 1. L. 30. §. 4. L. 49. f.

Perocchè il possesso altro non è, che il bene della ritenzione della cosa corporea con animo di padronanza. D. 41. 2. 1. p.

Quindi non possiede chi ebbe dal giudice la cosa per mera custodia, p. e. il possesso dato al ventre; o pel danno temuto. D. 41. 2. 3. §. 23. L. 10. §. 1.

Nè possiede il fruttuario. D. 41. 2. 12.

Nè chi ritiene la cosa a nome di altri, come il colono, ed il ministro. D. 41. 2. 18. D. 5. 3. 13. §. 12.

Nè il figlio di famiglia quanto ai beni profettizii. D. 41. 2. 49. §. 1. D. 41. 3. 44. §. 4.

Non il creditore che ritiene il pegno. D. 41. 2. 37.

Nè il depositario, cui le parti diedero la cosa in questione senza possesso. D. 41. 2. 39. D. 17. 1. 17. e §. 1.

TITOLO SECONDO

Delle diverse specie del possesso.

Il diritto riconosce due specie primarie di possesso: *corporale* e *civile*. C. 7. 32. 10.

Il primo consiste nella sola ritenzione della cosa per puro fatto, o senza opinione di dominio. D. 50. 17. 115. f.

Il secondo nell' avere la cosa in patrimonio con opinione di padronanza; il quale se si gode senza controversia, dicesi *pacifico*; altrimenti, *contenzioso*. C. 7. 32. 10.

Distinto in quello di buona, e di mala fede. D. 41. 2. 3. §. 22.

È di mala fede se comincia clandestino, o violento: ed è violento dopo che ne fu mossa la lite, sebbene fosse giusto in principio. C. 3. 32. 26. C. 7. 32. 10. f.

TITOLO TERZO

Principii sul possesso clandestino.

Il possesso prende la qualità di clandestino da due cause: dall' essere preso dal non padrone, e di soppiatto di chi si temeva che l' impedisse. D. 41. 2. 6.

Se si prende di soppiatto dal padrone; se nel non padrone non cominciò di soppiatto, non è clandestino. D. 41. 2. 6.

Quindi non può essere clandestino in chi dopo aver cominciato a possedere in buona fede, cela la cosa al padrone vero conosciuto. D. 41. 2. 40. §. 2. L. 6.

Nè se il padrone tolga di soppiatto la cosa sua

al non padrone, benchè l' avesse in buona fede. D. 41. 1. 40. §. 3.

E molto meno può essere clandestino in chi cominciò a possedere sciente il padrone. D. 41. 2. 6.

Laddove è clandestino in chi prende il possesso in assenza del padrone. D. 41. 2. 6. §. 1.

In chi compra di soppiatto dal non padrone noto. D. 41. 2. 40. §. 2.

Nè cessa di essere clandestino, sebbene si faccia conoscere al padrone vero. D. 41. 2. 40. §. 2.

Così pure il possesso clandestino cominciato in una persona non cessa, se la cosa passi ad altri. D. 41. 2. 13. §. 1. C. 7. 32. 11.

TITOLO QUARTO

Principii speciali sul possesso violento.

Si dà il possesso violento di due sorti: *espresso*, e *tacito*.

Al primo deriva la qualità di violento dal solo fatto di prenderlo senza il giudice, dissenziente chi lo aveva. D. 4. 2. 13.

Ancorchè si faccia con persona interposta. D. 43. 16. 1. §. 1.

E sebbene si faccia da chi ebbe la proprietà per donazione, o compra, e simili. D. 41. 2. 5. C. 7. 32. 9.

Siccome è violento quello preso dal procuratore sciente la cessazione della procura. D. 41. 2. 33. in.

Al secondo deriva la qualità di violento dall' impedire al padrone di fare nel suo ciò che gli piace: p. e. fabbricare, coltivare, senza starvi in possesso. D. 41. 2. 52. §. 1. D. 43. 16. 11.

Onde è violento il possesso in chi dopo aver cominciato a possedere furtivamente, nega rendere la cosa al padrone che la esigge. D. 41. 2. 6. §. 1. f.

E nell' affittuario, nel subaffittuario che non rende il fondo al padrone. D. 43. 16. 12.

E se non si renda a chiunque ordina il padrone. D. 41. 2. 33.

E nel commodatario che non rende il commodato senza giusta causa. D. 41. 2. 20.

Molto più dunque il possesso è violento in chi espelle a forza viva il possessore antico. D. 43. 16. 1. §. 28.

Ed in chi espelle non solo il padrone, ma il procuratore, e l'affittuario di lui. D. 43. 16. 1. §. 30. L. 12.

E si ritiene espulso a violenza, ancorchè il possessore fuggì vedendola minacciata, se l' invasore andò al possesso. D. 43. 16. 1. §. 28. 29.

Non s' intende però di espellere colla forza armata il possessore, che respinge chi non possedeva nè civilmente, nè corporalmente. D. 43. 16. 1. §. 11. 12.

Nè chi fra lo stesso sforzo dell' invasore ricupera il suo possesso. D. 43. 16. 17.

Non è parimenti violento se si occupi quello vuoto, e dopo non vi si ammetta il possessore antico. D. 41. 3. 4. §. 28.

Nè se il creditore s' impossessi del pegno per patto, sebbene non sia permesso dalla legge. C. 8. 14. 3.

Nè se si respinga chi attenta privarci del nostro. D. 43. 16. 1. §. 26. 27.

La qualità di violento contratta che sia nel possesso, passa anche al successore. D. 41. 2. 13. §. 1. C. 7. 32. 11.

Il possesso può *acquistarsi*, *ritenersi*, *trasferirsi*, *abbandonarsi*, *perdersi*. Siccome ognuno

di questi successi può giovare, o nuocere alla usucapione; perciò la sposizione del diritto su di ogni articolo ne' capi seguenti.

CAPO SESTO

DEL DIRITTO SULL' ACQUISTO DEL POSSESSO CIVILE.

TITOLO PRIMO

Principii sull' acquisto del possesso.

Non potendo essere che due possiedano solidalmente la cosa stessa. D. 41. 2. 3. §. 5. D. 13. 6. 5. §. 15.

Da ciò deriva che niuno possa conseguire il possesso civile per sè, se non sia vuoto del possesso di ogni altro. D. 43. 26. 19.

Il possesso può essere vuoto o per la cosa stessa, come i pesci, le fiere non occupate ancora. I. 2. 1. 12, e segg. D. 41. 2. 1. §. 1.

O perchè della cosa occupata si lascia la detenzione per transferirla o no ad altro.

Alla traslazione del tuo possesso basta la tua volontà. D. 41. 2. 17. §. 1.

All' acquisto però la volontà sola non basta. C. 7. 32. 4. D. 41. 2. 30. §. 5. f.

Esiggendosi insieme questa volontà, ed il fatto dell' apprensione. D. 41. 2. 3. §. 1. §. 3. L. 8. 44.

D' onde è che non consegui il possesso del tesoro, benchè conseguisti quello del fondo ove sta. D. 41. 2. 3. §. 3.

Il diritto all' acquisto legittimo del possesso non solo esigge che sia vuoto, ma che l' acquirente, la costui volontà, la cosa, il titolo, il modo, e la

translazione stessa siano conformi alle sue disposizioni; le quali ora andiamo a conoscere singolarmente.

TITOLO SECONDO

Di chi può acquistare il possesso civile.

Tutti sono capaci di acquistarsi il possesso. D. 41. 2. 1. §. 1.

L' antichità più remota ammise che l'infante, il demente fosse incapace di acquistare il possesso da sè solo, onde gli occorresse il tutore, il curatore. D. 41. 2. 1. §. 3.

Ma che ne fosse abile l' adulto, perchè capace di affezione alla cosa; anche senza tutore, o curatore. D. 41. 2. 1. §. 3. f.

Dopo tale opinione però fu deciso anche l'infante capace a ricevere il possesso delle cose donategli, se un' altro lo ricevesse per esso. C. 7. 32. 3.

Essendo conforme al principio dello stesso diritto che il possesso si possa acquistare per mezzo di un terzo, anche da chi lo ignora. D. 41. 2. 34. §. 1. L. 49. §. 2. 3. C. 7. 32. 1.

Onde i municipali sono dichiarati abili ad acquistarlo per i loro comuni. D. 41. 2. 2. L. 1. 22.

Ma se chi l' acquista per l' altro non sia capace di acquistarlo per sè, nemmeno l' acquista all' altro, benchè gli fosse commesso. D. 41. 2. 1. §. 9.

TITOLO TERZO

Del diritto sulla esistenza, o deficienza della volontà di acquistare il possesso.

La legge presume la volontà di ricevere il possesso

Nel padre, se glielo acquisti il figlio in potere, sebbene lo ignori. D. 41. 2. 1. §. 5.

Nel pupillo, nel demente, se glielo acquisti il tutore, il curatore. D. 41. 2. 32. §. 2.

Nel padrone che comprò per mezzo di procuratore, se questi lo acquistò per esso. C. 4. 32. 2. 8.

Nel pupillo adulto, se sia capace di affetto alla cosa. D. 41. 2. 32. §. 2.

E la ritiene in chi erra ne' soli accessorii della cosa. D. 41. 2. 34.

E sebbene l' errore sia nella sostanza, presume questa volontà, se il procuratore erri, ed il mandante no; ed al contrario. D. 41. 2. 34. §. 1.

La legge peraltro ritiene mancante la volontà di acquistare il possesso

Se se ne commetta l' acquisto al procuratore, e questi non lo eseguisca pel committente. D. 41. 2. 1. §. 20. D. 39. 5. 13.

Lo stesso si deve intendere nel tutore, nel curatore, se non intenda acquistarlo al pupillo. D. 41. 2. 1. §. 20.

Manca per l' errore sostanziale del padrone. D. 41. 2. 34. 50.

Se il possesso si ebbe a condizione, la quale non avvenne. D. 41. 2. 38. §. 1.

E se un altro, avendolo acquisito per me senza mandato, io non ne abbia ratificato il fatto. D. 41. 2. 42. §. 1. D. 3. 2. 24.

Manca finalmente in chi va nel fondo per familiarità. D. 41. 2. 41.

TITOLO QUARTO

Della cosa capace di possesso, secondo il diritto.

Secondo la legge è capace di possesso la sola cosa corporea. D. 41. 2. 3. D. 41. 3. 4. §. 27.

Senza ostare che prima si avesse in mera custodia, se dopo venne la causa giusta di possederla. D. 41. 2. 10. §. 1.

La cosa però deve essere determinata, e certa, benchè comune. D. 41. 2. 26. 1. L. 3. §. 2. D. 41. 3. 32.

Quindi è incapace di possesso civile la parte incerta: p. e. se si voglia quanto possiede Tizio. D. 41. 2. 3. §. 2. L. 26.

E la cosa, il cui possesso non si può proseguire. D. 41. 2. 22.

Come la cosa comprata soggetta ad evizione. D. 19. 1. 3.

Quella che si occupa col delitto, o ingiustamente. D. 41. 2. 24.

Incapace a possedersi è l'uomo libero, benchè si ritenga legato. D. 41. 2. 23. §. 2.

Incapace di possesso è la cosa sagra. I. 2. 1. 8.

TITOLO QUINTO

Del giusto titolo di acquistare il possesso.

Tanti sono i titoli di acquistare il possesso, quanti sono quelli di acquistare il dominio. D. 41. 2. 3. §. 4.

Con questa differenza, che il dominio si può acquistare per un titolo solo; il possesso per più insieme. D. 41. 2. 3. §. 4. C. 4. 38. 4.

Nè osta che il titolo fosse nullo, se il possesso fu trasmesso. D. 41. 2. 1. §. 4. L. 16. D. 5. 3. 13. §. 1.

È giusto anche il titolo della regiudicata. D. 41. 2. 11. D. 50. 17. 137. D. 11. 7. 14. §. 1.

A niuno è lecito di variarsi ad arbitrio il titolo di sua detenzione della cosa. D. 41. 2. 3. §. 19. D. 41. 3. 33. §. 1. C. 7. 32. 5.

TITOLO SESTO

Del modo nell' acquistare il possesso, secondo il diritto.

Il modo legittimo di acquistare il possesso civile, e corporale, è di congiungere alla volontà il fatto dell' apprensione. D. 41. 2. 3. e §. 3.

Onde il diritto non dà il possesso pieno al coerede estraneo, che non apprese il corporale. D. 41. 2. 30. §. 5. L. 23.

La legge però crede avvenuto questo fatto, se si ricevano le chiavi del locale ceduto. D. 41. 2. 1. §. 21. f. D. 18. 1. 74. D. 41. 1. 9. §. 6.

Se anche senza toccare la cosa, l'acquirente ordini che diasi ad un altro in sua vece. D. 41. 2. 1. §. 21.

Se si conviene che chi possedeva a nome suo prosiegua a possedere a nome nostro. D. 41. 2. 18. p.

Se da lontano si mostri il fondo dal cedente, vuotandolo del suo possesso civile, che trasferisce all' acquirente. D. 41. 2. 18. §. 2. L. 1. §. 21. D. 46. 3. 79.

Lo stesso deve intendersi del possesso delle cose mobili vendute a corpo, se siano consegnate al padrone, od al procuratore. D. 41. 2. 51.

E si avvera il fatto dell'apprensione, se si ordini al procuratore di comprare la cosa, se la consegna ne segua. D. 41. 2. 42. §. 1. C. 7. 32. 8. 2.

Se l'apprensione si faccia dal tutore, dal curatore pel pupillo. D. 41. 2. 1. §. 3.

Ad ottenere il possesso di tutto il fondo, basta apprenderlo in una parte. D. 41. 2. 3. §. 1.

TITOLO SETTIMO

Del diritto sulla translazione del possesso.

Alla translazione, del possesso in primo luogo si esigge che si ritenga dal cedente. C. 7. 32. 5.

Onde non lo può trasmettere il commodatario, nè chi ritiene la cosa in custodia. D. 41. 2. 30. §. 6.

In chi poi ritiene il possesso, per la translazione basta la sola volontà. D. 41. 2. 3. §. 6. 9. L. 17. §. 1.

Salvo il pupillo, che non lo può trasmettere senza l'autorità del tutore. D. 41. 2. 29. f.

Sebbene siavi la convenzione di riaverlo. D. 41. 2. 17. §. 1.

Senza ostare che il contratto, in cui si trasmette, sia nullo. D. 41. 2. 1. §. 4. L. 16. L. 18. §. 1.

Il diritto ammette questa volontà di translazione di possesso

In chi ordina che la cosa diasi da un altro in sua vece. D. 41. 2. 1. §. 2.

Sebbene si consegni morto il mandante, e non reluttanti gli eredi. D. 41. 2. 33. §. 1.

E si ammette questa volontà in chi prosiegue a possedere dal suo a nome di un altro. D. 41. 2. 18.

In due che litigando la cosa, la danno a possedere ad un terzo; che si chiama *sequestre*. D. 41. 2. 39.

Non vede peraltro la legge questa volontà di translazione.

Se il procuratore consegni la cosa, spirato, nè rinnovato il mandato. D. 42. 2. 33. §. 1.

Se si ceda da chiunque per errore sulla cosa. D. 41. 2. 34.

Se diasi a ritenere semplicemente il pegno al debitore, sebbene dopo il debitore stesso l'abbia in precario. D. 41. 2. 36.

Ma se il pegno fu trasferito col possesso al creditore, non ritiene la volontà della translazione, se lo dia in semplice precario al debitore. D. 41. 2. 37. L. 34. f.

Come manca la volontà, se si volle trasmesso a condizione che non avvenne. D. 41. 2. 38. §. 1.

E manca finalmente in chi sa di ritenere in colonìa, in custodia, in pegno. D. 41. 2. 36. p. L. 1. §. 15. L. 16. D. 41. 3. 33.

CAPO SETTIMO

DEL DIRITTO SULLA RITENZIONE: SULL' ABBANDONO: SULLA PERDITA INVOLONTARIA DEL POSSESSO.

TITOLO PRIMO

Della ritenzione del possesso.

Non si può mai ritenere giustamente il possesso acquisito improbamente. C. 4. 32. 7.

Alla ritenzione del possesso giusto basta l'animo solo. C. 7. 32. 4. D. 41. 2. 30. §. 3.

Nella cosa pupillare alla ritenzione del possesso basta la sola volontà del pupillo. D. 41. 2. 32.

Nè questa volontà si perde, se l'animale mansueto, fuggito, si cerchi. D. 41. 2. 3. §. 13.

Nè se la cosa diasi a ritenere ad altri a nome nostro. D. 41. 2. 3. §. 12.

Come dandosi in affitto; sebbene l'affittuario muoja, impazzisca, subaffitti, abbandoni il fondo. D. 41. 2. 25. §. 1. L. 31.

Nè sebbene l'affittuario la venda, se dopo prosiegua a ritenerla. D. 41. 2. 32. §. 1.

Come non si perde, se il padrone vada forestiero. D. 41. 2. 6. §. 2.

Quanto alle fiere non basta la volontà sola; perchè se ne ritiene il possesso per mezzo della reclusione. D. 41. 2. 3. §. 14.

E quanto ai pesci, per mezzo delle peschiere. D. 41. 2. 3. 3. §. 14.

Alla ritenzione de' beni del peculio profettizio basta la volontà del figlio di famiglia. D. 41. 2. 4.

TITOLO SECONDO

Del diritto sull' abbandono volontario del possesso.

È certo che coll' abbandono si perde il possesso. D. 41. 2. 30. §. 4.

Ma niuno abbandono è volontario senza volontà. D. 41. 2. 8. 3. §. 6.

Nè senza la congiunzione del fatto di abbandono. D. 41. 2. 44. §. 2.

La legge non vede questa volontà, non vede questo fatto in chi parte dal fondo, ove sta con intenzione di tornarvi anche dopo molto tempo. D. 41. 2. 31. §. 11. L. 44. §. 2. D. 43. 16. 1. §. 25.

Nè se non si accosti al fondo a coltivarlo pel timore altrui. C. 7. 32. 4. f.

Nè se si agisca a rivendicare la cosa. D. 41. 2. 12. §. 1.

Si ritiene però la volontà, ed il fatto dell' abbandono in chi non vuole accedere al fondo pel timore dell' invasore, che vi sta. D. 41. 2. 3. §. 8. L. 7. L. 25. §. 1.

In chi rende sagra la cosa. D. 41. 2. 30. §. 1.

In chi non cura la ricupera della cosa. D. 41. 2. 40. §. 1.

In chi la lascia ad un altro con animo di non riaverla. D. 41. 2. 17. §. 1.

All' effetto dell' abbandono del possesso non è d' uopo che si trasferisca ad un' altro. D. 41. 2. 18. §. 1. f.

TITOLO TERZO

Del diritto sulla perdita involontaria del possesso corporale.

Il diritto non ammette mai la perdita involontaria del possesso corporale per la sola dimenticanza del luogo, ove riponemmo la cosa. D. 41. 2. 44.

Nè per la morte, o per l' abbandono fattone da chi riteneva la cosa in vece nostra, p. e. dal colono; purchè un altro non se ne impossessi. D. 41. 2. 40. §. 1. L. 3. §. 8.

Nè per la demenza del possessore. D. 41. 2. 27. D. 41. 3. 31. §. 4.

Ammette però la perdita del possesso corporale involontaria, se la cosa non possa più ritenersi dal possessore; come se il mare, lo stagno inondi stabilmente il fondo. D. 41. 2. 3. §. 17. L. 30. §. 3.

Se la cosa mobile cada nel fiume senza sapersi dove è. D. 41. 2. 13. L. 21. §. 1. 2. D. 41. 1. 58.

Se sia invasa dal nemico pubblico. D. 41. 2. 23. §. 1.

Se l' animale si perda senza sapersi dove è. D. 41. 2. 25. L. 44. p.

Se ci si tolga dalla regiudicata. D. 41. 2. 3. ℣. 23.

Se acceda alla cosa altrui con acquisto di dominio: p. e. colla specificazione. D. 41. 2. 30. ℣. 4.

In secondo luogo la legge ritiene tolto il possesso corporale coll' altrui violento, e clandestino. D. 41. 2. 15. D. 41. 3. 5.

Sebbene si tratti del pupillo senza tutore. D. 41. 2. 29. p.

Questa perdita però non accade, se la volontà della invasione non si riduca al fatto. D. 41. 2. 3. ℣. 18.

Nè se il possessore ritenga una parte sola del fondo invaso. D. 41. 2. 18. ℣. 3.

Nè se si espella il colono. D. 41. 2. 40. ℣. 1.

Nè se s' invada il fondo, noi ignoranti. D. 41. 2. 46. f.

Ma se il depositario, il commodatario, e chiunque ritiene per noi la cosa se l' approprii, ci priva del possesso corporale, benchè da noi s' ignori. D. 41. 2. 47.

Il fatto doloso del colono, dell' inquilino, del procuratore per privarci del possesso corporale non ha mai tale effetto senza la volontà nostra; ossia se non ce ne riteniamo spogliati. C. 7. 32. 12.

CAPO OTTAVO

DEL DIRITTO SUL TEMPO LEGITTIMO PER L'USUCAPIONE, SULLA UNIONE DE' POSSESSI, E SULLA LORO INTERRUZIONE.

TITOLO PRIMO

Del diritto sul tempo legittimo per la usucapione.

Per le cose mobili e semoventi si richiede il triennio continuo di possesso: per le immobili dieci anni fra i presenti, venti fra gli assenti. I. 2. 6. C. 7. 31. 1. m. C. 7. 35. 7.

Presenti sono i domiciliati nella stessa provincia, assenti i domiciliati in diverse. C. 7. 33. 12.

Se in alcuni anni siano assenti, in alcuni presenti, si ha ragione di tutto il decennio, e più degli anni di assenza. Nov. 119. Cap. 8.

I dieci, i venti anni si devono intendere, se il padrone taccia sapendo l'alienazione della sua cosa: se l'ignori, si esigge il tempo necessario alla prescrizione delle azioni, cioè di 30, di 40 anni. Nov. 119. cap. 7.

Le cose mobili altrui inerenti, od applicate all'edificio esiggono il tempo delle cose immobili: non ammettendosi in diritto che le cose mobili si prescrivano con uno, le immobili con altro tempo, essendo unite. D. 41. 3. 23.

Alla usucapione delle cose altrui acquisite dal pubblico erario bastano quattro anni. I. 2. 6. 13.

TITOLO SECONDO

Della regola di computare gli anni della usucapione.

Per la usucapione non si riguarda il tempo del contratto, ma del possesso: sicchè nella vendita la buona fede, il possesso si computa dalla tradizione. D. 41. 3. 10. 15. §. 3.

E se si perde il possesso di buona fede, quindi si ricuperò dopo saputo che la cosa è altrui, non si usucape. D. 41. 3. 15. §. 3.

Se mossasi la lite dal padrone, dopo tacque, e la cosa fu venduta dal citato possessore, il tempo si computa dalla vendita seconda. C. 7. 33. 1.

Nell'alienazione condizionata, si computa dalla condizione adempita. D. 41. 4. 2. §. 2. D. 18. 2. 4. D. 18. 6. 8. m.

Nel patto che non pagandosi il prezzo al dato tempo, la vendita si risolva, il computo comincia dal pagamento. D. 41. 4. 2. §. 3.

Nella vendita col patto adiettivo si computa dal dì del contratto, e della consegna. D. 41. 4. 2. §. 4.

Per la cosa stimata, data in dote, dal dì delle nozze, se il dominio s'intese trasferito in quel giorno. D. 41. 9. 2. D. 23. 3. 10.

Nella cosa del fisco, o viziosa di furto, si computa dal dì, in cui cessa di essere di quello, o cessa di essere viziosa. D. 41. 3. 24. §. 1.

Questo tempo non si computa di momento, in momento; ma nell'ultimo giorno dell'anno ultimo. D. 41. 3. 6. D. 44. 3. 15. p.

Onde chi comprò nel primo Gennajo, compie

il tempo nel 31 Decembre, cominciando la mezza notte del Gennajo seguente. D. 41. 3. 7.

TITOLO TERZO

Della unione de' possessi, o degli anni della usucapione

Generalmente il tempo del giusto possessore anteriore si unisce a quello del possessore posteriore, se di buona fede, per qualunque specie di usucapione, triennale, decennale, vicennale. C. 7. 31. 1. C. 7. 33. 11. D. 44. 3. 14. §. 1.

Quindi il possesso legittimo del defonto giova all' erede semplice, o fedecommissario. D. 41. 4. 2. §. 18. I. 6. §. 2. D. 44. 3. 14. §. 1.

Purchè peraltro il possesso fra esso e l' erede non sia stato interrotto. D. 41. 3. 20. D. 41. 4. 6. §. 2. f.

E giova all' erede il tempo ancora fra la morte, e l' adizione. D. 41. 3. 44. §. 3. L. 31. §. 5. D. 41. 4. 6. §. 2.

Nè osta l' errore dell' erede che la cosa sia stata donata, essendo stata comprata. D. 41. 3. 31. §. 6. L. 44. §. 4.

Nel legatario ancora giova il possesso del defonto. D. 41. 3. 14. §. 1. D. 41. 2. 13. §. 10.

Come gli giova quello dell' erede, sia puro, sia condizionato. D. 41. 2. 13. §. 10.

Al compratore giova il possesso del venditore, e dell' erede, se la cosa fu ereditaria. D. 44. 3. 15. §. 6. L. 14. §. 1. D. 18. 1. 76. §. 1. D. 41. 4. 2. §. 2. I. 2. 6. 13.

Fra il compratore, ed il venditore devi intendere il tempo che decorre prima, non dopo la vendita. D. 41. 3. 14. p. D. 44. 3. 15. §. 5.

Nè osta che il tutore venda pel pupillo. D. 41. 2. 14. §. 1.

Se il figlio di famiglia vendè la cosa peculiare profettizia con amministrazione libera, consenziente il padre, giova al compratore il possesso di questo. D. 41. 2. 14.

Se la vendita si rescinde, il tempo del possesso del compratore giova al venditore. D. 41. 2. 13. §. 2. D. 41. 3. 19.

Il possesso del dotante giova al marito della dotata, ed alla stessa dotata. D. 41. 2. 13. §. 6.

Quello del donante giova al donatario. D. 41. 2. 13. §. 11. D. 24. 1. 24.

Se sono rintegrato al possesso, mi giova il tempo della occupazione altrui. D. 41. 2. 13. §. 9.

Senza possesso proprio, o con possesso proprio ma vizioso, i tempi non si congiungono. D. 41. 2. 13. §. 12. 13.

TITOLO QUARTO

Delle cause per le quali gli anni del possesso s' interrompono.

Il tempo della usucapione non è interrotto dagli anni della demenza sopravvegnente. D. 41. 3. 44. §. 6. L. 4. §. 3.

Nè col darsi la cosa in pegno, sinchè si possiede dal creditore. D. 41. 3. 33. §. 4. L. 16. D. 41. 2. 36.

Nè se sia data in precario. D. 41. 2. 36.

Non se il custode abbandona la cosa. D. 41. 4. 7.

Non se la cosa diasi in deposito dalli due pretendenti, senza trasferire al depositario il possesso. D. 41. 2. 39. D. 41. 3. 33. §. 4.

S' interrompe però semprechè cessa il possesso del padrone; come se il creditore, il depositario, il commodatario diano ad altri il possesso della cosa impegnata, depositata, prestata. D. 41. 3. 33. §. 4.

S' interrompe parimenti colla lite. C. 7. 33. 1. 2. 10. C. 7. 35. 4. C. 7. 40. 3. C. 3. 32. 26.

Con questo però, che la lite sulla parte non l'interrompe pel tutto, se derivi da azione personale. C. 7. 35. 7.

S' interrompe colla protesta del padrone contro il possessore assente e non reperibile, se fatta innanzi il giudice, ed in mancanza di questo, nel luogo del domicilio dell' avversario. C. 7. 40. 2.

S' interrompe colla età minorile, essa durante. C. 7. 35. 3. C. 2. 41. 5. e 7.

E pel tempo della spedizione in guerra. C. 7. 35. 8.

Chiunque abbia usucapito legalmente, non può essere turbato più dal suo possesso. C. 7. 33. 7.

E se ne fu spogliato, può rivendicarlo. C. 7. 39. 8.

Sebbene per caso, o per dolo altrui manchi l'istromento di acquisto. C. 7. 33. 7. 9.

Esposto il diritto sull'acquisto della proprietà a titolo usucapione, di succede quello a titolo di eredità intestata, da vedersi nel capo, e ne' titoli seguenti.

CAPO NONO

DELL' ACQUISTO A TITOLO DI EREDITA' LEGITTIMA, OD INTESTATA.

TITOLO PRIMO

Principii sull' eredità.

Presso gli antichi l' eredità dicevasi ancora possesso de' beni. D. 50. 16. 119. 139.

Presso noi eredità significa il patrimonio lasciato dal defonto. D. 17. 1. 3. e. §. 1. D. 50. 16. 208. 24.

Ed il diritto di perseguitare, o ritenere il patrimonio lasciato dal defonto. D. 37. 1. 3. §. 2. D. 50. 16. 119. 208. 178. §. 1.

Quando significa patrimonio, signorìa, si reputa come la persona del defonto; ed in questo senso dicesi povera, o ricca. D. 4. 1. 34. D. 46. 1. 22. D. 50. 16. 119. D. 37. 1. 3.

Ed è capace d' incremento, di decremento, se sia non adita. D. 50. 16. 178. §. 1.

I nomi della eredità possono essere quattro: *legittima*, *testata*, *fedecommessa*, *giacente*.

Legittima dicesi quando ci perviene per disposizione assoluta della legge; nel quale caso dicesi anche *intestata*. D. 5. 3. 1. 3. f.

Testata quando ci perviene per volontà privata, manifestata con testamento legale; e se non si debba rendere ad alcuno, o si faccia nostra in proprietà ed in usufrutto, dicesi *semplice*.

Fedecommessa dicesi allorchè quelli, cui si dà, si obbligano nella loro buona fede a renderla, ad altri destinati dal defonto. I. 2. 23. 1.

Sia legittima, testata, o fedecommessa, sinchè non si adisca, dicesi giacente. D. 43. 24. 13. §. 5.

E mentre è in tale stato si reputa come il padrone, quasi capace di mente. D. 5. 3. 50.

All' acquisto del dominio di ogni eredità richiedonsi due cause primarie: vocazione, o delazione; ed accettazione, o adizione. Le regole dell' adizione, o dell' accettazione della eredità legittima essendo simili a quelle della eredità testata, si riservano a luogo più opportuno: onde frattanto esponiamo il diritto sulla vocazione alla eredità fatta dalla legge assoluta.

TITOLO SECONDO

Del diritto sulla vocazione alla eredità intestata in genere.

La legge non dà mai l' eredità intestata, essendovi il testamento giusto. D. 50. 17. 89. D. 29. 2. 39. C. 6. 26. 7.

Nè vede l' erede testato, se il defonto lo fece, qualora il legittimo avesse ripudiato l' eredità. D. 28. 5. 82.

Il testamento s' intende mancare, se non si fece: se si fece nullamente: se valido, si ridusse a nullo. I. 3. 1. C. 3. 31. 9. D. 38, 16. 1. p.

Ad avere i beni intestati non dà causa la morte del padrone nella casa di chi li pretende. C. 6, 5. 10. Auth.

Nè l' aver nudrito il defonto. C. 6. 59. 10.

Non il rapporto di affinità. C. 6. 59. 7.

Per cui il patrigno non succede al figliastro. C. 6. 59. 3.

Ma dà causa, o diritto a questa eredità la parentela di certa specie, di certo grado; escluso però chi impedì il testamento. D. 29. 6. 1. 2. D. 34. 9. 19.

E chi donò tutti, o parte de' beni del vivente, cui poteva succedere ab intestato. D. 34. 9. 2. §. 3. D. 39. 5. 29. §. 2. L. 30.

E chi (se dovendo) dopo la morte del padre non richiese il tutore alla persona, cui succede ab intestato. C. 6. 58. 10. C. 6. 56. 6. Nov. 22. cap. 46.

Mancando la parentela ammessa, la successione si concede fra conjugi, ad esclusione del fisco, il quale perciò succede in mancanza del conjuge. C. 6. 18. 1.

TITOLO TERZO

Della successione intestata dei discendenti agli ascendenti.

I discendenti dell'intestato d'ogni sesso, in potere, o no del defonto, gli succedono sempre ad esclusione non solo de' laterali, ma di ogni altro ascendente, compreso quello ancora che aveva in potere il morto, cui però resta salvo il diritto dell' usufrutto che gli compete per legge. Nov. 118. cap. 1. C. 6. 14. 2. C. 6. 57. 1. 3. 4. C. 6. 58. 14. C. 6. 59. 5. C. 8. 57. 2. I. 3. 1. 1.

Senza ostare al discendente la demenza, o l'età pupillare. I. 3. 1. 3.

Se di quelli chiamati alla eredità dell' ascendente alcuno muorì lasciando figli, a questi si dà la successione per la sola parte del padre, divisibile egualmente fra essi. Nov. 118. cap. 1. I. 3. 1. 6.

Sicchè se un figlio lasciò uno o due figli, ed

un altro nepote del discendente lasciò tre, o quattro figli, metà della eredità spetta ai primi, l'altra metà ai secondi. I. 3. 1. 6. f.

Al grado inferiore non si dà mai successione, esistendovi il prossimiore: onde i figli sono esclusi sempre, essendovi il padre. I. 3. 1. 2. v. f.

Potendovi essere il postumo del defonto, gli altri parenti non succedono sinchè sia incerto se nascerà. D. 5. 4. 3.

Se i discendenti non vogliono adire, subentrano ad essi gli ascendenti, ed i laterali del defonto, secondo le regole del diritto. C. 6. 58. 6. 15. §. 1. L. 3. Auth. 1.

TITOLO QUARTO

Della successione intestata al defonto con i soli ascendenti.

A chi non lascia discendenti, nè laterali prossimi, succedono gli ascendenti paterni, e materni. Nov. 118. cap. 2. Nov. 22. cap. 47.

Fra loro però sono preferiti i prossimiori di grado: onde è che il padre esclude il nonno. Nov. 118. cap. 3. Nov. 22. cap. 47.

Essendovi più ascendenti di grado simile in ambedue i lati, paterno, e materno, ogni lato succede in metà, sebbene in uno de' lati sia uno solo, una sola. Nov. 118. cap. 2. Nov. 22. cap. 47.

TITOLO QUINTO

Della successione intestata al defonto cogli ascendenti, con i laterali.

I fratelli, le sorelle del defonto, *e dello stesso letto*, consuccedono cogli ascendenti prossimiori di esso. Nov. 118. cap. 2. m.

Il padre, la madre hanno parte eguale ad essi, senza aver riguardo se chi muorì sia maschio, o femmina. Nov. 118. cap. 2. Nov. 22. cap. 47. C. 6. 56. 7.

Se un fratello, una sorella premorì con figli, questi consuccedono invece, e per la parte del predefonto. Nov. 127. cap. 1.

Non osta alla madre che non chiedesse il tutore alla persona defonta, se questa muore in età pubere. C. 6. 56. 3.

Se peraltro passò alle seconde nozze, ne' beni proprii del figlio defonto succede senza riserva: in quelli poi provenienti dal padre consuccede nel solo usufrutto della virile. Nov. 2. cap. 3.

TITOLO SESTO

Della successione intestata al defonto con i soli fratelli, colle sorelle, e co' loro figli.

Al morto senza ascendenti, senza discendenti succedono i fratelli, le sorelle dello stesso letto, ad esclusione di tutti gli altri. Nov. 118. cap. 3. Nov. 127. cap. 1. Nov. 84. cap. 1.

Se alcuno di costoro premorì con i figli, que-

sti non solo succedono in luogo di esso, ma escludono i fratelli, le sorelle di altro letto del morto. Nov. 118. cap. 3.

Mancando i fratelli, le sorelle dello stesso lato, od i loro figli, succedono i fratelli, le sorelle di altro letto egualmente. Nov. 118. cap. 3. C. 6. 58. 15. ℨ. 2. C. 6. 61. 4.

Il diritto di rappresentare i fratelli, e le sorelle defonte non oltrepassa il grado de' figli. Nov. 118. cap. 3. m. C. 6. 58. 15. ℨ. 3.

TITOLO SETTIMO

Della successione intestata di tutti gli altri laterali.

Mancando i fratelli, le sorelle, i loro figli, succedono gli altri laterali prossimiori, senza distinzione di sesso, di lato. Nov. 118. cap. 3. ℨ. 1. C. 6. 16. 2. f.

Se il testamento manchi affatto, per la prossimiorità si ha riguardo al tempo della morte: se al testamento fatto mancò l' erede, la prossimiorità si riguarda al tempo della rottura del testamento stesso. I. 3. 2. 6.

Quindi al consobrino, non avendo prossimiori, succede il consobrino. C. 6. 15. 1.

E chi è in quarto esclude chi è in quinto grado. C. 6. 16. 2.

TITOLO OTTAVO

Della numerazione de' gradi della parentela.

Come nella scala si discende, o si ascende di grado in grado, così nella parentela. D. 38. 10. 10. §. 10.

I gradi di parentela si dividono in ascendenti, discendenti, e laterali. Negli ascendenti sono i generanti: nei discendenti i generati: nei laterali i fratelli, le sorelle, i discendenti loro. D. 38. 10. 1. I. 3. 6.

Nel primo grado ascendente sta il padre, la madre; nel discendente il figlio, la figlia. D. 38. 10. 1. §. 3. I. 3. 6. 1.

Nel secondo grado ascendente sono gli avoli, le avole: nel discendente i loro nepoti: e lateralmente i fratelli, le sorelle. D.38.10.1.§.4.L. 10.§. 13.I.3.6.2.

Nel terzo grado superiore sono i bisavoli, le bisavole: nell' inferiore i loro pronepoti: nel laterale i figli de' fratelli, delle sorelle; ed anche gli zii paterni, e materni. D. 38. 10. 1. §. 5. L. 10. §. 14. I. 3. 6. 3.

Nel quarto grado inferiore sono i tritavoli: nell' inferiore i trinepoti: in lato i nepoti delle sorelle, e dei fratelli: i prozii materni, e paterni. D.38.10.1.§.1.e§.6.L.10.§.15.I.3.6.4.

Nel quinto grado superiore i quartavoli: nell' inferiore i quadrinipoti: nel lato i pronipoti del fratello, delle sorelle: i prozii, le prozie, i figli de' consobrini. D. 38. 10. 1. §. 7. L. 10. §. 16. I. 3. 6. 5.

Nel sesto i quintavoli i quintinipoti: i trinipoti del fratello, della sorella: i trizii, i nipoti dei consobrini. D. 38. 10. 3. L. 10. §. 17. I. 3. 6. 6.

I gradi degli agnati sono computati nello stesso modo. I. 3. 6. 7.

SEZIONE SECONDA

DELL' ACQUISTO A TITOLO DELLA CESSIONE PRIVATA PER CONTRATTO IN GENERE.

Le attenzioni principali del diritto sugli acquisti con questo titolo, generalmente parlando, sono due: mentre si fanno, e dopo fatti.

Facendosi, vuole che vi concorrano tutte le cause necessarie per l' effetto, e colla qualità esatta dalla stessa legge, acciocchè tali atti di dominio siano garantiti da esso diritto.

Dopo che i contratti si fecero, vuole che gli effetti abbiano luogo, o no, secondo la sua disposizione, ed in quanto esso vuole.

Giungendo a questi propositi con regole comuni, e singolari, perciò la premissione del diritto sulle comuni, le quali consistono nelle persone, nella loro volontà, nelle cose, nel modo, da conoscersi dopo aver definito il nome della cessione, dell' alienazione secondo la legge.

CAPO PRIMO

DELLE CAUSE COMUNI AD OGNI SPECIE DI ALIENAZIONE PRIVATA.

TITOLO PRIMO

Principii sull' alienazione.

Non s' intende alienare chi omette il solo possesso. D. 4. 7. 4. §. 1. m. D. 50. 17. 119.

Nè chi non profitta della occasione di acquistare; p. e. chi omette l'eredità, o la scelta fra due cose che gli compete. D. 50. 16. 28. f.

Nè in rigore può dirsi alienato quanto sta ancora in mani del venditore. D. 50. 16. 67.

Come non aliena chi mostra la vendita, e siegue a ritenere la cosa, quasi acquisita da altra persona. C. 8. 28. 10. p.

Nè chi dà la cosa senza animo di farla altrui. D. 44. 7. 3. ℨ. 1.

Propriamente dunque alienazione dicesi ogni atto, con cui si trasferisce la proprietà nostra da noi. C. 5. 23. 1.

Sebbene si faccia con testamento. C. 5. 9. 8. ℨ. 2.

E si dice alienare veramente chi sciente permette l'usucapione, che potrebbe impedire. D. 50. 16. 28. D. 5. 3. 21.

TITOLO SECONDO

Delle cose capaci, o no di alienazione.

È impossibile fare altrui, alienandosi, la cosa che non si ha in dominio. D. 9. 4. 27. ℨ. 1. C. 4. 6. 10.

Onde benchè si alieni, resta in pieno dominio del padrone C. 6. 2. 6. C. 7. 27. 2. C. 5. 12. 23.

Comprese le cose del padre, se alienate dal figlio di famiglia. C. 4. 26. 10. m. C. 4. 1. 7.

E comprese le cose del figlio alienate dal padre. C. 6. 61. 4. L. 8. ℨ. 5. v. m. C. 6. 60. 1.

È inalienabile altresì la cosa vietata di alienarsi dalla legge, dal testatore, o pel patto. C. 4. 51. 7. e ℨ. 1.

La cosa litigiosa, salvi alcuni casi ammessi dalla legge. C. 8. 37. 4. D. 4. 7. 1. m.

Litigiosa è la cosa, sulla cui proprietà si contestò la lite. Nov. 112. cap. 1.

Onde la cosa che il creditore aliena in subasta non è litigiosa C. 8. 28. 2. C. 8. 37. 1.

Sono inalienabili altresì per legge le cose comuni, contestata la lite di divisione. D. 10. 2. 13. C. 3. 37. 1.

E le cose fedecommissarie, salvo il caso della legittima, o della dote. Nov. 39. cap. 1.

E quelle le quali non si possono avere, sebbene si vogliano D. 50. 17. 174. §. 1.

Sono inalienabili le proprie azioni, eccetto che a titolo di vendita: per cui si sostengono sino alla vera quantità del prezzo dato, sebbene si faccia comparire tutto l' atto come vendita; salvo il caso, in cui si alieni al coerede, o si alieni dal creditore il credito, dal pignoratario il pegno; e salvo il caso, in cui si alieni al collegatario. C. 4. 35. 22. 23.

TITOLO TERZO

Delle persone ammesse o no ad alienare.

Veruno può essere astretto ad alienare senza obbligo antecedente. C. 4. 38. 11. 13.

Sebbene l'alienazione si pretenda dal condomino, dal confinante. C. 4. 38. 14.

Ognuno ammesso ad alienare può alienare tutto, o parte della cosa. C. 3. 39. 1.

A chi lece donare, lece anche di vendere. D. 50. 17. 21. 163.

Chi può alienare senza l' altrui consenso, molto più lo può essendo quello assente. D. 50. 17. 26.

Ma il minore non può alienare senza decreto, sebbene dispensato dalla età. C. 2. 45. 3.

Molto meno può il pupillo senza il tutore. D. 26. 8. 9. §. 1.

E così il demente attuale. I. 3. 20. 8. D. 50. 17. 40.

Il prodigo, e la prodiga, dichiarati tali. D. 27. 10. 1. p. L. 10. D. 50. 17. 40.

L' alienazione potendo accadere o coll' abbandono della cosa, o colla cessione a certe persone; perciò si espone subito il diritto sull' alienazione per abbandono.

TITOLO QUARTO

Dell' alienazione per abbandono.

Per l' efficacia dell' atto d' abbandono non si richiede solennità, bastando la nuda volontà. D. 41. 7. 1. 5. §. 1. I. 2. 1. 47.

Nè acciocchè la cosa cessi di essere nostra, è necessario che altri la faccia sua. D. 41. 7. 2. §. 1.

Ma se si occupi, si fa subito dell' occupante, per la volontà implicita del padrone. D. 41. 7. 5. §. 1. D. 41. 1. 9. §. 7.

Si può abbandonare la parte indivisa con un altro; non però una parte indistinta della propria. D. 41. 7. 3.

Non è abbandonato quanto il padrone smarrisce, o non prende per dimenticanza. D. 6. 1. 67.

Nè quanto si getta dalla nave per salvarsi dalla tempesta. D. 14. 2. 7. 8. D. 41. 7. 7. I. 2. 1. 48.

Nè quanto si lascia sulla via, o cade dalla soma. D. 14. 2. 8. I. 2. 1. 48. f.

Nè se il procuratore, errando, difenda come di altri la cosa realmente sua. D. 6. 1. 54.

Non quanto si nascose, o si lasciò per inavvertenza nella casa benchè alienata; p.e. il danaro nascosto fra i muri. D. 6. 1. 67.

Lece ad ognuno nel giudizio mossogli pel danno imminente dell' edificio, di abbandonarlo. D. 3. 5. 10. §. 1. m.

Come l' acquisto non può stare senza il titolo primario, così nemmeno l' alienazione che n' è una delle cause relative.

I titoli primarii della cessione a persone certe sono parimenti due: *convenzione*, ed *ultima volontà*. Ognuna di queste due specie di alienazione deve avere tutte le sue cause legittime, acciocchè produca l' effetto suo civilmente.

In primo luogo la sposizione delle regole del diritto sulle convenzioni, delle quali siccome alcune sono comuni, altre singolari; quindi la sposizione primaria del diritto sulle comuni, consistenti nelle persone, nel consenso, nel soggetto, nel modo.

CAPO SECONDO

DELL' ALIENAZIONE PER CONVENZIONE IN GENERE.

TITOLO PRIMO

Principii sulle convenzioni.

Il consenso di due persone per far nascere, o cessare fra sè, ed anche a pro di altri qualche obbligazione, dicesi convenzione. D.2.14.1.§.3.D.50.12.3.

Ed in altro modo dicesi patto. D. 2. 14. 1.

La divisione primaria delle convenzioni va in pubbliche, e private: e queste si suddividono in civili, e comuni. D. 2. 14. 5.

Civile è quella introdotta, o confermata dal diritto civile, come l' enfiteusi. D. 2. 14. 6.

Comuni diconsi quelle in uso presso tutte le nazioni, dette perciò *juris gentium*, le quali prendono un nome proprio: *vendita*, *permuta*, *affitto*, *società* ec. D. 2. 14. 7. e §. 1. L. 1. §. 3. 4.

Se la convenzione sia causata dal dato, o fatto reciproco, assume il nome di contratto, come la vendita, la permuta. D. 50. 16. 19.

Fra i contratti esistono anche gl' innominati, i quali sono di quattro specie: *do se dai*: *do se fai*: *fo se dai*: *fo se fai*. D. 19. 5. 5.

S' intendono tante convenzioni, quanti sono i corpi che v' intervengono. D. 45. 1. 1. §. 5. L. 29. p.

Locchè ha luogo ove le cose sono espresse nella stipolazione: se non sono espresse, l' atto è uno solo. D. 45. 1. 86.

Ma la convenzione, e la tradizione simultanea formano un solo atto. D. 46. 2. 6. §. 1. D. 45. 1. 126. §. 2. f.

TITOLO SECONDO

Delle persone capaci o no a convenire per se.

Vale la convenzione dell' erede, anche prima di adire, fatta colli creditori ereditarii. D.2 14.7.§.18.

Quella del cessionario col debitore.D.2.14.13.f.

Quella del sordo che può intendere. D. 44. 7. 48. L. 2. D. 1. 7.29. D. 50. 17. 124.

E così quella del muto. D. 50. 17. 124.

Quella del demente nei lucidi intervalli. C. 4. 38. 2. f.

Quella del figlio di famiglia, salvo il mutuo vietato dalla legge. D. 14. 6. 3. §. 3. L. 7. §. 3. C. 4. 28. 3.

Quella dell' infermo di corpo, se sano di mente. C. 2. 4. 27.

Quella del pupillo senza tutore, se gli si doni soltanto. D. 2. 14. 28. m.

E così quella del prodigo senza curatore, diversamente l'atto è nullo per sè, e pel fidejussore. D. 45. 1. 6. D. 50. 17. 40.

È riprovata poi dalla legge la convenzione obbligatoria del demente attuale senza curatore. D. 50. 17. 5. 124. D. 44. 7. 1. §. 12. I. 3. 20. 8.

Quella del pupillo, in cui resta obbligato, se senza tutore: nel quale caso però gli resta obbligata l'altra parte. I. 3. 20. 9. I. 1. 21. f. C. 5. 71. 4. D. 2. 14. 28. p. D. 19. 1. 13. §. 29. D. 45. 1. 141. §. 2.

Quella dell'impubere, sebbene ci acconsenta il padre, se vi si obblighi. I. 3. 20. 10. f. D. 45. 1. 141. §. 2.

Quella del minore senza il suo curatore, semprechè però vi resti obbligato. C. 2. 22. 3. D. 4. 4. 1. §. 3. L. 2. D. 45. 1. 101.

E molto più è riprovata, se ha il curatore fisso. C. 2. 22. 3.

TITOLO TERZO

Di chi può fare, o no la convenzione per altri.

Vale la convenzione a favore di altri, se interessi a chi la fa: p. e. del debitore pel fidejussore. I. 3. 20. 20. p. D. 2. 14. 21. §. 5. L. 23. f. C. 8. 39. 3. p.

Se si provveda con essa all'erede. D. 2. 14. 33. D. 23. 4. 10. D. 45. 1. 56. §. 1.

Se uno si accolli il debito di un altro. D. 45. 1. 97. §. 1.

Se l'istitore della società pattuisca per li socii. D. 2. 14. 14. D. 50. 16. 57. p.

Se il tutore la faccia pel pupillo. D. 2. 14. 15.

O se il curatore la faccia per l'amministrato. D. 2. 14. 28. f.

Se il figlio di famiglia la faccia per disobbligare il padre. D. 2. 14. 17. ℨ. 7. L. 18. 19. ℨ. 1. L. 20. 21. 59.

Essendo ammesso ad esso di migliorare la condizione paterna, anche senza il suo consenso. D. 2. 14. 59. D. 45. 1. 38. ℨ. 6. L. 45. 130.

Vale quella del padre pel figlio ne' casi ammessi dalla legge. I. 3. 20. 4. f. C. 8. 38. 2. D. 45. 1. 39. 130.

Cioè se libera dal debito il figlio. D. 2. 14. 21. ℨ. 5. f.

E vale se il fidejussore la faccia a pro del debitore. D. 2. 14. 25. ℨ. 2. L. 23.

Se uno de' tutori, cedendo l'amministrazione all'altro, convenga per la buona amministrazione a favore del pupillo. D. 45. 1. 38. ℨ. 20. I. 3. 20. 20.

È abile a convenire pel padrone il procuratore. D. 2. 14. 10. ℨ. 2. L. 12. 13.

Nel resto veruno può patteggiare a favore, o contro dell' altro assente. I. 3. 20. 19. 4. D. 12. 1. 9. ℨ. 4. D. 44. 7. 11. D. 45. 1. 38. ℨ. 9. D. 50. 17. 73. ℨ. 4. C. 4. 12. 3. f. C. 5. 12. 19.

Che senza essere in patria potestà, niuno può acquistare per l'altro ignorante. C. 5. 12. 19. m. I. 3. 20. 4. 6. 19.

Quindi la convenzione in altra cosa, o con altra persona, non può nuocere al terzo. D. 2. 14. 27. ℨ. 4. f. D. 2. 15. 3. p. D. 45. 1. 38. ℨ. 17.

Non essendo decoroso, nè giusto, che l'altrui patto ti leda. D. 12. 2. 10. C. 2. 3. 25. C. 4. 12. 3. C. 5. 12. 19.

Sicchè il patto del figlio non lede il padre. C. 2. 3. 23. C. 8. 16. 4. D. 46. 3. 22.

Nè quello fra coeredi lede il creditore. C. 2. 3. 25. D. 3. 5. 39.

Nè quello dell' erede putativo lede l' erede vero. D. 2. 14. 17. ℨ. 6.

Ed il patto del fidejussore a pro del debitore è nullo, ove non sia utile anche ad esso, e così per li confidejussori. D. 2. 14. 23.

E pattuita la liberazione mia, e di Tizio, per la costui parte resta nulla, benchè dopo mi divenga erede. D. 2. 14. 17. ℨ. 4. L. 21. ℨ. 2.

Ma il patto che la moglie paghi le usure ai creditori pel fondo dato in dote, vale. C. 2. 3. 11.

La convenzione della maggior parte de' creditori è sostenuta dalla legge contro la parte minore. D. 2. 14. 7. ℨ. 19. L. 10.

Salvi gl' ipotecarii, ed i privilegiati. D. 2. 14. 10.

La parte maggiore è formata prima dalla somma: essendo pari le somme, dal numero delle persone: pari somme, e persone, è formata dalla dignità maggiore di esse: pari tutto, prevale la volontà più benigna. D. 2. 14. 8.

Se lo stesso credito sia di più, tutti si reputano come uno. D. 2. 14. 9.

Se in uno concorrano somme diverse, si devono cumulare, e considerare una sola persona in esse. D. 2. 14. 9. ℨ. 1.

Alle sorti, per misurare la quantità de' crediti, si devono aggiungere le usure. D. 2. 14. 9. ℨ. 2.

TITOLO QUARTO

Del consenso mancante, o no nelle convenzioni.

È inefficace ogni convenzione, nella quale le parti non siano concordi. D. 2. 14. 1. §. 3. D. 44. 7. 55. L. 2. 3.

Prendendo appunto la convenzione il nome dalla stessa intenzione delle parti. D. 2. 14. 1. §. 2. D. 44. 7. 2. e §. 1.

La legge non conosce consenso, ove l'atto prende la forza obbligatoria, se una delle parti lo vorrà. D. 44. 7. 8. D. 45. 1. 108. §. 1. e. L. 17. 46. §. 2.

Nè dove la volontà si mostri per giuoco. D. 44. 7. 3. §. 1. 2. L. 54. D. 2. 14. 1. §. 3. C. 2. 28. 2.

Ovvero per altra apparenza. D. 44. 7. 54. L. 3. §. 2.

Nè se il consenso sia causato da timore grave ingiusto. C. 8. 38. 9. D. 4. 2. 21. §. 1. 3. I. 4. 13. 1.

Nè dove non si risponda alla proposta obbligatoria. D. 45. 2. 6. p.

Nè se dopo l'interrogazione l'interrogante parta prima della risposta. D. 45. 1. 1. §. 1.

Nè se da una parte s'intenda una cosa, dall'altra la diversa. I. 3. 20. 23. D. 45. 1. 83. §. 1. 2. L. 137. §. 1. D. 44. 7. 57.

Nè se la proposta sia condizionata, e la risposta pura. D. 45. 1. 1. §. 3. f.

Nè se la proposta sia d'un tempo, la risposta di un'altro. D. 45. 1. 1. §. 3. m.

Manca parimenti il consenso in chi erra. D. 2. 1. 15. D. 44. 7. 57. C. 4. 65. 23.

Come chi assolve il suo debitore perchè crede dovergli per altra causa D. 2. 14. 51. p.

O se si ordini al debitore di pagare ad un terzo creduto creditore, che non è. D. 2. 14. 51. §. 1.

O se si assolva il debitore per le scritture false, sebbene v' intervenne il giuramento C. 4. 30. 16. C. 1. 14. 5. C. 2. 4. 42. Nov. 51. cap. 1.

E manca il consenso, se sia prodotto da dolo, o da mala fede. C. 2. 3. 9. C. 4. 10. 4. C. 8. 36. 3. 5. D. 2. 14. 7. §. 9. 10. D. 45. 1. 36.

Il consenso manca altresì, qualora le intenzioni delle parti non siano contemporanee: come se si risponda di sì dopo che il requirente cambiò volontà. D. 45. 1. 137. p. e L. 1. §. 1. D. 45. 2. 12.

O se si risponda il dì appresso, dopo aver dissentito in principio. D. 45. 2. 12.

Ma se si risponde soltanto poco dopo, ancorchè l' interrogante non fosse presente, il consenso non manca. D. 45. 1. 1. §. 1. f. L. 137. p. D. 45. 2. 6. §. 3.

Nè se si risponde: e perchè nò? D. 45. 1. 1. §. 2.

Nè se la proposta sia pel meno, e la risposta pel più: ovvero se si ricerca il più, e si risponda in meno: perchè il meno è contenuto nel più. D. 45. 1. 1. §. 4. L. 83. §. 3.

O se si vogliano più cose, e si risponda per una. D. 45. 1. 83. §. 4.

Nè il consenso manca, se trovisi materia diversa, quando la causa della convenzione fu il corpo in ambedue le parti (salva l' azione per la diversità della materia) D. 18. 1. 9. D. 13. 7. 1. f. D. 45. 1. 22.

Nè se l' errore consista nel solo nome. D. 18. 1. 9. D. 45. 1. 32. 136. p. L. 65. e §. 1.

Se la proposta è a me, ed a Tizio, e la risposta è a te solo, il consenso per te non manca. D. 45. 1. 141. §. 3.

Se la promessa sia *quando vorrò*, e muoja senza adempirla, il consenso non manca dopo la morte. D. 45. 1. 46. §. 2.

TITOLO QUINTO

Delle cause sulle quali non si può convenire.

Nelle convenzioni il diritto sta più al decoro che all' utile. D. 50. 17. 197. 144.

Perciò detesta le convenzioni per fare i delitti. D. 45. 1. 26. L. 27. p. L. 35. §. 1. L. 61. D. 2. 14. 7. §. 3. I. 3. 20. 24. C. 2. 3. 6.

E quelle occasionarie del delitto: p. e. che non si agirà pel furto, per l'ingiuria, per la violenza, nè per quanto è contro la legge di natura. D. 2. 14. 27. §. 4. D. 23. 4. 5.

O che non si presti il dolo. D. 2. 14. 27. §. 3. D. 16. 3. 1. §. 7. D. 50. 17. 23. f.

O che chi de' due sopravvive sia erede del moriente. C. 8. 39. 4. C. 2. 3. 30. m. D. 2. 14. 52.

Nulle sono altresì le convenzioni contro i buoni costumi. C. 8. 39. 4. C. 4. 7. 1. 5. C. 2. 3. 6. D. 45. 1. 26. D. 12. 5. 1. 2. I. 3. 20. 24.

Come quella che si rinuncii alla parentela. D. 2. 14. 34.

Quella importante successione alla eredità del vivente. C. 2. 3. 20.

Quella di non vendere senza il consenso del vicino. D. 2. 14. 61.

Quella in cui si promette la eredità propria: onde uno si priva della facoltà di testare. C. 2. 4. 37. C. 2. 3. 15. C. 5. 14. 5. C. 8. 39. 4. D. 45. 1. 61.

Il diritto altresì disprezza quelle di fatto impossibile. D. 50. 17. 31. D. 44. 7. 1. §. 11. D. 45. 1. 7. 35.

Come di dare una cosa, che non si trova in natura, o che già perì. I. 3. 20. 1. D. 44. 7. 1. §. 9. D. 45. 1. 7. p. L. 91. §. 1.

O di prestare le perdite di forza irresistibile. D. 50. 17. 23.

O di dare cosa fuori del dominio del contraente. I. 3. 20. 2. p. f. D. 45. 1. 83. §. 5.

O di prestare il fatto altrui. I. 2. 20. 3. D. 45. 1. 83. p. L. 38. p. e §. 2. D. 46. 1. 65.

Non vale quella di prestare la cosa futura incerta. I. 3. 20. 22. D. 45. 1. 87. 82.

O che non possa farsi dal privato. D. 50. 17. 182. I. 3. 20. 1.

E comunque ne sia vietato il commercio. D. 45. 1. 34.

O se la soddisfazione della promessa sia impossibile. D. 44. 7. 1. §. 9. I. 3. 20. 2.

Quella in cui viene la cosa che già si ha. D. 45. 1. 82. p. L. 29. §. 1. p.

Benchè ignorata dai contraenti. D. 44. 7. 1. §. 10.

Quella sulla cosa altrui senza volontà del padrone. C. 2. 3. 30. f.

Quella sulla quota della lite. D. 2. 14. 53.

TITOLO SESTO

Delle cause, sulle quali si può contrattare.

Dalla legge si approva la convenzione sulla restituzione della cosa propria. D. 45. 1. 82.

Sebbene fatta col ladro. D. 45. 1. 29. §. 1. p.

Quella dell' acquisto dell' usufrutto in chi ha la nuda proprietà. D. 45. 1. 56. §. 6. L. 58.

Quella dell' acquisto della servitù reale prima di avere il fondo servito. D. 45. 2. 1. 48. 31.

Quella condizionata sulla cosa che si ha, se si possa perdere per l' avvenimento della condizione. D. 45. 1. 31. 98. p. D. 18. 1. 61.

Quella che l' obbligo cessato, o nullo prenda forza, o ritorni. D. 45. 1. 25.

Quella di aver luogo dopo la morte del promittente. C. 4. 11. 1. C. 8. 38. 11. D. 45. 1. 45. §. 1. e 3. I. 3. 20. 15.

Quella con cui si condona la sostituzione reciproca. C. 2. 3. 1. 16.

Quella che se in certo tempo si paghi parte del debito, si estingua in tutto. D. 2. 14. 41.

Quella fra l' erede, ed il legatario circa la cauzione sul legato. D. 2. 14. 46.

Quella che nel contratto si debba giurare. D. 12. 2. 39.

O di pagare la cosa perita. C. 8. 38. 8.

Che la convenzione abbia vigore per certo tempo solo. C. 6. 37. 26. D. 18. 2. 1. D. 18. 3. 1. 2.

Quella di dare dieci ritenuti in cassa, ove non erano che cinque. D. 30. 1. 108. §. 10.

In somma vale ogni convenzione utile ai contraenti senza lesione del diritto pubblico. D. 2. 14. 7. §. 16. m. C. 2. 3. 29. m.

E nella quale la cosa promessa sia in potere del promittente. D. 45. 1. 83. §. 5. v. f.

TITOLO SETTIMO

Del modo legittimo di convenire.

È nulla ogni convenzione con modo doloso. D. 2. 14. 7. §. 9. p. C. 2. 3. 9.

Quella ove resta incerto il giorno. D. 45. 1. 115. p.

O il peso, il numero, o la misura. D. 45. 1. 115. p. L. 94. D. 17. 1. 56. §. 3. D. 8. 4. 7.

Ovvero il sito, se si tratti di dovervi operare. D. 45. 1. 115. p. L. 95. D. 13. 4. 2. §. 5.

O se resti incerta la quantità della moneta. D. 45. 1. 68.

O la qualità della specie. D. 45. 1. 94. 115. p.

E nulla altresì quella fatta senza le solennità della legge. D. 2. 14. 28. C. 2. 3. 6. C. 1. 14. 5. p. f.

Sebbene v' intervenne il giuramento. D. 2. 14. 7. §. 16. C. 1. 14. 5. f.

E benchè si fosse derogato ad esse dal patto de' contraenti. D. 2. 14. 38. D. 50. 17. 45. §. 1.

Ed è contro la solennità legale, se il Curatore convenga senza decreto del giudice. C. 5. 71. 3. 10. 13. 15. al 18.

Ovvero se il tutore la faccia senza decreto, alienando, obbligando le cose del pupillo. C. 5. 71. 16.

Ove poi la legge non prescrive la forma, l' atto vale anche senza scrittura, se si provi in altro modo. D. 45. 1. 32. §. 2. D. 44. 7. 52. §. 9. 10. C. 2. 3. 17.

Sia espressa la volontà con idioma patrio, od estero. D. 45. 1. 1. §. 6.

Sia fatta fra presenti, o fra gli assenti per lettera o scritto privato. D. 44. 7. 2. §. 1. 2. D. 2. 14. 2. D. 13. 5. 14. §. 3.

O col mezzo del procuratore generale, o speciale. I. 3. 20. 20. f. D. 2. 14. 10. §. 2. L. 11. 12.

Non però se sia constituito per la sola lite. D. 2. 14. 13.

E vale se fatto dall' istitore della società. D. 2. 14. 14.

Il diritto non disapprova che una scrittura contenga più convenzioni. C. 4. 2. 10. p.

Al diritto sulle cause comuni per la validità

delle convenzioni deve succedere quello sugli effetti delle valide, i quali si riducono a questi capi primarii: *chi obbligano*? a *favore di chi*? ed *in quanto*?, da vedersi dopo quello sulla rescissione delle convenzioni valide.

CAPO TERZO

DEL DIRITTO SULLA RESCISSIONE DELLE CONVENZIONI, E SUGLI EFFETTI CIVILI DI QUELLE IN VIGORE.

TITOLO PRIMO

Della rescissione delle convenzioni.

Niuno può rescindere la convenzione da sè solo. C. 4. 10. 5. C. 4. 38. 12. C. 4. 44. 3. 7.

Sebbene si voglia appena conclusa. C. 4. 38. 12. f.

Ogni convenzione però cessa di obbligare, se fu soddisfatta. C. 4. 65. 26. p.

Se le parti facciano nuova convenzione diversa. C. 2. 3. 12. D. 2. 14. 27. ℘. 2. D. 41. 2. 10.

Essendo in natura che chi può indurre, può sciogliere le obbligazioni. D. 50. 17. 35. D. 41. 2. 46. I. 3. 30. 4.

Onde lece rescindere i contratti a cose intere. D. 2. 14. 58. L. 7. ℘. 6.

A cose già cominciate ad eseguirsi. D. 2. 14. 58. f.

Nel tutto, nella parte. D. 2. 14. 7. ℘. 6.

Cessa altresì la convenzione di essere obbligatoria, se senza fatto dell' obbligato cada in quello stato, in cui non si sarebbe fatta. D. 45. 1. 140 ℘. 2. p. L. 98. f. I. 3. 20. 2.

Perocchè in ogni convenzione, in ogni obbli-

gazione sta la condizione tacita: stando le cose nello stesso stato. D. 12. 4. 8. D. 45. 2. 137. §. 6.

Come se si abbia per altra causa la cosa promessa. D. 45. 1. 83. §. 6. L. 98. D. 44. 7. 17.

O se la cosa da profana passi ad essere sagra senza fatto dell' obbligato. D. 45. 1. 83. §. 5. I. 2. 20. 2. f.

I contratti nominati di buona fede si possono rescindere anche fra maggiori per causa ammessa dalla legge ben provata. C. 2. 54. 3. C. 3. 38. 3. C. 4. 44. 2.

Questa causa può consistere nell' intervento del dolo malo. C. 4. 49. 2. m.

Ovvero nel timore grave. D. 4. 2. 9. §. 7. p. f. D. 4. 1. 1.

Ovvero nell' errore scusabile di fatto. D. 4. 1. 1. 2. D. 4. 4. 1. e §. 1. 2. C. 4. 49. 2.

Questa rescissione però non deve ammettersi senza scrupolosa indagine della verità. D. 4. 1. 3. D. 4. 4. 13. f.

Nè se l' interesse, o motivo sia leggero. D. 4. 1. 4. D. 4. 3. 9. D. 18. 1. 54.

Se si voglia fondare in causa infamante, non si deve ammettere, essendovi altro rimedio legittimo. D. 4. 1. 7. §. 1. f. D. 4. 4. 16.

TITOLO SECONDO

Contro chi, ed a pro di chi le convenzioni in vigore abbiano effetto in genere

Ogni convenzione obbliga alla osservanza di quanto si è convenuto. C. 3. 34. 3. C. 5. 17. 3. C. 8. 38. 9.

Essendo le convenzioni parto della buona fede. C. 4. 10. 4. D. 16. 3. 31. D. 35. 1. 16.

Non può peraltro obbligare mai chi non la fece. C. 4. 12. 3. f. C. 2. 4. 1. C. 7. 60. 1. e seg. D. 2. 15. 3.

Sicchè al patto del pro-erede, non è tenuto l'erede vero. D. 2. 14. 17. §. 6. Ved. D. 13. 5. 22.

Il patto dell'autore però si estende contro, od a favore dell'erede. C. 8. 38. 12. p.

Onde se l'autore promise al tempo della sua morte, si deve dall'erede. C. 8. 38. 15. p.

Del pari se convenne che il debito non si chiedesse da sè. D. 2. 14. 17. §. 7. L. 25. §. 1.

Non così però se il patto sia mero personale, cioè non eccedente la persona del contraente. D. 2. 14. 25. §. 1.

La convenzione fatta ad intuito della cosa (che dicesi reale) si estende a quanti interessa che l'obbligo non vi sia: onde il debitore che conviene pel suo debito giova anche al fidejussore, meno che non si escluda apertamente. D. 2. 14. 21. §. 5. L. 22. 62. D. 44. 1. 7. §. 1.

Ma dopo che il debitore giovò così al fidejussore, non può lederlo con patto diverso. D. 2. 14. 62.

Anche il fidejussore col suo patto giova tacitamente al debitore, meno che non si escludesse apertamente. D. 2. 14. 24. 25. §. 2. L. 22.

La convenzione di uno de' creditori solidali non lede l'altro. D. 2. 14. 25. 27. D. 46. 2. 31. §. 1.

Il patto a pro del figlio nato, considerato come erede, giova anche ai nascituri. D. 2. 14. 40. §. 3.

TITOLO TERZO

In quanto obbligano le convenzioni in genere.

Delle convenzioni altre obbligano alla prestazione del dolo solo, altre del dolo e della colpa. D. 13. 6. 5. §. 2.

I contratti nominati, se contengono l' interesse comune, obbligano pel dolo, e per la colpa: se quello d' una parte sola, pel dolo soltanto. D. 30. 1. 108. §. 12. D. 13. 6. 5. §. 2.

Se di due ognuno si obbliga per l' intero, deve l' intero. C. 8. 40. 1. 2. e Auth.

Chi si obbligò alla diligenza perchè un' altro abbia certa cosa, ne resta libero se ne presti fidejussione idonea. D. 12. 1. 42. §. 1. D. 45. 1. 67. §. 1.

Esposto il diritto sull' alienazione in genere; e sulle convenzioni in comune, si fa luogo ad esporre quello sull' acquisto a titolo di contratto in ispecie, cominciando dalla dote.

SEZIONE TERZA

DEL DIRITTO SUL CONTRATTO DELLA DOTE.

Le attenzioni primarie del diritto sul contratto della dote sono due, come in tutti gli altri contratti: che si faccia giustamente: che giustamente si osservi.

L' attenzione sulla validità contiene queste altre attenzioni inerenti: *su chi dota*: *sulla volontà di dotare*: *sulla cosa dotale*: *sul modo*: *sulli patti*: da vedersi dopo aver definito la dote, e le diverse specie di essa

CAPO PRIMO

PRINCIPII SULLA DOTE; E DELLE SUE DIVERSE SPECIE.

TITOLO PRIMO

Principii sulla dote

S' intende dote quanto si dà per dotare. D. 23. 3. 9. §. 2.

Sebbene non si usi il nome di dote. D. 23. 3. 23.

E quanto si dà al marito a causa della moglie. D. 23. 5. 14. §. 1.

Non s' intende dote quanto non si dà per li pesi matrimoniali D. 23. 3. 76. f.

Quindi non sono dote gli estradotali anche dati al marito, da rendersi sciolte le nozze. D. 23. 3. 9. §. 3.

Tanto più se se ne fece nota sottoscritta per aversi da lui in custodia. D. 23. 3. 9. §. 3.

Laddove si reputa dote l' usufrutto che si consolida alla proprietà dotale. D. 23. 3. 4. 3. D. 24. 3. 31. §. 4.

E quanto il testatore ordina che diasi al genero a nome della figlia. D. 23. 3. 48. §. 1.

Il prezzo delle pietre, degli alberi del fondo dotale che non sono in frutto; e la superficie dell' edificio dotale venduta dal marito consensiente la moglie. D. 23. 3. 32.

È dotale il frutto percetto dal marito nel fondo dotale prima delle nozze. D. 23. 3. 47. 7. §. 1.

Il rimborso delle spese utili, e necessarie nel fondo dotale fatto dalla moglie al marito, che ve le fece. D. 25. 1. 5. §. 1. D. 23. 3. 56.

Se diasi in dote l' usufrutto, non s' intendono dati in dote i frutti, ma il diritto stesso, salva la convenzione diversa. D. 23. 3. 7. §. 2.

E la dote delle nozze antecedenti si fa delle seguenti senza patto diverso. D. 23. 3. 30. 40. 64. 68. f.

La cosa comprata per se dal marito col danaro dotale, non è dotale C. 5. 12. 12.

Ma se si commuti il danaro in fondo, o questo in danaro, il fondo o il danaro è dotale. D. 23. 3. 26. 54.

Senza nozze, e senza queste valide non può darsi dote. D. 23. 3. 3. 68. D. 23. 2. 52. C. 5. 3. 20. p.

La causa della dote è reputata causa dello stato. D. 23. 3. 2. D. 24. 3. 1.

Onde è causa privilegiata, interessando allo stato la moltiplicazione de' cittadini. D. 24. 3. 1. D. 23. 3. 2. D. 48. 20. 10.

Perciò ne' dubbii si decide a favore della dote. D. 23. 3. 70. D. 50. 17. 85. p.

Ed ha la condizione innata, che debba restare sempre presso il marito. D. 23. 3. 1.

TITOLO SECONDO

Delle diverse specie di dote.

Quella con i beni del padre data da esso, o da altri per esso, dicesi *profettizia*. D. 23. 3. 5. p. e §. 1. L. 81. D. 24. 3. 2. §. 1.

Sebbene la figlia sia emancipata. D. 23. 3. 5. §. 11.

Sia che venga constituita dal procuratore col mandato del padre; ed anche senza, se il padre la ratifichii. D. 23. 3. 5. §. 1.

Sia che il padre ordinasse a chi voleva donargli, che la cosa donata si assegnasse in dote alla figlia. D. 23. 3. 5. §. 2.

O che sia stata assegnata dal curatore del padre demente, o prodigo. D. 23. 3. 5. §. 3.

Ovvero dal giudice, essendo il padre impedito. D. 23. 3. 5. §. 4.

È altresì *profettizia*, se essendo assegnata da altri, il padre ne divenga erede prima delle nozze. D. 23. 3. 5. §. 4.

Se il padre diede in dote la cosa altrui posseduta in buona fede. D. 23. 3. 6. §. 1. L. 81.

O se diede l' altrui danaro, che poi fu consumato dal marito della figlia. D. 23. 3. 81.

Se la promise essendo figlio di famiglia, e la pagò essendo *sui juris*. D. 23. 3. 5. §. 10.

Se la dote venga constituita dal padre come curatore della figlia emancipata, senza dichiarare con quali beni, si presume dotare co' suoi. D. 23. 3. 5. §. 12.

Se la madre creditrice del marito gli ordini assegnare il credito in dote alla figlia comune; e lo faccia a nome della madre, la dote è *avventizia*; se a nome suo, è *profettizia*. D. 23. 3. 82.

Chi dota la figlia senza indicare con quali beni, si presume dotarla del proprio: e lo stesso s' intende, benchè aggiunga dotarla de' beni materni, o con altri aventizii della stessa figlia, se il padre abbia beni: non avendoli, s' intende averla dotata con i materni, o cogli avventizii soltanto. C. 5. 11. 7. D. 23. 3. 5. §. 11.

La dote però non è profettizia, se dal padre si ripudii l' eredità, il legato, perchè l' abbia in dote il genero che gli è sostituito, o se succede ab intestato; e così circa il legato. D. 23. 3. 5. §. 5.

Nè se il padre si obbligò per chi dotava la figlia: sebbene dopo paghi la fidejussione. D. 23. 3. 5. §. 6.

Nè se alcuno dona al padre, affinchè colla cosa donata doti la figlia. D. 23. 3. 5. §. 9.

Nè se la figlia si faccia dote i beni donati ad essa dal padre. D. 23. 3. 51.

Nè se la moglie dà al marito i beni per dotare la figlia comune. D. 23. 3. 5. §. 9.

In tutti i casi, in cui la dote non può dirsi profettizia, dicesi *avventizia*. D. 23. 3. 5. §. 9. f.

Onde è avventizia, ancorchè il padre per volontà della figlia constituisca ad essa in dote quanto le deve. D. 23. 3. 5. §. 11.

O se le assegni i beni che le donò emancipandola. D. 23. 3. 51.

O se il nonno paterno doti la nipote, vivente il padre. D. 23. 3. 79.

CAPO SECONDO

Della convenzione della dote.

TITOLO PRIMO

Chi può convenire per la dote, o no.

Maschj, e femmine, tutti sono abili a dotare, se sieno di età perfetta. D. 23. 3. 41. p. C. 4. 29. 12. 25.

Compreso il muto, il sordo, il cieco. D. 23. 3. 73. p.

Compresi il figlio, e la figlia di famiglia fra la demenza del padre. D. 23. 4. 8.

Non escluso il curatore del padre, se la figlia sia minore, sebbene non diede la cauzione. C. 5. 12. 28.

Nè qualunque estraneo, che voglia dotare del suo la donna. D. 23. 5. 14. §. 1.

Se la donna sia sotto tutela, ed il tutore non le assegni la dote, può costringerlo per mezzo del giudice ad assegnarle la dote congrua. D. 26. 7. 52. D. 23. 3. 6. C. 5. 37. 9.

TITOLO SECONDO

Della volontà di constituire la dote.

Ogni convenzione sulla dote ha innata la condizione, che la dote non si dia, se non seguano le nozze. D. 23. 3. 21. 41. §. 1. L. 68. L. 9. p.

Onde manca la volontà, se una volta risolute, la donna le voglia. D. 23. 3. 22.

Promessa peraltro la dote a Tizio per Seja senza gli sponsali, mentre Seja non voleva Tizio; se dopo lo voglia, la volontà di dotare si presume durare, se però non vi furono altre nozze intermedie. D. 23. 3. 58. 68. f.

Se il padre dotò la figlia perchè per errore si credeva debitore di lei, la volontà non mancò. D. 23. 3. 46. §. 2. L. 78. §. 5.

Nè viene a mancare per la emancipazione, nè per la morte seguente del padre. D. 23. 3. 44. 9. §. 1.

Manca peraltro la volontà, se si promise così, che non si potesse astringere a pagarla. D. 23. 4. 32. f.

Se tornata al dotante pel patto reversivo, la donna passi alle seconde nozze senza il consenso di quello: diverso, se l'erede del dotante consentì alle seconde nozze. D. 23. 3. 63. D. 23. 4. 29. §. 1.

E manca in quella assegnata per timore grave. D. 4. 2. 21. §. 3. C. 8. 39. 5.

Nella convenzione della dote fatta dall'estraneo (che è chiunque non è padre, della dotata) il consenso di questa non occorre. D. 23. 4. 7. L. 20. §. 1.

TITOLO TERZO

Della cosa utile, o no a darsi in dote.

La sola scrittura non constituisce la dote. C. 5. 15. 1.

La donna può darsi in dote la cosa donatale semplicemente dallo sposo prima delle nozze: ma se il marito le donò per mostrare la di lei dote maggiore, la dote manca. C. 5. 3. 1.

È utile alla donna, se le si assegni in dote il credito che ha contro il marito. D. 23. 3. 41. §. 2. L. 43. 44. §. 1.

O se la constituisca in tutti i beni suoi. C. 5. 12. 4. D. 23. 3. 72. p.

Se però si faccia dalla madre, non vale per la parte della legittima dovuta agli altri figli. C. 3. 30. 1.

Può venire in dote la cosa sociale di consenso de' socii. D. 17. 2. 81.

E la parte indivisa della eredità. C. 5. 12. 16. C. 3. 37. 1. C. 4. 52. 3.

Non può, peraltro, la madre assegnarsi da sè in dote i beni de' figli. C. 5. 12. 13.

Nè il padre può assegnare da sè i beni della moglie. C. 5. 12. 14.

Sebbene la moglie li dasse a ritenere ad esso, o alla figlia, ed egli assegnasseli al genero, ignorandolo la moglie. D. 23. 3. 34.

Può essere constituita in dote la cosa litigiosa. C. 8. 37. 4. f.

Se il curatore convenne per la dote superiore alle forze patrimoniali, vale solo per la quantità conveniente. D. 23. 3. 60. 61.

Se l' estraneo la prometta per quanto crederà; senza assegnarne la quantità, vale secondo il giusto arbitrio. C. 5. 11. 3. D. 50. 17. 22.

Diverso, se prometta semplicemente che doterà. C. 5. 11. 1.

Ma se si prometta così dal padre, vale per la parte conveniente alle forze del suo patrimonio, alla dignità del marito. D. 23. 3. 69. §. 4.

TITOLO QUARTO

Del giusto modo di convenire la dote.

La convenzione della dote vale anche stanti le nozze. I. 2. 7. 3. f. D. 23. 4. 1.

E fatta colla scrittura, o senza. C. 5. 11. 6. C. 5. 13. 1. §. 1. f.

La sola nullità della stipolazione non annulla la dote. C. 5. 13. §. 1. p. e f.

Onde se la donna col consenso del gravato assegnò al marito la parte della eredità che le si doveva rendere, l' atto vale anche senza la solennità della delegazione. D. 23. 3. 59. §. 1.

La dote si può dare ancora per testamento, non però dalla donna per sè stessa. D. 23. 3. 76.

CAPO TERZO

DE' PATTI DOTALI AMMESSI, O NO DAL DIRITTO.

TITOLO PRIMO

De' patti dotali non ammessi prima delle nozze.

Il diritto non ammette patto alcuno contro il buon costume. D. 23. 4. 5.

Come che non si possa agire per le cose furate fra conjugi. D. 23. 4. 5. 20.

O che il marito per la dote presti il solo dolo. D. 23. 4. 6.

Inoltre il diritto non ammette i patti contro il suo divieto. D. 23. 4. 5.

E perciò non ammette quello che il dotante paghi i dazj del fondo dato in dote, sia stimato, o no. C. 4. 47. 1.

Quello che la dote ricevuta si renda in più, in meno. D. 23. 4. 5. D. 23. 3. 66. §. 4.

Quello importante donazione fra conjugi: p. e. che il marito non ripeta le spese necessarie per la dote; che non si agisca contro questa donazione. D. 23. 4. 5. §. 2. L. 20.

O che la dote si debba rendere alla donna fra le nozze. C. 5. 19. 1.

E così quello contenente patto successorio. C. 5. 14. 5. C. 2. 3. 15.

Quello che il marito, divenuto insolvibile senza dolo, possa carcerarsi per la dote. D. 23. 4. 14. §. 1.

In terzo luogo il diritto non ammette il patto opposto al fine della dote: come che si debba pagare finite le nozze. D. 23. 3. 20.

Che la donna ne percepisca tutti i frutti per se. D. 23. 4. 22.

O che questi si convertano totalmente in dote. D. 23. 4. 4.

Che alla donna superstite non si renda la dote, se data dal padre. D. 23. 4. 2.

TITOLO SECONDO

De' patti dotali ammessi dal diritto prima delle nozze.

Alla validità dei patti dotali prima delle nozze non è necessario il consenso della donna, bastando quello del dotante. D. 23. 4. 7. ℨ. 2.

E chi non ha la donna in potere può apporre qualunque condizione non vietata dal diritto. C. 5. 13. 1. ℨ. 16. D. 23. 4. 20. ℨ. fin.

In diritto non è vietato il patto che il credito dato in dote sia a carico del dotante, della dotata, del marito. D. 23. 4. 6.

Che sebbene il fondo sia dato a stima, si debba rendere più, se si venda a più: e se si venda a meno, si supplisca dal dotante. D. 23. 4. 12. ℨ. 3.

Che la dote si possa pagare con una certa dilazione fra le nozze. D. 23. 3. 20.

Che in pendenza del tempo a pagarla, se ne paghino i frutti. C. 5. 11. 2.

Che con questi frutti il marito debba pagare il debito della moglie sul fondo dotale. D. 23. 4. 28.

O che li debba rinvestire in capitali dotali, e percepire i frutti soli di questi. D. 23. 4. 4.

Che sebbene il marito percepisca i frutti della dote, la moglie sia tenuta pagare i debiti gravanti il fondo dotale. C. 2. 3. 11.

Che i frutti pendenti lasciati dal marito nell' anno ultimo siano della vedova. D. 23. 4. 31.

Che il conjuge superstite lucri certa parte dei beni del defonto a forma di legge. C. 5. 14. 10.

Quanto alla restituzione della dote, vale il patto che sciolte le nozze, si renda prima del termine legale. D. 23. 4. 17.

Che premorendo la figlia dotata dal padre, la dote resti al marito, non essendovi figli. D.23.4.12. C. 5. 14. 6.

O che si renda ai nepoti. C. 5. 14. 7.

O che si renda al padre; morto questo al figlio; morto questo, all'erede di lui. D. 23. 4. 9.

O che parte si renda ai figli della figlia: parte al padre dotante, od al figlio. D. 23. 4. 23.

O che si renda tutta ai figli della figlia: sotto il quale nome s' intendono i legittimati, ed i nati ancora prima della dotazione. D. 23. 4. 24.

Che non si ripeta dal nonno che la ricevette pel nepote; nè da uno dei figli. D.23.4.10. D.2.14.33.

Ma il padre non può pattuire, che premorendo il genero, la dote si renda parte alla donna, parte ai figli comuni. C. 5. 14. 3.

TITOLO TERZO

Dei patti dotali fatti stanti le nozze, ammessi, o no dal diritto.

Come innanzi le nozze, così è ammesso fare patti giusti sulla dote stanti quelle. D. 23. 4. 1.

Con questa differenza però, che i patti fra le nozze varianti i precedenti, quanto agli interessati assenti lesi da essi, siano nulli. D. 23. 4. 1. 7. 20. §. 1. C. 5. 12. 26.

Ed abbiano forza contro i soli contraenti. D. 23. 4. 7.

Quindi il patto colla sola figlia sulla quantità minore, sul tempo più lungo da rendersi, essa defonta, non si estende al padre dotante. D. 23. 4. 7. f.

E qualunque convenzione fra il dotante, ed il marito senza la donna, non la lega, se ne deteriori la condizione, sebbene il dotante sia estraneo. D. 23. 4. 2. 14. 17. 20. §. 1. D. 24. 3. 29.

Si deve ritenere deteriorata, se il patto contenga che la dote non si renda alla donna superstite (se data dal padre). D. 23. 4. 12. 16.

O che si renda in meno, o più tardi del termine già convenuto, o del fissato dalla legge. D. 23. 4. 14. 15. 16. 18.

Se però la donna consentì al patto, o fu erede del padre, deve osservarlo. D. 23. 4. 19.

Sebbene poi v' intervenga la donna, è inutile il patto fra le nozze contenente donazione fra conjugi. D. 23. 4. 28.

Vale però il patto della figlia che migliora la condizione del padre. D. 23. 4. 7.

E quello che premorendo la figlia, e tornando la dote al padre, si lucri dal marito. D. 23. 4. 12.

Che da numerata si faccia specifica, od al contrario; se con utile della donna. D. 23. 4. 29. 21. f.

Che invece del termine convenuto a renderla, si stia a quello dato dalla legge. D. 2. 14. 27. §. 2.

Dopo la sposizione del diritto sulle convenzioni circa la dote, deve aver luogo quello sugli effetti di queste convenzioni; il quale diritto è tripartito, cioè *fra la convenzione, e le nozze: stanti le nozze: e sciolte le' nozze.* In primo luogo la sposizione di quello sugli effetti fra la dotazione, e le nozze; e di

quello sugli effetti stante il matrimonio, che possono cadere sul dotante, sulla dotata, e sul marito, per li poteri, per li doveri loro, e sul fondo dotale.

CAPO QUARTO

DEGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE DOTALE, PENDENTI, E FATTE LE NOZZE.

TITOLO PRIMO

Della dote in pendenza delle nozze.

Al padre lece variare i patti della dote profettizia, assente ancora la figlia. D. 24. 3. 29. f.

Tanto esso però, che ogni altro dotante non può ritirare la promessa. D. 23. 3. 83. 80. D. 24. 3. 29. p.

Se si assegnò il credito, e le nozze non sieguono, ritorna al suo stato primiero, sebbene se ne facesse la quietanza. D. 23. 3. 43. p.

E così si ripete ogni altra cosa consegnata in dote. D. 23. 3. 74. C. 5. 17. 3.

E se fu specie stimata, non se ne può chiedere, nè dare il prezzo, ma si può chiedere, e si deve dare la cosa stessa. D. 23. 3. 17. ℨ. 1. L. 10. ℨ. 4.

E se la specie perì naturalmente, perì al dotante. D. 23. 3. 10. ℨ. 5.

Così se il debitore, delegato in dote allo sposo, divenga insolvibile prima delle nozze. D. 23. 3. 36. 37.

Se la specie si diede in guisa, che fosse subito propria del marito, si ripete: se così, che dopo le nozze si facesse sua, se ne rivendica il solo possesso. D. 23. 3. 7. ℨ. 3. L. 9.

Senza patto espresso si presume che la specie divenga proprietà del marito, da ripetersi però non seguendo le nozze. D.23.3.8.D.41.9.1.§.2.

Beninteso che prima delle nozze il marito non possa alienare, nè obbligare il fondo dotale. D.23. 5.4. C.6.61.5. v. f.

Disciolti gli sponsali, chi ebbe la dote non solo rende il fondo, ma il frutto ancora. D. 12.4.7. §.1. D.23.3.7.§.4.

Se la dote si diede dall'estraneo, si può ripetere da esso, se vi provvide con patto espresso, altrimenti no. D. 12.4.6.

TITOLO SECONDO

Dei diritti, dei doveri del dotante stanti le nozze.

I di lui beni restano ipotecati per officio di legge pel pagamento, e per la evizione della dote. C.5.13.1.§.1.

Nemmeno il padre può deteriorare comunque la condizione della promessa dote profettizia. D.23. 3.28.D.24.3.29.C.5.12.7.

Nè ripetere la data, nemmeno col consenso della figlia. C.5.18.7.

E molto meno si può dal dotante alienare la cosa dotale. C.5.12.17.22.23.D.50.17.11.

Sebbene non sia stata consegnata ancora. C. 5.12.22.

Chi promise fondi, e redditi fissi, dopo il biennio dalla scadenza ne deve i frutti: lo stesso nelle cose mobili stimate, e nel danaro conto, e se le cose mobili siano permiste colle immobili. C. 5. 12.31.§.2.

TITOLO TERZO

Degli effetti della convenzione dotale sul fondo dotale.

L' alienazione, l' ipoteca del fondo dotale è vietata, e nulla, benchè fatta col consenso dei conjugi. C. 5. 13. 1. §. 15. m. D. 23. 5. 4.

Ed è vietata l' abolizione dell' antica servitù attiva, o l' imposizione della nuova passiva. D. 23. 5. 6. 7.

Compreso il fondo urbano. D. 23. 5. 6.

Sicchè se il marito acquistando al dotale un altro fondo serviente, fece cessare la servitù; retrocedendo ad un altro l' acquisto, deve ripristinarla. D. 23. 5. 7.

Lo stesso è se la donna diede in dote il fondo cui serviva il fondo del marito, allorchè si sciolga il matrimonio. D. 23. 5. 7. §. 1.

E sebbene il fondo fosse dato stimato, il marito non può alienarlo, se alla donna si lasciò la scelta di ripetere il fondo, o la stima. C. 5. 23. 1. D. 23. 5. 11.

S' intende ancora alienarsi il fondo, se il marito, potendo, non ne impedisca l' usucapione. D. 23. 5. 16.

Quest' alienazione per qualunque causa non si ammette neppure a favore del Fisco. D. 23.5.2.§.1.

Nè al suocero. D. 23. 5. 12. §. 1.

E basta per impedirla che alla donna competa l' azione sul fondo, o che le sia per competere certamente, sebbene non si possieda. D. 23.5.3.§.1.

Se ne tollera soltanto l' alienazione, se passi ad un altro per regiudicata. D. 23. 5. 1.

O se dal marito passi all' erede con tutti gli altri beni, ma colla stessa legge. D. 23. 5. 1. §. 1. D. 41. 1. 62.

Il fondo non può essere dotale, se non passò in dominio del marito. D. 23. 5. 13. §. 2.

Ma passatogli, è dotale il fondo sì rustico, che urbano. D. 23. 5. 13.

La parola *fondo* non solo contiene il tutto, ma la parte ancora. D. 23. 5. 13. §. 1.

È dotale parimenti il fondo dovuto dal marito, ed assegnato in dote. D. 23. 5. 9. p.

Se il dotante deve il fondo, o la numerata, è in arbitrio del marito constituire quale sia dotale. D. 23. 5. 9. §. 1. D. 23. 3. 46. §. 1.

Dovendosi la cosa mobile, o il fondo; perita la prima, è dotale il secondo. D. 23. 5. 9. §. 2.

Assegnata la dote in uno de' due fondi a scelta del marito, se egli ne vende uno, è dotale quello che resta: se ricupera il venduto, e vende l' altro, è dotale quello che resta. D. 23. 5. 9. §. 3.

Se vendè anche l' altro fondo, perchè il primo poteva redimersi, la validità della seconda vendita risulta dal fatto della redenzione. D. 23. 5. 10.

Se il fondo del marito sia controverso da un altro, diviene dotale col fine della lite, ma in pendenza non può alienarsi. D. 23. 5. 14. §. 2. L. 13. §. 2.

Si reputa dotale anche il fondo legato, e lasciato in eredità alla donna per dote, se da lei si ripudiò, perchè l' avesse il marito sostituito. D. 23. 5. 14. §. 3.

Collo scioglimento delle nozze il fondo non cessa di essere dotale, se viva la donna. D. 23. 3. 12. L. 2. p.

Per la nullità di questa alienazione può agire anche l' erede della donna. D. 23. 5. 13. §. 3. ved. C. 7. 74. 1.

Non può agire però il marito, se, morta la moglie, lucrò il fondo venduto. D. 23. 5. 17.

Il fondo dotale può soltanto alienarsi per gli alimenti della donna, e de' suoi: per redimere altro fondo più utile: per redimere il padre dall'esilio: e per alimentare il marito, i fratelli, le sorelle della moglie, se poveri. D. 23. 3. 73. §. 1. D. 24. 3. 20.

E può alienarsi per dimettere i creditori ereditarii del padre della donna, e così liberare altri fondi più utili, se realmente il danaro ritratto giunga alli creditori. D. 23. 3. 85. D. 24. 3. 20.

La permuta però del fondo dotale con altro non è vietata, se sia di utilità evidente della donna: nè si vieta di commutare la dote numerata col fondo, ed al contrario. D. 23. 3. 25. 26. D. 23. 4. 21. 29. p.

TITOLO QUARTO

Dei poteri, de' doveri della donna sulla dote, stanti le nozze.

La dote diviene proprietà della donna, sebbene data dall' estraneo, se non vi fu patto espresso reversivo nel caso di cessazione delle nozze. C. 5. 12. 31. m. C. 5. 13. 1. §. 13.

Sicchè dicesi impropriamente passare in dominio del marito. D. 23. 3. 75. p. L. 69. §. 6.

Quindi se la donna permette al marito il taglio degli olivi vecchi per rinnovarli, il legname è di lei, ad esclusione ancora degli eredi del marito. D. 23. 5. 8. D. 24. 3. 7. §. 12.

In virtù di questa proprietà lece alla donna la convenzione col marito, che la dote specifica passi in numerata, ed al contrario, se con l' utilità di lei. D. 23. 4. 21.

Ma se ella in constituirsi la dote convenne che in sua morte si rendesse ad un altro presente, ed accettante, non può testarne diversamente. D.23.4. 29. ℨ. 2.

Vivo il marito però, non ha azione ad esiggerla. C. 5. 11. 5. D. 23. 3. 48. ℨ. 1.

E molto meno è dato ad essa di alienarla. C. 5. 12. 22. 23. C. 5. 13. 1. ℨ. 15.

Nè di farvi convenzioni lesive del diritto del padre, cui deve tornare la dote. D. 23. 4. 7. f.

Caduto il marito in povertà duranti ancora le nozze, può la donna sopra i beni dotali, o stradotali suoi, sopra i beni ipotecati per lei fare quanto far potrebbe nel caso della morte del marito contro i non poziori creditori di lui: coll'obbligo però di supplire alle spese matrimoniali in luogo del marito. D. 5. 12. 29. p. D. 24. 3. 24.

Evittasi la dote stimata, ma da rendersi così sciolte le nozze, non ne deve l'evizione, se la diede in buona fede. D. 23. 3. 69. ℨ. 7. C. 5. 12. 1.

Può variare i patti dotali, anche assente la madre, se la dote che si fece constituire da questa, fu dei beni proprii. D. 23. 3. 72. ℨ. 2.

In virtù finalmente di questa proprietà del fondo dotale, i decrementi, gli aumenti di questo spettano alla donna. D. 23. 3. 10. ℨ. 1. L. 12. ℨ. 1. f. L. 75.

CAPO QUINTO

DE' POTERI, E DEGLI OBBLIGHI DEL MARITO SULLA DOTE STANTI LE NOZZE.

TITOLO PRIMO

Del potere del marito sulla dote ricevuta, e sopra i frutti della medesima.

La sostanza stimata diviene propria del marito, sebbene lasciata in uso alla moglie. D. 23. 3. 69. §. 8. L. 10. D. 24. 3. 51. C. 5. 12. 5.

Non s' intende però fatta propria, se la stima si fece per conoscere il valore della consegna, e della restituzione. D. 23. 3. 69. §. 7. C. 5. 23. 1.

Ogni altra stima contiene la compra, e vendita della sostanza dotale; onde gl' incrementi, i decrementi della medesima spettano al marito. C. 5. 12. 10. C. 5. 13. 1. §. 9.

La dote specifica ancora deve ritenersi dal marito. D. 23. 3. 1.

Se la donna si dotò coll' usufrutto nella proprietà del marito, ne siegue subito la consolidazione, nè lo gode più col diritto dotale; sciolte però le nozze, essa superstite, l' usufrutto ritorna. D. 23. 3. 78. p. D. 24. 3. 57.

Se il fondo fu stimato, ma col patto di renderlo, o di renderne la stima ad elezione della donna, non può alienarlo: ma lo può senza questo patto, se fu dato stimato. C. 5. 18. 1. C. 3. 33. 6.

Può il marito nel fondo dotale aprire cave di pietre, se siano di quelle che crescono. D. 23. 5. 18. D. 24. 3. 8.

Tutti i frutti delle cose dotali sono del marito per supplire ai pesi matrimoniali. D. 23. 3. 7. p. D. 24. 3. 67. f. C. 5. 12. 20.

Compresi quelli dei bestiami, siano stimati, o no. C. 5. 13. 1. ℨ. 9. m. D. 23. 3. 10. ℨ. 3.

E sebbene il marito senza causa rese il fondo stanti le nozze, i frutti si possono ripetere col fondo: da conservarsi però, quanto a questo, ai figli comuni. C. 5. 19. 1.

Non così peraltro se il marito non sostenne i pesi matrimoniali. D. 23. 3. 69. ℨ. 3. D. 23. 4. 4. 12. ℨ. 1. D. 24. 1. 21. f. C. 5. 14. 2.

Sicchè se gli fu assegnato il debito fruttifero che aveva colla donna, cessano i frutti, ed il debito pel titolo antecedente. D. 23. 3. 77. L. 69. ℨ. 1.

Se il marito locò la cosa dotale a cinque anni, e nel primo anno morì, la donna non può ripeterla, senza assicurare che osserverà l'affitto per quell' anno; ma gli eredi del marito devono assicurarla, che le renderanno quanto percepirono di più. D. 24. 3. 25. ℨ. 4. L. 55.

Sebbene le nozze possano essere dichiarate nulle, i frutti sono del marito sinchè non siano decise tali. D. 12. 4. 8. D. 24. 3. 42. ℨ. 1.

TITOLO SECONDO

Del potere giudiziale del marito nella dote della moglie.

Il marito può rivendicare il possesso delle cose dotali, ad esclusione della moglie. C. 3. 32. 9.

Ed agire per li danni recati alle cose dotali da chiunque. C. 5. 12. 11.

E per l' evizione delle medesime. C. 5. 12. 1. D. 23. 3. 16. 34.

Meno che non gli si dessero in piena buona fede. C. 5. 12. 1.

Ma non può agire per la divisione del fondo dotale comune. Essendovi però provocato, può consentirvi anche giudizialmente. C. 5. 23. 2. D. 27. 9. 7. D. 49. 17. 18. ℨ. 2.

TITOLO TERZO

Delle obbligazioni del marito per la dote, stanti le nozze

Il marito in primo luogo deve tener lungi il dolo, la colpa, ed è tenuto ad amministrare le cose dotali colla stessa diligenza che userebbe, nelle sue. D. 23. 3. 17. p. D. 24. 3. 24. ℨ. 3. L. 25. ℨ. 1. L. 66.

E questa diligenza si deve anche dal padre di lui, se ricevette la dote. D. 23. 3. 72. f. ℨ. 1. D. 15. 1. 36.

Quindi deve essere premuroso in esiggere la dote scaduta, se non vuole pagarla del proprio quando il debitore divenga insolvibile. D. 23. 3. 33. p. D. 23. 4. 20. ℨ. fin.

Essendo scusato solo per la insolvibilità, se il dotante promise la dote non essendone obbligato: e se fu promessa dal suocero, dalla moglie. D. 23. 3. 33. m.

Ma se il padre della moglie morì lasciando l'erede solvibile, è in colpa, se non lo escute al più presto: seppure le nozze non cessino avanti la scadenza colla morte della donna. D. 23. 4. 20. ℨ. 2.

Se il prezzo maggiore del fondo doveva convertirsi in dote, ed il marito lo vendè a meno, ne deve il danno. D. 23. 4. 12. ℨ. 4.

Così se trascurò che si accrescesse alla dote quanto colla sua diligenza debita poteva accrescersi. D. 24. 3. 67.

Deve inoltre conservare le cose dotali a sue spese. D. 25. 1. 15.

Impedendo ancora l' usucapione delle cose dategli in dote. D. 23. 5. 16.

Ricevuto in dote il bestiame, con i capi che nascono, deve ripristinare quei che comunque si scemano, piuttostochè farli suoi come frutto. D. 23. 3. 10. §. 3.

I beni di lui restano, anche senza patto, ipotecati per la restituzione della dote. C. 5. 13. 1. §. 2.

Tanto più se comprati colle somme dotali. D. 23. 3. 54. D. 24. 3. 22. §. 13. f. ved. C. 5. 12. 12.

Caduta la moglie in demenza, deve averne tutta la cura con i redditi della dote: e mancandovi, il curatore, i congiunti di lei possono agire pel sequestro de' medesimi, tanto più se sia dissipatore; mantenendo peraltro anche la famiglia. D. 24. 3. 22. §. 8.

Se la moglie si constituì in dote tutti i beni, il marito non si deve reputare dalli creditori come erede, ma deve sino alla importanza de' beni ricevuti. D. 23. 3. 72.

Il marito resta obbligato ai dazj del fondo dotale, non però a quelli della eredità spettante alla moglie. C. 5. 12. 27. C. 4. 47. 1.

Se la donna fu causa che non ricuperasse la dote, il marito resta obbligato pel dolo, non per la colpa. D. 24. 3. 9.

SEZIONE QUARTA

DEL CONTRATTO DI COMPRA, E VENDITA.

Le attenzioni primarie del diritto sull' atto di compra, e vendita sono due, nel farsene, e dopo fatto l' atto. Attende a quest' atto, facendosi, per istabilirne la validità civile, mediante il concorso di tutte le cause comuni, e speciali, colle qualità determinate da esso.

Attende all' atto stesso dopo fatto legalmente per determinare gli effetti primarii, e conseguenti nella quantità giusta. Vedremo in primo luogo il diritto sulle cause, colle quali la compra, e vendita deve essere fatta, che sono *persone*; *consenso*, *cosa*, *prezzo*, *patti*, e *modo di farla*; come nei capi seguenti.

CAPO PRIMO

DELLE CAUSE DELLA VALIDITA' DELLA COMPRA, E VENDITA.

TITOLO PRIMO

Principii sulla compra, e vendita.

L' atto è di compra, e vendita, se diasi danaro numerato per la specie. D.19.5.5.§.1.

Se non diasi numerato, ma a corpo, non constituisce la vendita. D. 12.4.16.

Chè senza danaro numerato, la compra non sussiste. D.18.1.2.§.1.C.4.38.9.C.4.64.7.p.

Chi dà il danaro dicesi compratore. D. 21. 1. 19. §. 5. 1.

Nè cessa di essere compra, sebbene si dica pegno. C. 4. 22. 3.

Perocchè nei contratti si attende più a quanto si fa, che a quanto si espresse. C. 4. 22. 1.

L'atto è di vendita, sebbene si venda la cosa altrui. D. 18. 1. 18. 28.

O si venda la cosa sagra da chi non la sapeva tale. D. 18. 1. 4. 70.

È vendita dunque, se vogliamo che ci si faccia l'opera colla materia dell'artefice per certo prezzo. D. 18. 1. 20. D. 19. 2. 2. §. 1.

Se si paghi il valore della cosa in lite. D. 6. 2. 7. §. 1. D. 6. 1. 46.

Se diasi il fondo stimato in dote. D. 23. 3. 10. §. 4. D. 19. 2. 3. C. 5. 12. 10.

Se si venda una fabbrica a patto di farne un' altra. D. 19. 1. 6. §. 1.

Laddove non è vendita, se cedo una casa senza stima, perchè me se ne faccia un' altra. D. 19. 5. 6.

Nè se il prezzo si usi per mostrare quanto si dona. D. 18. 1. 36. 38. C. 4. 38. 3.

Nè se il prezzo si finga. D. 18. 1. 55. C. 5. 16. 20.

Nè se ti si dia una cosa per averne un' altra. D. 12. 4. 16. D. 18. 1. 1. D. 19. 4. 1. C. 4. 64. 7.

Nè dove il dominio della cosa non passa al compratore. D. 18. 1. 80. §. 3.

Niuna vendita è civilmente efficace senza il concorso di tutte le sue cause essenziali, e se ciascuna non sia secondo il diritto civile; che è nei titoli seguenti.

TITOLO SECONDO

A chi lece vendere, o comprare.

La compra, e vendita lece a chiunque non è impedito dalla legge.C.4.38.14.f.C.3.39.1.D.18.1.71.

La legge vieta questo contratto al pupillo senza tutore legittimo. D. 18. 5. 7. §. 1. D. 18. 1. 27. C. 7. 26. 9.

Ed al minore senza il curatore. C. 2. 22. 3.

Al prodigo dichiarato, essendo solo. D. 18. 1. 26. D. 27. 10. 10.

Al demente senza curatore. C. 4. 38. 2.

Il tutore, il curatore, ed ogni amministratore è impedito comprare la cosa amministrata, anche con persona interposta. D. 18. 1. 34. §. 7. L. 46.

Non è vietato però dalla legge comprare dal debitore, benchè defraudi i creditori. D. 18. 1. 26. f.

Ma non è ammesso al fidejussore comprare dal creditore il pegno del debitore. D. 17. 1. 59. §. 1. C. 2. 21. 1.

Nè alla donna, che in frode della legge vende per pagare l' altrui debito in luogo di fare la fidejussione vietata. D. 16. 1. 32. §. 2. Ved. C. 4. 29. 4.

Nè ad alcuno dei conjugi, se vende all' altro per palliare la donazione fra loro. D. 16. 1. 17. p. D. 18. 1. 38.

È permessa fra essi però la vendita a prezzo minore senza donazione. D. 24. 1. 31. §. 3. f.

E fra padre e figlio in potere, se sia dei beni castrensi. D. 18. 1. 2. D. 5. 1. 4.

Finalmente è ammessa anche ai figli di famiglia con chiunque altro. D. 19. 1. 6. §. 7.

Come è permesso al tutore, al curatore di vendere le cose proprie, sebbene dichiarati debitori degli amministrati. C. 4. 53. 1.

TITOLO TERZO

Del consenso mancante, o no nella compra, e vendita

Senza consenso delle due parti non può sussistere vendita. C. 4. 38. 2. D. 18. 1. 9. L. 1. §. 2.

Sia che manchi nel titolo, nel prezzo, o in qualunque altra causa essenziale. D. 18. 1. 9. p.

Manca dunque il consenso nella vendita finta. D. 18. 1. 55. C. 4. 38. 3. 7. 10. C. 5. 16. 20.

In quella causata da timore grave. C. 4. 38. 11. 13. f. C. 4. 44. 1. 8. C. 2. 20. 4. 5.

In chi la vuole *se gli piacerà*. D. 18. 1. 7. p. C. 4. 38. 13.

Se l' atto si faccia per altri senza mandato. C. 4. 50. 6. f.

O da chi lo ha, ma non ne osserva il tenore. C. 4. 35. 12.

Nell' amministratore del fondo la legge non riconosce il potere della vendita senza mandato speciale. C. 2. 13. 16. 19.

Manca il consenso per l' errore: p. e., se il procuratore a vendere venda, ignorando che il padrone morendo lo fece erede. D. 18. 5. 8.

O se l' erede vendè l' eredità assertagli piccola dal compratore doloso. C. 4. 39. 4.

E manca il consenso, non adempiendosi la condizione. D. 18. 6. 8. D. 18. 4. 19. D. 18. 1. 37. 7.

Se il procuratore venda a persona non voluta dal padrone. D. 18. 1. 63.

Se facendosi la locazione, per dolo si scrisse, a danno del locatore, essere vendita.

Non v' è consenso parimenti se si erri nella cosa. D. 18. 1. 9. f. L. 14. f. D. 30. 1. 4.

Come se uno intende il fondo Sejano, e l' altro il Corneliano. D. 18. 1. 9.

O se si conviene nel corpo, ma non nella qualità: p. e., si crede di oro essendo bronzo; si crede vino essendo aceto. D. 18. 1. 9. 11. e §. 1. L. 41. §. 1. L 57.

E sebbene sia accessoria, se si comprò per le accessioni: p. e. se si compri il palazzo per le statue, per le pitture. D. 18. 1. 34. f.

Manca altresì il consenso, se fu prodotto da timore grave. C. 4. 44. 1. 8. C. 2. 20. 4. 5.

O dal dolo malo della contro parte. C. 4. 44. 5. 8. 10. D. 18. 5. 7. §. 1. f.

Il dolo si considera non pel prezzo, ma per la malignità del fatto. C. 4. 44. 10.

Il consenso però non manca nella vendita del vaso creduto oro da ambedue le parti, e trovato d' oro in parte, o dorato. D. 18. 1. 14.

Nè se l' errore, o l' ignoranza sia supina. D. 18. 1. 15. §. 1.

Nè se l' errore sia nel solo nome, quando siasi convenuto nel corpo. D. 18. 1. 9. §. 1.

Nè se resti incerta la cosa accessoria. D. 18. 1. 34. p.

Nè se errando il procuratore, il padrone non errò. D. 18. 1. 13.

Nè se la qualità si trovi soltanto inferiore. D. 18. 1. 10. D. 19. 1. 21. §. 2.

Nè se il padrone venda la cosa lontana. C. 4. 38. 1. C. 4. 50. 9.

Se si comprò per sè, e per Tizio ignorante, l' atto vale tutto per sè. D. 18. 1. 64. D. 8. 4. 5.

TITOLO QUARTO

Della cosa atta o no a vendersi e comprarsi.

La compra senza la cosa è impossibile. D. 18. 1. 8. D. 18. 4. 7. 1.

La cosa manca nella vendita della eredità del vivente, o di chi non fu mai. D. 18. 4. 1. 7.

In quella della cosa che non esiste in natura. D. 18. 1. 15.

In quella di due cose con un prezzo, se una di esse perì. D. 18. 1. 44.

In quella dell' albereto, dell' Oliveto, se era schiantato dal turbine, o consunto dal fuoco. D. 18. 1. 58.

Come manca in quella della casa, se ignorandolo le parti, era arsa più che in metà. D. 18. 1. 57. p. e. f.

E molto più, se l'incendio s' ignorava dal solo compratore. D. 18. 1. 57. §. 1.

E manca, se si compri la cosa propria. D. 18. 1. 16. 39. p. D. 17. 1. 22. §. 3. D. 13. 7. 40. D. 41. 3. 21. f. C. 4. 38. 4. 10.

Come se ciò che si comprò puramente, dopo si compri a condizione. D. 18. 5. 7. p.

Manca altresì la cosa, se senza mandato, o senza diritto di pegno si venda quella che è notoriamente d' altrui. C. 4. 51. 6. C. 7. 26. 1. C. 4. 26. 10. C. 3. 32. 3. C. 7. 32. 5. D. 50. 17. 11.

Sebbene si tratti fra marito, e moglie. C. 4. 51. 2.

O se il padre venda la cosa del figlio emancipato. C. 4. 51. 4.

O il figlio in potere, o no venda la cosa del padre. C. 8. 47. 3. C. 4. 26. 10.

O la madre venda la cosa del figlio per dimissione ancora del debito di lui. C. 4. 51. 4.

Se il fruttuario venda la cosa in usufrutto. C. 5. 12. 17.

Se il dotante venda la cosa promessa in dote. C. 5. 12. 22.

O se la moglie venda il fondo dotale. C. 5. 12. 23.

Se alcuno venda la parte ancora del condomino. C. 4. 52. 1. 2. D. 12. 1. 16. D. 17. 2. 68. D. 18. 1. 18.

Se si venda la cosa furata, nota per tale alle parti, o la persona libera, o la cosa della quale è vietato il commercio, come la sagra, la pubblica. D. 18. 1. 6. 22. 35. §. 2. L. 62. 34. §. 1. f. I. 3. 24. 5.

Se si venda la cosa vietata per patto ad alienarsi; come il pegno. D. 20. 5. 7. §. 1.

La cosa però non manca, se si venda il credito, pendente la condizione. D. 18. 4. 17. 19.

Se si vendano i frutti, i parti futuri. D. 18. 1. 8. p. L. 34. §. 2.

O si venda la speranza di avere la cosa: p. e., il gettito della rete. D. 18. 1. 8. §. 1. D. 19. 1. 11. §. 18. f. L. 12.

Ed anche la cosa difficile ad aversi. D. 19. 1. 55.

Se la cosa comprata si trovi arsa meno della metà, sebbene ignorata. D. 18. 1. 57. p. e. m.

Se si vendano le cose presenti e future, da rivendicarsi. D. 18. 1. 34. §. 1.

Se si venda la parte sua nella cosa indivisa. C. 4. 52. 3. C. 3. 37. 1. D. 10. 3. 14. §. 3.

Se si venda la cosa fidecommissaria col consenso di tutti i chiamati. C. 6. 42. 11.

Se si comprò da chi si credeva non padrone, mentre lo era. D. 22. 6. 9. §. 4.

Se il venditore sappia, ed il compratore ignori la cosa furtiva. D. 18. 1. 34. §. 3.

Se al molto si congiunga piccola parte di cosa inalienabile. D. 18. 1. 22. 24.

Se si ricompri il possesso della cosa sua. D. 18. 1. 34. ℨ. 4.

Se si compri il tutto della cosa, ove si ha la parte. D. 18. 2. 13. ℨ. 1.

Se il creditore compri il pegno dal debitore. D. 20. 5. 12. C. 8. 28. 10. m.

Se si venda il credito, ignorante ancora il debitore. C. 4. 39. 3. C. 8. 42. 1.

TITOLO QUINTO

Del prezzo della compra, e vendita.

Anche il prezzo è una delle cause sostanziali della vendita. D. 18. 1. 72. m.

Onde senza prezzo non può vedersi vendita. D. 18. 1. 2. C. 4. 38. 9. I. 3. 24. f. e ℨ. 1.

Si ritiene il prezzo non solo nella numerata, ma se diasi altra cosa stimata in luogo della moneta. C. 4. 44. 9.

E nel patto che la cosa venduta si lochi al venditore a pigione minore. D. 18. 1. 79.

Laddove manca, se si venda pel prezzo con cui si comprò da Tizio, il quale ebbe la cosa in donazione. D. 18. 1. 37.

O se il prezzo si ripose in arbitrio d' un terzo, il quale o non volle, o non potè fissarlo. I. 3. 24. 1. C. 4. 38. 15.

O se si ripose in arbitrio del compratore dicendosi: per quanto crederai. D. 18. 1. 35. ℨ. 1.

Non manca però se fu fissato di consenso delle parti. D. 18. 1. 71.

O se riposto in arbitrio del terzo, fu fissato da esso. I. 3. 24. 1. C. 4. 38. 15.

Se si vendè a prezzo minore per donazione. D. 18. 1. 38.

Se si venda per quanto il compratore abbia nella borsa, nella cassa. D. 18. 1. 7. §. 1.

Come non manca, se si venda per cento, e per quello se ne farà dippiù in rivendersi. D. 18. 1. 7. §. 2.

Nè se le parti vendano, o comprino a più, a meno del giusto prezzo. D. 4. 4. 16. §. 4. D. 19. 2. 22. §. 3. C. 4. 44. 4. 8.

CAPO SECONDO

DELLE SOLENNITA' INTRINSECHE, ED ESTRINSECHE DELLA VENDITA

TITOLO PRIMO

Della solennità intriseca, o dell' obbligo del venditore fra l' atto.

Ogni venditore deve tenere lungi da sè ogni dolo. D. 19. 4. 1. p.

Cui resta tenuto anche senza patto preventivo. D. 18. 1. 68. §. 1. D. 19. 1. 11. §. 16.

È in dolo chi sciente vende la cosa altrui. D. 19. 1. 11. §. 15. f.

Chi cela al compratore la servitù attiva del fondo ignorata da questo, e la cela con proposito malo. D. 19. 1. 1. §. 1. L. 39. 41. 49.

S' intende celare non solo se non l' avverta, ma se interrogato non l' affermò. D. 19. 1. 1. §. 1.

È anche in dolo chi manifesta parte, e non tutto il peso del fondo; e chi addossa al compratore pesi non inerenti al fondo. D. 19. 1. 13. §. 6.

Chi vendendo animali, ne cela i morbi, i vizj occulti. D. 21. 1. 38. p. L. 32. D. 19. 1. 11. §. 4.

O gli assicura buoni con troppa facilità. D. 19. 1. 13. §. 5.

Chi vendendo il fondo cela al compratore gli accessorii, e connessi di esso. D. 29. 1. 32. f.

Non è in dolo però chi vendendo l' eredità dice che vende il diritto che ha per essa, benchè poi si trovi mancante; se lo disse senza malizia. D. 18. 4. 10. 11.

TITOLO SECONDO

Delle solennità estrinseche, o del giusto modo di esprimere la vendita.

La vendita de' maggiori di età vale sebbene fatta senza scrittura. C. 4. 21. 10. C. 2. 3. 17.

Ed in lontananza della cosa venduta. C. 4. 38. 1.

E senza fidejussione per l' adempimento delle promesse. C. 4. 38. 12.

Col procuratore, e per iscritto privato. C. 4. 50. 9. D. 18. 1. 1. §. 2.

CAPO TERZO

DEI PATTI AGGIUNTI ALLA COMPRA, E VENDITA IN GENERE, E SINGOLARMENTE.

TITOLO PRIMO

De' patti ammessi nelle vendite, e compre.

È ammesso il patto fatto dal venditore del pegno, che se il debitore renda il prezzo, la cosa gli si retroceda. D. 13. 7. 13.

Quello che il venditore ritenga in affitto la cosa venduta, o che sia preferito nella nuova vendita. D. 18. 1. 75. D. 19. 1. 21. §. 4. 5.

Che il venditore risponda anche del difetto futuro. C. 4. 58. 3.

Che il compratore paghi le usure del prezzo differito. C. 4. 54. 5.

Che al compratore non sia lecito fabbricare nel fondo venduto, né di renderlo inalienabile per qualunque causa. C. 4. 54. 9.

Che non possa fare altra cosa vicino ad altro fondo del venditore. D. 8. 4. 13.

Che sia lecito al venditore, agli eredi di redimere la cosa per lo stesso prezzo della vendita. C. 4. 54. 2. C. 19. 5. 12.

Che mancandosi allo sborso nelle scadenze, la vendita sia per non fatta, i frutti percetti si rendano, e si faccia la nuova vendita a discapito del compratore. D. 18. 1. 6. §. 1. D. 18. 3. 4. C. 4. 54. 1.

Che dispiacendo comunque alle parti la vendita, si possa rescindere. C. 4. 58. 4.

O per qualunque questione anche stragiudiziale di evizione. C. 8. 45. 12.

Che al venditore si riservi a certo tempo l' uso, l' usufrutto, il pascipascolo. D. 7. 1. 32. D. 19. 1. 13. §. 30.

Che la cosa venduta in pendenza della condizione resti a rischio del compratore. D. 18. 6. 10.

Che il compratore dia fidejussore ricco per gli obblighi suoi. D. 19. 1. 13. §. 23.

Che rivendendosi a più la cosa, il dippiù si divida. D. 19. 1. 13. §. 24.

Che evincendosi la cosa, debbe rendersi più, o meno del prezzo dato. D. 21. 2. 74. p.

Che il compratore non possa discacciare gl' inquilini, i coloni. D. 19. 1. 13. §. 30.

Che possa il venditore esporre la cosa a nuova vendita, e trovando maggior vantaggio, si rescinda la prima. D. 18. 2. 1.

In somma sono ammessi tutti i patti diminutivi dei diritti delle parti. D. 2. 14. 43. 7. §. 5.

Il patto dubbio non è nullo, ma deve interpetrarsi contro il venditore. D. 18. 1. 21. 33. D. 2. 14. 39. D. 45. 1. 38. §. 18. L. 99.

TITOLO SECONDO

De' patti non ammessi dal diritto nelle vendite e compre.

Non è ammesso il patto: che ad una sola delle parti sia lecito rescindere il contratto senza causa. D. 18. 5. 1. f.

Nè che il venditore non renda al compratore il prezzo evitta la cosa, meno che la compra non sia aleatoria. D. 19. 1. 11. §. 18. m.

Nè che non pagandosi il prezzo nella scadenza, se ne paghi il doppio. D. 19. 1. 13. §. 26. C. 4. 32. 15.

Nè che il venditore non sia tenuto per la evizione, sapendo la cosa non sua. D. 19. 1. 6. §. 9.

Nè che il venditore resti obbligato per li pubblici dazi del fondo. C. 4. 47. 1. 2. 3.

Nè qualunque altro patto causato da dolo, o da giusto errore di fatto. D. 18. 5. 7. f.

CAPO QUARTO

DEGLI EFFETTI CIVILI DELLA VENDITA.

TITOLO PRIMO

Quando la vendita giusta si renda efficace.

Necessita di premettere questa cognizione, perchè si sappia a chi spettano i lucri, i danni della cosa comprata, e per altre cause. D. 18. 6. 8.

Alla perfezione della vendita la caparra non occorre. D. 18. 1. 35. I. 3. 24. p.

Perocchè salvo il patto diverso, o la qualità della cosa venduta, produce gli effetti suoi subito che si convenne sulla cosa, e sul prezzo. D. 18. 6. 8. p. I. 3. 24. p.

Se peraltro l'atto esigge la scrittura, o v'intervenne per patto, la vendita non si ritiene efficace, se non ridotta alla scrittura convenuta. I. 3. 24. p.

La vendita condizionata non produce gli effetti suoi, se la condizione non avvenne. D. 18. 1. 7. L. 37. f. D. 18. 6. 8.

Il patto che se la vendita dispiaccia alle parti si rescinda, non si reputa condizione. D. 18. 1. 3. 2. 41. 4. 2. ℨ. 5. I. 3. 24. 4.

La vendita col patto adiettivo, cioè che venendo offerta migliore si risolva, è pura. Se si convenne che non si perfezioni sinchè non venne la condizione migliore, è condizionata. D. 18. 2. 2.

Fatta col patto commissorio si perfeziona subito. D. 18. 3. 1. D. 41. 4. 2. ℨ. 3.

Come si perfeziona benchè la condizione non si verificò, qualora provenne da quello a di cui causa fu posta. D. 18. 1. 50.

Nel patto che se il fidejussore paghi il debito nel dì fisso abbia in vendita il fondo obbligato, si perfeziona nel giorno in cui paga secondo la convenzione. D. 18. 1. 81.

Nella vendita delle cose consistenti in peso, numero, e misura, se vendute a corpo, si perfeziona subito: altrimenti, quando si misura, si pesa, si assaggia. C. 4. 48. 2. C. 4. 49. 12. D. 18. 1. 35. §. 5.

TITOLO SECONDO

Degli effetti della vendita nel compratore.

Non può essere mai compratore chi prestò il solo nome alla vendita. C. 4. 50. 1. 2. e seg. C. 5. 16. 16. C. 5. 12. 12.

Nè il padrone del danaro depositato, col quale il depositario comprò per sè. C. 3. 32. 6.

Se il danaro sia comune, ed uno se ne serva per comprare per sè, la cosa è di questo solo, purchè non sia in comunione universale. C. 3. 38. 4.

Nel vero compratore l' effetto primario della vendita compita è, che gli passi il dominio del venditore, benchè non ne paghi il prezzo. D. 18. 1. 53. 19.

E che gli passino tutte le altre ragioni del venditore sulla cosa venduta. C. 8. 45. 28. D. 18. 1. 76. §. 1. D. 50. 17. 156. §. 2. D. 2. 14. 17. §. 3.

Con tutte le altre obbligazioni inerenti alla cosa, p. e., le servitù, i dazj. C. 4. 49. 13. C. 3. 34. 5. f.

Non però quelle inerenti alla persona del venditore: p. e.: se questi siasi obbligato dare ad un altro tanto grano annuo prodotto da questo predio. D. 18. 1. 81. ℨ. 1.

Dal passaggio del dominio, come in ogni altro acquisto, deriva che le perdite, e gl' incrementi spettino al compratore. D. 18. 2. 2. ℨ. 1. f. D. 18. 6. 8. C. 4. 58. 3. C. 4. 48. 1. C. 4. 49. 13. 16.

Sicchè se il vino inacidì, è a suo carico, ed a suo utile, se crebbe di prezzo. C. 4. 49. 12. D. 18. 6. 1. D. 18. 2. 2. ℨ. 1.

Deve ritenersi lo stesso se non si assaggiò, se non si misurò, se comprato a corpo. D. 18. 1. 62. ℨ. 3. D. 18. 6. 15. C. 4. 48. 2. C. 4. 49. 12.

Tanto più se il compratore fu moroso a levarlo. D. 18. 6. 5. p. L. 12. C. 4. 48. 4.

O se il danno accadde per forza maggiore. C. 4. 48. 5. 6. 2. 1. C. 4. 58. 3. f. D. 18. 2. 2.

Ed è suo l'utile dell' alluvione, o il decremento del fondo. D. 18. 6. 7. p.

Come sono suoi i parti de' bestiami, e le loro perdite. C. 4. 49. 16. 13. C. 4. 58. 3.

Se la cosa comprossi in comune, questi effetti sono comuni. C. 4. 37. 2.

Se fu venduta prima ad uno, dopo ad un' altro per l' intero, gli effetti spettano a quello cui la cosa si consegnò prima. C. 3. 32. 15. D. 6. 1. 72.

Comprandosi da due distintamente dal non padrone, la cosa si fa di quello, cui prima si consegna: e se uno la compri dal non padrone, l'altro dal padrone, è preferito il secondo. D. 19. 1. 31. ℨ. 2. D. 6. 2. 9. ℨ. 4.

Inoltre a chi passò il dominio per la compra senza la tradizione, o senza il possesso della cosa,

gli nasce ancora il diritto ad averlo secondo le regole della legge. C. 4. 38. 12. D. 19. 1. 11. p.

TITOLO TERZO

Degli effetti civili delle vendita nel venditore.

Il primo di questi è il passaggio del prezzo in suo dominio, se gli si consegni.

Se non gli si diede, e seguì la consegna della cosa fruttifera, ha tacitamente obbligata la cosa stessa. D. 18. 4. 22. D. 19. 1. 13. ℨ. 6.

Ed ha il diritto alle usure. C. 4. 49. 5. 13. C. 4. 54. 5. f. D. 19. 1. 13. ℨ. 12. D. 18. 6. 19. p. D. 22. 1. 16. ℨ. 1.

Senza giovare al compratore l' offerta reale del prezzo, se nulla. C. 4. 32. 2.

Se la cosa venduta non fu consegnata, deve il venditore custodirla da buon padre di famiglia. D. 18. 1. 35. ℨ. 4.

Ancorchè si tratti di edificio. D. 19. 1. 36.

Questo debito peraltro non è tanto, che si estenda alla forza maggiore. D. 18. 6. 2. ℨ. 1.

Il Compratore essendo in mora a levare la cosa, il venditore deve tenere soltanto lungi il dolo. D. 18. 6. 17.

Venduto il vino senza saggio, il venditore deve la sola custodia: cioè che non si versi, che non si rubi. D. 18. 6. 4. ℨ. 1.

Ma se la cosa resti presso di esso per suo comodo, deve la stessa diligenza del comodatario. D. 18. 6. 3.

Resta inoltre obbligato a fare che non sia evitta la cosa venduta. D. 21. 2. 17. 20. D. 21. 3. 1. p.

Mancando a questi obblighi, resta soggetto alla refezione de' danni verso il compratore.

CAPO QUINTO

DELLA PERMUTA.

TITOLO PRIMO

Dell' acquisto a titolo di permuta.

Anche la permuta è un contratto nominato. I. 3. 24. 2.

Facente però le veci della vendita. C. 4. 64. 2.

L' Atto è di permuta, se diasi la cosa sua inestimata per avere l' altrui pure non istimata. D. 19. 4. 1. §. 1. D. 19. 5. 5. §. 1. D. 18. 1. 1. §. 1. I. 3. 24. 2.

Si può dire madre della compra, e vendita. D. 18. 1. 1. p.

Ma diversa dalla medesima per le cause essenziali D. 19. 4. 1.

Se diasi la cosa altrui, non vale: e così se manchi la persona, il consenso secondo la legge D. 19. 4. 1. §. 3.

TITOLO SECONDO

Degli effetti Civili della Permuta.

Dà il dominio, ed obbliga alle conseguenze, come la vendita. C. 4. 64. 2.

Se la parte che ebbe non dà ciò che deve, si può costringere dall' altra a darlo, o a rescindere l'atto, oltre l' interesse. C. 4. 64. 5. 7. 8. D. 19. 5. 5. §. 1. D. 19. 4. 1. §. 4.

Se la consegna seguì, obbliga a mantenere la cosa non viziosa, ed il possesso all' acquirente. D. 19. 4. 2.

Se non seguì, resta a rischio del padrone, salva la colpa di chi la ritiene. D. 19. 5. 5. §. 1. f.

Non seguìta la tradizione, anche per una parte, non produce l' obbligo della consegna nell' altra. D. 19. 4. 1. §. 1.

SEZIONE QUINTA

Della validità e degli effetti di tutti gli altri contratti nominati, ed innominati, e disobbligatorii.

CAPO PRIMO

DELLE CAUSE DELLA VALIDITA' DELL' AFFITTO.

TITOLO PRIMO

Principii sul Contratto dell' Affitto.

Le persone, il loro consenso, le cose, la mercede, il modo di convenire secondo la legge, sono le cause essenziali della validità di questo contratto, e de' patti aggiuntigli.

Dicesi di affitto quel contratto, che si fa per la pigione, o per la mercede. D. 19. 2. 2. D. 19. 5. 22. I. 3. 25. 1.

Onde è locazione se ti do l'oro, con cui si faccia certa opera per certa mercede. D. 19. 2. 2. §. 1. I. 3. 25. 4.

E qualunque altra siasi materia mia. D. 19. 2. 22. p. ℨ. 1. 2.

Non reputandosi mai compra, e vendita, se formata si renda dall' artefice al padrone la di lui materia. D. 18. 1. 65. D. 19. 5. 5. ℨ. 2.

Loca parimenti chi dà a custodire le vesti per mercede certa. D. 16. 3. 1. ℨ. 8.

Chi assume a fare una fabbrica per altri a spese sue certe. D. 19. 2. 22. ℨ. 2.

Chi dunque dà a risarcire vesti senza mercede certa, ma per quanto sarà convenuto dopo eseguito il lavoro, non loca. I. 3. 25. 1. D. 19. 5. 22.

Nè se uno dia ad uso la cosa sua, a chi gli dà l' uso della sua. I. 3. 25. 2.

Nè se la mercede si fissi per donarsi. D. 19. 2. 20. p. L. 46.

Non potendo sussistere locazione senza mercede convenuta. D. 20. 3. 23. D. 24. 1. 52. I. 3. 25.

È locazione di opera, se il Conduttore debba rendere la cosa identifica, p. e.: la veste, o se si debba rendere modificata dall' Artefice, come l'argento dato per ridursi a vaso. D. 19. 2. 31. p.

La locazione ha molto di affinità colla vendita, e le regole servono a vicenda. I. 3. 25. p. D. 19. 2. 2.

TITOLO SECONDO

Della locazione e conduzione valida, o no.

È nulla la locazione fra conjugi a vil prezzo, fatta per palliare la donazione vietata fra essi. D. 24. 1. 52. L. 5. ℨ. 5.

Quella in cui dal padrone si prende in affitto la cosa propria supposta altrui. C. 4. 65. 20. 23. D. 50. 17. 45. D. 41. 3. 21. m. D. 16. 3. 15.

Quella, in cui si affitta la servitù reale, o personale nel fondo rustico, cioè l' uso semplice. D. 19. 2. 24. I. 2. 5. 1.

Si può affittare peraltro la servitù dell' usufrutto nel fondo rustico, e l' uso semplice del fondo urbano. D. 7. 1. 12. §. 2. I. 2. 5. 5. f.

È nullo parimenti l' affitto, se diasi a fare la fabbrica senza fissare il sito. D. 13. 4. 2. §. 5. D. 45. 1. 115.

Se la mercede da fissarsi si rimetta ad arbitrio di persona indeterminata. D. 19. 2. 25. p.

O se la persona fu determinata, e questa non volle, o non potè fissarla. D. 19. 2. 25. f. I. 3. 25. 1.

Non potendo darsi affitto senza pensione certa. D. 24. 1. 52. f. D. 10. 3. 23.

Manca la mercede, se per donazione si stabilisca la vilissima. D. 19. 2. 46. D. 41. 2. 10.

Se si erri nella mercede, volendo il locatore dieci, il conduttore cinque. D. 19. 2. 52.

Non manca però, e vale, se il locatore intenda cinque, il conduttore dieci. D. 19. 2. 52.

E vale la locazione sotto condizione. D. 19. 2. 20.

Vale se non v' intervenga la scrittura. C. 4. 65. 24. 9. D. 19. 2. 14.

Se al debitore si affitti il suo pegno. D. 13. 7. 35. §. 1.

Se al compratore, sinchè ne paghi il prezzo, si affitti la cosa comprata. D. 19. 2. 21. 20. §. 2.

Se la mercede si riponga in arbitrio di un terzo, e questi la determini. D. 19. 2. 25. C. 4. 38. 15. I. 3. 25. 1.

E vale se si rinnovi l' antecedente col solo consenso tacito delle parti. Ne' fondi rustici però si presume rinnovata di anno in anno, qualunque

sia stato il tempo precedente: ne' fondi urbani sinchè vi si abiti. D. 19. 2. 13. §. 11. 12. L. 14.

Cessa però questa regola, se al principio dell' affitto tacito il padrone si dementi, o muoja. D. 19. 2. 14.

Dove l' affitto si rinnova tacitamente, si rinnova anche il pegno per esso dato dall' affittuario. C. 4. 65. 16. D. 19. 2. 13. §. 11.

Non così peraltro se il pegno essendo, di un terzo, non intervenga il consenso di esso. D. 19. 2. 13. §. 11.

TITOLO TERZO

De' patti ammessi, o no nell' affitto.

Vale il patto che non si defalchi la pigione nemmeno pel danno di forza maggiore. D. 19. 2. 9. §. 2.

Che se il fondo si coltivi contro il patto, sia lecito riaffittarlo a danno dell' affittuario in meno: ad utile del padrone, se in più dell' antecedente. D. 19. 2. 51. p.

Che l' affitto debba durare a beneplacito del locatore; ed in tal caso cessa colla morte di lui, se non lo rescinda prima. D. 19. 2. 4.

Che l' opera sia approvata ad arbitrio di quello cui, si fa (che deve essere arbitrio di uomo probo.) D. 19. 2. 24. p. D. 17. 2. 76.

Che l' opera sia compita in certo tempo, se possibile; altrimenti no. D. 19. 2. 58. §. 1.

TITOLO QUARTO

Degli effetti civili delle locazioni valide.

Ogni locazione valida obbliga il locatore ad osservare l' atto pel tempo convenuto: salva la morosità del conduttore ne' patti; se egli abusi della cosa, se la fabbrica si voglia risarcire da esso. C. 4. 65. 3. 15. Nov. 120. cap. 8.

Ed obbliga a mantenere al conduttore la cosa in istato servibile. D. 19. 2. 15. §. 1. L. 19. §. 2.

Se al conduttore del magazzeno avvenne danno nelle cose tenutevi per lo sfascio de' ladri, o per la forza maggiore, il locatore non ne è tenuto, altrimenti sì. C. 4. 65. 1. D. 19. 2. 33. f. L. 34.

Non è obbligato a rinnovare l' affitto col conduttore antecedente. C. 4. 65. 11.

Il conduttore non riceve dominio veruno sulla cosa locatagli. D. 19. 2. 39.

Nè il possesso civile; onde è incapace sempre ad usucapire. C. 7. 39. 2.

Può dare però la cosa in subaffitto., salvo il patto diverso. C. 4. 65. 6.

Le cose mobili portate dal conduttore nel fondo urbano per restarvi, restano obbligate tacitamente al padrone, se proprie dell' inquilino. C. 4. 65. 5. D. 2. 14. 4. D. 20. 2. 3. 4. 7. §. 1.

Nel fondo rustico però non sono pegno, se non si convenne. C. 4. 65. 5. C. 8. 15. 5. D. 20. 2. 4. 7. D. 20. 4. 11. §. 2.

I frutti peraltro del fondo sono pegno anche senza convenzione. D. 20. 2. 7. D. 19. 2. 24. §. 1.

E sono pegno non solo per le pigioni, ma per li danni. D. 20. 2. 2. D. 19. 2. 25. ℸ. 3.

Per i quali è tenuto, se derivino da colpa, o da dolo, non da forza maggiore. C. 4. 65. 28. D. 19. 2. 25. ℸ. 6. I. 3. 25. 5.

I mobili però del subaffittuario non restano obbligati; i frutti peraltro del fondo rustico sì. D. 19. 2. 24. ℸ. 1. L. 53.

TITOLO QUINTO

Del contratto di Enfiteusi.

L' enfiteusi non è affitto, nè altro contratto di diritto delle genti, ma un contratto introdotto dal diritto civile comune. C. 4. 66. 1. p.

Ammette tutti i patti circa i casi fortuiti, se onesti, e siano scritti. C. 4. 66. 1. 2.

E sulla caducità pel non pagamento del canone, e de' pubblici dazj. C. 4. 66. 2. p.

Quanto alla facoltà nell' enfiteuta di vendere i miglioramenti si sta al patto, se v'è: mancando, o non potendosi provare, i miglioramenti non si possono vendere senza interpellare il proprietario per la prelazione. C. 4. 66. 3. p.

A tale effetto l' enfiteuta deve dichiarargli l' occasione vera che ha di venderli, e con quali condizioni, dandogli l' ozione per lo stesso prezzo. C. 4. 66. 3. m.

Se fra due mesi il proprietario non effettui la compra de' miglioramenti, l' enfiteuta può venderli a chiunque non impedito dalla legge. C. 4. 66. 3. m.

Ed il proprietario deve riconoscere il nuovo Enfiteuta o da se stesso, o mediante la sua scrittura senza procuratore. C. 4. 66. 3. f.

Può peraltro il proprietario esiggere dal nuovo per una volta il cinquantesimo del prezzo del fondo. C. 4. 66. 3. f.

Ripugnando a ciò il direttario, l'enfiteuta può passare liberamente alla vendita. C. 4. 66. 3. f.

Non osservandosi tutto ciò dall' enfiteuta, la vendita è nulla, e decade dalla enfiteusi. C. 4. 66. 3. f.

Come decade, se per tre anni continui non paghi i canoni: aggiunta la perdita de' miglioramenti fattivi. C. 4. 66. 2. p.

Se il padrone ricusi ricevere i canoni, può farne l' offerta reale, e depositarli legalmente. C. 4. 66. 2. f.

Le deteriorazioni fortuite del suolo spettano al padrone. C. 4. 66. 1. f.

Quelle della superficie, e de' frutti all' enfiteuta. C. 4. 66. 1. f.

CAPO SECONDO

DEL CONTRATTO DI SOCIETA' VALIDO, O NO: E DEI PATTI INTORNO AD ESSA AMMESSI, O NO.

TITOLO PRIMO

Principii sulla società.

La società non si contrae col comprare, o vendere in comune. D. 17. 2. 33. 32.

Nè se diasi a vendere una cosa a certo prezzo, con che il dippiù sia del commesso. D. 19. 5. 13.

Nè se diasi l' area per fabbricarvi, così, che una parte della fabbrica sia del cedente. D. 19. 5. 13. §. 1.

Nè se si abbia il legato, la donazione, l' eredità in comune. D. 17. 2. 31.

Che per la società si esigge la volontà delle parti. D. 17. 2. 32. 31.

E la volontà di comunicarsi i capitali, i lucri, i danni che ne risultano. D. 17. 2. 67. f.

È società dunque se si dà a custodire l'armento così, che dopo certo tempo vendendosi, il prezzo si divida fra le parti. D. 19. 5. 13. §. 1. m.

Se uno presta l'opera, l'altro la cosa, per comunicarsi gli utili, i danni. D. 17. 2. 51. §. 7.

Se due contribuiscano tanto sito per fabbricarvi per comodo comune. D. 17. 2. 51. §. 13.

O se pongo l'area, tu il resto per fabbricare, ed il prezzo si comunichi. D. 19. 5. 13. §. 1. f.

Se diasi a vendere una cosa a certo prezzo, con che il dippiù sia del commesso, con animo di società. D. 17. 2. 44.

Se la società sia di tutti i beni, dicesi *universale*: se di qualche negozio *singolare*. D. 17. 2. 5.

TITOLO SECONDO

Della società valida, o no.

È nulla la società fatta dal defonto per l'erede. D. 17. 2. 35. L. 52. §. 9. L. 59.

Quella fatta dal pupillo senza tutore. D. 17. 2. 33.

E se vi manchi il consenso. D. 17. 2. 19.

Manca il consenso pel socio che si assume dall'altro socio, ignoranti i consocii, o ricusanti. D. 50. 17. 47. D. 17. 2. 19. 20.

Se la società sia causata da dolo, o dalla frode. D. 17. 2. 3. §. 3.

Se si contrae con i patti da stabilirsi da Tizio, che poi non li stabilisce. D. 17. 2. 75. D. 19. 2. 25. D. 45. 1. 43. 44.

Basta però il consenso espresso col fatto. D. 17. 2. 7.

Come negli eredi de' socii, che prosieguono d' accordo il negozio. D. 17. 2. 37.

E comunque il consenso venga espresso colle cose, colle parole, collo scritto, essendo contratto di buona fede. D. 17. 2. 4.

Vale la società se fatta sotto condizione. C. 4. 37. 6.

Vale fra quei che non pongono parti eguali, se dall' altro si supplisca coll' opera. D. 17. 2. 5. 29. §. 1.

Anzi vale se uno ponga l' opera, l' altro il danaro. C. 4. 37. 1. D. 17. 2. 29. I. 3. 26. 2.

Non vale, se fatta per donazione. D. 17. 2. 5. §. 2.

E se si contragga a malfare. D. 17. 2. 57. 52. 53. 54. D. 18. 1. 36. §. 2.

Vale però, se per fare la quadriga uno ponga tre cavalli, l' altro uno solo. D. 17. 2. 58.

TITOLO TERZO

De' patti sociali, validi o no.

È nullo il patto che la società sia perpetua. D. 17. 2. 70. 14. p. L. 52. §. 9. D. 10. 3. 14. §. 2.

E che perciò passi all' erede. D. 17. 2. 59. 35. 52. §. 9. L. 60. f. L. 63. §. 8. L. 65. §. 9.

Che il socio non possa chiedere mai la sua parte. D. 10. 3. 14. §. 2. f. D. 17. 2. 70.

Che uno abbia tutto il lucro, l' altro tutto il danno. D. 17. 2. 29. §. 2. I. 3. 26. 2.

Che la parte del lucro sia diversa da quella del danno. D. 17. 2. 30. p. .

Vale però il patto, che la società duri a vita de' socii, a certo tempo, ed a condizione. D. 17. 2. 1. C. 4. 37. 6.

Che uno abbia parte maggiore nel lucro se immetta di più, sia colla cosa, sia colla opera. D. 17. 2. 29. §. 1. I. 3. 26. 2.

Che prelevato il danno dalla massa comune, le parti nel lucro siano dispari, e così nel danno. D. 17. 2. 30. f.

Che uno partecipi del lucro, del danno no, se s'intese che il danno si prelevasse dal lucro avuto in altra parte, e così si divida il lucro residuale. I. 3. 26. 2. f.

Che per la custodia, e pastura del bestiame i parti si dividano a metà col padrone di esso. C. 2. 3. 8. D. 19. 5. 13. §. 1. D. 19. 2. 25. §. 6.

Che la figlia del socio sia dotata dalla società, sebbene l'abbia uno solo, purchè il patto sia reciproco. D. 17. 2. 81.

CAPO TERZO

DELLA GIUSTA CESSAZIONE DELLA SOCIETA' VALIDA.

TITOLO PRIMO

Della cessazione della società per la volontà de' Socii.

Ogni società cessa subito che i socii concordi mostrano anche col fatto volontà diversa. C. 4. 37. 5. I. 3. 26. 4. D. 17. 2. 52. §. 4. L. 65. §. 3.

Come se ognuno cominci ad agire per se nel negozio. D. 17. 2. 64.

Il patto di non dividere in certo tempo non contiene la volontà che la società si disciolga in questa divisione. D. 17. 2. 14. p.

La società può risolversi anche da uno solo de' socii, rinunciandovi. I. 3. 26. 4. D. 17. 2. 4. 63. §. 10. f.

Questa rinuncia però produce, che egli disobblighi li socii da sè, non sè dai socii. D. 17. 2. 65. §. 6. e 3.

Sicchè il lucro posteriore è di quelli soli, il danno è comune. D. 17. 2. 65. §. 6. L. 17. §. 1.

E se egli vi rinuncia per dolo, onde aver solo un lucro che avvenendo sarebbe comune, lo deve comunicare: p. e. nella società universale se abbia una eredità. I. 3. 26. 4. D. 17. 2. 14. 65. §. 3. 4. L. 17. §. 2.

Se colla rinuncia produsse danno alla società, ne è debitore. D. 17. 2. 65. §. 4. 5. L. 17. §. 2.

Si può peraltro rinunciare liberamente la società per giusta causa, come se non piaccia la cosa da comprarsi socialmente. D. 17. 2. 65. §. 4. f.

Se dalla controparte non si adempia alla sua correspettività. D. 17. 2. 14. f.

Se il socio sia insopportabilmente maligno. D. 17. 2. 14. 1.

Se non si possa ottenere l' intento, per cui si fece. D. 17. 2. 15.

Se il consocio senza dolo debba assentarsi dallo stato molto tempo, e non possa commettere l'amministrazione ad un' altra persona, o ad uno dei socii. D. 17. 2. 16. p.

Questa rinuncia, si può fare da sè, o da chi ha la procura generale, o speciale. D. 17.2. 65. §. 7.

E vale benchè fatta senza mandato, se il padrone la ratifichi. D. 17. 2. 65. §. 8.

TITOLO SECONDO

Della cessazione della società per tutte le altre cause.

Tutte le altre cause per le quali la società può cessare, sono o le persone, o le cose, o la regiudicata. D. 17. 2. 63. §. 10. L. 4. §. 1.

Sicchè nata la regiudicata sulla rescissione della società, essa non sussiste più. D. 17. 2. 65. p.

Così avvenuta la morte di uno de' socii, benchè siano molti, cessa, salvo il patto diverso. Se peraltro morì a cose intere, e dopo la sua morte ignorata dagli altri il negozio fu compito, si ha come se vivesse. D. 17. 2. 65. §. 10. L. 59. I. 3. 26. 5.

La società però delle pubbliche gabelle, dura anche morto uno de'socii, se però lasci eredi: molto più dunque cessa la società colla morte del socio necessario alla direzione. D. 17. 2. 59. p.

La emancipazione non è causa di far cessare la società, nè l'azione può farla passare all' adottante. D. 17. 2. 65. §. 11. L. 58. §. 2.

Ma se il socio vivente fallì, ed i beni si subastano dai creditori, cessa. D. 17. 2. 65. §. 1. 12. L. 4. §. 1. I. 3. 26. 7. 8.

Se il socio si dementi, la società si può risolvere dal curatore, o dai consocii. C. 4. 37. 7.

La società singolare si scioglie appena si ottenne il fine per cui si fece. D. 17. 2. 65. §. 10.

CAPO QUARTO

DEGLI EFFETTI DELLA SOCIETA' SUSSISTENTE, O DURANTE.

TITOLO PRIMO

Degli effetti della Società per le obbligazioni a causa di dolo, e di colpa.

Gli effetti della società valida sono primarii, o conseguenti. Primario è quello per la buona fede: per la comunicazione delle cause sociali, capitali, danni, lucri, debiti, spese, potere de' socii sulle cause comuni. Secondarii sono le obbligazioni derivate dall' inadempimento. In questo titolo è il diritto pel dolo, per la colpa, o per la buona fede.

La società esigge in ogni socio la buona fede. D. 17. 2. 78. 52. §. 1. C. 4. 37. 3.

E maggiore che negli altri contratti. C. 4. 37. 3.

Essendo la Società una specie di fraternità. D. 17. 2. 63. p.

Onde ogni socio non solo deve tenere lungi il dolo, ma la colpa ancora. D. 17. 2. 52. §. 2. L. 72.

La colpa in questo caso non nasce dal non uso della massima diligenza, ma di quella solita ad usarsi nelle cose proprie: sicchè se il socio sia semplice per natura, la colpa non gli si imputa. D. 17. 2. 72.

Si risarcisce dunque al socio quanto perde per vizio dell'altro. D. 17. 2. 59. §. 1. L. 52. §. 11. D. 2. 13. 9. p.

E si può agire contro esso col giudizio di furto, se con mal' animo, o non conferì, o sottrasse alla società la cosa sociale. D. 17. 2. 45. 51. p.

Su di che deve procedersi con molta cautela, e se il furto sia evidente, presumendosi che il socio lo faccia per uso del suo potere. D. 17. 2. 51. 38. f.

Se fu in mora a versare in cassa i lucri, ne paga le usure in luogo de' danni. D. 17. 2. 60. p.

Se fu in colpa a custodire l'armento sociale, ne deve il danno, e molto più se fece danno per volontà. D. 17. 2. 52. §. 3. L. 47. §. 1.

Nè può giovargli l'aver fatto utile per altra parte. D. 17. 2. 26. 25.

Il dolo, la colpa si presta ancora nella società a comprare soltanto. D. 17. 2. 52. §. 11.

E si presta il dolo, la colpa di chi si prepose in sua vece. D. 17. 2. 23. §. 1.

TITOLO SECONDO

Delle comunicazioni nella società universale.

Nella società universale vengono tutti i beni dei contraenti, qualunque causa abbiano prima, e dopo. D. 17. 2. 1. 52. §. 16. L. 73.

E ciò per la tradizione tacita contenutavi. D. 17. 2. 2.

Non escluse le eredità, le donazioni, e qualunque altro acquisto. D. 17. 2. 3. §. 1. L. 73.

Se nella convenzione si volle comunicata ancora l'eredità legittima, s'intende l'intestata, non la testata. D. 17. 2. 3. §. 2.

Si fa comune ancora la compra del socio. D. 17. 2. 74. Ved. C. 3. 38. 4.

Lo stipendio, il salario. D. 17. 2. 52. §. 8.

Si comunica inoltre fra socii universali quanto si riceve in compenso delle ingiurie recate tanto ad essi, che ai figli. D. 17. 2. 52. §. 16.

Non però quanto il socio lucra illecitamente. D. 17. 2. 52. §. 17. L. 53. 54.

Purchè non sia già immesso in cassa. D. 17. 2. 53. 54.

Ma se chi lucrò ne sia perseguitato, può ripeterlo dai socii per darlo al padrone; con questo dippiù, che ne siano tenuti anche gli altri socii, se ne parteciparono. D. 17. 2. 59. §. 1.

Laddove si deve supplire dalla società alle spese degli onori dei figli de' socii. D. 17. 2. 73.

Ma se la società sia indefinita, si presume ristretta ai soli lucri provenienti dalle vendite, e compre, dagli affitti. D. 17. 2. 7.

Ed a quei provenienti dalle opere. D. 17. 2. 8. D. 29. 2. 45. §. 3.

Non mai estesa alle eredità, e donazioni, ai legati provenienti per lo più, dal merito della persona. D. 17. 2. 9. 10. 11. D. 29. 2. 45. §. 2.

E sebbene si fece menzione de' lucri in genere, si devono presumere sempre quelli provenienti da speculazioni. D. 17. 2. 13.

Quanto ai dispendii si presumono comuni i soli necessarii alla società. D. 17. 2. 12.

Quanto ai crediti, nella società universale si comunicano come sono, e così, che ognuno de' socii possa esiggerli. D. 17. 2. 3.

Ristretta la società tra fratelli a' soli beni paterni, non si estende ad altre cause. D. 17. 2. 52. §. 6.

La pena pagata dal socio universale per calunnia ammessa dal giudice è comune a tutti i socii. pel malfatto del solo socio, non si comunica: e così se uno de' socii è condannato in civile per ingiustizia essendo assente, la società non deve: essendo presente, deve. D. 17. 2. 52. §. 16.

TITOLO TERZO.

Della comunicazione del danno, del lucro, del debito, delle spese nella società singolare.

I danni fortuiti senza colpa di alcuno sono comuni. D. 17. 2. 52. §. 3.

Sicchè se avendo tu tre cavalli pari, convieni meco che vi ponga il quarto simile per venderli socialmente, muorendo il mio senza averlo consegnato, tutto il danno è mio: ma se i cavalli si comunicarono, il danno è comune. D. 17. 2. 58.

E così se perisce il mio danaro prima di conferirlo in società la perdita è mia; dopo conferito, è comune. D. 17. 2. 58. §. 1.

Pericolando senza colpa il bestiame stimato, il danno è sociale. D. 17. 2. 52. §. 3.

Altrettanto è, se ad uno dei socii occorre di essere derubato, o di perdere altre cose necessarie pel negozio sociale che andava a fare: e nella spesa incontrata, se vi fu ferito: o per chi portava come inserviente necessario: o pel naufragio, se è solito che le merci si portino per mare. D. 17. 2. 52. §. 4.

Se si tratti di ferite, si ammette comune la sola spesa del medico. D. 17. 2. 60. §. 1. L. 61.

Non è comune però il danno del socio, se per utile della società non potè lucrare l' eredità, il legato, o amministrò male il suo patrimonio. D. 17. 2. 60. §. 1. f.

Come non è comune ogni lucro da cause non sociali: p. e. quello fatto dal Banchiere fuori della società del banco. D. 17. 2. 52. §. 5.

E quanto il fratello lucra fuori de' beni paterni comunicati coll' altro. D. 17. 2. 52. §. 6.

Perocchè il lucro è sempre ristretto alla impresa sociale. D. 17. 2. 8. D. 29. 2. 45. §. 2.

Sebbene si convenga in genere sulli lucri. D. 17. 2. 13.

I lucri della società di compra, e di affitto, si comunicano anche dopo la morte de' socii. D. 17. 2. 65. §. 2.

Quanto al debito ancora si comunica quello solo fatto pel negozio, e posto in cassa. D. 17. 2. 12. 82.

Sebbene vada a scadere terminata la società. D. 17. 2. 27.

Onde niuno può avervi parte, se non entrò in cassa sociale, o non fu impiegato per la società. D. 17. 2. 82.

Le spese del risarcimento della cosa sociale fatte da uno si ripetono per la parte degli altri. D. 17. 2. 52. §. 10.

Spese sociali si reputano quelle dei viaggi per vetture, albergo, e simili. D. 17. 2. 52. §. 15.

I danni sofferti da uno de' socii per occasione di procurare il negozio sociale non si comunicano, se accaduti nelle cose proprie di esso. D. 17. 2. 60. §. 1.

TITOLO QUARTO

Del potere del socio nella cosa sociale.

Il socio non può alienare la cosa sociale contro il patto. D. 17. 2. 17.

Essendogli solo permessa l' alienazione della sua parte. D. 17. 2. 68. p. D. 12. 1. 16.

Di questa però l' alienazione gli è permessa, benchè siavi il patto contrario: con questo peraltro, che il compratore non può chiederne la divi-

sione, non venutone il tempo giusto. D. 17. 2. 16. §. 1.

Può il socio assumersi un altro in socio della sua parte, il quale perciò non è socio degli altri. D. 17. 2. 19. 20. D. 50. 17. 47. §. 1.

Onde l' assunto comunica nella sola parte del socio, che lo assunse: e se egli produce danno alla società, ne è responsabile parimenti l'assumente, riservata a lui l' azione contro l' assunto. D. 17. 2. 23. e §. 1.

All' incontro se gli altri socii diano danno, ne sono responsabili all' assumente, che ne ha ragione coll' assunto. D. 17. 2. 23. e §. 1.

CAPO QUINTO

DE' CONTRATTI INNOMINATI IN GENERE, E SINGOLARMENTE, E DELLA SCOMMESSA.

TITOLO PRIMO

De' contratti innominati in genere.

Circa i contratti innominati tante sono le attenzioni del diritto, quante in tutti gli altri contratti, cioè, sulla validità nel farsi; sulla cessazione dopo fatti; sugli effetti civili per quelli in vigore.

Per la validità esigge tutte le cause essenziali, delle quali si disse ne' contratti in genere, esenti da ogni altra causa contraria, errore, timore, dolo ec.; che perciò non occorre esporre di nuovo.

Quanto alla cessazione, o rescissione, hanno questo di singolare, che si possono rescindere anche da una parte sola. D. 12. 4. 3. §. 2. L. 5. e §. 2.

Sicchè se ti si diede da me per adempire la condizione della eredità, posso ripudiarla, e ripetere il dato. D. 12. 4. 1. §. 1.

E se convenimmo che andassi a Capoa per me, non andandovi a causa del tempo, o della mala salute, il contratto è risoluto: e se mi piace che non ci vadi più, è parimenti risoluto, ed ha luogo la ripetizione del dato. D. 12. 4. 5.

Volendo peraltro variare intenzione a cose intere, mi corre l' obbligo di notificartela. D. 12. 4. 5. §. 1. 2.

Non facendolo a cose intere; devo compensarti lo speso, e soddisfarti l' incomodo sofferto prima del contrordine. D. 12. 4. 5.

TITOLO TERZO

Degli effetti civili dei contratti innominati: do, se dai: do, se fai: fo, se fai.

Se ricevi la cosa mia per darmi la cosa tua, resti obbligato a darmela, altrimenti posso ripetere il dato, o chiedere i danni. D. 19. 5. 5. §. 1. L. 9. D. 13. 5. 23.

Avendoti dato argento lavorato per averlo in massa, me lo devi della stessa bontà, e peso. D. 19. 5. 26. e L. 25. f.

Anche nel contratto *fo perchè faccia*, chi omette resta obbligato all' interesse dell' altro che fece. D. 19. 5. 5. §. 5.

Chi fu liberato per la sicurtà da esibirsi, mancandovi, torna la obbligazione estinta. D. 12. 4. 4.

Chi ebbe il comodo di cavare la creta coll' obbligo di riempire il vuoto, è tenuto all' opera, o al danno. D. 19. 5. 16.

TITOLO TERZO

Degli obblighi nel contratto do perchè faccia.

Il dato obbliga al fatto promesso. D. 12. 4. 3. p.

Come il fatto obbliga a dare la cosa promessa: onde se essendoti perduto qualche cosa, prometti il premio a chi la ritrova, devi darlo. D. 19. 5. 15.

Se poi la cosa fu data, prestato il fatto, non si può ripetere. D. 12. 4. 1.

Ma se si manchi al fatto, la cosa ricevuta si deve rendere. D. 12. 4. 3. e §. 1. L. 7. 11. 12. 13.

All' obbligo di rendere la cosa si aggiunge quello del danno cagionato: e se il danno manchi, sussiste quello della restituzione del dato. D. 19.5.5. §. 2. L. 7. 9.

Ti do per fare nella cosa, la quale dopo manca. Se la mancanza accade così, che la cosa sarebbe perita naturalmente, o per tua colpa, o fra la tua mora, il fatto si ha per mancante. Se mancò fra l' esecuzione del fatto, questo si ha per adempito. D. 12. 4. 3. §. 3. L. 5. §. 3. 4.

Nell' obbligo di non fare, sinchè non si controviene, non ha luogo la ripetizione del dato. D. 12. 4. 3. §. 1.

Chi assume a sperimentare la cosa altrui, se l'assuma a causa di ambedue le parti, deve la perdita dolosa, e colposa, se a causa del padrone solo, deve pel dolo soltanto. D. 19. 5. 17. §. 2.

Ti do le perle stimate per riportarmi esse, od il prezzo, e si perdono. Se la commissione è del padrone solo, la perdita è sua: se volesti farlo tu solo, è tua; se la risoluzione fu di consenso scam-

bievole, devi pel dolo, e per la colpa soltanto. D. 19. 5. 17. §. 1. Ved. D. 19. 3. 1. §. 1.

TITOLO QUARTO

Del contratto di scommessa.

Il contratto di scommessa è obbligatorio, se lecito. D. 19. 5. 17. §. 5.

Il diritto lo dichiara lecito soltanto ne' giuochi di robustezza, e di bravura di corpo. D. 11. 5. 2. 3.

E ne' giuochi di carte, se non vi possa essere dolo, nè azzardo, e se la scommessa sia parca. C. 3. 43. 3.

Tutti gli altri giuochi sono vietati. C. 3. 43. 1. 3.

La scommessa per erogarsi in banchetto onesto è tollerata. D. 11. 5. 4.

Al diritto sulli contratti, medianti i quali le obbligazioni nascono, deve ora tener dietro quello su i contratti, medianti i quali le obbligazioni cessano: dei quali i nomi sono, *novazione*, *delegazione*, *dazione in solutum*. Su di ognuno di questi tre attenzioni: sulla essenza: sulla validità: sugli effetti.

CAPO SESTO

DELLA CONVENZIONE LIBERATORIA NOVAZIONE.

TITOLO PRIMO

Principii sulla novazione.

Alla novazione derivò il nome dalla novità che apporta sul debito. D. 46. 2. 1.

Non per legge, o per altra causa; ma per volontà delle parti. C. 8. 42. 8. D. 46. 2. 2.

Il diritto non conosce novazione se la convenzione cada sugli accessorii soli del debito: ritenendo in tale caso che resti ferma l'azione antica coll'aggiunta de' patti nuovi. C. 8. 42. 8. I. 3. 30. 3.

Onde non conosce novazione: se la promessa da verbale si riduca in iscritto. D. 42. 2. 6. §. 1.

Se si rinnovi l'obbligo, che il debitore non adempì nel suo tempo. D. 46. 2. 8.

Se ad una si surroghi altra azione. D. 46. 2. 9.

Se l'obbligo dal più si riduca al meno, p. e., dall'usufrutto all'uso. D. 46. 2. 9. §. 2. C. 8. 42. 8.

Se alla specie si aggiunga la quantità, od al contrario. D. 45. 1. 29.

Se dopo la promessa del fondo per una, se ne convenga il prezzo per altra causa. D. 46. 2. 28.

Se alcuno assuma a pagare il debito di Tizio, o di Sejo a sua scelta. D. 46. 2. 26. L. 8. §. 5.

Se pel debito che non l'aveva diasi il pegno, il fidejussore, o si varii il dato pel più, pel meno. C. 8. 42. 8. D. 46. 2. 6. 8. §. 3. 4.

Se la sorte si accresca, si scemi, se ne varii la scadenza. D. 46. 2. 5. C. 8. 42. 8.

Perocchè il diritto ritiene la novazione, se nella convenzione sugli accessorj si dichiari espressamente novato l'obbligo antecedente: e se nella convenzione dal principale in verità si tolga il vincolo antico, benchè non si espresse. C. 8. 42. 8.

Come se, con intenzione che il primo resti libero, diasi altro debitore. D. 46. 2. 8. §. 5.

Chi delega il suo debito, propriamente non lo nova. D. 46. 2. 4.

TITOLO SECONDO

Della novazione valida, o nulla.

Quella novazione soltanto è valida, nella quale chi la fa, l' obbligo per cui si fa l' obbligo nuovo; il modo di farla è conforme alla legge, oltre le cause comuni a tutte le convenzioni: altrimenti è nulla.

Il diritto in primo luogo ammette di novare a chi può esiggere il credito come padrone. D. 46. 2. 10. 20. p. D. 2. 14. 10. f. L. 11.

Come ad uno de' creditori solidali. D. 46. 2. 31.

Al figlio di famiglia libero nel peculio profettizio. D. 46. 2. 34.

Al pupillo, al prodigo dichiarato, se migliori la sua condizione anche senza il tutore, od il curatore. D. 46. 2. 3.

Onde è nulla per questa causa la novazione del figlio nel credito del padre. D. 46. 3. 23. 25. 8.

Quella fatta da chi fu posto nell' obbligo pel solo effetto del pagamento. D. 46. 2. 10. 25.

Quella del creditore, cui dal debitore fu assegnato semplicemente il suo debitore. D. 46. 2. 21.

In secondo luogo per diritto può novare chi ha potere amministrativo nel credito altrui con questa facoltà: come il tutore pel credito del pupillo, se l' atto sia utile. D. 46. 2. 20. §. 1. D. 26. 7. 22.

O il curatore del prodigo, del demente. D. 46. 2. 34. §. 1.

O il procuratore generale, o speciale. D. 46. 2. 20.

Perocchè verun altro può senza mandato. C. 8. 42. 4.

La legge ammette la novazione sull' obbligo naturale, civile, giudiziale. D. 46. 2. 1. 2.

Sia di legato, sia di fidecommisso. D. 46. 2. 8. §. 1.

Ammette quella dell' obbligo puro in condizionato; ed al contrario. D. 46. 2. 8. §. 1. L. 14.

Permette di novare colla ratifica dell' atto del non procuratore. D. 46. 2. 22.

Che con un atto solo si novino più obbligazioni. D. 46. 2. 34. §. 1.

Che si novi da sè, o col procuratore. D. 46. 2. 20.

Ma non ammette valida la novazione, se manchi la cosa promessa: purchè non sia pel fatto del creditore. D. 46. 2. 31.

TITOLO TERZO

Degli effetti civili della novazione.

Dalla novazione nulla niun effetto civile. D. 46. 2. 1.

Si eccettua il caso in cui si novi dal pupillo senza tutore, in cui egli non resta obbligato, e chi lo dà per debitore resta libero. I. 3. 30. 3.

La valida equivale al pagamento. D. 46. 2. 31. §. 1.

Onde non solo cessa nel debitore novante l' obbligo antecedente. I. 3. 30. 3. p.

Ma toglie le ipoteche, i pegni, le usure. D. 46. 2. 18.

Ed i fidejussori, i committenti, meno che non si rinnovino. C. 8. 41. 4.

Se l' obbligo da puro si riduca a condizionato, non ha effetto, non avvenuta la condizione. D. 46. 2. 24. 8. §. 1. L. 14. p. I. 3. 30. 3.

E lo stesso deve intendersi, se da condizionato si riduca a puro. D. 46. 2. 14.

Novandosi con dare altro debitore, egli non può obbligare le cose del debitòre precedente. D. 42. 2. 30.

CAPO SETTIMO

DELLA DELEGAZIONE, E DELLA DAZIONE PRO-SOLUTO.

TITOLO PRIMO

Principii sulla delegazione, e della validità di essa.

L'atto non è di delegazione, se alcuno si accolli soltanto il debito altrui. D. 46. 2. 8. §. 5.

Nè se il debitore ceda soltanto al suo creditore il suo credito. C. 8. 42. 3.

Essendo di delegazione l'atto solo, nel quale il debitore dà al suo creditore il suo debitore in luogo suo col consenso di tutti tre. D. 46. 2. 11. C. 8. 42. 1.

Può delegare, e per tutto il credito, anche uno de' creditori solidali. D. 46. 2. 31. §. 1. f.

E il tutore pel pupillo, se senza dolo. D. 46. 3. 96.

La delegazione vale benchè nel delegato non sussista il debito verso il delegante. D. 46. 2. 12. 13. D. 23. 3. 78. §. 5.

Può delegare il figlio di famiglia pel suo mutuo. D. 46. 2. 19. 12.

Sebbene l'eccezione perentoria fosse ignorata. D. 46. 2. 13.

Vale la delegazione, se il delegato si trovi insolvibile senza dolo del delegante. D. 17. 1. 26. §. 2.

Vale se fatta per convenzione espressa, o ta-

cita : p. e. se il delegatario riconosca giudizialmente il debitore delegato. D. 46. 2. 11.

Se fatta colla scrittura, col cenno, mancando al delegante la lingua. D. 46. 2. 17.

E benchè fatta senza volontà di chi doveva delegare, se dopo la ratifichi. D. 46. 2. 22.

Non vale però se fatta fra marito, e moglie a palliare la donazione fra se. D. 16. 1. 17.

Nè se fatta dalla donna per palliare la sicurtà proibitale. D. 46. 2. 19.

Nè se fatta dal minore ingannato, e con danno. D. 46. 2. 19.

TITOLO SECONDO

Degli effetti della delegazione valida.

La delegazione giusta equivale al pagamento vero. D. 16. 1. 8. §. 3. D. 15. 1. 51. f. D. 46. 1. 18.

Perocchè si dà il suo credito invece d' altro dovuto. D. 17. 1. 26. §. 2. D. 46. 1. 18.

Onde per tanto estingue l' obbligo, per quanto deve il delegato. D. 46. 1. 18.

Sebbene il delegato sia insolvibile, o non debitore. C. 8. 42. 3.

La delegazione dell' usufrutto libera il proprietario dal delegante, benchè muoja prima di lui : perchè dovrebbe l' usufrutto ancorchè non fosse dovuto. D. 46. 2. 4.

Fa il credito delegato così proprio del delegatario, che resta a suo rischio. D. 17. 1. 45. §. 7.

E può esiggerlo a nome proprio. C. 8. 42. 7.

Rende il delegato così obbligato al delegatario, che non ha eccezione contro di esso, sebbene l' avesse contro il delegante. D. 46. 2. 19.

Onde gli toglie anche i privilegii datigli dalla legge. D. 46. 2. 29. 33.

Resta soltanto l' eccezione alla donna per la fidejussione, ed al minore. D. 46. 2. 19.

Il compratore delegato, in quanto deve, deve anche le usure dopo la delegazione. D. 46. 2. 26.

TITOLO TERZO

Della dazione pro soluto.

L' atto con cui per consenso si dà la specie in estinzione del debito dicesi *dazione pro soluto.* D. 12. 6. 26. §. 4. C. 8. 43. 17.

Onde è una specie di compra e vendita. C. 8. 45. 4. f. Nov. 4. cap. 1. D. 46. 2. 44.

Che trasferisce nel creditore il dominio della cosa ceduta. C. 7. 7. 4. f. C. 8. 14. 13.

Sicchè migliorata, o deteriorata, è di lui. C. 8. 43. 24. C. 4. 44. 2. 8.

E con tutte le affezioni, ed ipoteche antecedenti.

Libera il cedente dal suo debito. D. 12. 1. 19. §. 1. C. 4. 51. 4. C. 3. 32. 3.

Nè si può rescindere da uno solo. C. 8. 43. 10.

Digitized by Google

LIBRO TERZO

DELL' ACQUISTO DEI BENI PATRIMONIALI PER LA CESSIONE PRIVATA A CAUSA DI MORTE.

Questa cessione prende il nome *a causa di morte* dalla volontà del cedente, che i beni passino al cessionario dopo la sua morte, se egli non varii volontà prima di morire: onde è di natura revocabile; ed è di due specie: *universale*, o *singolare*. Universale dicesi quando si lascia tutto il patrimonio, (che dopo morte diviene eredità). Singolare dicesi se si ordini all' erede di dare certe cose ad altri, detta *legato*, *fidecommisso*, *donazione a causa di morte*. Vedremo subito il diritto sulla cessione universale, la quale può essere semplice, o fidecommissaria. È semplice quando non si obbliga l'erede instituito a rendere ad altri la stessa eredità; è fidecommissaria se si obblighi l' erede a renderne parte, l' intero a chi destina il defonto.

Acciocchè peraltro questa cessione produca l'effetto suo, il diritto esigge il concorso di queste cause: che la cessione sia legale; che essendo tale, non sia stata rescissa; che l'eredità sia stata accettata colle debite regole secondo il diritto che va a spiegarsi nelle sezioni seguenti.

SEZIONE PRIMA

Della giusta cessione della eredità testata.

CAPO PRIMO

DELLA CESSIONE DELLA EREDITA' SEMPLICE IN GENERE.

TITOLO PRIMO

Della causa primaria della validità della cessione privata della eredità.

Alla cessione legale della eredità propria non basta la sola volontà del defonto, sebbene si voglia il Principe erede. D. 28. 1. 31.

Nè che si ceda per istromento benchè dotale. C. 2. 3. 15. C. 5. 14. 5. p.

Nè che diasi con i codicilli. C. 6. 36. 7. 2. C. 6. 23. 14. D. 29. 7. 10. I. 2. 25. 2. p.

Sebbene in essi s' instituisca l' erede a condizione, o gli si sostituisca direttamente. D. 29. 7. 6. p. I. 2. 25. 2. D. 28. 7. 27. ℨ. 1.

O vi si confermi quello già instituito in testamento nullo. D. 29. 7. 2. ℨ. 4.

O sebbene si aggiunga la condizione all' instituito puramente nel testamento. D. 28. 7. 27. ℨ. 1. I. 2. 25. 2.

Alla cessione legittima dunque della eredità è necessario il testamento giusto, se sia eredità semplice. D. 5. 3. 1. 1. D. 28. 1. 4. C. 5. 14. 5.

Si ha peraltro la cessione come fatta nel testamento solenne, se in questo si dica che l' erede sarà

palesato ne' codicilli, ed in realtà vi si manifesti. D. 28. 5. 77. D. 28. 7. 10. D. 35. 1. 38.

TITOLO SECONDO

Del testamento in genere.

Non si reputa testamento l'atto, in cui si manifesta l'erede a voce, ed i legati si esprimono collo scritto. D. 29. 7. 20.

Nè lo scritto preparato dal defonto per farlo, se dopo non ebbe tutte le altre solennità. D. 28. 1. 29. D. 32. 1. 11. ℨ. 1.

Essendo solo vero testamento quello, in cui si manifesta, secondo la legge, la volontà nostra circa i beni nostri dopo la morte nostra. D. 28. 1. 1. I. 2. 10.

E nel quale si fa l'erede, o si disereda. C. 6. 23. 14.

Essendo questo fatto legalmente, deve rispettarsi anche dal Principe. C. 6. 23. 10.

Nè perde l'autorità sua, sebbene dopo si perda, o si renda illegibile. C. 6. 33. 4. 2. D. 28. 4. 1. ℨ. 3.

Le cause primarie della legalità del testamento sono due: che vi si onorino le persone che il diritto vuole. D. 5. 2. 28. f.

Che vi si osservino le solennità prescritte. D. 28. 3. 1. p. D. 28. 1. 4. f.

Prima di queste solennità è l'abilità a testare. D. 28. 1. 4.

Seconda è che al testamento non manchi l'erede. D. 28. 6. 1. ℨ. 3. f.

Terza è che la persona instituita possa essere erede. C. 6. 23. 10.

Quarta è che l' atto si faccia nella forma estrinseca civile. D. 28. 1. 4. D. 5. 3. 1. f.

Mancando una ancora di queste cause, il testamento non vale nemmeno pel principe. C. 6. 23. 2.

CAPO SECONDO

DELLE PERSONE DA ONORARSI NE' TESTAMENTI; E DEL TESTAMENTO INOFFICIOSO.

TITOLO PRIMO

Del testamento inofficioso.

Il testamento assume la qualità d' inofficioso per la preterizione, o per la diseredazione ingiusta delle persone, che il diritto vuole onorate colla instituzione: le quali consistono principalmente fra gli ascendenti, ed i descendenti legittimi. D. 5. 2. 3. 5. §. 1.

Quanto ai laterali veruna cura della legge per la inofficiosità. C. 3. 28. 31. D. 5. 2. 1.

E molto meno se sono uterini. C. 3. 28. 27.

Purchè non si onorino per fare erede la persona, o la causa turpe. I. 2. 18. 1. C. 3. 28. 27.

TITOLO SECONDO

Della preterizione dei discendenti, e degli ascendenti presenti.

La preterizione totale dei discendenti legittimi viventi annulla subito il testamento. D. 5. 2. 4. D. 28. 2. 30. D. 28. 6. 16. §. 1. C. 3. 28. 22.

Si ritiene eseredato l'instituito a condizione non potestativa. D. 28. 7. 28. p.

Se morì il figlio, fatto erede, lasciando figli, ed il nonno non rinnovò il testamento per essi, è inofficioso. C. 6. 28. 2.

E tale difetto non si risana, sebbene il preterìto muoja prima del testatore. D. 28. 2. 7.

Quindi è nullo il testamento della madre, in cui chiamò i figli viventi, nè lo rinnovò nato altro figlio C. 3. 28. 3.

E quello fatto prima di avere i figli, se non si rinnovò dopo averli avuti. D. 28. 2. 28. §. 2.

La preterizione totale degli ascendenti legittimi annulla il testamento. D. 5. 2. 15. p. Nov. 115. cap. 4. I. 2. 18. 1.

Sebbene si faccia erede la sorella. C. 3. 28. 17.

Si eccettua in questi il caso, in cui testino dei beni castrensi. C. 3. 28. 24.

Ovvero dei beni quasi castrensi. C. 3. 28. 37. p. e §. 1.

O se si facciano eredi i figli. D. 5. 2. 14.

O se la preterizione derivò dalla opinione fondata della morte di chi si preterì. D. 5. 2. 28.

O se la madre non potè rinnovare il testamento per la repentina morte nel puerperio. C. 3. 28. 3.

O se tanto ai discendenti, che agli ascendenti si lasci anche piccola cosa: salvo il diritto di chiedere il supplemento per la legittima. C. 3. 28. 30. 31. 32. p.

TITOLO TERZO

Della preterizione dei discendenti postumi.

La preterizione totale ancora del discendente nato dopo il testamento, lo annulla. C. 3. 8. 1. C. 6. 12. 2. C. 6. 29. 1. D. 28. 2. 10. f. D. 5. 2. 6. p.

Sebbene, appena nato, morì. C. 6. 29. 2. 3. f.

O sia estratto vivo dal ventre. D. 28. 2. 12. D. 5. 2. 6. p.

Benchè il feto non sia compito ancora, se respirò. D. 28. 2. 12. §. 1. C. 6. 29. 3.

Si eccettua il solo caso, se nacque dopo fatto il testamento, e morì prima del testatore. D. 28. 3. 12.

Se il postumo nacque morto. C. 6. 29. 2.

Se il nepote postumo si trovi sostituito al figlio fatto erede. D. 28. 2. 16.

Se la madre instituisca i figli a condizione che il padre gli emancipi. C. 3. 28. 25.

Se nel testamento furono fatti eredi in genere i figli nati, e da nascere. C. 6. 29. 4.

E comunque si conosca la volontà di volere eredi i figli, e i nepoti postumi. D. 28. 2. 29. §. 2.

TITOLO QUARTO

Del testamento inofficioso per la diseredazione dei discendenti.

Qualunque testamento, in cui l' ascendente diseredа il discendente senza una delle cause legittime, è inofficioso e nullo. Nov. 115. cap. 3.

Le cause giuste di diseredare il discendente sono:

Se egli percosse l' ascendente testatore. Nov. 115. cap. 3. §. 1.

Se l' umiliò con grave, ed inonesta ingiuria. §. 2.

Se lo accusò criminalmente: salva la causa dello stato. §. 3. e 7.

Se si associò alle bande degli assassini. §. 4.

Se comunque attentò alla vita del testatore. §. 5.

Se ebbe copula colla moglie del padre, e sua madrigna. §. 6.

Se negò ai genitori la fidejussione per la liberazione dal carcere. §. 8.

Se impedì loro di testare. §. 9. e C. 3. 28. 23.

Se la femmina, avendo la dote, ricusò le nozze per vivere licenziosamente. §. 11. C. 3. 28. 19.

Se abbandonò il testatore nello stato di demenza. §. 12.

Se caduto in ischiavitù, non si affrettò a redimerlo. §. 13.

Se il discendente cada in eresia. §. 14.

TITOLO QUINTO

Del testamento del discendente inofficioso per la diseredazione dell' ascendente.

Nemmeno ai discendenti è lecito diseredare gli ascendenti, senza una delle cause ammesse dalla legge. Nov. 115. cap. 4. p. D. 5. 2. 15. p.

Sono fra queste cause:

L' accusa in causa capitale, meno quella di lesa maestà. Nov. 115. cap. 4. §. 1.

La propinazione del veleno, od altro attentato alla vita. §. 2.

L' adulterio dell' ascendente colla nuora. §. 3.

Il testamento impedito. §. 4.

La propinazione del veleno fatta dai genitori. §. 5.

L' abbandono del testatore in istato di demenza. §. 7.

O l' abbandono, essendo schiavo. §. 7.

L' incursione dell' ascendente nella eresia. §. 8.

Queste cause non solo devono esporsi da chi testa nel testamento, ma dopo devono essere provata dall' erede. ℨ. 8. p.

CAPO TERZO

DELLE PERSONE ABILI O NO A TESTARE.

TITOLO PRIMO

A chi lece testare.

È permesso testare all' infermo, se sano di mente. C. 6. 22. 3.

Ed a chiunque, mentre testa, è di mente sana. D. 28. 1. 2.

È permesso a chi mancò la loquela, l' udito, se può scrivere di sua mano. C. 6. 22. 10. p. f.

A chi parla balbettando. C. 6. 22. 10. m.

È permesso parimenti all' eunuco. C. 6. 22. 5.

Al demente nei lucidi intervalli. C. 6. 22. 9. p. f. I. 2. 12. 1.

Al prodigo prima della interdizione. I. 2. 12. 2.

Al figlio di famiglia nei beni castrensi o quasi castrensi. C. 6. 22. 12. C. 3. 28. 37. ℨ. 1.

E nei beni datigli colla esenzione dall' usufrutto del padre. Nov. 117. cap. 1.

A chi vive in società universale. C. 6. 22. 1. p.

A chi ha i beni indivisi. C. 6. 22. 1.

A chi non è dello stato. C. 6. 59. 10. Auth.

A chi mancano le mani, se però possa esprimere l' erede. D. 28. 1. 10. C. 6. 27. 29.

Al maschio di anni quattordici, alla femmina di dodici compiti. D. 28. 1. 5. C. 6. 22. 4.

Sebbene lo facciano, compiendo gli anni suddetti dopo la mezza notte del giorno antecedente. D. 28. 1. 5.

Lece al tutore che amministrò i beni pupillari. C. 5. 37. 17.

Al muto, al sordo, con licenza del Principe. D. 28. 1. 7.

TITOLO SECONDO

Di quelli, ai quali non lece testare.

Non lece testare al muto e sordo nato in ogni sesso. C. 6. 22. 10. D. 28. 1. 6. ℨ. 1.

Al prodigo interdetto dall' amministrazione de' suoi beni. D. 28. 1. 18. I. 2. 12. 2.

Al demente durante la follìa. D. 28. 1. 17. D. 5. 2. 2. f. C. 6. 22. 9. p. f. I. 2. 12. 1.

Agli impuberi d' ogni sesso. I. 2. 12. 1. D. 28. 1. 19. C. 6. 22. 4.

Nè si risana benchè muojano minori. D. 28. 1. 19.

Non lece al figlio di famiglia ne' beni avventizj. C. 6. 22. 3. f. L. 11.

Neppure colla venia del padre. D. 28. 1. 6.

CAPO QUARTO

DELLA MANCANZA DELL' EREDE.

TITOLO PRIMO

Della deficienza assoluta dell' erede.

Senza erede non può sussistere testamento. I. 2. 23. 2. D. 28. 6. 1. ℨ. 3. f.

Manca l' erede assolutamente, se si scrisse chi non si voleva. D. 28. 5. 9. p.

Come manca se il testatore volendone più, potè esprimere alcuni soli di essi. D. 28. 1. 25.

Manca se non si scrisse, o non si dettò.

L' essere gravato soltanto di legato non è segno d' essere fatto erede. D. 28. 5. 65.

L' erede però non manca, se dicasi che si scriverà ne' codicilli, e vi si scriva. D. 28. 7. 10.

TITOLO SECONDO

Dell' erede mancante per la volontà del testatore, sebbene espressa nel testamento.

Per questa causa l' erede manca se si fece fare a violenza. C. 6. 34. 1. 2.

Se si scrisse un altro per errore. D. 28. 5. 9. p.

Se volendosi fare uno a condizione, si trovi scritto puro per errore. D. 28. 5. 9. §. 5. p.

Se si disse: sia erede secondo la parte datagli, e non se ne diede alcuna, distribuite tutte. D. 28. 5. 2. §. 1.

La volontà però non manca se si errò nel solo nome, cognome, nel padre, nella patria, e simili; quando la persona instituita si conosca in altri modi. D. 28. 5. 48. §. 3. C. 6. 23. 4.

Nè se la moglie dicasi affine. C. 6. 24. 5.

Se si dica fratello chi non è, purchè si amasse come fratello. D. 28. 5. 58.

Se prima si fece uno a condizione, quindi l'altro puramente. D. 28. 5. 67.

Se si fece a condizione della vita di due, ed uno non visse mai. D. 28. 5. 45.

Se si fece chi credevasi nel ventre, e nel giorno del testamento era già nato. D. 28. 2. 25. §. 1.

Nè se dicasi *colle condizioni seguenti*, che poi non si danno. C. 6. 25. 8.

Nè se prima si diseredi, e poi si faccia erede. D. 28. 2. 21.

Nè se dicasi: mi siano eredi nella parte che assegnerò, benchè poi non si assegni. D. 28. 5. 2. 3.

Nè se più si facciano eredi in certa cosa, non essendovi altro erede con parte, o senza: perocchè si presumono chiamati tutti eredi egualmente col prolegato della cosa in cui furono fatti eredi. D. 28. 5. 9. §. 13. L. 10. 11. D. 28. 6. 41. §. 8.

TITOLO TERZO

Dell' erede mancante, o no, a causa dell' instituito.

Manca l' erede a causa dell' instituito.

Se facciasi erede il Collegio incapace di esserlo. C. 6. 24. 8. D. 47. 22. 3. §. 1.

Se facciasi il postumo proprio spurio. D. 28. 2. 9. §. 1.

Se si faccia il Principe a causa della lite. D. 28. 5. 91.

L' abilità dell' erede estraneo si riguarda al tempo del testamento, della morte del testatore, della adizione; e consiste nel poter dare, o ricevere l' eredità per testamento. D. 28. 5. 49. §. 1. I. 2. 19. 4. D. 28. 6. 11. D. 28. 1. 16.

Può farsi erede il figlio di famiglia, il postumo, il sordo, il demente. I. 2. 19. 4. f. D. 28. 2. 4. D. 28. 5. 1. §. 2. D. 28. 1. 16.

Può farsi il postumo suo, sebbene il testatore sia inabile a generare, (non però se castrato.) D. 28. 2. 6. e §. 1. L. 9.

E sebbene non sia conjugato ancora. D. 28. 2. 4. 5. 28. §. 2. 3.

E sebbene il postumo sia altrui. D. 30.1.127.f. Può farsi erede l' estraneo che non si conosce. C. 6. 24. 11. 9. I. 2. 19. 7.

Il comune, il municipio, la capitale. D. 30. 1. 73. §. 1. D. 36. 1. 26. C. 6. 24. 12.

Il Principe, ed ogni altro Dignitario senza causa di lite. C. 6. 23. 16.

Si può fare il suo conjuge, sebbene siasi convissuto con lui per brevissimo tempo. C. 6. 37. 19.

TITOLO QUARTO

Della instituzione non viziosa di chi può farsi erede.

L' instituzione dell' erede abile niun dubbio che possa annullarsi, se fatta in opposizione della legge.

In diritto non si reputa viziosa l' instituzione:

Se fatta a condizione. I. 2. 14. 9.

Sia potestativa dello stesso instituito. D.28.5.69.

Sia della morte del testatore in certa età p. e.: se morirò di 60. anni. D. 28. 5. 56.

O della morte, o della vita di lui: p. e. nasca vivo, o morto me. D. 28. 2. 10.

Sia mera casuale: p. e. se Tizio salirà il Campidoglio. D. 28. 5. 68. D. 35. 1. 52.

O che consista nelle nozze: p. e. chi dei miei fratelli prenderà Seja. D. 18. 5. 9. §. 10. 11.

Che anzi l' instituzione non si annulla nemmeno dalla condizione impossibile. D. 28. 5. 45. 50. §. 1. D. 35. 1. 6.

Come che in tre giorni si faccia un monumento grande al defonto. D. 28. 7. 6.

Nè si annulla dalla condizione opposta ai buoni costumi. D. 28. 7. 1. 9. I. 2. 14. 10.

Nè da quella eccitante al malfare: p. e. che si presti il giuramento illecito. D. 28. 7. 8. §. 1. e seg. D. 30. 1. 112. §. 4.

Perchè simili condizioni restano viziate, ma non viziano.

Parimenti l' instituzione dell' erede abile non si annulla, se nella scrittura manchi la parola *erede*, quando in altro modo resti dimostrata la volontà di farlo. C. 6. 23. 7. D. 28. 5. 1. §. 6. D. 30. 1. 118.

Nè se l' erede non si manifesti con parole imperative: p. e. voglio, ordino. D. 28. 5. 1. §. 7. L. 48. C. 6. 23. 15.

Nè se non se ne dica il nome, quando sia certamente indicato col cenno. D. 28. 5. 9. §. 8.

O dicendosi: questi siami erede, se presente. D. 28. 5. 58.

Nè se l' erede si ponga dopo i legati. C. 6. 23. 24. 25.

Non se il nome dell' erede sia scritto da mano diversa dal testatore. Nov. 119. cap. 9.

Nè se il nome fu riservato a dirsi ne' codicilli. D. 28. 5. 77.

Nè se resti incerto fra due chi sia, se dopo possa farsi certo: p. e. chi dei due prenderà Seja. D. 28. 5. 9. §. 10.

Ovvero se dicasi Tizio, e Mevio, chi de' due vorrà essermi erede. D. 28. 5. 69.

TITOLO QUINTO

Della instituzione viziosa dell' erede abile.

La legge non tollera le instituzioni poste in arbitrio altrui: p. e., siami erede chi Tizio vorrà. D. 28. 5. 32. 68. 70. D. 30. 1. 114. §. 6. D. 35. 1. 52.

Ovvero, se Tizio vorrà, Cajo siami erede. D. 28. 5. 68. D. 36. 1. 17. p.

E comunque l' erede dia a nominarsi ad altri: D. 28. 5. 70. D. 36. 1. 17. p.

In secondo luogo il diritto disapprova questa instituzione: Tizio siami erede, se Mevio lo fece erede nel suo testamento. D. 28. 5. 71. §. 1.

E questa: Se Tizio sarà erede, Sejo sia erede. D. 28. 7. 16. D. 50. 17. 188.

E comunque l' erede resti affatto incerto. D. 28. 5. 62. §. 1. L. 9. §. 9.

Come ancora se nel testamento dettato il nome dell' erede non fu udito da tutti i testimonii. D. 28. 1. 21.

TITOLO SESTO

Chi debba intendersi voluto erede dal testatore.

È certo che l' instituito, o sostituito a condizione giusta non si voglia, se la condizione non avvenne.

Sicchè il sostituito in certa età dell' instituito, non si vuole passata quella. D. 28. 6. 21. 41. §. 7.

Il sostituito a due colla reciproca fra essi, non si vuole, se non morti ambedue. D. 28. 6. 25.

L' instituito a più condizioni copulative, non si vuole se non avvenute tutte. D. 34. 5. 13. D. 28. 7. 4. §. 1. I. 2. 14. 11.

L' instituito, o sostituito a più condizioni disgiuntive, non si vuole se non avvenne alcuna, e si vuole se ne avvenne una. D. 35. 1. 78. §. D. 28. 7. 5. D. 34. 5. 13. §. 2.

Chi sostituisce chiunque dei più che gli saranno eredi, include soltanto chi sarà per lo stesso testamento. D. 28. 6. 3. 8. §. 1. L. 34. §. 1.

Chi sostituisce gli eredi di primo grado, esclude gli eredi dei predefonti dello stesso grado, non avvenutane la condizione. D. 28. 6. 9.

Chi sostituisce il coerede, non lo vuole se non accetti la sua instituzione ancora. D. 28. 6. 22.

Chi ordina il terzo grado di eredi, qualora niuno de' due gradi precedenti adisca, esclude il terzo grado, se adisca uno ancora dei primi. D. 28. 6. 30.

Chi fa erede suo figlio presente, ed il nascituro da esso, sostituendogli un terzo in caso della costui morte, lo esclude anche se non nasca. D. 28. 6. 33. §. 1.

Il sostituito così: *se mi sarà erede*: si deve intendere dopo la morte dell' instituito. D. 28. 6. 21.

Chi volle che l' instituito nell' asse, ne dia metà subito ad un altro, fece eredi ambedue. D. 36. 1. 19. §. 1.

E così chi ordinò che i beni suoi fossero comuni a due. D. 36. 1. 78.

CAPO QUINTO

DELLA FORMA ESTRINSECA DEI TESTAMENTI.

TITOLO PRIMO

Delle solennità esteriori de' testamenti.

Delle regole per le solennità estrinseche dei testamenti altre sono comuni ad ogni specie di essi; altre sono singolari. Vedremo subito le comuni risguardanti l' atto mentre si fa, ed i testimonj che v' intervengono.

La venia di testare data dal Principe non esime dall' obbligo di farlo colle solennità legali. C. 3. 28. 35. p.

Le quali si devono osservare anche nel fare erede il Principe. C. 6. 22. 7.

Ed in ogni luogo dello stato. C. 6. 23. 31. p.

Non è vietato testare di notte. D. 28. 1. 22. §. 6.

Nè di farlo in più originali. D. 28. 1. 24.

Deve farsi però con un solo atto, nè si può interrompere con un altro. D. 28. 1. 21. §. 3. C. 6. 23. 28. I. 2. 10. 3.

Si può sospendere però per poco per qualche bisogno urgente del testatore, o di qualche testimonio. C. 6. 23. 28.

Se alcuno dei testimonj non potesse tornare, si può chiamare un altro che intesa la volontà dallo stesso testatore, o dai testimonj restati, ancorchè sottoscritti, può segnarsi pel mancante. C. 6. 23. 28. m.

In tempo di peste è ammesso di chiamare i soliti testimonj, non tutti insieme. C. 6. 23. 8.

Fuori di questo tempo, tutti devono essere pre-

senti dal principio al fine dell' atto. D. 28. 1. 20. §. 8. C. 6. 23. 12.

E se non intendono l' idioma, basta che conoscano la volontà del testatore. D. 28. 1. 20. §. 9.

I testimonj però non possono ritenersi a forza. D. 28. 1. 20. §. 1.

Nè vagliono, se tutti non siano al cospetto del testatore. C. 6. 23. 9. 12.

Tutti devono essere sottoscritti. C. 6. 23. 12.

Se dopo aver testato si voglia variare testamento, deve farsi tutto di nuovo, o almeno risegnare il vecchio innanzi sette testimonj. Non così però se si voglia dilucidare l' espressione già fatta. D. 28. 1. 21. §. 1. L. 23.

Se si manifestò loro l' atto da farsi, i testimonj s' intendono rogati. D. 28. 1. 21. §. 2.

TITOLO SECONDO

Chi può essere, o no testimonio nei testamenti.

Nei testamenti può essere testimonio

Il demente ne' lucidi intervalli. D. 28. 1. 20. §. 4.

Chi si fece legatario, o tutore nello stesso testamento. D. 28. 1. 20. C. 6. 23. 22. f.

I congiunti del testatore. I. 2. 10. 11.

Possono essere testimonj il padre, e il fratello di chi testa del peculio castrense nel procinto della zuffa. D. 28. 1. 20. §. 2.

Il padre, il figlio in potere in qualunque altro testamento. D. 22. 5. 17. D. 28. 1. 20. §. 3. L. 22. I. 2. 10. 8.

Può essere testimonio chi scrive il testamento. D. 28. 1. 27.

E chiunque altro, se possa testare, o possa essere fatto erede. I. 2. 10. 6.

Non possono però essere testimonii la donna, il pupillo, il demente attuale, il prodigo, nè chiunque non può fare testimonianza per legge. I. 2. 10. 6. D. 28. 7. 20. ℨ. 4. e. 6. L. 18. f.

Non l' erede scritto, non il di lui figlio in potere, non il fratello sotto lo stesso potere. I. 2. 10. 10. D. 28. 1. 20

Non chiunque sia in potere del testatore. I. 2. 10. 9. p.

Non l' ermafrodito, se prevalga in esso il sesso femminile. D. 22. 5. 15. ℨ. 1.

Nel testamento dei beni castrensi non può essere nè il padre, nè il fratello dopo la dimissione dalla milizia. I. 2. 10. 9.

In verun testamento può essere testimonio il condannato per adulterio. D. 22. 5. 14.

Ma il vizio sopravvenuto al testimonio dopo l'atto non toglie la validità precedente. D. 28. 1. 22.

CAPO SESTO

DELLE SOLENNITA' ESTRINSECHE DEI TESTAMENTI.

TITOLO PRIMO

Della forma estrinseca del testamento scritto.

Chi vuole fare testamento scritto, deve stenderlo di sua mano, ed esprimervi di averlo fatto da se. Non è d' uopo che lo sottoscriva, nè che altri lo sottoscriva per esso. C. 6. 23. 28. ℨ. 1.

È necessaria però la presenza di sette testimonii sottoscritti con quanto altro si osserva nei testamenti. C. 6. 23. 28. ℨ. 1.

TITOLO SECONDO

Delle solennità estrinseche del testamento chiuso.

È in libertà del testatore di scriverlo da sè, o dettarlo ad un' altro. Avendo chiuso comunque la scrittura, deve chiamare sette testimonii abili, ed essi presenti, deve dichiarare che quello è il suo testamento, e sottoscriverlo al di fuori alla loro presenza: quindi si sottoscrivono i testimonj, e si consegna al Notaro. C. 6. 23. 21. p.

Se il testatore non sappia, o non possa scrivere, un' altro lo segna di sua commissione; e così li testimonii sono otto. C. 6. 23. 21. m.

TITOLO TERZO

Delle solennità del testamento nuncupativo, o dettato.

Chi voglia fare il testamento a dettatura sua, basta che innanzi sette testimonii manifesti la sua volontà. I. 2. 10 14. C. 6. 23. 26. 21. ℨ. 2.

Può ancora far leggere il testamento scritto innanzi. C. 6. 23. 21. m.

Avendo così manifestato la sua volontà circa le sue sostanze colla instituzione dell' erede, con i legati, ci vogliono i testimonii soliti: ma non è d' uopo dire nell' atto scritto che i testimonj fossero a tale effetto rogati, e che loro manifestasse la sua volontà dettandola. C. 6. 23. 26. D. 28. 1. 21. ℨ. 2.

L' atto però deve scriversi, e sottoscriversi dai testimonii simultaneamente, e senza interruzione. C. 6. 23. 21. f.

TITOLO QUARTO

Della forma del testamento rustico.

Questa specie di testamento è permessa ne' luoghi, ove mancano persone letterate. C. 6. 23. 31. p.

Essendo possibile il numero dei testimonj letterati, questi devono essere chiamati, e l' atto deve scriversi, e sottoscriversi da essi. C. 6. 23. 31. m.

Mancando i letterati, si può far uso degli illetterati, e mancando il numero settenario di questi, basta il numero di cinque. C. 6. 23. 31. m.

Essendovi qualcuno letterato, può segnarsi per tutti gli altri illetterati, e quindi debbono tutti recarsi dal Notaro, e deporre con giuramento sulla volontà del testatore. C. 6. 23. 31. f.

TITOLO QUINTO

Della solennità estrinseca del testamento del cieco.

Al cieco è permesso il solo testamento nuncupativo. Deve farlo innanzi i sette testimonj soliti, ed il Notaro che serve per l' ottavo, manifestando gli eredi, le parti, i legati con certezza. Quindi la scrittura si deve sottoscrivere da tutti questi testimonj in un atto. C. 6. 22. 8. p.

Può ancora fare scrivere la volontà da chiunque crede; quindi, chiamati sette testimonj, ed espresso che furono a ciò chiamati, presente anche il Notaro, deve far leggere lo scritto, e confermare essere quella la ultima sua volontà. Ciò fatto, i testimonj si sottoscrivono col Notaro; e mancando questo, si aggiunge l' ottavo testimonio. C.6.22.8.m.

TITOLO SESTO

Della solennità estrinseca del testamento paterno.

Il padre può testare anche senza le solite solennità fra suoi discendenti, se sappia scrivere. Nov. 107. cap. 1. p.

Facendolo, deve di sua mano apporvi la data, il giorno, l'anno, i nomi dei discendenti, e la loro parte di eredità distesamente, e non col numero: il tutto con chiarezza. Nov. 107. cap. 1.

Lo stesso deve osservare se voglia fare la divisione fra essi, o legare, niente lasciando oscuro. Nov. 107. cap. 1. p.

I legati, i fidecommissi singolari, fatti alla moglie, e ad altri estranei, non vagliono nella stessa maniera senza testimonii. Nov. 107. cap. 1. f.

Il testamento così fatto non può essere rescisso, che con altro testamento solenne scritto, o nuncupativo. Nov. 107. cap. 2. C. 6. 23. 21. Aut. 1. e 2.

SEZIONE SECONDA

DEL POTERE DEL TESTATORE CIRCA LE SOSTITUZIONI, E LE CONDIZIONI DA DARSI AGLI EREDI: CIRCA LA VOLONTA' DI LUI PER LE PARTI: E SULLA RESCISSIONE DEI TESTAMENTI.

Tutti i poteri del testatore si riducono a tre capi: instituzione dell'erede: sostituzioni: leggi da darsi agli instituiti, e sostituiti. Avendo esposto il diritto sulla instituzione, resta a vedersi quello relativo a questi altri due capi, cominciando dal potere per le sostituzioni.

CAPO PRIMO

DEL POTERE DEL TESTATORE CIRCA LE SOSTITUZIONI.

TITOLO PRIMO

Principii sulle sostituzioni.

Gli eredi potendo essere fatti in primo, in secondo, in ulterior grado, quindi il nome loro *d'instituiti* se siano del primo, di *sostituiti* se dei gradi seguenti: d' onde le instituzioni, e le sostituzioni di essi. D. 28. 6. 1.

Se si chiami alla eredità nel caso in cui non si adisca dal primo grado, la sostituzione dicesi semplice, o volgare; forse dall' essere la più comune, o dall' importare un grado solo di eredi. I. 2. 15.

Questa specie di sostituzione si vede voluta se il testatore si esprima così, od in modo simile: sia erede Tizio: non essendolo, sia Sejo: non essendolo nemmen Sejo, sia Cajo ec. D. 28. 6. 1. §. 1. I. 2. 15. 1.

Se poi l'ascendente faccia erede l' impubere che ha in potere, e gli sostituisca nel caso che muoja in età pupillare, la sostituzione ancora dicesi pupillare. I. 2. 16.

Questa sostituzione si vede intesa in questa, od in simile espressione, siami erede mio figlio, nato, o postumo: e se adita l' eredità muoja impubere, gli sostituisco, o siagli erede Sejo. D. 28. 6. 1. 2. I. 2. 16.

O se dicasi: se mio figlio morirà impubere, siagli erede Sejo. D. 28. 6. 8. p.

Ovvero: chiunque mi sarà erede, succeda a mio figlio, se muoja impubere. D. 28. 6. 8. f.

Ovvero: se mio figlio morirà impubere, in di lui luogo, per la di lui parte sia erede Tizio. D. 28. 6. 41. §. 8.

Ordinata la reciproca fra il minore, e l'impubere, la sostituzione è *volgare*. D. 28. 6. 4. §. 2.

E gravato il pupillo a rendere ad altri l'eredità se muoja impubere, la sostituzione è *fidecommissaria*, non pupillare. D. 28. 6. 41. §. 3.

Se il testatore alla pupillare unisce la volgare, è facile d'intendere che la sostituzione è doppia. D. 28. 6. 1. §. 1.

La legge avendo concesso agli ascendenti di ogni sesso di assegnare ai figli dementi l'erede ad esempio della sostituzione pupillare, da ciò derivò l'altra specie di sostituzione detta *esemplare*. I. 2. 16. 1. C. 6. 26. 9.

Se alcuno obblighi l'erede, o gli eredi a rendere l'eredità, o parte di essa ad altri, la sostituzione assume il nome di *fidecommissaria*, come la eredità stessa. I. 2. 23. 2. e segg.

Nè cessa di essere fidecommissaria, sebbene si gravi il pupillo fatto erede dall'estraneo (che s'intende chiunque non lo ha in potere). I. 2. 16. 9.

Finalmente se il testatore faccia più eredi nello stesso grado, e sostituisca l'uno all'altro a vicenda in certi casi espressi da esso, la sostituzione assume il nome di reciproca, sia volgare, sia pupillare, sia fidecommissaria. D. 28. 6. 4.

Qualunque sostituzione ha questo di proprio che il grado seguente non possa aver luogo per volontà del defonto sinchè possa averlo l'antecedente; e che escluso l'antecedente, la eredità si debba al seguente.

Uno degli instituiti, o sostituiti all' erede suo. D. 28. 6. 13.

E chiunque gli sarà erede, secondo quel testamento. D. 28. 6. 8. §. 1. L. 31. p.

Inoltre acciocchè la sostituzione vaglia, si deve fare in testamento valido. I. 2. 16. 2. 5. D. 28. 6. 1. f. L. 2. §. 1. L. 4.

La sostituzione esemplare può farsi dai genitori di ogni sesso. I. 2. 16. 1. C. 6. 26. 9.

TITOLO TERZO

Delle conseguenze della sostituzione pupillare.

Prima è che nullo, o rotto il testamento paterno, la sostituzione pupillare ancora svanisca. D. 28. 6. 2. f. L. 41. §. 3. m.

Seconda è che il sostituito s'intenda ammesso, adisca, o no il pupillo. D. 28. 6. 4. e §. 1.

Terza è che al sostituito passino ancora i beni liberi del pupillo. D. 18. 6. 10. §. 6. I. 2. 16. 4.

Non così però se al pupillo si sostituì per fidecommisso. D. 28. 6. 43. §. 3.

Quarta è che se il pupillo muoja minore, la sostituzione svanisca, per la volontà tacita del defonto. I. 2. 16. 1. 8. D. 28. 6. 14. 43. p.

Quinta è che il sostituito in certo caso, s'intenda escluso, se questo non avvenne. D.28.6.43.§.1.

Onde fatti eredi due impuberi colla reciproca, e sostituito Cajo all'ultimo che muore impubere, la sostituzione non ha luogo, se l'ultimo muoja minore. D. 28. 6. 25. 41. §. 7.

Il sostituito pupillarmente a chi non è pupillo, non si vuole neppure come erede aggiunto al pupillo stesso. D. 28. 6. 7.

Sesta conseguenza è, che se avvenne il caso, in

cui la sostitituzione si volle, il sostituito possa adire. D. 28. 6. 31.

Settima è che se il testatore dopo fatto il testamento emancipi il pupillo, la sostituzione svanisca. D. 28. 6. 41. ℨ. 2.

Come svanisce la esemplare, se il figlio risani I. 2. 16. 1.

E se il padre con rescritto sostituì al figlio nato muto, svanisce parimenti la sostituzione, se egli dopo abbia figli. D. 28. 6. 43. p.

TITOLO QUARTO

Del potere, del volere del testatore circa la sostituzione volgare, e reciproca.

Ad ogni testatore è permessa la sostituzione volgare, o semplice. I. 2. 15.

Con facoltà di sostituire più in luogo di uno, uno in luogo di più, uno ad uno, e reciprocamente fra più. I. 2. 15. 1. D. 28. 6. 36. 37.

E con facoltà di sostituire ad altri sì, ad altri no. D. 28. 6. 38. p.

Da questa sostituzione siegue che al sostituito il testatore non voglia deferito quanto gli cede, se non avvenuto il caso, o non avvenuti tutti i casi ne' quali lo sostituì: e che lo voglia se questi avvengano.

Quindi fatto erede il suo figlio, ed il figlio da nascere da esso colla sostituzione di Tizio, se il figlio non adisce, la eredità non può chiedersi da Tizio se il figlio adì, benchè il figlio non nasca. D. 28. 6. 33. ℨ. 1.

Ordinata la reciproca fra tutti gli eredi, fra i

quali altri fatti congiuntamente, altri disgiuntivamente, i secondi non succedono alle parti dei primi, essendovi anche uno che voglia adire. D. 28. 6. 41. §. 4.

Fa gli eredi congiuntamente chi dice: Sejo, Tizio, Cajo mi siano eredi: fa eredi disgiuntamente chi dà ad altri la parte separata. D. 28. 6. 41. §. 4.

Fatti eredi separati padre e figlio, più altri coeredi congiunti colla reciproca fra tutti, non si presume mai, che gli altri per questa disposizione succedano alla parte del padre, o del figlio, se resti vuota, superstite uno di essi. D. 28. 6. 41. §. 4. 5.

CAPO SECONDO

DELLE LEGGI CHE SI POSSONO DARE O NO DAL TESTATORE NEL TESTAMENTO AGLI INSTITUITI E SOSTITUITI.

TITOLO PRIMO

Di ciò che non si permette al testatore di ordinare nel testamento agli eredi.

In primo luogo la legge vieta, ed ha per non apposte le condizioni contro la pietà dovuta a certe persone: p. e. che non si alimentino, che non si redimano dalla schiavitù. D. 28. 7. 9. 15. 27. p.

Quelle che contengono atti ridicoli: p. e. che l'erede non alieni le cose ereditarie, nemmeno per giusta causa. D. 30. 1. 114. §. 14. D. 28. 7. 14. m.

Che nel suo funere si facciano certi atti sciocchi. D. 30. 1. 113. §. 5.

Che si debba riconoscere in figlio chi non lo è. C. 6. 23. 5.

Che chi non è onorato da esso, emancipi il figlio. D. 30. 1. 114. §. 8.

Che si debbano fare cose impossibili. D. 28. 7. 1. 16. D. 50. 17. 188.

In secondo luogo sono vietate, e come non apposte le condizioni contrarie alla giustizia.

Come che non si osservi la donazione giusta fatta dal testatore. C. 6. 23. 6.

Che non si subasti la cosa ereditaria già ipotecata. C. 8. 29. 1.

Che la moglie si debba separare senza cause dal marito. D. 7. 8. 8. §. 1. C. 6. 25. 5.

Finalmente il testatore non può dare leggi opposte al diritto civile pubblico. D. 28. 7. 14. 15.

Come che la causa non si faccia nel tribunale destinato dalla legge. C. 6. 23. 13. C. 6. 46. 2.

Che la eredità si ritenga per certo tempo, e da certo tempo. D. 28. 5. 34. I. 2. 14. 9.

TITOLO SECONDO

Di ciò che la legge permette al testatore di ordinare agli eredi nel suo testamento.

Generalmente parlando, ogni testatore può ordinare quanto non si oppone al diritto naturale, nè al civile. C. 6. 23. 13.

Sicchè può ordinare che gli eredi abbiano comuni i beni ereditarj per certo tempo. D. 28. 7. 4. p.

Che l' erede sia a condizione passata ancora. D. 28. 7. 10. §. 1.

Può rimettere al legatario la fidejussione dovuta pel legato da rendersi. C. 6. 54. 7.

Può differire l' adizione della eredità, sinchè ne sia capace il chiamato. D. 28. 5. 62.

CAPO TERZO

DELLE PARTI ORDINATE DAL TESTATORE.

TITOLO PRIMO

Principj sulle parti ereditarie.

Come ad ognuno che può testare è lecito di fare quanti eredi vuole, così può dare ad essi la parte che vuole della eredità sua.

Secondo il diritto comune ogni eredità è composta di dodici parti eguali, chiamate singolarmente *oncie*. Il complesso totale di esse dicesi *asse*: il complesso di undici, *deunce*; di dieci, *destante*; di nove, *dodrante*: di otto, *besse*: di sette, *settunce*: di sei, *semisse*: di cinque, *quincunce* di quattro, *triente*: di tre, *quadrante*: di due, *sestante*. I. 2. 14. 5.

Il testatore però non è tenuto di esprimere le parti che vuole dare con questi nomi, essendogli libero di esprimerle come più gli piace. I. 2. 14. 5. 8.

Quindi le questioni sulla loro estensione ove sieno più eredi, e la necessità del diritto di applicarsi a definirle, unitamente a quelle derivanti dall' avere il testatore lasciata qualche parte inassegnata, o qualche erede senza parte.

TITOLO SECONDO

In quanto si deve ritenere alcuno fatto erede secondo la legge.

La sostituzione a chi fu instituito s' intende sempre, fatta colla parte stessa della instituzione. D. 28. 6. 8. §. 1. L. 5.

Chi sostituisce, aggiungendo un' erede nuovo nel caso della sostituzione, si presume volere, che i sostituiti abbiano secondo la quota d' instituzione, l'erede nuovo poi la virile: sicchè se i successori primi siano tre, egli abbia il quadrante. D. 28. 6. 32. 9.

E chi sostituisce ad uno de' coeredi sostituito ad un altro, dà al sostituito ad esso quanto il coerede ebbe, e come instituito, e come sostituito. D. 28. 6. 27. 41. p.

La parte vuota di chi non ha sostituito, si presume data ai coeredi che adirono, ed al sostituito di chi non adì. D. 28. 6. 39. ℨ. 1. L. 41. p.

Chi ordina la reciproca fra tutti gli eredi suoi congiunti, e disgiunti, si presume volere che i secondi non succedano ai primi, se esista anche uno solo dei congiunti che adisca. D. 28. 6. 41. ℨ. 4.

Chi dopo la reciproca fra due eredi congiunti fa altri eredi colla reciproca, non deroga alla prima, sebbene dica: sostituisco reciprocamente a tutti questi. D. 28. 6. 41. ℨ. 5.

TITOLO TERZO

Delle parti ereditarie non assegnate: e degli eredi scritti senza parte.

Dandosi parti certe ad alcuni eredi, e lasciandosi una parte inassegnata con più eredi senza parte, si deve ritenere data tutta al solo, ovvero ai più lasciati senza parte, i quali perciò devono dividerla fra se egualmente. I. 2. 14. 6. D. 28. 5. 13. ℨ. 3.

Distribuite tutte le parti, e lasciati senza uno

o più eredi, deve presumersi che a questo o a questi il testatore dasse metà delle parti assegnate, siano nominati in principio, o in mezzo, o in fine. I. 2. 14. 6. f. D. 28. 5. 17. §. 3.

Distribuite poi più delle dodici oncie, si deve presumere che il testatore facesse l'asse di venti quattro oncie; ed a chi fece erede senza parte assegnasse quanto manca alle oncie ventiquattro. I. 2. 14. 8.

Assegnata la parte ad ogni erede, se ne resti alcuna vuota, si presume che il testatore la voglia distribuita fra tutti colla proporzione della instituzione. I. 2. 14. 7. D. 28. 5. 59. §. 3. D. 28. 6. 41.

CAPO QUARTO

DELLE EREDITA' O SOSTITUZIONI FIDECOMMISSARIE.

TITOLO PRIMO

Del giusto potere a fidecommettere l'eredità.

È dato a chiunque può testare di gravare l'instituito, o sostituito a rendere ad altri tutta, o parte della eredità. C. 6. 51. 1. §. 7. f. I. 2. 22. 8.

E può gravare non solo il primo, ma il secondo, il terzo, il quarto ed altri gradi in perpetuo a renderla agli ulteriori. I. 2. 23. 11.

Ancorchè il primo grado sia erede legittimo. I. 2. 23. 11. C. 6. 49. 3. m. L. 5. p. C. 6. 42. 29.

Può sostituire non solo le persone vere capaci di essergli eredi, ma le morali ancora: p. e. i comuni. D. 36. 1. 26.

Vietato all'erede di testare, s'intende avergli sostituito gli eredi legittimi di lui. D. 36. 1. 74.

TITOLO SECONDO

Della volontà esistente di fidecommettere.

La volontà di gravare l' erede a rendere l' eredità ad altri si deve ritenere semprecchè si legga espressa, o sia presunta dalla legge.

Secondo il diritto si deve presumere la volontà di gravare l' erede a rendere la eredità.

In chi gli ordina di fare eredi certe persone. D. 36. 1. 17.

In chi gli ordina di passare ad altri quanto di eredità ricevette da sè. D. 36. 1. 30. §. 1.

In chi gli vieta di testare dei suoi beni. D. 36. 1. 74.

In chi senza dire *voglio* ne prega semplicemente l' erede a renderli. C. 6. 42. 10.

E comunque ne mostri desiderio. D. 30. 1. 118. D. 36. 1. 17. §. 3.

Se si volle nel caso che l' erede morisse senza figli, e questi, morirono prima di esso. D. 36. 1. 17. §. 7.

Non muore però senza figli chi morendo lascia qualunque discendente. C. 6. 46. 6. §. 2.

Chi nel secondo testamento fa un' altro erede colla clausula codicillare, si presume che gravi il secondo a rendere al primo erede, meno le cose concessegli. D. 36. 1. 29. I. 2. 17. 3.

TITOLO TERZO

Della volontà mancante pel fidecommisso.

Manca la volontà della sostituzione fidecommissaria.

In chi raccomanda soltanto all' erede qualcuno. D. 32. 1. 11. §. 2.

In chi rimette all' arbitrio dell' erede la restituzione della eredità. D. 32. 1. 11. §. 7.

In chi vieta soltanto di alienare i beni, senza dirne la causa. D. 32. 1. 18. §. 7.

Ed in chi vieta di alienare fuori di famiglia. D. 32. 1. 94. D. 31. 1. 69. §. 3. C. 6. 42. 4.

In chi sostituì al figlio l' estraneo per fidecommisso, si presume non volerlo, se il figlio abbia figli. C. 6. 42. 30.

Ed in chi lo volle in certo caso che non avvenne: p. e. se non abbia figli, e ne abbia anche uno. C. 6. 49. 6. §. 2. C. 6. 46. 1.

In chi gravò il fiduciario a rendere la eredità non come erede, ma per provvedere in altro modo alla indennità di quello, cui si deve rendere. D. 22. 1. 3. §. 1.

E manca se il sostituto premuoja all' erede. D. 36. 1. 46.

Nel fidecommisso ordinato in mancanza dei figli dell' erede, manca la volontà, se egli faccia i voti solenni. Nov. 123. cap. 37.

TITOLO QUARTO

Delle leggi che può dare il fidecommittente.

A chiunque può fidecommettere è concesso di facoltizzare l' erede a chiamare a succedergli uno, o più di una famiglia. D. 31. 1. 67.

Di obbligare l' erede a rendere un' altra eredità per la sua. D. 36. 1. 17. §. 1.

Ed anche il legato ricevuto da altri. D. 36. 1. 17. §. 2.

Di non detrarre la Trebellianica.

Non può negare però ai discendenti di non detrarre la legittima, o d' imputare i frutti per essa. C. 6. 46. 6. p.

Nè ordinare atti contro la onestà, la giustizia, contro il diritto pubblico; come in ogni altra ultima volontà.

TITOLO QUINTO

Del giusto modo di ordinare i fidecommissi ereditarj.

Questa specie di eredità si può cedere per testamento con tutte le solennità legittime. I. 2. 23. 2.

Col mezzo dei codicilli anche intestati. I. 2. 25. C. 6. 36. 2.

Si può cedere senza testamento, sostituendo all' erede legittimo. I. 2. 23. 10.

Ed a voce soltanto. I. 2. 23. 12.

E dopo la sostituzione pupillare. C. 6. 42. 5.

Se il figlio di famiglia fece i codicilli nullamente ordinandovi fidecommisso, fatto *sui juris* si risanano. D. 32. 1. 1. §. 1.

A che vale la cessione della eredità semplice, o della fidecommissaria, se dopo la disposizione sia ridotta a nulla? Da ciò la necessità di vedere quando i testamenti validi si annullino secondo il diritto comune.

Le cause di questa rescissione, secondo lo stesso diritto, possono essere tre: volontà variata del testatore: volontà assoluta della legge: fatto dell' erede: come nei capi, e nei titoli seguenti.

CAPO QUINTO

DELLA REVOCA DEL TESTAMENTO PER LA VOLONTA' DEL TESTATORE, E DELLA LEGGE.

TITOLO PRIMO

Della revoca del testamento fatta dal testatore.

Lece a tutti revocare il testamento proprio, sebbene vi si fece erede il Principe. C. 6. 22. 6.

E non solo in qualche parte, ma nel tutto. D. 28. 4. 1. §. 4. 3.

Questa revoca però non si presume pel solo decorrere di un decennio, o più da che si fece. C. 6. 23. 27.

Nè deve ammettersi pel fatto involontario del testatore che lo dimostri rivocato: p. e. il casso che lascia leggere. D. 28. 4. 1. p. e., §. 1. 2. C. 6. 23. 12.

Se guasti per demenza il testamento fatto. D. 28. 3. 20. C. 6. 23. 30.

O se faccia il secondo testamento nella opinione dichiarata della morte del primo erede. D. 28. 5. 92.

Non deve parimenti ammettersi la revoca, sebbene il primo testamento si annullò con altro, se l' atto fu nullo. C. 6. 23. 21. §. 3. I. 2. 17. 7. D. 28. 2. 7. D. 28. 3. 11. D. 34. 9. 12.

Come se avendo instituito puramente, nei codicilli aggiunge la condizione all' erede. D. 28. 7. 27. §. 1. C. 6. 35. 4.

Nè se l' instituito a condizione di dare, offrì, e non si volle ricevere. D. 28. 7. 3.

Nè se nel secondo confermò il primo. D. 28. 1. 23.

Si deve però ritenere la volontà mutata:

Se fra il decennio il testatore dichiari a non meno che tre testimonj idonei ovvero negli atti di aver cambiato volontà. C. 6. 23. 27.

Se nel testamento nullo si faccia erede chi succederebbe *ab intestato*, quando però nel primo si fosse chiamato l' estraneo. C. 6. 23. 21. ℨ. 3.

Se il testatore cassi volontariamente, o laceri il testamento. D. 28. 4. 1. ℨ. 3. e L. 3. m.

Se avendolo fatto chiuso, lo apra. C. 6. 23. 30.

Se revocò il primo con áltro testamento valido. C. 6. 23. 27. p. I. 2. 17. 2. D. 28. 1. 21. ℨ. 1. D. 28. 3. 2. p.

Benchè nel secondo si trovi scritto l' erede in cosa certa soltanto. I. 2. 17. 3, D. 28. 5. 1. ℨ. 4. L. 10. D. 36. 1. 29.

O vi si chiami erede il postumo, che non può aversi. D. 28. 2. 9.

O nel secondo si faccia l' erede a condizione possibile sì, ma che non avviene. D. 28. 3. 16.

Se l' erede instituito premuoja al testatore, o non si compia la condizione con cui fu chiamato. I. 2. 17. 2.

Se il testatore fu impedito di fare il nuovo testamento dagli eredi scritti nel primo. D. 34. 9. 19.

Se il testatore cassi il nome degli eredi. D. 34. 9. 12.

TITOLO SECONDO

Della rescissione del testamento causata dalla legge assoluta.

La legge non abolisce la giusta vocazione alla eredità testata per ciò che avviene al testatore renden-

dolo inabile a testare: p. e. se divenga muto, o sordo. D. 28. 1. 6. §. 1.

Ovvero se cada in demenza. D. 28. 1. 20. §. 4. D. 28. 3. 6. §. 8. C. 6. 22. 2.

O sia dichiarato prodigo. D. 28. 1. 18.

Nè per quello accadde al testamento dopo fatto giustamente. C. 6. 23. 2.

Come se sia sottratto, lacerato. C. 6. 23. 11.

Abolisce però la legge il testamento valido, se l' erede se ne renda indegno: e reputa indegno chi è convinto chiaramente di aver causato per colpa, o negligenza la morte di chi lo fece erede. D. 34. 9. 3.

Chi ammonito giudizialmente non adempie la volontà del testatore nel tempo stabilito dal giudice. Nov. 1. cap. 1.

Chi, scritto erede nel primo, impedisce al testatore di testare di nuovo. D. 29. 6. 2. L. 1. §. 2.

Chi agisce per la falsità del testamento ove è scritto erede, se il testamento sia dichiarato vero per sentenza. Chi però desiste dall'azione prima della sentenza non perde l' eredità. C. 6. 35. 8. D. 29. 2. 40. D. 34. 9. 12.

Come non perde l' instituzione il coerede del vinto, che non agì. D. 29. 6. 2. §. 1.

Si reputa parimenti indegno il giudice chiamatovi erede, che pronuncia falso il testamento. D. 34. 9. 5. §. 12.

Chi serve da testimonio, da fidejussore in tale giudizio. D. 34. 9. 5. §. 10.

Sebbene sia chiamato nel secondo testamento e nei codicilli, cui si riferisce il testamento. D. 34. 9. 5. §. 14.

Senza giovare che la falsità fosse dedotta dal tutore a nome del pupillo. C. 6. 35. 9.

Si reputa finalmente indegno il sostituito al figlio del testatore, che ne nega la filiazione per avere l' eredità intestata. D. 34. 9. 16.

Non è peraltro indegno il marito, che senza dolo, senza violenza, ma colle buone maniere induce la moglie inferma a farlo erede. D. 29. 6. 3. C. 6. 34. 3.

Nè chi dice falso il secondo testamento. D. 34. 9. 5. ℘. 14.

Nè chi accusa, od agisce pel testamento nullo. D. 34. 9. 5. ℘. 1.

Nè chi fu erede di chi accusò il testamento di falso. D. 34. 9. 5. ℘. 7. 8.

Nè chi l' accusò in età pupillare, o minorile. D. 34. 9. 5. ℘. 9.

Non chi vivente ripudiò l' eredità del defonto. D. 29. 2. 94.

Non chi non osserva la volontà del defonto in alcune cose di poco rilievo. C. 6. 35. 5.

CAPO SESTO

DELLA RESCISSIONE DEL TESTAMENTO CAUSATA DALL' EREDE.

TITOLO PRIMO

Della rescissione del testamento causata dall' erede.

La rescissione del testamento per parte dell' erede non può essere causata, che o dal non aver potuto adire l' eredità, o dall' averla ripudiata giustamente. I. 2. 17. 2. D. 26. 2. 9.

La legalità di questa ripudia si può considerare nel tutto e nella parte. Nel tutto può deriva-

re della volontà dell' erede, dalla eredità in istato ripudiabile, dalla capacità delle persone a ripudiarla, e nel modo, secondo il diritto ne' titoli seguenti, in un cogli effetti civili della giusta ripudia.

TITOLO SECONDO

Della volontà della ripudia esistente o no.

Il diritto ammette indubitata la volontà della ripudia:

In chi permette ad altri di adire l' eredità. D. 50. 17. 6.

In chi, certo di essere erede, riceve il legato secondo il testamento. D. 5. 3. 43. f.

In chi non volle adempire la condizione di sua instituzione. C. 6. 25. 2. D. 29. 4. 1. §. 8.

In chi non la volle chiedere. D. 38. 10. 1. §. 10.

In chi si astiene affatto dall' adizione. D. 29. 2. 12.

E molto più in chi la ripudia espressamente. D. 29. 2. 70. §. 1. D. 38. 10. 1. §. 10. C. 6. 30. 22.

In chi ripudia quella deferita a sè, la legge ritiene la ripudia di tutte le altre contenutevi, adite dal defonto. C. 6. 14. 3.

In chi conoscendo la testata, ripudia la eredità legittima, ritiene la volontà di ripudiare l' una, e l' altra. D. 29. 2. 17. §. 1.

Ma per la petizione di una eredità diversa non ritiene la volontà della ripudia delle altre non richieste. C. 3. 31. 3.

Nè per la ripudia della testata ritiene la ripudia della eredità legittima. D. 29. 2. 17. §. 1. L. 77.

Nè per la petizione della testata, di cui dopo si trova il testamento nullo, crede abbandonata la eredità legittima. D. 5. 3. 8.

Chi adisce la testata che crede valida, non ripudia tacitamente la legittima. D. 5. 2. 19.

In chi poi ripudia la legittima, ignorando la testata la legge non vede la ripudia di alcuna. D. 29. 2. 17. §. 1.

TITOLO TERZO

Della eredità in istato repudiabile o no, per l'adizione già fattane.

Una volta adita giustamente l'eredità, ne è impossibile la ripudia. D. 29. 2. 11. D. 38. 10. 1. §. 7. C. 6. 31. 4. I. 2. 19.

Senza giovare che si ripudii dall'erede dell'erede che accettò. D. 29. 2. 7. §. 2.

Si può ripudiare soltanto anche dopo adita: dall'impubere sempre: dal pubere, se non vi si mischiò, o vi si mischiò essendovi altro erede, che poi la ripudiò. D. 29. 2. 11. 55. I. 2. 19. 5.

E da chi l'accettò coll'inventario legale. C. 6. 30. 22. §. 12. 13. 14. I. 2. 19. 6.

Da chi l'accettò per timore grave ingiusto. D. 29. 2. 85.

E dal demente, o dall'erede di lui, se fu accettata dal curatore durante la demenza dell'amministrato. C. 5. 70. 7. §. 7. 8. 9.

E dal minore dopo restituito in intero dall'adizione fattane. D. 29. 2. 61.

TITOLO QUARTO

Della eredità in istato ripudiabile, o no per la mancanza, e per la incertezza della successione.

Acciocchè la eredità non adita sia in istato ripudiabile, non solo deve essersi fatto luogo alla successione. D. 29. 2. 13. 18. D. 31. 1. 45. §. 1.

Ma si deve essere certi della chiamata ad essa. D. 29. 2. 23.

Quindi è nulla la ripudia nel dubbio della morte dell' autore. D. 29. 2. 13. §. 1. L. 19.

Quella fatta fra la lite sulla falsità del testamento; meno che il ripudiante non sia certo che non sia falso. D. 29. 2. 17.

Quella fatta nell' incertezza dell' evento della condizione, sotto cui fu la instituzione. D. 29. 2. 13. p.

Quella del sostituito, incerto ancora se l' instituito accetti. D. 29. 2. 13. §. 2.

TITOLO QUINTO

Della ripudia valida, o no per la persona di chi la fa, o pel modo.

È nulla ogni ripudia di eredità che non ci spetta. D. 38. 10. 1. §. 2. 1.

Onde è inutile quella fatta dal padre per la eredità del figlio. C. 6. 19. 2. C. 6. 61. 8. m. D. 29. 2. 13. §. 3.

Quella fatta dal figlio per la eredità del padre. D. 29. 2. 13. §. 2. C. 6. 61. 8. m.

Quella del terzo fatta senza mandato del padrone. D. 38. 10. 1. §. 1. 2.

La ripudia fatta alla testata per avere la intestata a danno de' legatarj. D. 29. 4. 1. p.

Quella fatta dal pupillo solo, o dal tutore solo essendo il pupillo adulto. C. 6. 31. 5. D. 38. 9. 1. §. 4.

Quella fatta dal curatore del demente. D. 38. 9. 1. §. 5.

Nel resto quello solo può ripudiare, che può acquistare la eredità. D. 29. 2. 18. D. 50. 17. 174. §. 1.

L' atto della ripudia per legge non ha solennità certe: sicchè non solo può farsi colle parole, ma col non immischiarvisi ancora. D. 29. 2. 95. 12. D. 36. 1. 6. C. 2. 39. 1. I. 2. 19. 7. f.

TITOLO SESTO

Della ripudia di parte della eredità.

La eredità, considerata come diritto, essendo individua; la riupudia di una parte della medesima è riprovata della legge. C. 6. 51. 1. §. 10. C. 6. 20. 30. f. D. 29. 2. 37. 53. §. 1.

Senza giovare che nella parte ripudiata siavi il sostituto. D. 29. 2. 80.

O che si voglia la parte del pupillo in virtù della sostituzione, se il defonto lo fece erede suo ancora. D. 28. 6. 10. §. 3.

Questa separazione però si ammette, se il sostituto sia fratello del pupillo. D. 28. 6. 12.

Se dunque uno dei coeredi ripudii, l' altro, ove voglia la parte, deve accettare anche la ripudiata. D. 29. 2. 55. C. 6. 26. 6. C. 6. 30. 20.

Ed il chiamato in tutto l' asse, non può ripudiarne parte. D. 29. 2. 1. C. 6. 30. 20.

Nè l' instituito in più parti può accettare alcune, altre ripudiarle. D. 29. 2. 2. C. 6. 30. 20.

E chi ripudia la parte resta nondimeno erede nell' asse. D. 29. 2. 10. 80. §. 1.

Se peraltro il minore coerede adì, e dopo fu restituito in intero, l' altro coerede può non accettare questa parte. D. 29. 2. 61.

TITOLO SETTIMO

Degli effetti civili della ripudia valida.

Dalla ripudia valida deriva la perdita perpetua del diritto alla successione dell' estraneo in ogni caso. D. 29. 2. 13. 99. I. 2. 19. 7. f.

E non solo della prossima deferita, ma di tutte le altre deferite al defonto. C. 6. 14. 3.

Se però i figli ripudiarono la eredità del padre, non si presumono di ripudiare quella che egli ebbe per essi, fatti eredi essendo in potere di lui. C. 6. 58. 2.

Nella ripudia dei figli vi è anche questa eccezione. Se dopo la ripudia i creditori alienarono i beni, niun regresso ad essi alla eredità ripudiata: essendo inalienati, i figli maggiori di età, hanno il regresso entro il triennio; i minori hanno il tempo di tutta la minorità e sette anni dopo: ma se i beni furono alienati, questi ultimi hanno il solo beneficio della restituzione in intero sulla ripudia. C. 6. 31. 6. D. 28. 8. 8.

La ripudia valida però libera chi la fa, e gli eredi suoi dagli obblighi del defonto. D. 29. 2. 56. I. 2. 19. 6.

Finalmente se tutti gli eredi ripudino, si rompe il testamento. I. 2. 17. 2. D. 26. 2. 9. D. 29. 2. 13. 99.

SEZIONE TERZA

DELL' ACQUISTO, O DELL' ADIZIONE DELLA EREDITA' DI OGNI SPECIE.

Veduto il diritto sulla cessione della eredità testata, e sulla rescissione di essa, resta a vedersi quello sull' acquisto, o sull' adizione di ogni specie d' eredità.

Su questa adizione le ispezioni primarie sono due: sulla validità, e sugli effetti civili dell' adizione giusta.

L' adizione può essere valida se concorrano in essa tutte le cause volute dalla legge, e secondo le qualità esatte in ciascuna dalla legge stessa. Queste cause sono tre: la persona che adisce: il diritto: il modo di adire; delle quali nei capi seguenti.

CAPO PRIMO

DELLA PERSONA CAPACE DI ADIRE, E DEL DIRITTO DI LEI PER ADIRE.

TITOLO PRIMO

Della capacità, o del diritto di adire

La capacità di adire nella persona consiste in una causa sola: che le sia permesso dalla legge.

La capacità poi del diritto risulta dal concorso di tre: vocazione certa, e permanente, cioè non rescissa: che siasi purificata: che ve ne sia la certezza secondo la legge.

TITOLO SECONDO

Delle persone, cui la legge permette, o no, di adire, o di accettare la eredità.

Il diritto riconosce questa capacità nel pupillo coll' autorità del tutore. D. 29. 2. 9. C. 6. 9. 7. p. C. 6. 30. 5.

E nel tutore solo ancora, se il pupillo non sia settenne. D. 37. 1. 7. ℨ. 1. D. 29. 2. 9. C. 6. 30. 18. ℨ. 2.

E nel padre, essendo il figlio parimenti settenne. C. 6. 30. 18. p. D. 37. 1. 7. ℨ. 1.

Senza ostare, che il tutore non sia di quelli che amministrano. D. 29. 2. 49.

La legge dà al pupillo la facoltà di adire ancora coll' autorità del giudice senza il tutore. C. 6. 9. 7. C. 6. 30. 18. ℨ. 4. f.

Essendo però solo, niun potere ha il pupillo di adire. D. 37. 1. 7. ℨ. 1.

Nè il demente, se succede all' estraneo. D. 29. 2. 63.

Si riconosce parimenti dalla legge capace di adire il muto, il sordo nato, se intende cosa fa. D. 29. 2. 5. D. 37. 3. 2. I. 2. 19. 7.

Ed il prodigo, benchè dichiarato. D. 29. 2. 5. ℨ. 1.

Ed il minore senza curatore. C. 6. 30. 12.

Sebbene figlio di famiglia. C. 6. 61. 8. ℨ. 1.

Molto più se gli fu deferita, essendo emancipato. C. 6. 30. 15.

Finalmente il diritto conosce capace di adizione i municipj, i corpi morali. D. 37. 1. 3. ℨ. 4.

TITOLO TERZO

Della vocazione certa, e permanente per l' adizione giusta.

Senza vocazione giusta alla eredità, o se fu rescissa, ogni adizione è nulla. D. 29. 2. 21. §. 2. L. 69. C. 6. 30. 12.

Nulla perciò quella in virtù di testamento nullo. D. 29. 2. 22. f.

Quella fatta dall' erede legittimo, essendovi il testato. D. 29. 2. 39. 70. D. 50. 17. 89.

Quella fatta dopo la ripudia valida. C. 2. 21. 7. C. 6. 31. 4. D. 29. 2. 13.

TITOLO QUARTO

Della vocazione purificata per l' adizione.

Senza vocazione purificata, ogni adizione è illegittima.

Nulla perciò quella del sostituito, essendovi l' instituito. D. 29. 2. 3. 6. p. D. 28. 6. 25.

Quella fatta, essendo il padre di famiglia in vita. D. 29. 2. 27. 25. §. 6. L. 32. p.

Senza ostare che fosse creduto morto. D.29.2.32.

Nulla quella di chi sa di essere instituito, ma ignora se puramente, o a condizione, benchè questa sia avvenuta. D. 29. 2. 32. §. 1. 2.

Nulla quella dell' erede instituito a condizione, non essendo questa avvenuta. D. 28. 7. 13. D. 29. 2. 21. §. 3.

Ma se la condizione era *juris*, e quando si adì

se ne ignorava l'avvenimento, l'adizione non è nulla: laddove essendo di fatto, se si adì ignorandosi l'adempimento, l'adizione è nulla, benchè fosse avvenuta. D. 35. 1. 21.

Fatti più eredi nella stessa parte sotto condizioni diverse fra essi, in chi prima si verifica è erede. D. 28. 7. 17.

TITOLO QUINTO

Dell' adizione fatta nel dubbio del diritto.

L'adizione nel dubbio del proprio diritto non vale.

Come se s' ignori la qualità di sua instituzione, pura, o condizionata. D. 29. 2. 32, §. 1.

O si dubiti della facoltà di testare nel defonto. D. 29. 2. 32. §. 2. L. 34.

Se si questioni sulla falsità del testamento. D. 29. 2. 46. C. 6. 11. 1.

E molto più se si tratti della nullità del secondo. D. 29. 2. 51.

O se si dubiti della morte del testatore. D. 29. 2. 19. 27.

Se vi sia speranza del postumo nella eredità testata, quanto all' estraneo. D. 29. 2. 84. 30. §. 1. 3.

Ma se in questo dubbio si adisca, e dopo cessi il dubbio della pregnanza, o nasca il feto morto, l'evento decide dell' adizione. D. 29. 2. 30. §. 4.

Non si crede incerto però il diritto di adire se si tratti di semplice romore di testamento falso, l'erede essendone sicuro in contrario. D. 29. 2. 17. 46. 30. §. 8.

Nè se s' ignori soltanto in quale parte l'erede sia instituito. D. 29. 2. 21. §. 3.

CAPO SECONDO

DEL MODO, E DEL TEMPO DI ADIRE L' EREDITA.

TITOLO PRIMO

Principj sul modo, e sul tempo dell' adizione. dell' eredità.

L' adizione della eredità può avere due modi, uno semplice, o non solenne; l' altro colla solennità dell' inventario.

Quello semplice non ha solennità prescritte, bastandovi la sola volontà, sulla quale perciò due inspezioni; se esista, o no. L' una e l' altra avendo le regole comuni, e proprie, in primo luogo il diritto sopra i segni comuni della volontà di adire.

TITOLO SECONDO

Delle cause comuni della mancanza di volontà di adire l' eredità.

La volontà può mancare pel timore grave che produsse l' atto di adizione. D. 29. 2. 85. D. 4. 2. 21. §. 5.

Veruno potendo essere astretto ad adire l' eredità benchè lucrosa. D. 37. 1. 3. §. 3.

Manca in secondo luogo la volontà di adire, in chi erede testato, e legittimo non la vuole per alcun titolo. D. 29. 2. 70. §. 1.

Manca in terzo luogo se si adì da un altro a nome dell' erede senza mandato speciale. D. 29. 2. 25. §. 5. D. 37. 1. 3. §. 7.

Come se il figlio l' adì pel padre ripugnante. D. 29. 2. 6. C. 6. 61. 8. m.

O se il procuratore speciale ecceda i limiti del mandato con deteriorazione della condizione del mandante, p. e. se dato per l' intestata, adì la testata. D. 29. 2. 25. ℨ. 11.

Se invece della paterna ordinata adì anche la pupillare. D. 29. 2. 25. ℨ. 12.

Se adì ommessa la diligente indagine ordinatagli. D. 29. 2. 51. ℨ. 1.

Se invece dell' asse adì la quota. D. 29.2.25.ℨ.11.

Come manca se adì spirato il mandato. D. 29. 2. 25. ℨ. 14. L. 48. 50.

La volontà però non manca a causa del mandato, se in eseguirlo si migliorò la condizione del padrone: p. e. se invece della quota si adì l' asse. D. 29. 2. 25. ℨ. 11.

Nè se il fatto del procuratore si ratificò dal padrone. D. 29. 2. 25. ℨ. 7.

Nè se il procuratore eseguì il mandato fedelmente. D. 29. 2. 25. ℨ. 9. e 13.

Manca però in chi non s' immischiò nella eredità. C. 2. 39. 1. p. C. 6. 30. 1.

E colla giusta ripudia espressa, o tacita. D. 29. 2. 95.

CAPO TERZO.

DELLE CAUSE SINGOLARI CONTENENTI O NO LA VOLONTA' DI ADIRE.

TITOLO PRIMO

Delle cause singolari non contenenti la volontà di adire.

La volontà di adire non si presume dalla sola ritenzione delle cose ereditarie. C. 6. 15. 4. D. 29. 2. 20.

Molto meno si presume se ne manchi il potere benchè si voglia. D. 29. 2. 4. 81. 18.

Nè in chi come estraneo sottrasse le cose ereditarie. D. 29. 2. 21.

Tanto più se le sottrasse dopo la ripudia. D. 29. 2. 71. §. 9.

O se l'atto si fece per errore. D. 29. 2. 75. 22.

Come chi alienò il fondo ereditario, perchè lo credeva proprio. D. 29. 2. 71. §. 8.

Ma se il minore adì nell'errore d'essere pupillo la volontà deve ritenersi. D. 29. 2. 96.

Non si crede parimenti la volontà di adire, se l'atto nella cosa ereditaria si fece per altra causa. D. 29. 2. 20. p. §. 1. C. 6. 30. 1.

Come se per custodirla. C. 6. 15. 4. D. 29. 2. 20. p.

O per proseguire a godere i beni comuni. D. 29. 2. 78.

Se si prosiegua ad abitare la casa ereditaria dopo la ripudia. C. 6. 31. 1.

Se si richiedano le carte ereditarie per osservarle, e deliberare. D. 29. 2. 28. 29.

Se si prosiegua nella società del defonto per l' innovazione a nome proprio. D. 29. 2. 42. §. 1.

Se si comprino in buona fede i beni ripudiati. C. 6. 31. 2.

Se si usi della sepoltura ereditaria. D. 29. 2. 20. §. 3.

TITOLO SECONDO

Delle cause singolari contenenti la volontà di adire.

All' adizione della eredità bastando la volontà vera, I. 2. 19. 7. D. 29. 2. 88. C. 6. 30. 6. 14.

Deve ritenersi non mancare in chi agisce da erede, sebbene si protesti in contrario. D. 29. 2. 71. §. 4. 7.

Nè se la ripudia si finse. D. 29. 2. 91.

Nè se la demenza seguì l' adizione. D. 29. 2. 48.

Questa volontà si presume in chi possedè lungo tempo i beni ereditarj. D. 29. 2. 6. §. 2.

O come reputati ereditarj, sebbene in verità non fossero. D. 29. 2. 87. 88.

E si vede in chi ordina l' esecuzione del testamento, in cui fu instituito. D. 29. 2. 86. §. 2.

In chi adempie la condizione di sua instituzione, sebbene l' ecceda: p. e. dando dieci, invece di cinque. D. 29. 2. 74.

In chi insomma fa un atto certo di erede. I. 2. 19. 7. D. 29. 2. 20. §. 2.

È di erede qualunque atto che non può farsi; senza dimostrarne tale qualità. D. 29. 2. 20. §. 4.

Come impegnare le cose ereditarie, ritenere quasi erede il pegno dato al defonto. D. 29. 2. 88.

Ordinare il possesso, la vendita delle cose ereditarie D. 29. 2. 25. ℨ. 7.

Senza giovare che la cosa non fosse veramente ereditaria: D. 29. 2. 21. ℨ. 1. L. 88.

E fa atto certo di erede chi paga il debito del defonto. C. 6. 30. 2. C. 3. 28. 8. f.

Chi eseguisce la legge imposta dal defonto. D. 29. 2. 62.

Chi commette ad altri di adire per se. C. 6. 30. 4. D. 5. 3. 3. p.

Chi ripudia la testata per avere la legittima. D. 29. 2. 77.

E chi adisce l' eredità dell' ultimo defonto, adisce ancora tutte le altre adite da esso. D. 5. 3. 3. p. L. 2.

Se alcuno ricevette danaro per non adire, l' atto non contiene volontà di adizione, ma fa obbligato l' autore ai legatarj, ed ai creditori ereditarj. D. 29. 4. 2. D. 29. 2. 24.

L' accettazione della eredità prima ancora del tempo di poterla adire si reputa valida, se venutone il giorno non si potrebbe ripudiare. D. 29. 2. 35. 53.

CAPO QUARTO

DELL' ADIZIONE COLL' INVENTARIO: DELLA TRASMISSIONE DELLA EREDITA'.

TITOLO PRIMO

Dell' adizione coll' inventario.

Non ha bisogno d' inventario chi vuole essere erede semplice, nè chi dopo i tre mesi a deliberare

dal dì della notizia dell' aperta successione, vuole ripudiarla, od accettarla semplicemente. C. 6. 30. 22. §. 1. f.

Volendosi poi il commodo di potersi spogliare della qualità ereditaria, e di non pagare oltre le forze ereditarie, e detrarre la falcidia, è necessario l' inventario secondo la legge. C. 6. 30. 22. §. 4. Nov. 1. cap. 2. §. 1. 2.

Questo inventario deve essere cominciato entro il mese dalla notizia della vocazione alla eredità vuota, e deve compirsi entro altri sessanta giorni. C. 6. 30. 22. §. 2. p. §. 11. p.

Se il defonto aveva tutti, o la massima parte de' beni distanti dal domicilio del chiamato può compirsi dentro l' anno dalla morte di lui. C. 6. 30. 22. §. 3. p. §. 11. p.

A fare questo inventario si può destinare anche il procuratore in ogni luogo, ove sono i beni. C. 6. 30. 20. 22. §. 3. f.

Prima di cominciare a farsi si devono interpellare i legatarj, i creditori certi esistenti nel luogo dove si fa, od i loro rappresentanti, se essi non possono intervenirvi, e se ciò non ostante alcuni di essi siano assenti si devono chiamare per essi tre testimonj probi, e possidenti. Nov. 1. cap. 2. §. 1.

Se interpellati non curarono di venire, basta il Notaro con due altri testimonj. Nov. 1. cap. 2. §. 1.

Compito l' inventario, l' erede deve dichiarare con giuramento, e di suo pugno che non si usò, ne userà dolo sulle cose restanti presso di se sottoscrivendosi. Non potendo, o non sapendo scrivere, un terzo di sua commissione scrive altrettanto, che poi l' erede robora di sua Croce alla presenza de' testimonj. dell' inventario. C. 6. 30. 22. §. 2. m.

Chi non fa l'inventario: chi lo fa senza queste solennità contrae le obbligazioni, e la qualità di erede semplice. C. 6. 30. 22. §. 12.

Se l'erede mancò a descrivere parte delle cose, l'inventario non è nullo, possono però gl'interessati discoprirle, e farle aggiungere alla eredità cui spettano. C. 6. 30. 22. §. 10. f.

TITOLO SECONDO

Della transmissione della eredità.

Generalmente parlando niuno può transmettere all'erede suo un' altra eredità senza averla adita. C. 6. 51. 1. §. 5. e 13. D. 37. 1. 3. §. 7.

Quindi il fratello erede della sorella non si ammette a chiedere l'eredità deferita ad essa senza averla accettata. C. 6. 30. 7. C. 6. 9. 4.

Nè il pupillo minore di sette anni transmette all'erede suo quella cui fu chiamato, sia che non avesse il tutore, o che avendolo, non adisse per esso. C. 6. 30. 18. m. §. 3.

L'eredità peraltro dell'ascendente dai discendenti si trasmette ai loro figli, sebbene non l'adissero, purchè non la ripudiarono, senza che loro possa opporsi la prescrizione. C. 6. 52. 1. C. 6. 51. 1. §. 5.

E così se al figlio sia deferita l'eredità essendo, o no in potere del padre, e si trascurò ad accettarla, si transmette al padre. C. 6. 30. 18. §. 2.

Se poi qualunque altro ebbe qualche eredità, e morendo fra il tempo della delibera ad accettarla, la transmette a qualunque erede, così però, che questi entro l'anno debba averla adita. C. 6. 30. 19. p. C. 6. 51. §. 1. 5. e 13.

L' eredità adita poi si transmette all' erede, onde il figlio è ammesso a chiedere l' eredità del consobrino del padre defonto, che l' aveva accettata. C. 6. 59. 2.

Ed il pupillo la transmette all' erede, sebbene accettata dal tutore nell' infanzia. C. 6. 9. 3.

La sostituzione non si transmette. D. 29. 2. 81.

Chi non potè adire per l' assenza a causa dello stato transmette all' erede la restituzione in intero. D. 29. 2. 86.

L' instituito in parte puramente, in parte a condizione, se adì la parte pura, transmette all' erede anche la parte condizionata, sebbene la condizione si compia dopo la di lui morte. D. 29. 2. 53.

CAPO QUINTO

DEGLI EFFETTI DELL' ADIZIONE LEGITTIMA

TITOLO PRIMO

Principj sull' erede.

Il primo effetto dell' adizione civile giusta in ogni eredità è la constituzione dell'erede in chi l' adì.

Perocchè erede è chi succede al patrimonio, alla signoria del defonto, corpi, azioni, debiti. D. 29. 2. 37. I. 2. 19. 7.

Quando dunque in diritto dicesi successore, s' intende erede, benchè ne manchi il nome. D. 50. 16. 170.

E non solo chi succede immediatamente al defonto, ma chi succede agli eredi di lui anche dopo più gradi. D. 29.2.7. §. 2. D. 50. 16.65. D.50.17.194.

Chi succede al padre, al nonno che lo ritiene in potere, dicesi *suo*. I. 2. 19. 2.

Chi succede a chi non lo ha in potere dicesi *estraneo*. I. 2. 19. 3.

L' ammissione dunque di alcuno in coerede per errore non lo fa erede. C. 4. 19. 13.

TITOLO SECONDO

Degli effetti civili dell' adizione nell' erede.

L' adizione dà il dominio all' erede di tutti i corpi ereditarj non solo, ma di rivendicarli, e possederli. D. 37. 1. 3. §. 2.

Gli dà ancora l' obbligo di osservare i contratti, e di pagare gl' interi debiti del defonto, benchè ricusi parte della eredità. D. 2. 14. 52. §. 1. D. 29. 2. 8. C. 6. 30. 22. §. 1.

E sebbene uno de' coeredi si astenne. D. 29. 2. 38.

Che chi prende la parte del ripudiante si assoggetta anche al debito suo: benchè prima sia stato condannato per la sola sua quota. D. 29. 2. 98.

Contestata la lite col defonto, deve o il solido, o in quanto è più ricco pel delitto di esso. C. 4. 57. 1.

Fuori di questo caso non deve pel delitto dell' autore. C. 6. 2. 15.

Ove gli eredi sono più, ognuno deve per la sua quota ereditaria. C. 4. 2. 1. C. 4. 16. 2.

Sicchè il coerede creditore del defonto può chiedere soltanto la parte degli altri. C. 4. 16. 1. 6.

Ma se ad uno degli eredi toccò il fondo pignorato, può essere condannato pel solido. C. 4. 16. 2.

L' effetto dell' adizione tanto utile che dannosa all' erede, si retrotrae al dì della morte dell' autore, sebbene l' adizione fu posteriore. D. 29. 2. 42. 54.

Tutti i crediti dell' erede col defonto, essendo solo, si estinguono colla confusione.

SEZIONE QUARTA

DELLA CESSIONE, E DELL' ACQUISTO A TITOLO DI LEGATO.

Le attenzioni primarie su questa cessione possono essere due: nel farsi: dopo fatta. La prima attenzione si fa perchè si conosca quando tale cessione produca l' effetto che contiene.

Niuna cessione a titolo di legato capace dell' effetto suo civilmente, senza il concorso di tutte le cause esattevi dal diritto civile, consistenti in chi lega, a chi si lega, nella volontà, nel potere di legare: in chi si grava di legato: nella cosa che si lega, nel modo di legare.

CAPO PRIMO

PRINCIPJ SU I LEGATI, ED A CHI LECE LEGARE.

TITOLO PRIMO

Principj su i legati.

Tra le specie delle donazioni, v' è anche quella a causa di morte. I. 2. 7.

Quella cioè, in cui si vuole, che la cosa si presti dall' erede. I. 2. 7. 1. D. 39. 6. 1. 35. §. 2.

Che può farsi assente ogni pericolo: o a condizione della morte del donante. D. 39. 6. 2.

Perlocchè donazione a causa di morte, e legato

sono sinonimi. I. 2. 7. 1. D. 39. 6. 15. 17. 37. D. 32. 1. 87.

Come sono sinonimi legati, e fedecommissi. C. 6. 43. 2. m. D. 30. 1. 1.

Tutto essendo donazione da prestarsi dall' erede. I. 2. 20. 1.

O donazione fatta nel testamento. D. 31. 1. 36.

O una separazione di alcune cose dalla eredità. D. 30. 1. 116.

Da ciò avviene che l' instituito in cosa certa, essendovi altri eredi, si reputi legatario. C. 6. 24. 13.

E che la donazione fra vivi fra conjugi, confermata per testamento, non sia legato. C. 5. 16. 14.

Che nella cosa legata sia prediletto il legatario. C. 7. 72. 1.

Legandosi per ogni anno, per ogni mese, per ogni giorno, tanti legati s' intendono, quanti sono gli anni, i mesi, i giorni. D. 7. 3. 1. D. 33. 1. 4.

E così tante le specie, tanti i legati: ma legandosi il genere p. e. l' argento, il legato è uno solo. D. 31. 1. 2.

Come lo è legandosi questo, o quello, ancorchè a condizioni contrarie. D. 31. 1. 27. p.

Nè si devono intendere più legati perchè più sono i legatarj, più i gravati. D. 31. 1. 27. m.

Il legato senza condizione dicesi puro, a condizione condizionato, ancorchè la condizione sia tacita. D. 35. 1. 1. p.

La cosa legata divisibile fa il legato dividuo, l' indivisibile l' individuo, come la servitù del transito; la formazione di qualunque edificio. D. 35. 2. 80. §. 1.

La validità di ogni legato dipende dalla validità del testamento. D. 20. 1. 3. m.

La condizione nell' erede, non fa il legato condizionato. D. 30. 1. 3.

TITOLO SECONDO

A chi è permesso legare.

Può legare chi può testare. D. 30. 1. 2.

Al cieco è permesso legare, ma colle stesse solennità del suo testamento, o codicillo. C. 6. 22. 8. m.

Al figlio di famiglia non è permesso, ma se dopo aver legato sia emancipato, il legato vale, se non lo revocò. D. 32. 1. 1. §. 2.

CAPO SECONDO

SULLA VOLONTA' DI LEGARE ESISTENTE ; O NO

TITOLO PRIMO

Della volontà di legare esistente, o no per la espressione.

In legarsi si può dubitare della volontà o per la qualità di sua espressione, o per l' errore che apparisce nella espressione chiara.

La volontà per la qualità della espressione della prima specie non manca secondo il diritto.

Per non aver indicato il legatario col suo nome, se mostrato in altro modo certo. D. 35. 1. 17. §. 1. L. 34. I. 2. 20. 25.

Nè se si ommetta la parola *voglio*. C. 6. 41. 10.

Nè se dicasi l' erede a Cajo, senza dire dia. D. 30. 1. 106.

Nè se dicasi desidero, spero, prego. D. 30. 1. 115. 118. C. 6. 43. 2. p.

Nè se si usi il termine rendere per dare. D. 32. 1. 100. D. 31. 1. 21. f.

L' espressione: l' erede faccia, che Sejo abbia cento: contiene che l'erede gli dia cento. D. 30. 1. 73.

Chè nulla si attende al modo di esprimerla, ove la volontà apparisca. C. 6. 37. 21.

Esiste la volontà di legare in chi chiama erede in cose certe, senza aggiungere altro erede con parte, o senza; perchè le cose certe, s' intendono prelegate a ciascuno. D. 28. 5. 9. §. 13. 10. 11. L. 35. 78.

Sebbene poi vi sia l'espressione del legato, è nulla, se si fece senza volontà. C. 5. 16. 14. p.

E molto più manca la volontà, se l' espressione non contiene la cessione: p. e. se dia la semplice custodia. D. 31. 1. 77. §. 20. D. 32. 1. 68. §. 1.

E dove il testatore dimostra soltanto certa fiducia che l' erede darà per l' affetto suo proprio verso qualcuno. D. 33. 2. 32. p.

O se raccomandi semplicemente qualcuno all'erede D. 32. 1. 11. §. 2.

Se si pose il legato in pieno arbitrio di lui. D. 32. 1. 11. §. 7. e 5. D. 30. 1. 43. §. 2. D. 35. 1. 52. f.

Ma se si disse: se l' erede lo creda giusto, utile: s' intende voluto, ma con arbitrio prudente. D. 33. 1. 11. §. 7. 8. D. 30. 1. 75. p.

Una volta che l'erede lo volle, si deve sempre. D. 32. 1. 11. §. 5.

TITOLO SECONDO

Della volontà mancante, o no per l'errore della espressione certa.

La volontà non manca pel solo errore accidentale, o del solo nome: C. 6. 37. 7. §. 1.

Come se pel campo Semproniano inteso, esprimasi il Sejano. D. 30. 1. 4. p.

Nè per l'errore accidentale circa la qualità della persona, se costi di essa. D. 35. 1. 17. §. 1. f.

Come: Stico Cuoco, Tizio Sartore: che non è. D. 35. 1. 17. §. 1. p. I. 2. 20. 30.

O se il legatario si chiami fratello, affine, o con altra qualità che non ha. D. 35. 1. 35. p. L. 33.

O se dicasi: alla figlia maritata a Tizio, cui non è. D. 34. 7. 2.

Nè per l'errore accidentale circa la qualità della cosa, p. e. comprata, donata, data in dote, che non la fu. D. 35. 1. 17. p. L. 40. §. 4. D. 34. 2. 10. f.

O si dica dovuta per l' altrui testamento, che non si doveva. D. 31. 2. 76. §. 3.

O si dica preparata, comprata per la moglie che non è. D. 34. 2. 10. m.

Nè per l'errore accidentale circa la causa di legare p. e. lego a Tizio, che curò gl'interessi miei, mentre non li curò. D. 35. 1. 17. §. 2. I. 2. 20. 31. D. 31. 1. 88. §. 10. D. 34. 3. 25. p. f.

Purchè non si provi che diversamente il legato non si faceva. D. 35. 1. 72. §. 6.

O se si leghi la dote ricevuta in certa somma, benchè non si riceve in niente. D. 31. 1. 21. C. 6. 44. 3. 5.

O la liberazione dalla dote perchè ricevuta, non essendo stata ricevuta. C. 6. 44. 4.

La volontà però manca sempre nell' errore sostanziale. D. 30. 1. 4.

Ed è sostanziale, se dettando, o scrivendo si espresse la cosa non intesa. D. 28. 5. 9. ℨ. 1. D. 30. 1. 4. m.

O se si leghi come sua la cosa altrui ignorata. I. 2. 20. 4. m.

Se si leghi a chi si crede vivo, essendo morto. D. 34. 8. 4. C. 6. 51. 1. ℨ. 3.

O si leghi, se curò gl' interessi: e non si curarono. I. 2. 20. 31. f. D. 35. 1. 17. ℨ. 3. L. 72. ℨ. 6.

CAPO TERZO

DEL POTERE DEL TESTATORE IN LEGARE, O NEL DARE LE LEGGI AL LEGATO.

TITOLO PRIMO

Principj sul potere del testatore nel dare le leggi al legato.

Il testatore colla facoltà di legare non consiegue quella di legare colle leggi, che vuole, ma colle oneste, ed ammesse dal diritto. La controvenzione a questo dovere non annulla tutto l' atto, ma la legge è come non fosse data.

Questa legge potendosi dare all' erede, o ad altro gravato di legato, al legatario, perciò il diritto si espone su ciascuno di essi.

TITOLO SECONDO

Del potere del testatore nell' imporre le Leggi all' erede pel legato.

Il testatore può gravare l' erede pel legato ad arbitrio d' un terzo. D. 30. 1. 43. §. 2. D. 31. 1. 1.

E può ordinare all' erede, che gravi l' erede suo di certo legato a favore di chi vuole il testatore. D. 32. 1. 6.

Può impedirgli la detrazione della falcidia, se gli restino i beni anche non levando questa. C. 6. 50. 7. Aut. 1.

Ma non può ordinargli che paghi il legato in tempo impossibile. D. 30. 1. 12. §. 1.

TITOLO TERZO

Delle condizioni che il testatore può imporre, o no al legatario.

È in suo potere dargli il commodo del legato a certo tempo. C. 6. 37. 26.

E differirne il pagamento al dì della morte dell' erede, o dello stesso legatario I. 2. 20. 35. C. 4. 11. 1. C. 8. 38. 11.

Può impedire di non maritarsi con certe persone. D. 35. 1. 63. p. L. 71. §. 2.

Può dargli l' usufrutto subito, o dopo certo tempo; e che avendolo perduto, gli si renda. D. 7. 1. 4. D. 7. 4. 3.

Può imporgli la servitù a favore dell' erede. D. 7. 1. 19.

Può sostituirgli volgarmente. D. 34. 4. 3. p. C. 6. 51. 1. §. 7. f.

E sostituirgli per fedecommisso. D. 35. 2. 32. §. 4. D. 31. 1. 50. 68. 77. §. 3.

Gravarlo di rendere più ad uno, che agli altri sostituiti. D. 31. 1. 76. §. 5.

Di rendere altra cosa in vece della ricevuta. D. 36. 1. 17. §. 1.

Può gravarlo di fare certe determinate nozze. D. 35. 1. 71. §. 1.

Che non si facciano in certo giorno, fra certo tempo incerto. D. 35. 1. 62. f. L. 72. §. 5.

Di non detrarre la falcidia, se debba rendere ad altri il legato. D. 35. 2. 32. §. 4.

Ed imporgli qualunque condizione che non ripugni al diritto naturale, o civile. C. 6. 41. 1. p.

La condizione data per l' eredità s' intende rinnovata nel prelegato. D. 28. 7. 18. §. 1.

Non può vietargli però le nozze assolutamente. D. 35. 1. 79. §. 4. L. 22. 63. p. e §. 1. L. 64.

Comprese anche le nozze seconde. Nov. 22. Cap. 43. 44.

Non ordinargli che le faccia a piacere d' un terzo. D. 35. 1. 72. §. 4.

Non imporgli legge che lo privi della libertà personale. D. 35. 1. 71. §. 2.

Nè obbligarlo ad adottare alcuno. D. 32. 1. 41. §. 8.

Non obbligarlo a cose illecite p. e. ad abbandonare la moglie. C. 6. 42. 2.

Non imporgli comunque condizioni impossibili. D. 30. 1. 104. §. 1. f. D. 35. 1. 3. D. 28. 7. 8. C. 6. 41. 1. f.

Non gravare di fedecommisso chi non ebbe dal testatore: o gravarlo in più di quanto ebbe. D. 31. 1. 70. e §. 1. p. e §. 2. L. 77. §. 1.

CAPO QUARTO

IL DIRITTO SU QUELLO CUI PUO' LEGARSI; E SU CHI POSSA GRAVARSI DI LEGATO.

TITOLO PRIMO

A chi può legarsi.

Può legarsi a chiunque può farsi erede. I. 2. 20. 24.

In consequenza al nepote da nascere dal figlio. I. 2. 20. 26. 27.

Al marito sebbene vivesse pochissimo colla moglie. C. 6. 37. 19.

Al padre, al figlio nello stesso testamento. D. 30. 1. 53. §. 2. L. 117. 122. C. 6. 23. 22. p.

Al Principe, alli Dignitarj. C. 6. 23. 16.

Ad uno de' coeredi. D. 30. 1. 116. §. 1. L. 17. §. 2. L. 18. D. 31. 1. 34. §. 1. D. 35. 1. 12.

A persona affatto ignota. p. e. a chiunque prenderà mia figlia. I. 2. 20. 25. C. 6. 48. 1. 2. 3.

A chi de' due farà prima qualche cosa. D. 30. 1. 108. §. 3.

A chi scrive il testamento. C. 6. 23. 22.

Al testimonio del testamento. C. 6. 23. 22. f.

Manca peraltro civilmente il legatario, se si leghi a se stesso. D. 34. 8. 1.

Ovvero all' erede solo, benchè abbia il collegatario, se non coerede. D. 30. 1. 34. §. 11. 12. 13. L. 116. §. 1.

Se si leghi al morto in tempo del testamento, o de' codicilli. D. 29. 7. 2. §. 1. L. 14. m. L. 6. §. 4. D. 34. 8. 4. C. 6. 51. 1. §. 3.

Se si leghi in frode della legge, ordinando all' erede p. e. di darlo a Sejo, che deve darlo a chi egli sa. D. 30. 1. 123. ℨ. 1.

E manca finalmente se il legatario non si possa intendere. D. 33. 2. 18. f. D. 34. 4. 3. ℨ. 7. D. 30. 1. 32. ℨ. 1.

A chi non si può legare non giova palliarlo con titolo lecito. p. e. di mercede. D. 32. 2. 37. ℨ. 6. D. 30. 1. 123. ℨ. 1.

Nè il legato si convalida se dopo il legatario si faccia abile a ricevere il legato. C. 6. 37. 4.

TITOLO SECONDO

Del diritto su chi possa gravarsi o no di legato.

Manca il gravato di legato sempre che si gravi chi nulla ebbe dal testatore. C. 6. 37. 24. C. 6. 42. 9. 31. D. 28. 6. 41. ℨ. 2. D. 30. 1. 94. ℨ. 3. L. 126. D. 31. 1. 69. ℨ. 2. f. D. 32. 1. 2. 6. ℨ. 1. L. 7. ℨ. 2. L. 37.

E perciò manca se si gravi l'eseredato. C. 6. 41. 31.

O la persona già morta. D. 29. 7. 14.

O chi non ebbe la cosa da passarsi all' altro perchè perita. D. 30. 1. 3. ℨ. 4.

O si gravi il debitore, cui si libera il solo pegno. D. 32. 1. 3. ℨ. 4.

O si gravi il creditore, cui non si lega più del suo credito. D. 32. 1 3. ℨ. 2.

Non manca dunque il gravato di legato se si gravi chi ritiene cose del testatore, come l'erede instituito, o il sostituito che ha luogo. D. 32. 1. 1. ℨ. 7.

Sia persona morale. D. 32. 1. 5.

Sia in età pupillare. C. 4. 1. 5.

Sia postumo, se in realtà succeda. D. 32. 1. 1. §. 8.

Sia erede intestato, se gravato con i codicilli. D. 29. 7. 3. 8. §. 1. L. 20. D. 28. 1. 29. §. 1. D. 5. 2. 13.

Come si può gravare il debitore proprio a pagare ad altri. D. 30. 1. 77. D. 32. 1. 1. §. 6. L. 3.

Il donatario, se riservato nella donazione. D. 32. 1. 37. §. 3.

Se si gravi un terzo a spendere per fare qualche cosa, si presume abilitato ad esiggerlo dall' erede. D. 30. 1. 108. §. 14.

Finalmente si può gravare anche il legatario, sia che riceva, sia che gli si condoni. D. 30. 1. 78. L. 84. e §. 1. D. 32. 1. 1. §. 6.

Chi è gravato in più di quello ebbe, non deve pel più. D. 30. 1. 114. §. 3. L. 122. §. 2.

CAPO QUINTO

DELLA COSA CHE SI PUO' LEGARE, O NO.

TITOLO PRIMO

Della cosa mancante, o no nel legato.

Senza cosa legata niun legato può sussistere.

In diritto manca la cosa, se non esista: o esistendo non possa legarsi: o potendosi legare resti inutile al legatario.

La cosa non deve intendersi mancante se si leghino i frutti futuri. I. 2. 20. 7. D. 30. 1. 24. D. 32. 1. 17.

O se si leghi la cosa esistente in paese nemico. D. 30. 1. 9.

Se si rimetta ad arbitrio d'un terzo, che s' intende *boni viri*. D. 31. 1. 1. §. 1.

Se la cosa sia lontana, ed al tempo del testamento impossibile. D. 30. 1. 12. §. 1.

Se non sia espressa colle parole, ma dimostrata col cenno: anche da chi può parlare. D. 32. 1. 21.

Se sia dovuta dal legatario al defonto. D. 30. 1. 39. §. 2. D. 10. 2. 42.

Sebbene sia insolvibile. D. 35. 2. 22. §. 3. p.

Non manca, se il testatore ordini la restituzione del pegno ritenuto dal defonto. D. 34. 3. 1. §. 1.

O la consegna di quanto sta nell' arca. D. 30. 1. 108. §. 10.

Manca però se non vi sia. D. 30. 1. 112. 75. §. 1. 2. L. 71. f.

Come se i Capitali del defonto non bastino ai debiti. D. 35. 2. 66. §. 1. L. 23. C. 6. 50. 16. C. 6. 37. 15.

O se il testatore leghi la cosa che gli manca affatto. D. 30. 1. 71. p.

O se la donna leghi la dote, che non ha in dominio. D. 23. 4. 29. §. 2.

O si leghi da chiunque altro il credito inesigibile. D. 35. 2. 22. §. 4. f.

O l' usufrutto che cessa colla morte del testatore. D. 30. 1. 24. §. 1. C. 6. 37. 20.

O la cosa propria del legatario, o quella che deve avere da altri per causa lucrativa, purchè non sia per fedecommisso da rendersi. I. 2. 20. 10. C. 6. 37. 13. D. 32. 1. 21. §. 1. D. 31. 1. 66. §. 7. f. D. 30. 1. 108. §. 4. 5.

TITOLO SECONDO

Della cosa lecita a legarsi, o no.

È permesso legare la cosa altrui se nota al testatore. I. 2. 20. 4. C. 6. 37. 10. D. 30. 1. 39. §. 7. D. 35. 2. 1. §. 6.

E l' usufrutto di tutti i beni. D. 7. 1. 29.

E della metà de' beni. D. 7. 1. 43.

Della parte dell' eredità. D. 36. 1. 22. §. 5.

L' usufrutto che deve consolidarsi. D. 7. 1. 72.

Il diritto di seppellire. C. 6. 37. 14.

La cosa dello stesso erede. C. 6. 41. 25. D. 31. 1. 67. §. 8.

La cosa litigiosa. C. 8. 37. 4. §. 1.

La cosa donatasi fra conjugi. D. 30. 1. 109.

Non così però la cosa pubblica, o del Principe. D. 30. 1. 39. §. 8. 9. 10.

O la fabbrica per distruggersi. D. 30. 1. 114. §. 9.

O quanto si deve togliere fisso al muro. D. 30. 1. 41. §. 1. al 14.

O quanto chi lega deve rendere ad altri per altro testamento. D. 31. 1. 67. p.

TITOLO TERZO

Della cosa utile, o no a legarsi.

Il diritto reputa utile il legato della costruzione, della riparazione dell' edificio. I. 2. 20. 21.

Della remissione della cauzione al legatario. D. 7. 5. 8. p.

Della servitù reale a chi ha il predio cui giova. D. 32. 1. 17. §. 1. D. 8. 4. 16.

Di dare a mutuo con usura minore. D. 30. 1. 108. §. 15.

Di dover rendere, o comprare a giusto prezzo. D. 30. 1. 66. D. 32. 2. 65.

Ed anche a prezzo maggiore se confini. D. 31. 1. 54.

E reputa utile il legato della restituzione del pegno. C. 6. 37. 16.

Quello del predio di pura delizia. D. 7. 1. 41. §. 1.

Quello della cosa dovuta allo stesso creditore, se aggiunta la legge che non si possa ripetere benchè indebito. D. 32. 1. 24.

E sempre che sia più nel legato che nel credito. D. 30. 1. 28. D. 35. 2. 1. §. 10. I. 2. 20. 14.

Se si leghi al debitore, perchè ci paghi il debito con un terzo. D. 30. 1. 49. §. 4. 3.

Si reputa utile quello in cui si deve dare ad uno l' uso, all' altro il frutto, all' altro la proprietà. D. 7. 8. 14. §. 3.

Quello consistente nella cosa del legatario, se non sarà sua al tempo della morte del testatore. D. 31. 1. 18.

Quello dell' usufrutto ad uno, della proprietà all' altro. D. 35. 3. 9. p.

Sebbene l' usufrutto si leghi all' erede. C. 3. 33. 14.

È inutile però ogni legato che non possa ritenersi dal legatario. D. 31. 1. 49. §. 2.

E quello che se possa ritenersi da esso, non gli reca utile alcuno: p. e. al creditore il suo credito nudo. D. 23. 3. 29. D. 35. 2. 1. §. 10. D. 31. 1. 82. D. 30. 1. 28. 29.

E quello in cui si danno 30. a condizione di dare. 50. D. 35. 2. 65.

CAPO SESTO

DEL GIUSTO MODO D' ESPRIMERE I LEGATI, E DE' CODICILLI.

TITOLO PRIMO

Del modo d' esprimere i legati in genere.

Il diritto ha come non fatta l' espressione esistente nel testamento nullo. D.28. 1.29. C. 6.42.23.

Salvo quello nullo per inofficiosità. C. 6. 28. 4. Aut.

Come ha per non fatta quella nella scrittura privata. D. 30. 1. 103. D. 29. 7. 17.

Approvando soltanto quella fatta in testamento valido: quella fatta in altra scrittura richiamata nel testamento giusto. D. 31. 1. 89.

Sebbene scritta dallo stesso legatario, se dettata dal defonto, e riletta ad esso in presenza de' testimonj. D. 32. 1. 39. ℘. 1.

Quella ancora senza scrittura, e testimonj, se il testatore ne esiggè giuramento dal gravato. D.31. 1. 77. ℘. 23. C. 6. 42. 32.

Quella finalmente fatta per mezzo de' codicilli validi.

TITOLO SECONDO

Della essenza, e delle diverse specie de' codicilli.

L' alienazione meno solenne a causa di morte è detta *codicilli* che sono distinti in intestati, e testati. D. 29. 7. 8.

Sono intestati, se fatti da chi non testò in modo alcuno. D. 29. 7. 8.

Sebbene manifestò l'erede vocalmente. D. 29. 7. 20.

E sono testati se relativi a testamento da farsi, ovvero se fatti dopo con relazione, o no al testamento. D. 29. 7. 8. 18. C. 6. 36. 6.

Quindi quanto è ne' testati, s' innesta sempre al testamento, e prende sempre il tempo di questo. D. 29. 7. 2. §. 2. L. 7.

Purchè però i codicilli testati siano validi, e così gl' intestati.

TITOLO TERZO

Da chi, ed a pro di chi si può fare codicilli.

Può fare i codicilli chi può testare. D. 29. 7. 6. §. 3. L. 8. §. 2.

Nulli dunque i codicilli fatti nella demenza. D. 29. 7. 2. §. 3. C. 6. 36. 5.

Nulli quelli d'ogni altro, che avendo fatto testamento valido, e relativo a' codicilli futuri, nel tempo in cui li fa è intestabile. D. 29. 7. 7.

Ma se torni ad essere testabile, i codicilli si risanano. D. 29. 7. 8. §. 3. D. 32. 1. 1. §. 2.

Nulli parimenti quelli di chi si dubita se abbia potere di farli: p. e. se sia *sui juris*, o no. D. 29. 7. 9.

Ma sono validi quei del muto che si riferì al testamento. D. 29. 7. 8. §. 3.

E validi quelli fatti senza testamento, ancorchè senza consenso dell' erede intestato. C. 6. 36. 4.

Si può codicillare a pro di chi si può legare, ma non a pro del defonto. D. 29. 7. 6. §. 4. L. 2. §. 1. L. 14. f.

I codicilli testati fatti dopo la morte dell'erede instituito sono nulli. D. 29. 7. 14.

TITOLO QUARTO

Della validità de' codicilli per la solennità della espressione.

I codicilli si possono fare scritti, e nuncupativi. D. 29. 7. 6. §. 1. 2.

Vagliono in qualunque idioma si facciano. D. 32. 1. 11.

Richiedono però sempre la presenza simultanea di cinque testimonj rogati, o no, ma sottoscritti. C. 6. 36. 8. §. 3. C. 6. 23. 28. §. 1. ff.

Ne' codicilli del cieco si deve osservare quanto nel suo testamento. C. 6. 22. 8.

TITOLO QUINTO

Di ciò che si può ordinare, o no ne' codicilli d' ogni specie.

I codicilli essendo minori del testamento solenne, non soffrono la cessione, nè l' adenzione della eredità semplice. D. 29. 2. 10. D. 36. 1. 76. C. 6. 36. 2. 7. C. 6. 35. 4.

Nè che all' erede semplice, si tolga, si aggiunga la condizione. D. 29. 7. 6. D. 28. 7. 27. §. 1.

Nè che gli si sostituisca volgarmente. D. 29. 7. 13. §. 1. L. 6.

Perocchè chi dà, o toglie l' eredità semplice, non codicilla, ma testa, benchè dica di codicillare. C. 6. 23. 14.

Vi si ammette però l' instituzione fidecommissaria, anche di tutta l' eredità. D. 29. 7. 3. C. 6. 36. 2.

E che vi si diano i legati anche col sostituito. C. 6. 36. 2. m.

TITOLO SESTO

Della rescissione de' codicilli validi.

I codicilli intestati non si rescindono colla nascita del postumo preteritovi. D. 29. 7. 9. 16. L. 3. ℘. 1.

I testati però si rompono comunque il testamento si rompa. D. 29. 7. 3. ℘. 2. C. 6. 36. 1. p.

Si rescindono colla volontà diversa dell' autore, che ha sempre la facoltà di revocarli. D. 29. 7. 8. ℘. 6.

E s' intende averli revocati, se disponga in altro modo della cosa cedutavi. D. 29. 7. 5.

Se cassi i codicilli fatti, sebbene restino intelligibili. D. 28. 4. 1. ℘. 1.

Se faccia codicilli nuovi diversi. C. 6. 36. 3.

Si presume poi aver revocato i codicilli fatti prima del testamento, se dopo non lo fece. D. 29. 7. 5.

CAPO SETTIMO

DEGLI EFFETTI CIVILI DEL LEGATO VALIDO, E DELLA TRASMISSIONE.

TITOLO PRIMO

De' poteri, e de' doveri del legatario.

Tutti gli effetti del legato valido si riducono ai poteri, ai doveri dell' erede, del legatario sopra, e per la cosa legata.

Il legato valido accettato che sia, fa passare *ipso jure* la cosa in dominio del legatario. D. 31. 1. 80.

Non gliene dà però possesso pei frutti prima della scadenza; sicchè l' erede può, se sia occupata, rivendicarla. D. 31. 1. 32. §. 1.

Se il legato consiste nella remissione pura del debito, il legatario ne resta libero, anche senza il fatto dell' erede. C. 6. 42. 17. C. 6. 44. 1. C. 6. 45. 2.

Con accettare il legato però resta obbligato ad adempire quanto il testatore gli ordinò implicitamente, o espressamente. C. 6. 51. 1. §. 9.

Sicchè se il defonto passava pel fondo legato, deve dare lo stesso transito anche all' erede. D. 8. 2. 41.

Non deve però il transito ad altro legatario pel fondo suo, se l' erede non lo paghi. D. 30. 1. 44. §. 9.

Nè deve i pesi pubblici del fondo decorsi prima d' avere il possesso del legato. D. 30. 1. 39. §. 5.

TITOLO SECONDO

De' poteri, de' doveri dell' erede sopra, e per la cosa legata.

L' erede fra il tempo della consegna della cosa legata, se non prende niente dal testamento, presta il solo dolo nella custodia della medesima: altrimenti anche la colpa. D. 30. 1. 108. §. 12.

Se la cosa legata non si trovi, resta tenuto alla diligenza per trovarla, ed a consegnarla se la trovi. D. 30. 1. 69. §. 5.

Deve dare il transito al legatario nella cosa ereditaria, se non possa accedere in altro modo alla cosa legata. D. 8. 2. 40.

Non resta impedito di vendere il fondo ereditario, sebbene col frutto annuo di esso debba pagare il legato. D. 30. 1. 120.

TITOLO TERZO

Della trasmissione del legato all' erede del legatario.

La trasmissione del legato è impossibile fattane la ripudia: sicchè legatosi a Tizio, se lo vorrà, l' erede non può chiederlo, se non lo volle l' autore. D. 30. 1. 65. §. 1.

Ed è impossibile a trasmettersi all' erede da chi non potè acquistarlo per difetto della condizione. D. 31. 1. 12. §. 1. D. 30. 1. 104. §. 1.

Ovvero se il legatario morì prima del testatore. D. 7. 1. 33. D. 29. 7. 2. §. 2. D. 31. 1. 57. D. 32. 1. 11. §. 6.

Adempita però la condizione vivo il legatario, si trasmette. C. 6. 46. 5.

E così se il legatario muoja scaduto il legato. D. 34. 1. 4. f.

Il legato da conseguirsi giunto a certa età, si trasmette all' erede, benchè si muoja prima. C. 6. 53. 5.

L' ignoranza del legatario circa il legato scaduto non impedisce che si trasmetta all' erede. C. 6. 53. 6. 3.

Conosciuto il diritto sulla legalità dell' acquisto de' beni patrimoniali, deve passarsi a conoscere quello sugli effetti civili, che derivano dall' acquisto medesimo.

SEZIONE QUINTA

Degli effetti civili dell' acquisto delle sostanze patrimoniali.

CAPO PRIMO

DEGLI EFFETTI GENERALI DELL' ACQUISTO DELLA PROPRIETA': E DEGLI EFFETTI SINGOLARI.

TITOLO PRIMO

Degli effetti generali dell' acquisto della proprietà.

Se l' acquisto della proprietà fu senza il possesso, deriva da esso in noi l' azione ad esiggerlo: ed in altri l' obbligo a darcelo. I. 4. 6. I. 3. 14.

Dal nostro possesso legittimo l' obbligo in tutti di non privarci di esso: in noi il diritto ad impedirne la perdita. I. 1. 1. 3. D. 50. 17. 11.

E se ne fummo privi con ingiuria, il diritto alla ricupera di esso. I. 1. 1. 3.

Rimanendo possessori pacifici, ne deriva il diritto che come la sostanza stessa, così gl' incommodi, ed i commodi ci spettino colla facoltà civile di bearci con essi. D. 50. 17. 10.

Questa beatitudine non potendo sussistere che nella soddisfazione del volere nostro, ne deriva che medianti queste sostanze possiamo conseguirla, o alienandole, o ritenendole secondo la volontà nostra. D. 50. 16. 49.

Con quali leggi possiamo cedere le sostanze acquisite essendo stato già esposto, rimasero a vedersi le leggi, colle quali possiamo ritenere, ed usare de' beni sostanziali acquisiti.

TITOLO SECONDO

Della ritenzione delle sostanze acquisite.

Riteniamo i beni per usarne ad utile nostro, il quale in un modo si ricava dalle cose mobili, in altro dalle stabili.

Quanto alle mobili, l' abuso non potendo accadere con tanta facilità, il diritto non ne fa disposizioni singolari: onde si deve stare a quelle sugli stabili in ciò che sono analoghe.

Nelle sostanze immobili l' utile derivando più comunemente dalle opere, le quali facilmente possono essere abusive, perciò fu d' uopo sottoporle a disposizioni speciali, colle quali o si vietano, o si permettono, o si esiggono.

CAPO SECONDO

DELL' OPERE VIETATE NE' FONDI RUSTICI.

TITOLO PRIMO

Delle opere vietate in genere ne' fondi rustici.

Perchè Dio ci diede il dominio pel nostro bene, ma senza male del simile;

Perciò la legge vieta a tutti di fare opere nel suo fondo rustico con danno ingiurioso degli altri. D. 39. 3. 1. §. 4.

Non esime da questo divieto nemmeno se si facciano per evitare il suo danno. D. 39. 3. 2. §. 7.

E siccome è facilissimo che queste opere ledano il vicino mediante l' acqua piovana, perciò in questo caso le vieta. D. 39. 3. 1. p.

Sia ancora che rechino danno alle fabbriche. D. 39. 3. 1. §. 17.

S' intende piovana anche l' acqua mista colla sorgente. D. 39. 3. 1. f.

Da ogni fatto d' opera dannosa con ingiuria nasce l' obbligo di rimuoverla. D. 39. 3. 11. §. 6.

TITOLO SECONDO

Delle opere nuove vietate al padrone nel fondo superiore a causa dell' acqua sorgente, e piovana.

In primo luogo a veruno è lecito fare opere nel fondo più alto, colle quali l' acqua elevandosi più, cumulandosi, restringendosi, facendosi più veemente, rechi danno al fondo inferiore. D. 39. 3. 1. §. 1. f.

Lo stesso deve intendersi se l'acqua si mandi in altro luogo contro natura sua. D. 39. 3. 1. §. 10. e 13.

O se contro l'uso si scarichino le fosse nel fondo altrui. D. 39. 3. 24. §. 2.

O se si spiani il suolo con che l'acqua scorra più rapida. D. 39. 3. 3. §. 2.

Se si restringa, o si corrompa l'acqua sorgente. D. 39. 3. 3. p. L. 1. §. 14. D. 8. 5. 8. §. 5.

Se con qualunque opera si renda dannoso il corso del fiume. D. 39. 3. 2. §. 9. L. 23. §. 2.

In secondo luogo è vietata dalla legge l'opera nuova diretta a demolire l'opera antica fatta per impedire il danno altrui. D. 39. 3. 1. §. 22.

Dalla posizione della opera nuova vietata deriva l'obbligo di rimuoverla, e l'azione a farla rimuovere.

Dalla posizione dell'opera a demolire l'antica nasce l'obbligo, e l'azione a ripristinarla.

Dalla volontà di farla, l'azione nel possessore ad impedirla.

TITOLO TERZO

Delle opere non permesse al vicino inferiore.

A veruno de' vicini inferiori è permesso fare opere producenti rigurgito dannoso al superiore. D. 39. 3. 1. §. 1.

Quindi non può impedire lo scarico della paude nel suo, se con ciò rigurgiti. D. 39. 3. 1. §. 2.

Nè può farlo mediante la piantagione delle salciaje. D. 39. 3. 1. §. 6.

Gli è vietato altresì prendere, o condurre l'a-

qua sorgente senza il consenso di chi ne ha l'uso, e de' padroni del suolo per ove deve passare. D. 39. 3. 8. 9. e §. 2. L. 10. L. 17. §. 1.

E di farla passare in sito serviente ad altri. D. 39. 3. 11. C. 3. 34. 5.

CAPO TERZO

DELLE OPERE PERMESSE DALLA LEGGE NEL SUO FONDO RUSTICO, E DELLE OPERE DOVUTE, O NO.

TITOLO PRIMO

Il diritto sulle opere annue pel frutto.

La legge permette ad ognuno le opere annue di coltura per ogni specie di frutto. D. 39. 3. 1. §. 7.

Senza avere riguardo che siano dannose al vicino. D. 39. 3. 1. §. 15.

Onde permette di convertire il campo in prato, e d' inaffiarlo, sebbene l' acqua penetri nel fondo prossimo. D. 39. 3. 3. §. 2.

E permette di scaricare l' acqua de' solchi suoi nel fondo prossimo, se inferiore. D. 39. 3. 1. §. 3. 4. 5. L. 23. §. 1.

Non così però se si voglia raccogliere l' acqua di tutti i solchi, o di molti in uno solo diretto al fondo del vicino. D. 39. 3. 1. §. 9. L. 24.

TITOLO SECONDO

Delle opere permesse pel miglioramento del suo fondo rustico.

È permesso a ciascuno lo scavo nel suo fondo per cercarvi l' acqua sorgente, sebbene trovatasi, manchi all' inferiore D. 39. 3. 1. §. 12. L. 21.

Ed è lecito di fare quanto altro gli piace, se utile a se, senza danno altrui. D. 39. 3. 1. §. 11. L. 2. §. 5.

E perciò di stagnare nel suo l' acqua piovana per utile suo. D. 39. 3. 1. §. 21.

Di deviare l' acqua stessa nel suo fondo dopo escita dal vicino. D. 39. 3. 1. §. 11.

Di arginare il fiume acciocchè non gli corroda il fondo. C. 7. 41. 1.

Circondarlo di siepe: piantarvi alberi remoti dal confine altrui, secondo la qualità loro, l' uso vigente, e le regole agrarie locali. D. 10. 1. 13.

Di risarcire l' argine abbattuto dalle acque. D. 39. 3. 2. §. 4.

Di purgare la sua forma, o fossa, benchè collocata nel confine. D. 39. 3. 2. §. 2.

TITOLO TERZO

Delle opere dovute, o no nel fondo rustico proprio.

Veruno può essere costretto fare nel suo opere nuove contro l' acqua che lede naturalmente il vicino. D. 39. 3. 1. §. 22.

Essendo legge di natura che l' inferiore riceva l' acqua scendente. D. 39. 3. 1. §. 3.

Del pari veruno è obbligato riempire lo scavo fatto nel suo fondo dall' impeto delle acque, benchè sia di danno al vicino. D. 39. 3. 2. §. 6.

Nè munire gli argini servienti ad altri, benchè posti nel suo. D. 39. 3. 1. §. 11. L. 2. §. 5. f.

Nè ripristinare le opere antiche stanti nel suo per utile del vicino, se guaste dalla forza maggiore. D. 39. 3. 1. §. 23. L. 11. §. 6.

Deve però prestare la pazienza, perchè l'opera si faccia dall' altro nel suo, se non siagli di danno. D. 39. 3. 1. §. 23. L. 2. §. 5.

Deve purgare la fossa, in cui si scarica l'acqua superiore, che passa pel suo. D. 39. 3. 2. §. 1. 4.

E deve purgare la fossa comune nel confine. D. 39. 3. 2. §. 2. e §. 6.

Dall' omissione della opera dovuta, l' obbligo a farla.

CAPO QUARTO

DELL' USO DEL DOMINIO PRIVATO NE' FONDI URBANI.

TITOLO PRIMO

Del potere nel fabbricare.

Ognuno può fabbricare nel suo senza lesione altrui. D. 8. 2. 14.

E così elevare il suo muro quanto gli piace, ancorchè scemi ad altri la luce. D. 8. 2. 9. 15. C. 3. 34. 8. 9.

Sebbene il muro fondamentale non sia suo, se capace a sostenerlo. D. 8. 2. 24. L. 1.

Elevandolo per convenzione senza altezza determinata dal patto, può elevarlo sin dove determina il giudice. D. 8. 2. 11. §. 1.

Ognuno parimenti può aprire la porta nel suo muro sotto il suo tetto, anche nella via pubblica. D. 8. 2. 41. §. 1.

Ed accrescere il muro sino al suo stillicidio. D. 8. 2. 20. §. 6.

Ma col danno altrui dalla legge non è permesso ad alcuno. Come costruirvi lo sterquilino, dall' umore del quale il muro del vicino si penetri. D. 8. 5. 17. §. 2.

O gettare addosso al muro del vicino terra che bagnata può contaminarlo. D. 19. 2. 57.

E quantunque si edifichi colla venia del Principe nel sito pubblico, è sottinteso sempre, salvo il danno altrui. D. 43. 8. 2. §. 10. §. 16.

Onde col suo muro non si può impedire il vento all' ara altrui. C. 3. 34. 14. §. 1.

Nè causare stillicidio nocivo. D. 39. 3. 1. §. 19. D. 8. 5. 8. §. 5.

Nè immettere il proprio condotto nel muro altrui. D. 8. 2. 13.

Nè scaricare il fumo suo nell' edificio degli altri. D. 8. 5. 8. §. 5.

Chi fabbrica nel luogo sagro, deve distruggere il fatto. D. 43. 8. 2. §. 19.

E così chi fabbrica contro il divieto del giudice. D. 43. 8. 7. f. D. 50. 17. 102. D. 5. 1. 75.

Se si fabbrica nel sito pubblico, il fatto si conserva. D. 43. 8. 7. p. L. 2. §. 17. D. 39. 1. 20. §. 10.

TITOLO SECONDO

Di quanto si può fare nel muro comune.

Niuno de' condomini da se solo può demolire, o risarcire il muro comune. D. 8. 2. 8. D. 10. 3. 28. 12.

Nè immettere nel muro comune il condotto recipiente l'acqua perenne, o piovana. D. 8. 2. 19. 13. D. 8. 5. 13.

Nè aprirvi fenestre anche piccole. D. 8. 2. 40.

Insomma in qualunque cosa comune non è lecito ad uno solo di fabbricarvi, o farvi altra opera senza consenso dell' altro condomino. D. 8. 5. 11. D. 8. 2. 26. p. D. 10. 3. 28. p.

Se vi fabbricò, o demolì di consenso, niun debito. Se con ignoranza, ne paga il danno senza togliere il fatto. Se con dolo (assente p. e. il condomino) è tenuto a togliere anche il fatto. D. 10. 3. 28.

Al condomino è permesso soltanto fare la scala nel muro comune. D. 8. 2. 19. §. 2.

E d' incrostarlo, e dipingerlo. D. 8. 2. 13. §. 1.

LIBRO QUARTO

DELL' ACQUISTO DE' BENI INCORPOREI.

Tutti i beni incorporei, capaci di stare ne' patrimonj de' privati, consistono nei diritti; il soggetto dei quali può essere l' obbligo altrui di dare, di fare, di non fare, di permettere che si faccia nel suo.

L' obbligo di dare, di fare comunemente dicesi *debito*, dal quale è inseparabile il credito altrui; e su questo esporremo il diritto in luogo più conveniente.

L' obbligo poi di non fare, di permettere che da altri si faccia nel suo fondo, dicesi comunemente *servitù*; la quale può essere *reale*, o *personale*; e l' una e l' altra *attiva*, o *passiva*.

Personale dicesi quella introdotta a riguardo della sola persona, colla quale perciò sempre finisce: *reale* poi dicesi quella introdotta a riguardo del fondo, e di natura sua perpetua: e l' una e l' altra *attiva* in chi può servirsi del fondo non suo; *passiva* in chi deve permettere l' uso altrui nel suo.

Tutte le servitù personali si riducono a tre: *usufrutto*: *uso*: *abitazione*: sulle quali in questo luogo esponiamo il diritto con due attenzioni. La prima sul numero, e sulla qualità delle cause per acquistarle: la seconda sugli effetti civili derivanti dall' averle acquisite secondo la legge.

SEZIONE PRIMA

Dell' acquisto delle servitù personali, usufrutto, uso, abitazione; e delle loro conseguenze civili.

CAPO PRIMO

DELLE CAUSE PRIMARIE DELL' ACQUISTO LEGITTIMO DELL' USUFRUTTO.

TITOLO PRIMO

Principj sull' usufrutto.

Il diritto di potersi servire della cosa altrui pel suo frutto, salva la di lei sostanza, dicesi *usufrutto*. D. 7. 1. 1. I. 2. 4.

Si può dire dunque un diritto sul corpo altrui. D. 7. 1. 1. I. 2. 4.

Di natura sua però dividuo. D. 7. 8. 19. D. 35. 2. 1. §. 9. D. 7. 1. 5. D. 33. 2. 30.

Perlochè ne' legati annui dell' usufrutto tanti si reputano i legati, quanti gli anni. D. 7. 4. 28. D. 33. 1. 11.

L'usufrutto peraltro non può propriamente possedersi, ma solo può ritenersi. D. 43. 3. 1. §. 8.

E non può sussistere nel proprietario. D. 7. 6. 5. p. I. 2. 4. 1.

Nè può essere una parte della proprietà. D. 7. 1. 33. §. 1.

Onde è totalmente diverso da essa. I. 2. 4. 1. p.

Dà l' usufrutto chi dà li frutti d' ogni anno. D. 7. 1. 20. D. 33. 2. 41. 22.

Ma non lo dà chi dà parte dei frutti per mezzo dell' erede. D. 7. 1. 58. §. 1.

Nè chi dà il solo uso. D. 7. 8. 14. §. 1.

Nè chi dà la proprietà coll' obbligo di renderla in morte. D. 33. 2. 39. D. 34. 2. 15.

Nè chi dà il reddito solo di qualche fondo. D. 33. 2. 38. D. 30. 1. 20. p.

L' usufrutto in molti casi è riputato parte del dominio. D. 7. 1. 4. D. 42. 5. 8.

TITOLO SECONDO

Dei titoli con i quali l' usufrutto si può acquistare.

L' usufrutto può acquistarsi col testamento, e colla convenzione conforme alla legge. D. 7. 1. 3. I. 2. 4. 1.

Come se alcuno alienando la proprietà, si riservi l' usufrutto. D. 7. 1. 32.

Può acquistarsi per mezzo del giudice nella divisione della eredità per eguagliare le parti. D. 7. 1. 6. §. 1. D. 10. 3. 6. §. 10.

Al padre deriva ne' beni avventizj del figlio per disposizione della legge. D. 7. 1. 6. §. 2.

Ai conjugi per la disposizione stessa ne' beni nuziali.

E più frequentemente deriva dal titolo di legato; del quale solamente parliamo. D. 7. 1. 6. 3. I. 2. 4. 1.

Tante cause dunque si vogliono ad acquistare l' usufrutto legato, quante in ogni altro legato: delle quali essendosi parlato, non occorre parlare di nuovo; salve le cose, e le condizioni, delle quali nel titolo seguente.

TITOLO TERZO

In quali cose può darsi, o no l' usufrutto, e con quali condizioni.

Può darsi in tutti i beni. D. 7. 1. 3. D. 7. 5. 1. I. 2. 4. 1.

Siano mobili, immobili, semoventi. D. 7. 1. 3. §. 1. L. 7. I. 2. 4. 2.

E può darsi ne' crediti. D. 7. 5. 3.

Nelle cose consuntive, coll' uso stesso: p. e. vino, grano, olio, danaro. I. 2. 4. 2. D. 7. 5. 7. L. 12.

Nella lana, nei profumi, nelle droghe. D. 7. 5. 11.

Nella serie delle medaglie, o monete antiche. D. 7. 1. 28. D. 10. 4. 9. §. 4.

Nelle statue, nelle pitture, e nei fondi di pura delizia. D. 7. 1. 41.

Nella parte divisa, ed indivisa. D. 7. 1. 5. D. 7. 4. 25.

Nella cosa inutile, che può farsi utile. D. 7. 1. 55. L. 12. §. 3.

Nella cosa che deve aversi a condizione. D. 33. 2. 20. D. 30. 1. 68. §. 2.

Nella proprietà, che si deve consolidare ancora. D. 7. 1. 63. 72.

Nella proprietà legata ad altri. D. 7. 1. 6. D. 33. 2. 4. I. 2. 4.

Si può dare col commodo di aversi subito; e dopo certo tempo. D. 7. 1. 4. D. 7. 3. 1. §. 3. D. 10. 2. 16. §. 2.

In pendenza della condizione, all' erede non è vietato di dare l'usufrutto ad un altro, il quale però, venuta la condizione, cessa. D. 7. 4. 16.

Si può dare a vicenda un anno ad uno, un anno ad altro. D. 7. 1. 34. p.

Esposte le cause dell' acquisto, si dovrebbero esporre quelle che lo fanno cessare, perocchè essendo cessato, non può avere gli effetti suoi. Passiamo però al diritto su questi, riservando le cause della cessazione a luogo più opportuno.

Tutti gli effetti civili dell' usufrutto acquisito si riducono a due capi primarj: a quelli a favore, o contro il fruttuario; a quelli a favore, o contro il proprietario. Vedremo subito il diritto su quelli a favore del fruttuario, o contro di esso; cioè su i poteri, sugli obblighi di esso.

CAPO SECONDO

DEI POTERI DEL FRUTTUARIO NELLA COSA SERVIENTE.

TITOLO PRIMO

Del potere del fruttuario in genere sulle cose servienti.

L' usufrutto essendo reputato come una parte di dominio. D. 7. 1. 4. D. 42. 5. 8.

Ad ogni fruttuario da tale acquisto deriva il potere di usare delle cose servienti come più gli piace, se non ne deteriori la sostanza. D. 7. 1. 15. §. 6.

Onde può spedire la nave, benchè con pericolo. D. 7. 1. 12. §. 1.

Può dare ad altri il suo diritto, locandolo, vendendolo, donandolo. D. 7. 1. 12. §. 2. L. 67. L. 38. D. 20. 1. 11. §. 2.

Ma siccome ha questo potere, salva sempre la sostanza pel proprietario,

Perciò non gli è ammesso d'ipotecare la medesima. C. 3. 33. 6. m.

È molto meno alienarla. C. 3. 33. 9. p.

Onde il potere si restringe al solo uso da persona onesta. D. 7. 1. 9.

È vietato quello dannoso al proprietario. D. 7. 1. 27. §. 1. L. 13. §. 4. 5. f. L. 10. L. 15. §. 3.

Ma nemmeno è permesso di servirsi, o di locare la cosa ad uso diverso dal solito: p. e. che da casa divenga bagno. D. 7. 1. 13. §. 8. L. 14.

Nè che da bagno privato divenga bagno pubblico. D. 7. 1. 13. §. 8.

Nè che da casa divenga stalla, benchè con frutto maggiore. D. 7. 1. 13. §. 8.

Nè può accadere che la cosa gli divenga propria colla usucapione. C. 3. 33. 8. I. 2. 9. 4. D. 41. 1. 10. f.

Dal fare ciò che non può deriva nel fruttuario l'obbligo di disfare, e dei danni, se avvennero; non che la nullità delle alienazioni, o delle locazioni.

TITOLO SECONDO

Del potere del fruttuario negli edificj servienti.

Può locarli, benchè dal defonto non si facesse. D. 7. 1. 27. §. 1.

Può risarcirli tanto nel necessario, che in quello che è di lusso. D. 7. 1. 7. §. 3. ff.

Come pure accrescere loro la luce, dipingerli, ornarli. D. 7. 1. 13. §. 7.

E farvi quanto altro vuole di buono, ma senza mutare loro la forma. D. 7. 1. 15. §. 4. e 7. L. 44.

Molto meno dunque può farvi cose nuove. D. 7. 1. 44.

Nè variazioni con muri nuovi, sebbene a comodo maggiore. D. 7. 1. 13. §. 7.

Nè elevarvi muri, sebbene non oscurino: non variare le porte: non moltiplicarvi le stanze con tramezzi. D. 7. 1. 13. §. 7. f. §. 8.

Se però le fece, non è tenuto distruggerle. D. 7. 1. 15. p.

Non può cuoprire l' edificio, che trova scoperto. D. 7. 1. 44. 61.

Non iscavare il canale nel muro. D. 7. 1. 61.

Non compire l' edificio cominciato, benchè non vi abbia frutto alcuno. D. 7. 1. 61.

Insomma non può ingrandire, nè togliere l' utile. D. 7. 1. 7. §. 3. ff. L. 13. §. 4.

Sebbene voglia riporre in meglio. D. 7. 1. 8.

Può peraltro obbligare altri a togliere le novazioni, che fecero nella cosa. D. 7. 1. 17.

E può agire per impedire il danno temuto; nel quale caso, se il citato abbandoni il fondo, diviene proprietà sua. D. 7. 1. 7. §. 1.

TITOLO TERZO

Del potere del fruttuario nei beni rustici.

Può esercitarvi le cave già apertevi, ed aprirvi le nuove, se vi si manifestino. D. 7. 1. 9. §. 2. 3. L. 13. §. 5.

Svellendo anche gli alberi, se le cave nuove diano frutto maggiore. D. 7. 1. 13. §. 5.

Meno che non vi si corrompa l' aria, od esponga il proprietario a dispendio, del quale non è capace per esercitarle. D. 7. 1. 13. §. 6.

Dalla selva annessa può prendere pali, e rami occorrenti alla coltura. D. 7. 1. 10.

Può obbligare il proprietario a purgare il fondo dagli alberi svelti dal turbine impedienti la cultura. D. 7. 1. 19. §. 1.

Può farvi la capanna per la custodia delle cose che vi esistono. D. 7. 1. 73.

E fabbricarvi quanto occorre per la custodia dei frutti dello stesso fondo. D. 7. 1. 13. §. 6. f.

Può ararlo, e coltivarlo. D. 7. 1. 7. §. 3.

Può esercitarvi le caccie, senza che la preda sia dal proprietario. D. 7. 1. 62.

Trovandovi serraglio di fiere, può disporne come più gli piace, coll' obbligo però di lasciarvene in fine lo stesso numero. D. 7. 1. 62. §. 1.

Non può peraltro tagliare alberi, nè disfare edificj, nè farvi altra cosa dannosa. D. 7. 1. 13. §. 4. L. 11.

Nè quello che serve alla delizia convertire in altro uso. D. 7. 1. 13. §. 4. L. 7.

TITOLO QUARTO

Del potere del fruttuario nelle cose mobili, semoventi, ed altre.

Non può farne uso colpevole. D. 7. 1. 15. §. 3.

Legatosi l'usufrutto delle vesti, non si può farne abuso, nè locarle, nè applicarle ad uso diverso. D. 7. 1. 15. §. 4. 5.

Quanto alle teatrali può locarle, prestarle, benchè il testatore non lo facesse. D. 7. 1. 15. §. 5.

Circa il danaro, e le altre cose consuntive, vino, olio, grano, ne ha la proprietà coll' obbligo di renderne il valore, sebbene si dicessero date in uso. D. 7. 5. 12. L. 5. §. 1. f. L. 7. 10. I. 2. 4. 2.

Quanto ai crediti legati in usufrutto ne ha parimenti l' esigenza, e la proprietà, prestandone però cauzione al debitore di renderli al proprietario. C. 3. 33. 1. D. 7. 5. 2. 3.

TITOLO QUINTO

Del potere del fruttuario nei frutti in genere, e singolarmente.

Generalmente parlando, il frutto intero delle cose servienti è del fruttuario. D. 7. 1. 7. e §. 2. L. 9.

Sebbene derivi dal fondo affittato già dal defonto. D. 7. 1. 59. §. 1.

Senza essere obbligato ad osservarne gli affitti stessi. D. 7. 1. 59. §. 1. C. 4. 65. 9.

Anche i frutti lasciati pendenti dal testatore spettano ad esso. D. 7. 1. 27.

E quei che non potè percepire pel fatto doloso dell' erede, in non consegnare. D. 7. 1. 36. §. 2. L. 35. 47.

Ogni reddito dell' edificio, e degli annessi è suo. D. 7. 1. 7. §. 1.

Quanto nasce, e si può far nascere nel fondo rustico è suo. D. 7. 1. 9. p. L. 59. §. 1.

Compresa la caccia, la pesca, se vi è. D. 7. 1. 9. §. 5. L. 62.

Se il vento svella alberi grandi, ne può prendere il sufficiente all' uso del fondo, non però per l' edificio, od altro uso proprio. D. 7. 1. 12.

Il prodotto intero della selva cedua, del canneto è suo. D. 7. 1. 9. §. 7. f. L. 59. §. 2.

E può separarlo anche avanti tempo, come il fieno, e le olive immature. D. 7. 1. 48. §. 1. D. 33. 2. 42.

Sono suoi i parti del gregge ancora. D. 7. 1. 68. §. 1. I. 2. 1. 37.

E così gli animali scartati, la carne dei morti. D. 7. 1. 70. §. 2.

Tutto si fa suo parimenti il frutto del fondo rusti-

co, purchè non solo sia separato dal suolo, ma sia percepito, cioè trasportato. D. 7. 1. 12. §. 5. D. 22. 1. 25. §. 1. D. 7. 4. 13. f.

Se però la paga dell' affitto scada dopo la percezione dei frutti, ed il fruttuario muoja dopo percetti questi, la corrisposta è dell' erede del fruttuario. D. 7. 1. 58. D. 33. 2. 32. §. 7.

Se ad uno si leghi l' uso semplice, all' altro l' usufrutto, tanto si reputa del fruttuario, per quanto avanza all' usuario. D. 7. 1. 42.

TITOLO SESTO

Degli effetti dell' usufrutto acquisito fra più fruttuarj; o del diritto di accrescere l' usufrutto.

Tanto è diritto di accrescersi l' usufrutto, che di succedere alla parte di quello che cessa di averlo; perlocchè non può esistere senza essere in più fruttuarj.

Ma nemmeno si dà fra più, se la parte sia data loro separatamente. D. 7. 2. 1. 3.

S' intende dato così, se si fecero eredi proprietarj disgiunti, e ad ognuno si assegnò il fruttuario. D. 7. 2. 11. 12.

O se siano due legatarj della stessa cosa con testamenti diversi. D. 7. 4. 16. f.

Se l' usufrutto diasi con parte assegnata: p. e. metà a Sejo; metà a Cajo. D. 7. 2. 11. f.

Parimenti se la proprietà si leghi, lasciato agli eredi l' usufrutto; ove questo cessi in uno, non si accresce all' altro, ma si consolida al proprietario. D. 7. 2. 1. §. 4. L. 2.

E se due condomini vendano la proprietà colla riserva dell' usufrutto a loro favore, cessando in uno, non si accresce all' altro, ma passa al compratore. D. 7. 2. 3. §. 1.

L' aumento dunque della parte cessata dell' usufrutto si dà, se il testatore la ordinò espressamente. D. 32. 2. 34.

E dove l' usufrutto si dà a più solidalmente, o congiuntamente. D. 7. 2. 1. 3.

Si presume darlo solidalmente chi dice: do l' usufrutto a Cajo, do l' usufrutto a Sejo. D. 7. 2. 1. §. 3.

E chi dice: do l' usufrutto a Tizio, a Cajo, con Mevio: ovvero a Tizio, a Cajo, e Mevio. D. 7. 2. 2. f. D. 33. 2. 40.

E se si leghi alla madre colli figli. D. 7. 2. 8.

E sempreché più siano congiunti per la cosa. D. 7. 4. 3. §. 1. 2. D. 32. 1. 89.

Legata dunque a te la proprietà, ed a te, a Sejo, a Mevio l' usufrutto; una terza parte è tua, l' altra di Sejo, l' altra di Mevio: e cessando in uno, si accresce agli altri. D. 7. 2. 4. 5.

E legato a due insieme: ad uno separatamente, l' aumento della parte cessante può accadere fra i primi due soli. D. 7. 2. 1. §. 2. f.

Senza ostare che la proprietà si vendesse. D. 7. 2. 5.

Nè che uno de' fruttuarj acquisti la proprietà. D. 7. 2. 6.

Nè che uno de' fruttuarj resti vinto nella parte dell' usufrutto che aveva. D. 7. 2. 10.

CAPO TERZO

DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI AL FRUTTUARIO DALL' USUFRUTTO ACQUISITO.

TITOLO PRIMO

Principj sugli obblighi derivanti al fruttuario dall' usufrutto.

L' usufrutto dà il solo possesso della cosa altrui per servizio del fruttuario, durante il suo diritto, e salva sempre la sostanza. I. 2. 4.

Perciò dalla natura stessa dell' usufrutto derivano al fruttuario quattro obblighi principali:

Quello della conservazione della sostanza serviente, e nello stato in cui si riceve.

Quello della restituzione di essa a chi interessa, finito l' usufrutto.

Quello di subire i pesi inerenti alla cosa posseduta.

Quello d' assicurare l' interessato con cauzione per la soddisfazione di questi obblighi.

Da questi principali discendono gli altri obblighi accessorj, di cui in progresso.

TITOLO SECONDO

Dell' obbligo nel fruttuario della conservazione della sostanza.

L' obbligo della conservazione della sostanza ha due articoli: quello per la sostanza stessa: quello per lo stato in cui si riceve.

Niun obbligo per la conservazione della sostanza ricevuta in usufrutto; se consistente in cose consuntive coll' uso. I. 2. 4. 2. D. 7. 5. 5. D. 7. 9. 7. §. 1.

Nelle restanti ogni fruttuario è tenuto ad impedire la perdita della cosa serviente. D. 7. 1. 1. I. 2. 4.

Ed a questo impedimento è obbligato a proprie spese. C. 3. 33. 7. D. 7. 1. 7. §. 2.

Onde resta obbligato a rifare le spese, se si fecero dal proprietario, ovvero dal socio dell' usufrutto. D. 33. 2. 32. §. 5. D. 7. 1. 50.

Meno che il testatore non lo volesse esente da esse. D. 7. 1. 46. §. 1. L. 64.

Dall' obbligo d' impedire la perdita della sostanza serviente discende l' altro di custodirla come la propria. D. 7. 9. 1. §. 3. L. 2.

E l' obbligo nell' usufrutto del gregge di surrogare i parti ai capi mancanti. D. 7. 1. 68. §. 2. 1. 69. I. 2. 1. 38.

E nell' usufrutto del fondo rustico l' obbligo di surrogare ai vecchi gli alberi nuovi. D. 7. 1. 7. §. 3. L. 18. I. 2. 1. 38.

Non così però se furono svelti dalla forza maggiore. D. 7. 1. 59.

Nell' usufrutto poi dei fondi urbani discende l' obbligo di fare i ripari, o restauri necessarj sopragiunti, purchè leggieri. D. 7. 1. 7. §. 2. L. 27. §. 3. D. 33. 2. 28.

Meno che non voglia abbandonare l' usufrutto per non farli. D. 7. 1. 64. 46.

Locchè nemmeno gli è giovevole, se i danni derivarono da esso. D. 7. 1. 65.

Dalla mancanza a questi obblighi discende quello di essere debitore dei danni. D. 7. 1. 70.

E non solo prodotti da se, ma dalla sua famiglia. D. 7. 9. 4. D. 7. 1. 65

Sebbene non si esiggesse cauzione per essi. D. 7. 9. 3. §. 4. f.

Ma se dopo l' avvenimento dei danni la proprietà si consolidò nel fruttuario, svanisce l'obbligo per la emenda dei medesimi. D. 7. 9. 3. §. 3.

TITOLO TERZO

Della conservazione della sostanza nello stato in cui fu ricevuta.

Ad ogni fruttuario sta l' obbligo di conservare la sostanza serviente nello stato, in cui la riceve. D. 7. 9. 1. §. 3.

Onde a prevenire ogni questione su di ciò, la legge consiglia a descriverla nella consegna. D. 7. 1. 9. §. 4.

Da questo ne segue l' altro obbligo di servirsene con onestà, e di non deteriorarla. D. 7. 9. 1. §. 3.

L' obbligo altresì di coltivare il fondo rustico. D. 7. 1. 9.

L' obbligo di conservare le servitù attive. D. 7. 1. 15. 5. 7. f.

L' obbligo di mantenere i vivaj delle piante ritrovatevi. D. 7. 1. 9. §. 6.

L' obbligo della buona pastura, e custodia degli animali in usufrutto. D. 7. 1. 45. 15. §. 2.

Dalla omissione di questa diligenza ne discende la caducità dall' usufrutto. D. 7. 9. 1. §. 5. C. 3. 33. 16.

E l' obbligo di risarcire i danni al proprietario se avvennero. D. 7. 9. 1. §. 7. L. 15. §. 3. ff.

TITOLO QUARTO

Dell' obbligo del fruttuario per li pesi inerenti alla cosa serviente.

Essendo principio di natura che chi gode i comodi soffra gl' incomodi della stessa cosa. D.50.17.10.

Quindi dalla tradizione della cosa in usufrutto ne scende nel fruttuario

L' obbligo di pagare i tributi, ed i canoni sempre, e gli alimenti se ne fu gravato. D. 7. 1. 7. §. 2. f. L. 27. §. 2. L. 52. p. D. 33. 2. 28.

Quello di pagare il peso annuo della fogna, del condotto, delle strade, del transito delle truppe, ed altri pesi comunali. D. 7. 1. 27. §. 3. L. 7. §. 2.

Quello di sopportare le servitù passive inerenti ai fondi. D. 7. 1. 27. §. 4.

Ed a favore dello stesso proprietario, se il defonto lo volle. D. 7. 1. 19.

Nel legato dell' usufrutto della eredità, il fruttuario deve per li frutti de' debiti, per cui si prelevano le sorti: nell' usufrutto però delle cose singole non li deve. D. 33. 2. 43.

Chi ha il frutto de' fondi per farvi alcune cose in ogni anno a favore di altro legatario, se da questo non si accettino, deve passarne l' importo all' erede. D. 33. 2. 1. 7. D. 33. 1. 21. §. 3.

TITOLO QUINTO

Dell' obbligo della restituzione delle cose ricevute in usufrutto.

Ogni fruttuario possessore delle cose servienti è tenuto alla restituzione di esse al proprietario[1], cessato l' usufrutto per qualunque causa. D. 7. 9. 3.

Nell' usufrutto delle cose consuntive è tenuto a rendere cose simili, o il prezzo di esse. D. 7. 5. 6. D. 7. 9. 7. §. 1. I. 2. 4. 2.

Nell' usufrutto delle vesti l' obbligo è di renderle come sono, se l' uso ne fu onesto. D. 7. 9. 9. §. 3.

Niun obbligo però di restituzione, sebbene l' usufrutto cessò, qualora debba rincominciare per volontà del testatore. D. 7. 5. 3. §. 2.

Nè se la proprietà si unisca al fruttuario. D. 7. 9. 9. §. 2.

CAPO QUARTO

DELL' OBBLIGO DEL FRUTTUARIO PER LA CAUZIONE

TITOLO PRIMO

Principj sull' obbligo della cauzione, e sulla esistenza, o defioienza di esso.

L' obbligo della cauzione si dovette ordinare per l' adempimento degli obblighi inerenti all' usufrutto.

Consiste in dover promettere l' uso onesto della cosa serviente, altrimenti la perdita dell' usufrutto. D. 7. 9. 1. §. 1. 2. C. 3. 32. 4.

E quest' uso onesto non solo quanto a sè, ma quanto a' suoi ancora. D. 7. 9. 5. p.

E consiste nella promessa di rendere le cose ricevute, finito comunque l' usufrutto. D. 7. 9. 1. §. 1. 2. C. 3. 33. 4.

Ed in dover garantire queste promesse con ipoteche, o con abili fidejussori. D. 37. 6. 1. §. 9. D. 2. 8. 1. §. 1. D. 50. 16. 188. §. 1.

Questa cauzione si deve per l' usufrutto proveniente da convenzione, da testamento, da regiu-

dicata, da donazione a causa di morte. C. 3. 33. 4. D. 7. 9. 1. §. 2. L. 9. §. 1.

Sia che consista nelle cose stabili, o nelle mobili, nel danaro, ed in altre cose consuntive coll' uso. D. 7. 9. 1. p. e §. 1. D. 7. 5. 2. e §. 2. L. 3. 4. 7. I. 2. 4. 2.

Sebbene sia la cosa comune col proprietario. D. 7. 9. 10. D. 7. 5. 6. e §. 1.

Da questa cauzione non esime la consegna già fatta, se allora non si esiggette. D. 7. 9. 7. L. 3. §. 1. D. 7. 5. 5. §. 1.

Nè la volontà del defonto che non si prestasse, se ordinò l' usufrutto sulle cose consuntive coll' uso. D. 36. 4. 6. C. 3. 33. 1.

Non si deve però se la proprietà debba essere in fine del fruttuario. D. 7. 9. 8. §. 2. L. 4.

Nè se le cose siano tali che si possano rivendicare dal proprietario: p. e. vasi preziosi, fondi; nel quale caso si deve la sola cauzione per l' uso onesto. D. 7. 9. 12.

Essendo cose consuntive coll' uso, basta la cauzione per la sola restituzione in cose eguali, o nel prezzo. D. 7. 9. 7. §. 1. D. 7. 5. 6. I. 2. 4. 2.

Chi non presta tale cauzione non può chiedere la tradizione della cosa. D. 7. 1. 13. p.

Chi la ebbe senza prestare la cauzione perde l' usufrutto, se si ricusi a darla. D. 7. 9. 7. D. 7. 5. 5. §. 1.

Chi non la esiggette per ignoranza, non perde l' azione a ripetere la cosa, finito l' usufrutto. D. 19. 19. 5. 10. D. 7. 5. 5. §. 1.

TITOLO SECONDO

Da chi questa cauzione si possa esiggere.

Si può esiggere da chiunque ha interesse per la conservazione, o per la restituzione. D. 7. 8. p. D. 7. 1. 13. p.

E perciò dall' erede se la proprietà gli resti, o dal legatario di questa. D. 7. 5. 6.

Se i proprietarj siano più, si può esiggere da ognuno per la sua parte. D. 7. 9. 9. §. 4. D. 7. 1. 13.

Se il proprietario alieni la proprietà, si può esiggere dal successore, anche singolare. D. 7. 9. 3. §. 4.

Se alcuno debba avere la proprietà a condizione, in pendenza di essa anche questi può esiggere la cauzione. D. 7. 9. 8.

Quando possa avvenire che l' usufrutto si accresca, si può esiggere da chi è congiunto con esso nell' usufrutto, e dal proprietario. D. 7. 5. 6. §. 1. D. 7. 9. 8.

CAPO QUINTO

DEI POTERI, E DEGLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO STANTE L' USUFRUTTO

TITOLO PRIMO

Del potere del proprietario sulla cosa in usufrutto.

Non può elevare i muri fatti, nè fabbricarne nuovi nell' area. D. 7. 1. 7. §. 1. v. f. L. 13. §. 7.

Nè gravare il fondo di servitù nemmeno coll' assenso del fruttuario, se ne deteriori la condizione; altrimenti lo può. D. 7. 1. 11. §. 7. f. L. 16.

In una parola non può deteriorare la condizione del fruttuario scemando ad esso le cose, ed i loro comodi. D. 7. 1. 15. §. 6.

Può peraltro in assenza del fruttuario fare i ripari dovuti da esso, e ripeterne la spesa. D. 7. 1. 48.

Può elevare i muri anche con piccolo danno della luce del fruttuario. D. 7. 1. 30. D. 8. 2. 10.

Può legare ad un' altro l' usufrutto in pendenza della condizione, che avvenuta la cessare il secondo. D. 7. 4. 16.

Può ipotecare la cosa, fermo l' usufrutto. C. 3. 33. 2.

E vigilare per la conservazione della proprietà. D. 7. 8. 16. §. 1.

Legata al coerede la terza parte dell' usufrutto de' beni, l' altro gravato può dare ad esso a fruire la terza parte della cosa, o la stima. D. 33. 2. 32. §. 8. D. 30. 1. 26. §. 2.

TITOLO SECONDO

Degli obblighi del proprietario a favore del fruttuario.

Deve la cosa nello stato lasciata dal defonto: onde non è obbligato risarcirla, se deteriorata. D. 7. 1. 65. §. 1.

È tenuto però ai restauri, se fu gravato di essi dal defonto. D. 7. 1. 46. §. 1.

Sicchè se gli omise, può essere convenuto per li danni tanto dal fruttuario, che dall' erede. D. 7. 1. 47.

E molto più deve i danni cagionati da essi. D. 33. 2. 38. f.

Deve in altro fondo il transito al predio dell' usufrutto, se non vi si possa accedere altrimenti. D. 8. 5. 2. §. 2. D. 33. 2. 15. §. 1. D. 7. 6. 1. §. 1. 2. 3.

Ma non deve la tradizione della cosa da fruirsi bastando la sua pazienza. D. 7. 1. 3. p. D. 8. 1. 20.

Non deve l' evizione della cosa che il testatore legò, perchè la credette sua. D. 33. 2. 36. §. 1.

Nè per la ruina accaduta, prima dell' usufrutto, senza colpa sua. D. 7. 1. 7. §. 2. D. 7. 4. 23.

CAPO SESTO

DELL' ACQUISTO DELL' USO, E DELL' ABITAZIONE; E DELLE LORO CONSEQUENZE.

TITOLO PRIMO

Principj sulla essenza dell' uso, e dell' abitazione.

Il diritto distingue l' uso dall' abitazione: perchè pone il primo nel fondo rustico, ed anche nelle altre cose mobili, e semoventi, ed urbane; e pone la seconda nelle case, propriamente dette soltanto.

Le cose, gli usi sono distinti in realtà; ma le cause dell' acquisto, gli effetti essendo simili, chiameremo tutto uso, senza attendere se sia di case, o altra specie di beni.

L' uso dunque è un bene distinto dall' usufrutto, perocchè può stare in uno l' uso, in un altro l' usufrutto. D. 7. 8. 14. §. 3. D. 7. 9. 5. §. 3. 2.

Sicchè può stare senza l' usufrutto, e si può dare solo. D. 7. 8. 14. §. 1.

E se ti tolgo il frutto, ma non l' uso, ti lascio questo. D. 7. 8. 14. §. 2.

E se ti lascio l' uso, dopo il frutto, l' uso è assorbito da questo. D. 7. 8. 14. §. 2.

Perocchè è minore dell' usufrutto. I. 2. 5. 1. p.

Ed è individuo a differenza dell' usufrutto dividuo. D. 7. 8. 19. D. 35. 2. 1. §. 9.

Se l' uso consista nella casa o in altro edificio abitabile, dicesi *abitazione*.

TITOLO SECONDO

Dell' acquisto dell' uso, e quando cessi.

Generalmente parlando, si acquista per le cause stesse dell' usufrutto. D. 7. 1. 3. §. 3. I. 2. 5.

È inutile però se dato a persona incerta. D. 33. 2. 18.

Se constituito nella servitù del transito. D. 33. 2. 1.

E s' intende volerlo dare chi dice all' erede di permettere, che alcuno abiti nella sua casa. D. 33. 2. 15. D. 7. 8. 10 p. e §. 2.

E chi vuole che diasi ad alcuno quanto questi davagli in vita; se gli dava l' uso della sola casa. D. 33. 2. 33. e §. 2. f. D. 33. 1. 10. §. 3.

Non dà però l' abitazione chi ne dà il reddito. D. 33. 2. 38. D. 30. 1. 120.

La legge non osta, che diasi al figlio di famiglia. D. 7. 8. 17.

L' uso non passa mai all' erede. D. 7. 8. 10.

Intendendosi sempre a vita dell' usuario. D. 7. 8. 10. §. 3.

Onde l' uso dato dell' acqua cessa coll' acquirente. D. 7. 8. 21.

E così l' uso della casa. C. 3. 33. 11. D. 7. 8. 10. D. 4. 5. 10.

Ma non si perde col non uso; a differenza delle altre servitù. D. 7. 8. 10.

CAPO SETTIMO

DEGLI EFFETTI CIVILI DELL' USO ACQUISITO E NON CESSATO.

TITOLO PRIMO

Del potere dell' usuario circa la casa datagli ad uso.

Se l' uso sia annuo, si può chiedere in principio di ogni anno. D. 33. 2. 11. D. 36. 2. 12. §. 1.

Ma l' usuario non può legare la proprietà. C. 3. 33. 11.

Nè alienarla in altro modo, senza volontà espressa del defonto. C. 3. 33. 13. f. I. 2. 5. 1.

Che anzi nemmeno può affittarla, se gli fu lasciata come la godeva prima, se prima non poteva affittarla. D. 33. 2. 33. §. 2.

Senza questo divieto, l' affitto è lecito. I. 2. 5. 5. C. 3. 33. 13.

Dato l' uso in genere, non s' intende ad anno, ma a vita. D. 7. 8. 10. §. 1.

Se lo ebbe il marito, o la moglie, vi possono abitare colla famiglia. D. 7. 8. 2. §. 1. L. 4. 5. 6. I. 2. 5. 2.

Dato al figlio di famiglia, può starvi anche il padre. D. 7. 8. 17.

Dato alla vedova, può ritenervi il solo ospite senza sospetto, se sola. D. 7. 8. 7.

TITOLO SECONDO

Del potere dell' usuario nel fondo rustico.

Non può cedere ad altri il diritto suo. I. 2. 5. 1. D. 7. 8. 11. f.

Nè estenderlo in se in più del dato. D. 7. 8. 22. ℨ. 2. f.

Ma nemmeno può essere impedito nell' uso di buon padre di famiglia. D. 7. 8. 15. ℨ. 1.

Locchè importa che possa servirsi del grano, vino, olio, dell'erbaggio, de' pomi, del fieno, dello strame, delle legna pel bisogno giornaliero di se, e de' suoi. I. 2. 5. 1. D. 7. 8. 12. e ℨ. 1.

E per tutto l'anno, sebbene il fondo sia mediocre. D. 7. 8. 15.

Essendovi l' abitazione, può servirsene ad esclusione del padrone, e di sua famiglia urbana: non però di quella addetta alla cultura; come può servirsi della cantina, ed oliaria. D. 7. 8. 10. ℨ. 4. L. 12.

E se vi sono gli attrezzi, può servirsi anche di questi, sebbene non espressi dal padrone. D.7.8.16.p.

Il legato dell'uso della selva contiene quanto l'usufrutto. D. 7. 8. 22. p.

Non può impedire peraltro nè al padrone, nè agli Operaj di starvi per custodirla. I. 2. 5. 1. D. 7. 8. 15. ℨ. 1. L. 11.

TITOLO TERZO.

Del potere dell' usuario sulle cose mobili, e sugli animali.

L' uso del gregge pecorino, o caprino contiene il comodo solo di letamare con esso; I. 2. 5. 4. D. 7. 8. 12. §. 2.

E di poco latte. D. 7. 8. 12. §. 2.

L' uso de' bovi contiene il comodo di servirsene per arare, e di quanto altro è solito farsi con essi. D. 7. 8. 12. §. 3.

Della mandra de' cavalli contiene che se ne possano domare secondo l' uso solito dell' usuario: pel tiro, p. e., se ha legno, o se esercita i trasporti. D. 7. 8. 12. §. 4.

La scadenza di questo legato comincia dal dì della petizione, e l' uso cessa col perire della cosa. D. 33. 2. 7.

TITOLO QUARTO.

Degli obblighi dell' usuario.

Deve usare della cosa da buon padre di famiglia. D. 7. 9. 11.

Onde ne deve la cauzione al padrone, come il fruttuario. D. 7. 9. 5. §. 1. 2. 3.

Benchè l' uso sia della casa. D. 7. 9. 11.

Ovvero cada sull' animale. D. 7. 9. 5. §. 3.

Deve i restauri di conservazione: o in parte, se l' utile sia comune al proprietario, o in tutto, se sia di esso solo. D. 7. 8. 18.

TITOLO QUINTO

Del potere, e degli obblighi del proprietario sulla cosa in uso.

Nel fondo rustico può accedere a raccogliere i frutti, e nel tempo della raccolta dimorarvi. D. 7. 8. 12. p.

Non può mai però deteriorare la condizione dell' usuario. D. 7. 8. 23. p.

E s' intende deteriorarla, se voglia dargli una cosa per l' altra, benchè migliore. D. 7. 8. 23. f.

O se voglia privarlo di una parte di casa, benchè non serva all' usuario. D. 7. 8. 22. ℨ. 1.

SEZIONE SECONDA

DELL' ACQUISTO DELLE SERVITU' REALI; E DELLE CONSEGUENZE DI ESSO

Nell' acquisto delle servitù reali due attenzioni primarie: sulle sue cause legali: sugli effetti civili di esso, seguito che sia; li quali consistono ne' poteri, ne' doveri fra il servito, ed il serviente.

Tutto ciò si può conoscere con regole generali, comuni, e singolari: cioè generali per tutte le servitù: comuni a tutte le servitù rustiche, od a tutte le urbane: singolari di ciascuna servitù, sia rustica, sia urbana.

CAPO PRIMO

TITOLO PRIMO

Principj sulle servitù reali.

Reali sono le servitù indotte a riguardo de' fondi. D. 8. 1. 1.

L' indole di quelle vere è, che il padrone del fondo serviente, o non faccia, o che lasci fare nel fondo suo. D. 8. 1. 15. ℨ. 1.

Possono essere rustiche, od urbane.

Perlocchè la facoltà di cogliere frutti, di cenare nell' altrui sito non si reputa servitù reale vera. D. 8. 1. 8.

L' immissione però dell' acqua sua nella chiavica altrui si reputa servitù vera. D. 8. 1. 7. D. 8. 3. 2. p.

Veruna di esse apporta al *servito* il dominio del fondo. D. 8. 5. 4. p.

Nè si può possedere in verità. D. 8. 2. 32. ℨ. 1. f. D. 8. 1. 14.

La pazienza del padrone serviente fa le veci della tradizione. D. 8. 1. 20. D. 8. 3. 1. ℨ. 2.

Le servitù non sono veramente reali, se non siano perpetue. D. 8. 2. 28. m. D. 8. 1. 4.

La servitù dovuta al tutto si deve alla parte ancora. D. 8. 3. 23. ℨ. 3. L. 13. ℨ. 1.

Non è possibile che il tuo fondo serva al tuo assoluto. D. 8. 3. 33. ℨ. 1. f. D. 8. 4. 10. D. 8. 2. 26.

Nè che la servitù possa acquistarsi, o rimettersi in parte. D. 8. 3. 34. f.

Dalla legge non si approva la servitù, se impo-

sta senza utilità del servito: p. e. che non possa il serviente andare pel suo fondo. D. 8. 1. 15.

Colla utilità del servito però si ammette: p. e. che non sia lecito cercare la sorgente dell' acqua nel suo, perchè non cessi quella del servito. D. 8. 1. 15. f.

Tutte le servitù sono incorporee, benchè cadenti ne' corpi. D. 8. 1. 14.

TITOLO SECONDO

De' titoli ad avere la servitù reale:

La servitù reale si può confermare, ma non dare per sentenza. D. 8. 5. 8. ℘. 4.

Ma si può indurre colla convenzione, e col testamento. I. 2. 3. 4. D. 8. 4. 16. D. 8. 1. 5.

E colla usucapione; come negli immobili. C. 3. 34. 1. 2. D. 8. 5. 10.

Le clausule generali sulle servitù del fondo venduto, non bastano per concludere, che il venditore si riservasse la servitù per altro fondo suo. D. 8. 4. 10.

TITOLO TERZO

Dell' acquisto inutile delle servitù reali.

Ad onta del titolo legittimo l' acquisto della servitù reale non può seguire per legge;

Se ceduta dal non padrone. D. 8. 4. 8. 6. ℘. 1.

Sebbene sia uno de' condomini. D. 8. 1. 2. D. 8. 4. 6. ℘. 3. L. 5. f.

Nè se imposta sulla cosa propria. D. 8. 4. 10. D. 8. 3. 33. ℘. 1. f.

Nè se si acquisti pel vicino. D. 8. 4. 5. p. f. L. 6. ℘. 3. p.

Benchè il suolo sia comune. D. 8. 4. 5.

Ma nemmeno dal condomino si può acquistare per la sua parte sola. D. 8. 1. 8. ℨ. 1. L. 11. D. 8. 4. 6. ℨ. 1.

Se però ognuno abbia la sua parte, vale. D. 8. 4. 6. ℨ. 2. m.

E inutile altresì l' acquisto, se all' acquirente manchi il predio. D. 8. 4. 1. ℨ. 1. I. 2. 3. 3.

Essendo la servitù reale perpetua di natura sua non ammette patti di dilazione, o cessazione: ma, sono tollerati, se si facciano. D. 8. 1. 4.

TITOLO QUARTO

Dell' acquisto utile della servitù.

La legge reputa utile l'acquisto della servitù reale;

Se imposta sul fondo comune a favore del proprio. D. 8. 3. 27. f.

Se imposta nel fondo ceduto a favore di quello ritenuto. D. 8. 4. 3..6. D. 8. 2. 33. 34.

Se ceduta da molti con atti diversi. D. 8. 4. 18. L. 7. ℨ. 1. p.

E se ceduta a molti distintamente, compiendosi nell' ultimo che conviene, se tutti persistono nel volere, altrimenti no: D. 8. 4. 18. m. L. 6. ℨ. 2.

Se chi ha tre predj contigui, alienandone alcuno, gli renda serviente l' altro, o si faccia servire il venduto. D. 8. 4. 7. ℨ. 1. f.

Se dalli condomini s' imponga insieme. D. 8. 4. 6. ℨ. 2.

Se imposta con certo modo quanto all' uso, p. e. per ogni tanti giorni, ogni tante ore. D. 8. 1. 4. p. e ℨ. 2. L. 5. ℨ. 1. D. 10. 3. 19. ℨ. 4.

Nè osta all' acquisto che la servitù non sia utile, sussistendo il fondo servito. D. 8. 1. 19.

CAPO SECONDO

DEL DIRITTO SULLA CESSAZIONE DELLE SERVITU' IN GENERE; E SUL POTERE NELL' USO.

TITOLO PRIMO

Delle cause, per le quali la servitù non cessa.

La servitù utilmente imposta non cessa:

Nè coll' alienazione del fondo; D. 8. 4. 12. D. 41. 1. 20 §. 1. D. 8. 5. 20. §. 1. C. 3. 34. 3.

Sebbene fatta a subasta, o colla confisca. D. 8. 3. 23. §. 2.

E sebbene l'alienazione si faccia a poco a poco. D. 8. 3. 23. §. 3.

Non cessa colla morte del padrone del fondo serviente. D. 8. 6. 3.

Nè se il fondo passi al legatario. D. 8. 6. 11. §. 1. f. D. 8. 5. 20. §. 1. f.

Nè se uno de' condomini del fondo servito la condoni. D. 8. 3. 34. p. D. 8. 1. 2.

Nè colla perdita della lite fatta da uno de' serviti, in ordine agli altri, se causata da colpa, da dolo D. 8. 5. 19.

Ma se la servitù fu imposta dall'erede in pendenza della condizione sul fondo legato, cessa coll' avvenimento di quella. D. 8. 6. 11. §. 1. p. D. 35. 1. 105.

Sebbene imposta a riguardo della vigna, non cessa col mancare di questa, salvo il patto espresso. D. 8. 3. 13.

TITOLO SECONDO

Della cessazione della servitù pel non uso.

La servitù reale non si perde mai coll' uso più esteso del giusto. D. 8. 6. 11. p. D. 8. 5. 9. §. 1.

Si perde però col non uso di dieci anni fra i presenti, di venti fra gli assenti. C. 3. 34. 13. 14. v. f. C. 3. 33. 16.

Sebbene il non uso derivi da ignoranza del diritto proprio. D. 8. 6. 19. §. 1.

Sicchè se feci contro la servitù col consenso di uno, e l'altro cui servivo tacque, la perde. D. 8. 2. 32. p.

Ed in tale caso il non uso del padrone antecedente, nuoce al seguente. D. 8. 6. 18. §. 1.

Il tempo lungo però non osta al maggiore di età, che ha il fondo comune col pupillo. D. 8. 6. 10.

Nelle servitù urbane il tempo deve essere continuo nella stessa persona che possiede l'edificio serviente. D. 8. 2. 32. §. 1.

L'uso non manca, se dal padrone si eserciti col socio, col fruttuario, o si eserciti dal possessore di buona fede. D. 8. 6. 5. 12.

E per mezzo di chiunque altro. D. 8. 6. 20. al 24.

Purchè si eserciti come diritto proprio di lui. D. 8. 6. 25.

Il possessore del fondo medio nella servitù dell'acqua la perde col non uso, benchè dal primo, dal terzo si eserciti, se sia proprio d'ognuno. D. 8. 6. 16.

TITOLO TERZO

Della cessazione della servitù colla confusione.

Ogni servitù cessa subito che il servito acquista il fondo serviente, e lo confonde col suo. D. 8. 6. 1. D. 8. 4. 10. f. D. 8. 2. 30. p.

Sebbene si acquistò in comune. D. 8. 3. 27.

Questo però non ha luogo, se da tre servienti si acquisti il fondo, che sta in mezzo. D. 8. 6. 15.

Nè se se ne acquisti una parte sola. D. 8. 1. 8. §. 1. L, 29. §. 1. 2. D. 8. 2. 30. §. 1.

Coll' acquisto dell' usufrutto del fondo serviente la servitù non si confonde. D. 8. 2. 30. §. 1.

Se due condomini acquistino in comune il fondo serviente, la servitù si estingue: ma servendo al mio, al tuo: distintamente no. D. 8. 3. 27.

Se l' erede venda l' eredità, in adire la quale la servitù si confuse, riacquista la servitù estinta. D. 8. 4. 9.

Del pari se l' erede dia al legatario il fondo in cui la servitù si era estinta coll' adizione. D. 8. 1. 18.

TITOLO QUARTO

Del potere nell' uso della servitù esistente in genere.

Veruno può usare la servitù in più del concesso. D. 8. 6. 11. f.

Ma datasi per tutto il fondo, si può usare in ogni parte di esso. D. 8. 3. 23. §. 3. L. 13. §. 1. D. 43. 20. 1. §. 15.

Se il fondo sia diviso in parti, i confinanti col fondo serviente devono il comodo del transito ai contenti posteriori. D. 8. 3. 23. §. 3.

Chi nova contro la servitù può inibirsi. D. 8. 2. 15. D. 8. 5. 6. §. 7.

E chi fece contro di lei, può essere astretto a toglierlo. D. 8. 2. 15. D. 8. 5. 7.

Sinchè non si fa contro la servitù, possiede il servito: dopo il fatto possiede il serviente. D. 8. 5. 6. §. 1.

CAPO TERZO

DELL' ACQUISTO DELLE SERVITU' URBANE IN COMUNE, E SINGOLARMENTE.

TITOLO PRIMO

Delle servitù urbane in comune.

Si dicono urbane le servitù inerenti agli edificj ovunque sieno: e i loro nomi singolari sono: di sostenere il peso: l'impianto; lo stillicidio: il canale: di non elevare il suo muro per non impedire la luce altrui, ed altre simili. I. 2. 3. 1. D. 8. 2. 2.

Si crede averne il possesso chi possiede l' edificio servito. D. 8. 5. 6. §. 1.

Uno de' condomini non può indurla. D. 8. 1. 2. D. 8. 3. 11. 34.

Ma si può indurre a favore di più. D. 8. 4. 15.

Vale l' acquisto per l' edificio da farsi. D. 8. 2. 23. e §. 1. D. 8. 3. 10.

E vale se s' imponga sull' area che si vende a pro della ritenuta. D. 8. 2. 34. D. 7. 1. 19. D. 8. 4. 3. 6.

E sulla casa venduta a pro della ritenuta, ed al contrario. D. 8. 4. 6. 8.

È inutile però se imposta senza il consenso di chi deve servire: o se si acquisti per chi l' ignora. D. 8. 4. 5.

E se imposta pel gettito, per lo stillicidio, essendovi interposto il suolo pubblico. D. 8. 2. 1.

Non cessa pel non uso lungo, se il servito ritenne la cosa sua nel fondo serviente: p. e. la porta. D. 8. 2. 20.

Cessa però colla confusione, come ogni altra. D. 8. 2. 30. D. 8. 6. 1. D. 8. 4. 10. f.

E cessa pel non uso pel tempo legittimo, purchè il serviente abbia fatto contro la servitù, ed il servito abbia taciuto pel decennio, o pel vicennio. D. 8. 2. 6. p.

Niuno de' condomini può fare, od impedire all' altro in materia di servitù urbana. D. 8. 2. 26.

Nè si può estendere più del concesso: come se in luogo della maceria permessa, vi si faccia il muro. D. 8. 4. 17.

Colla servitù si presume concesso anche quanto occorre per esercitarla. D. 8. 2. 20. ℣. 1. D. 8. 1. 10.

TITOLO SECONDO

Della servitù della luce, o della elevazione.

Il lume importa di vedere il cielo: e perciò non può stare in luogo basso. D. 8. 2. 16. p. f.

Ed è diverso dal prospetto, che perciò non si può impedire nemmeno colle piante. D. 8. 2. 15.

Si può servire per la luce o col darsi dall' edificio suo, o col non impedirsi colla elevazione del muro proprio. D. 8. 2. 3. 4.

Non osta all' acquisto di essa il suolo pubblico intermedio. D. 8. 2. 1.

Nè che vi siano abitazioni private interposte. D. 8. 4. 7. §. 1. D. 8. 5. 5.

In questo caso però, se l' intermedio innalza, il serviente ancora può elevare: coll' obbligo di demolire, se l' intermedio ancora tolga il fatto. D. 8. 5. 6.

Se dovendosi la servitù a due, uno di essi soffra in pace pel tempo lungo la novazione fatta dal serviente col consenso dell' altro, la servitù cessa per quello che tace. D. 8. 2. 32. p.

Ma non cessa, se l' erede demolì per rifabbricare. D. 8. 2. 31.

Chi non serve, può elevare sebbene sia nel mezzo. D. 8. 2. 25. §. 1.

Chi serve col non elevare il muro, può elevare l'albero sul muro. D. 8. 2. 12.

Ma se deve il prospetto, non può elevare nemmeno l'albero. D. 8. 2. 17. p.

E molto meno può, se impedisca il sole, per cui la servitù s'introdusse. D. 8. 2. 17. p.

La convenzione sulla luce - *come si trova* - esclude le opere future per essa: non così la convenzione generale. D. 8. 2. 22. D. 45. 1. 125. 76. §. 1.

L' erede, cui si ordinò di non impedire la luce al vicino, non può impedirla. D. 8. 2. 31. D. 8. 4. 16.

Chi nova contro questa servitù può inibirsi. D. 8. 2. 15. f. D. 8. 5. 6.

E chi fece contro di lei, può essere astretto a demolire. D. 8. 2. 15.

Sinchè non si fa contro fa servitù, possiede il servito: dopo il fatto, possiede il serviente. D. 8. 5. 6. §. 1.

TITOLO TERZO

Della servitù dell' impianto, o dell' appoggio.

A veruno lece forare il muro altrui per impiantarvi travi, pietre. C. 3. 34. 8. f.

Ottenutane però la licenza, può astringervi chi vi ripugna. D. 8. 5. 8. ℨ. 1. 2.

È nulla se data da uno de' condomini. D. 8. 2. 26. p. D. 10. 3. 28.

Cessa se il serviente avendo oppilato i forami, il servito taccia pel tempo atto a prescrivere. D. 8. 2. 6. f.

Non cessa però se chi doveva la servitù tardò molto a dartene il commodo: p. e. se non fece il muro, in cui si doveva impiantare. D. 8. 6. 18. ℨ. 2.

Chi può vietare l' impianto presente, può anche il futuro. D. 8. 5. 12.

Il servito non può impiantare materiale diverso dal convenuto. D. 8. 5. 14.

Il materiale essendo immesso, possiede il servito: altrimenti, possiede il serviente. D. 8. 5. 8. ℨ. 3.

TITOLO QUARTO

Della servitù del sostegno del peso.

Chi deve sostenere il peso altrui, deve mantenere ancora la colonna di sostegno. D. 8. 5. 6. ℨ. 2. D. 8. 2. 33. p.

E mancando può esservi astretto. D. 8. 5. 6. ℨ. 2. 3.

Ed all' ammenda de' danni, se avvennero. D. 8. 5. 6. ℨ. 3. 6.

Rifacendosi il sostegno si può migliorare, ma non farsi inferiore. D. 8. 5. 6. §. 7.

Se si fece in peggio, o deve disfarsi, o dare cauzione che presterà muro idoneo, nè impedirà l' elevazione, non prestandosi, si demolisce. D. 8. 5. 6. §. 7.

Dovendosi la servitù a più, ognuno può agire pel solido. D. 8. 5. 6. §. 4. v. f.

TITOLO QUINTO

Della servitù del prospetto.

Importa che il serviente non lo renda meno libero, meno *grato*. D. 8. 2. 15.

Può perciò indursi anche a favore dell' edificio in basso. D. 8. 2. 16.

Ma se l' edificio non si vede dall' altro serviente: come se siavi frapposto il poggio, è inutile. D. 8. 2. 38. f. L. 39.

Il debitore del prospetto non può tenere sul muro serviente nemmeno l' albero. D. 8. 2. 12. D. 8. 5. 17. §. 1.

TITOLO SESTO.

Della servitù dello stillicidio.

Questa servitù importa che si riceva la pioggia dal tetto altrui nell' area sua, nel tetto, nella fogna, o chiavica. I. 2. 3. 1. f.

Deve avere una causa perpetua. D. 8. 2. 28.

Si può acquistare colla convenzione, e colla usucapione. D. 8. 5. 16.

Cessa col permettere di fare contro la servitù. D. 8. 6. 8.

Non cessa se l' edificio serviente si depone per riporlo come prima. D. 8. 2. 20. §. 2.

Nè con permettersi l' elevazione del fondo che lo riceve, *si rimette o condona*. D. 8. 2. 21.

Nell' area serviente allo stillicidio il padrone non può fabbricare. D. 8. 2. 20. §. 3.

Si può impedire dal servito la variazione dannosa del fondo serviente *allo stillicidio*. D. 8. 5. 9. D. 8. 2. 20. §. 6.

Perchè come comincia deve proseguirsi. D. 8. 2. 20. §. 5.

Il serviente può migliorare la condizione del servito, non deteriorarla. D. 8. 2. 20. §. 5. f.

CAPO QUARTO

DELLE SERVITU' REALI RUSTICHE IN COMUNE, E SINGOLARMENTE.

TITOLO PRIMO

Delle servitù rustiche in comune.

Ecco i nomi delle servitù rustiche: *transito* che può essere a piedi, a cavallo, col carro: *aquedotto*: D. 8. 3. 1. I. 2. 3. p.

Fonte: *beveratojo*: *pascipascolo*: *cottura* di calce: *cavd* d' arena. D. 8. 3. 1. §. 1.

Elevazione: *immissione* nella fogna, o chiavica altrui. D. 8. 3. 2. p.

Tutte per ben acquistarsi esiggono nel servito il predio vicino, e pel di lui bisogno solo. D. 8. 3. 5. §. 1.

Onde sono inutili, interposto un predio libero. D. 8. 3. 7. §. 1.

Non così però se vi si frapponga la via publica. D. 8. 2. 1.

Si reputa servitù rustica ancora che i bovi addotti ad un predio, abbiano il pascolo nel vicino: che si faccia la legna: che si scarichi la pietra dalla sua cava nel fondo altrui. D. 8. 3. 3. e §. 1. 2.

E quella contro il fondo proprio a favore del fondo comune. D. 8. 3. 32.

Niuna di queste esigge la tradizione, bastando la pazienza del serviente. D. 8. 3. 1. §. 2.

Legata senza sito certo, si assegna dall' erede senza inganno al legatario. D. 8. 3. 26. L. 21. D. 8. 1. 9. D. 43. 20. 1. §. 6. I. 2. 20. 22.

Coll' acquisto d' una parte del fondo serviente non cessa. D. 8. 2. 30. §. 1. D. 8. 1. 8. §. 1.

Nè se il fondo passi al fruttuario. D. 8. 2. 30. §. 1. ff.

Nè se perisca la vigna, sebbene si dasse a riguardo di essa, salvo il patto diverso. D. 8. 3. 13.

Il pascipascolo, il beveratojo, se il frutto del predio servito consista nel bestiame, si reputa più servitù reale che personale; purchè non osti la volontà delle parti. D. 8. 3. 4.

Senza servire al predio vicino non può esser- [illegible] rvitù reale di cuocere calce, di cavare arena, [illegible]. D. 8. 3. 5. 6.

Può ascriversi anche a servitù rustica, che si possa cercare, e condurre l'acqua nell' altrui. D. 8. 3. 10. D. 8. 5. 21.

TITOLO SECONDO

Delle servitù del transito in comune.

Si acquistano cogli stessi titoli dell'usufrutto: patto, e testamento. D. 8. 1. 5.

Chè a niuno lece passare pel campo altrui senza servitù, come a niuno si può vietare la strada pubblica. C. 3. 34. 11. D. 8. 3. 16. D. 47. 10. 13. §. fin.

Veruna delle diverse specie di questa servitù può acquistarsi per la sua parte. D. 8. 1. 8. 17. D. 8. 4. 6. §. 1.

Si può dare però in uno stesso fondo a diversi distinti. D. 8. 4. 15. D. 8. 3. 2. §. 1.

E si può acquistare da più così, che l'ultimo che consente perfezioni il contratto. D. 8. 3. 11. D. 8. 4. 18. p.

Non si può estendere però oltre la concessione. D. 8. 6. 11. ff. D. 8. 1. 9. f. D. 8. 3. 13. §. 1.

Sebbene data pel tutto, non cessa col non esercitarsi in una parte, se si eserciti nel più. D. 8. 6. 11. p.

Nè se si eserciti col mezzo del compratore di buona fede. D. 8. 6. 12.

Chi ebbe nello stesso tempo la servitù del transito, e l'usufrutto, con cedere questo non si presume cedere la servitù ancora. D. 8. 3. 20.

Se sia da esercitarsi una volta ogni cinque anni, cessa, se non si esercitò per quattro quinquennj. C. 3. 34. 14.

Non cessa se alcuno de' condomini ne usi essendo il fondo indiviso. D. 8. 6. 5. 6.

Si possono fissare le volte dell' uso. D. 8. 4. 14. D. 8. 1. 4. §. 1.

Legato a due non si acquista senza il consenso d' ambedue insieme. D. 8. 3. 28.

Come non si può acquistare da uno de' socj. D. 8. 3. 19.

Nè in luogo serviente ad altri per l' aquedotto. D. 8. 3. 14.

Il servito può accomodarsi il suolo pel buon uso. D. 8. 1. 10.

Può impedire ancora la fabbrica nel sito serviente, e farla distruggere se fatta. D. 8. 5. 9. p. e f.

Ma non può usare in più del concesso, che ove non fu scritto, si conosce col primo uso. D. 8. 1. 9. ff. D. 8. 3. 13. §. 1.

Chi esercita questa specie di transito nel meno non lo perde nel più. D. 8. 6. 8. §. 1.

TITOLO QUARTO.

Della servitù di transito detta atto.

Questa servitù contiene di poter passare pel fondo altrui colla bestia, e colle ruote. I. 2. 3. 1. D. 8. 3. 1. 12.

Si può convenire di esercitarlo in certo modo: p. e. col Cavallo solo: con certo peso. D. 8. 1. 4. §. 1.

Non si prescrive esercitandosi colla specie del transito detto *iter*. D. 8. 6. 2.

Ma non contiene il trasporto di pietre, o legni. D. 8. 3. 7.

TITOLO QUINTO

Della servitù del transito detto via.

Questa specie di servitù è individua. D. 8.6.6.m.

Consiste in poter passare col carro, colla persona, col bestiame. D. 8. 3. 1. f. I. 2. 3. p.

Porta perciò in retto otto, dove si volta sedici piedi di sito. D. 8. 3. 8.

Se non ha tanto di latitudine, s' intende transito minore, sebbene si disse via. D. 8. 3. 23.

Non essendone determinata la larghezza col patto, si sta alla legittima. D. 8. 3. 13. ℨ. 2. f.

Dove è la via non si può dare l' aquedotto, nè al contrario. D. 8. 3. 14. D. 39. 3. 11. p.

Vale acquisita pel lago perpetuo colla barca. D. 8. 3. 23. ℨ. 1.

E sebbene interposto il fiume, se vadabile, o col ponte. L. 8. 3. 38. p. D. 39. 3. 17. ℨ. 2.

E vale convenuta pel fondo proprio che resta imposta nella parte alienata. D. 8. 3. 32.

Non si prescrive esercitandosi nel meno. D. 8. 5. 9. ℨ. 1.

Nè se si ommetta in uno solo de' fondi servienti. D. 8. 3. 18.

Cessa se il servito permetta al serviente cosa che tolga la servitù. D. 8. 6. 8. f.

E col non uso, ancorchè non si sappia il legato. D. 8. 6. 19.

Se si venda una parte estrema del suo fondo senza riserva di servitù, cessa in tutto. D. 8. 1. 11. p.

Tornando però al padrone la parte venduta pri-

ia del tempo della prescrizione, la servitù ritorna. D. 8. 6. 13.

Tutti i condomini del fondo servito la possono esercitare per l' intero essendo individua, ma l' effetto della condanna è per la sua parte sola. D. 10. 2. 25. §. 9.

Questa servitù contiene anche le minori, che s' intendono concesse con essa. D. 8. 3. 7. f.

TITOLO SESTO

Della servitù dell' aquedotto.

Contiene il diritto di condurre l' acqua pel fondo altrui. D. 8. 3. 1. I. 2. 3. p.

A tutti lece l' aquedotto senza danno altrui. D. 8. 3. 17. D. 43. 20. 3. §. 1.

Si acquista come tutte le altre con i titoli dell' usufrutto, testamento, e convenzione. D. 8. 1. 5.

Si può concedere a più per lo stesso luogo, se in tempi diversi. D. 8. 3. 2. §. 1. 2. D. 43. 20. 4. 5.

Tanto nell' origine, che nel corso dell' acqua. D. 8. 3. 9.

E si può concedere che l' acqua si cerchi, e trovata si conduca pel suo. D. 8. 3. 10. D. 8. 5. 21.

Si può stabilire nella divisione, ammettendola reciprocamente. D. 8. 3. 33.

E si può acquistare colla parte del fondo che l' ha. D. 8. 3. 25.

È inutile però interposto il luogo pubblico. D. 8. 1. 14. §. 2.

Se acquistata per la sua parte nella cosa comune. D. 8. 1. 17.

Se dove si assegnò la via ad altri. D. 8. 3. 14.

L' acqua che mi serviva passando pel fondo sejano, non cessa coll' acquisto del fondo sejano stesso. D. 8. 3. 20. ℨ. 2.

Nè cessa con dare in genere al serviente la facoltà di fabbricare nel sito del transito dell' acqua. D. 8. 3. 20. f.

Nè seccandosi il fonte, benchè torni dopo il tempo della prescrizione. D. 8. 3. 34. ℨ. 1. L. 35.

Nè se entri nel sito servito, benchè non corra per tutto il fondo pel tempo lungo. D. 8. 6. 9.

Nè senza farne alcun uso, se l' acqua corra per l' alveo. D. 8. 6. 12. f. D. 43. 20. 1. ℨ. 21.

Nè col tempo lungo, se non ne cominciò mai l' uso, per lo scavo non fatto. D. 8. 6. 19.

Nè se l' uso sia comune, ed uno de' socj lo eserciti. D. 8. 6. 16. f.

Nè se colla serviente si mescoli altra acqua. D. 8. 5. 9. ℨ. 1. D. 8. 6. 11.

Cessa però pel tempo lungo in chi durante esso fa uso d' altra acqua. D. 8. 6. 18.

E cessa in chi non usa della concessa, benche i condomini ne usino, se le parti sono distinte. D. 8. 6. 16.

E così se pel tempo lungo si eserciti fuori delle ore convenute. D. 8. 6. 10. ℨ. 1.

Cessa finalmente colla morte del servito, se fu concessa a suo riguardo. D. 8. 3. 37. 4. f.

Stante poi la servitù, il servito può fare ciò che gli piace nell' alveo senza danno del serviente. D. 8. 3. 15. D. 43. 20. 3. ℨ. 5.

Può accomodare l' alveo, ed usare d' un certo sito necessario a diritta, a sinistra dell' alveo per andarvi. D. 8. 4. 11. f.

Ma non può usare della parte che cessa nell' altro colla prescrizione. D. 8. 6. 16. f.

Non può chiamare altri a servirsene. D. 8. 3. 24.

Nè dare ad un' altro facoltà d' attingervi l' acqua. D. 8. 3. 33. ℨ. 1. f.

Non essendo determinato il sito colla convenzione, può fissarlo dove più gli piace. D. 8. 3. 21. D. 43. 2. 8.

Evitando però i luoghi, ove sono gli edificj, le vigne, ed altri danni. D. 8. 3. 22.

Per essere mantenuto nel possesso della servitù non occorre provare il titolo dell' acquisto, ma basta provare il possesso lungo non violento, nè precario, o clandestino. D. 8. 5. 10. p. D. 39. 3. 26.

E si può agire contro chi lo deve, e chi lo impedisce. D. 8. 5. 10. ℨ. 1.

E si può agire pel danno ricevutone. D. 8. 5. 18.

TITOLO SETTIMO

Della servitù di attingere acqua.

Se imposta a riguardo del fondo, la servitù è reale. D. 8. 3. 20. ℨ. 3. f.

Chi ebbe il servizio del fonte, ebbe anche l' accesso ad esso: e così chi ebbe l' accesso ebbe anche il fonte. D. 8. 3. 3. ℨ. 3. D. 8. 2. 10. v. f.

Sebbene si andasse al fonte pel tempo che prescrive senza attingere l' acqua, cessa essa ed il transito. D. 8. 6. 17.

Fra i beni incorporei restando ancora il bene dell' ipoteca, del pegno, dopo avere esposto il diritto sulle servitù personali, e reali, pare conveniente esporre quello sull' acquisto dell' una, e dell' altro, e sugli effetti civili di lui, locchè faremo nella sezione seguente.

SEZIONE TERZA

Il diritto sull' acquisto del bene della Ipoteca, del pegno e delle conseguenze civili di detto acquisto.

CAPO PRIMO

DELL' ACQUISTO DELLA IPOTECA, DEL PEGNO IN GENERE.

TITOLO PRIMO

Principj sulle ipoteche, sulli pegni.

Fra il pegno, e l' ipoteca v' è la sola differenza del nome. D. 20. 1. 5. §. 1.

Eppure *pegno* dicesi la cosa mobile: *ipoteca* l' immobile. D. 50. 16. 238. §. 2. D. 13. 7. 9. §. 2.

La ipoteca ora si prescrive con dieci, ora con venti anni. C. 8. 36. 2. C. 7. 39. 8. p.

Ora con i trenta, ora con i quaranta anni. C. 7. 39. 7. §. 1. C. 7. 40. 1.

Ma contro il pegno veruna prescrizione stabilita.

Il pegno dunque, l' ipoteca si dissero differenti pel solo nome, perchè pari in efficacia, servendo l' una, e l' altro ad assicurare la soddisfazione del credito; e dall' uno, dall' altro nel creditore il diritto della vendita, sebbene il padrone non vi acconsenta.

Anche noi pertanto nominando sovente pegno intenderemo anche l' ipoteca, ed al contrario, seguendo il linguaggio stesso del diritto comune.

TITOLO SECONDO

Dell' acquisto del pegno in genere.

Verun' acquisto di pegno è civilmente efficace senza il concorso di tutte le cause prescrittevi dal diritto civile, delle quali altre sono comuni ad ogni specie di pegno, altre singolari.

Le comuni ad ogni specie di pegno si riducono a due: il *credito* per cui si dà: la *cosa obbligata*, destinata a garantirne la soddisfazione.

Come i crediti ci derivino si può, si deve conoscere da tutto il diritto civile.

I pegni ci possono derivare dalla legge assoluta: dalla volontà privata: dal giudice: d' onde le tre specie di pegno secondo il diritto comune, *legale*, *convenzionale*, *pretorio*. C. 8. 22. 1. 2. D. 13. 7. 2. 6.

Si espongono di ognuno le cause sue, perchè si acquisti legalmente, ne' capi seguenti.

CAPO SECONDO

DELL' ACQUISTO DEL PEGNO LEGALE IN GENERE, E SINGOLARMENTE.

TITOLO PRIMO

Dell' acquisto del pegno legale in genere.

La legge non dà mai pegno, essendovi il convenzionale per lo stesso titolo.

In mancanza dell' espresso lo concede a riguardo di certe persone. Da ciò la distinzione del pegno legale in comune, e singolare.

Le persone, cui la legge dà il pegno per sua disposizione assoluta sono il *Fisco*, *i pupilli*, *i minori*, *i dementi* per le cause da conoscersi ne' titoli seguenti.

TITOLO SECONDO

Del pegno legale a pro del Fisco.

Il Fisco ha innato il pegno: D. 49. 14. 46. §. 3.

Sia per li dazj d' ogni specie: C. 8. 15. 1.

Sia per le sue convenzioni co' privati. C. 8. 15. 2. C. 7. 23. 3.

Si eccettua il pegno che gli derivò a causa delle pene, essendovi altri creditori anteriori. D. 49. 14. 11. 17. 37. 48. §. 1. p. C. 10. 7. 1.

Non l' acquista mai però ne' beni di qualunque debitore, se alienati da questo prima del suo credito. C. 7. 43. 4. C. 3. 49. 9. §. 2. C. 10. 2. 1. D. 39. 5. 15.

TITOLO TERZO

Del pegno legale a pro de' pupilli, minori, e simili.

Tutti i beni de' tutori, de' curatori restano ipotecati a pro de' loro amministrati per disposizione di legge. C. 5. 37. 20. C. 5. 13. 1. §. 1. C. 4. 53. 1. Nov. 118. cap. 5. fin.

Questa ipoteca non comincia dal dì del danno

fatto, ma dall' obbligo di assumerla. C. 5. 37. 20. C. 6. 6. 6. §. 4.

Anche i beni del marito della binuba che fu tutrice, presa senza che ella avesse reso conto dell' amministrazione sua, restano ipotecati a pro del pupillo. C. 5. 31. 2. C. 8. 15. 6.

La legge dà inoltre l' ipoteca per le doti, per gli affitti, e per altre cause innominate da conoscersi ne' titoli seguenti.

CAPO TERZO

DI TUTTE LE ALTRE IPOTECHE AMMESSE DALLA LEGGE PER DISPOSIZIONE SUA ASSOLUTA: E DEL PEGNO PRETORIO.

TITOLO PRIMO

Della ipoteca legale per la dote.

Secondo il diritto comune ognuno cui fu promessa la dote acquista ipoteca legale su tutti i beni del promittente. C. 5. 13. 1. §. 1.

Ed ognuno, cui si deve rendere la dote su tutti i beni del debitore. C. 5. 13. 1. §. 1.

Finalmente chiunque diede la dote qualitativa ha obbligati tutti i beni a favore di chi la ebbe per la evizione. C. 5 13. 1. §. 1.

TITOLO SECONDO

Del pegno legale per gli affitti.

Secondo il diritto si fanno pegno d' ogni locatore di case i mobili d' ogni inquilino recativi per

restarvi: e ciò a sicurezza delle pigioni da decorrere, e delle deteriorazioni future colpose. C. 4. 65. 5. f. C. 8. 15. 7. D. 20. 2. 2. 4. D. 2. 14. 4.

La regola si estende ai locatori de' magazzeni, e delle locande. D. 20. 2. 3.

Ed alle rimesse d' ogni specie. D. 20. 2. 4.

Si estende ancora al mobilio del subinquilino per le sole pigioni sue non pagate. D. 13. 7. 11. §. 5. m.

Se però l' inquilino dia l'uso gratuito di qualche stanza, al locatore niun diritto di pegno sopra i mobili di chi abita così. D. 20. 2. 5.

Al locatore del fondo rustico sono pegno tacito i frutti del fondo locato. D. 20. 2. 7. C. 8. 15. 3.

Compresi i frutti del subaffittuario. D. 19. 2. 24. §. 1.

I mobili recati nel fondo rustico non sono pegno affatto. D. 20. 2. 4. L. 7. §. 1. C. 8. 15. 5.

Onde li rende pegno la sola convenzione espressa. C. 8. 15. 5. D. 20. 2. 4. L. 11. §. 2.

TITOLO TERZO

Di tutte le altre ipoteche concesse dalla legge.

I beni de' mariti restano ipotecati a pro delle loro mogli, se ne amministrino i beni estradotali, e dal dì che ne percepiscono i frutti. C. 5. 14. 11. v. f. C. 5. 12. 29.

I beni della madre che passa alle seconde nozze restano ipotecati a favore de' figli comuni col defonto per la restituzione de' beni che le pervennero dallo stesso. C. 5. 9. 6. §. 2.

Questa ipoteca incomincia dalla morte, e non

dal dì del danno fatto alli detti beni. C. 6. 61. 6. §. 4. C. 5. 9. 6. §. 2.

Ai figli di famiglia per l' usufrutto paterno niuna ipoteca contro il padre. C. 6. 61. 6. §. 2.

Se ti nacque un credito senza pegno, dopo altro col pegno, questo si estende anche al primo, se posseduto dal creditore. D. 20. 2. 10.

Del pari: Se ti nacque un credito col pegno, quindi altro senza, la legge estende il pegno anche a questo, se fra le stesse persone, e posseduto dal creditore. C. 8. 27. 1. m.

Purchè peraltro il pegno, nel caso in cui fu dato, fosse valido. D. 20. 1. 1. p. L. 25.

A chi diede danaro a fabbricare, a risarcire l' edificio, sia al padrone, sia al cottimajolo d' ordine del padrone, si dà l' ipoteca sul fondo stesso. D. 20. 2. 1.

La liberazione del pegno altrui col tuo danaro non te lo fa pegno: ma se resti in tue mani, puoi non renderlo, se non ti si renda il pagato. D. 20. 6. 1. p. C. 8. 19. 1. p.

Diverso se convenisti il subingresso. C. 8. 19. 1.

Ma la cosa comprata con danaro dato a mutuo non si fa pegno tacito del sovventore. C. 8. 14. 17. C. 8. 18. 7.

Se dasti il mio danaro a mutuo per te, il pegno, che ricevesti non si fa mio. C. 8. 14. 16.

Il fondo comprato con i frutti del fondo ipotecato non si fa pegno tacito del creditore. C. 8. 15. 3. f.

TITOLO QUARTO

Dell' acquisto del pegno Pretorio.

Il pegno Pretorio può essere puro, e misto. È

puro, se cada su cosa non obbligata prima al creditore. È misto, se cada su cosa già obbligata all'attore per la esecuzione della regiudicata.

Puro, o misto che sia, non si può perseguitare per la vendita senza regiudicata sul credito. C. 7. 53. 1. 9.

Nè non trascorso il tempo a pagare dato dalla stessa regiudicata. C. 7. 53. 9.

Nè se la regiudicata fu novata colla convenzione. C. 7. 53. 2.

Nè se la regiudicata non nacque colle debite selennità. C. 7. 53. 2.

Questa regiudicata inoltre deve essere eseguita nelle forme prescritte dalla legge.

Quanto alle cose si può eseguire anche sul credito del debitore. C. 4. 39. 7. C. 7. 53. 5. C. 8. 22. 1.

E sopra i mobili, e sopra i stabili. C. 8. 22. 1.

Ma non sullo stipendio pubblico del debitore, essendovi altri beni di esso. C. 7. 53. 4.

Nè sulli bovi aratorj, e ne' loro attrezzi. C. 8. 17. 7.

Nè in quanto serve alla agricoltura. C. 8. 17. 8.

CAPO QUARTO

DELLE CAUSE LEGITTIME PER L'ACQUISTO DEL PEGNO CONVENZIONALE.

TITOLO PRIMO

Dell' obbligo per cui si può, o non si può convenire il pegno

Ogni acquisto di pegno convenzionale è impos-

sibile, senza il concorso di tutte le cause esattevi dal diritto civile.

Queste cause sono: che l'obbligo, pel quale si dà: che la cosa data in pegno: che le persone le quali lo convengono, la loro volontà, il modo, i patti nel darlo siano secondo la legge, la quale in questo luogo si vede sull' obbligo solo.

Il pegno dunque si può convenire per ogni obbligo puro, *in diem*, futuro, pel solido, per la parte di esso. D. 20. 1. 5. D. 13. 7. 9. ℨ. 1.

Per l' obbligo mero naturale. D. 20. 1. 14. ℨ. 1.

Pel proprio, pel debito altrui. D. 20. 1. 5. ℨ. 2.

Per le usure sole. D. 20. 1. 13. ℨ. 6. D. 13. 7. 8. ℨ. 5. C. 4. 32. 4.

Non solo pel danaro dato, ma per qualunque altra causa, p. e. perchè gli si faccia fidejussione. D. 13. 7. 9. ℨ. 1.

Vale dato dal terzo pel mutuo del figlio di famiglia. D. 20. 3. 2. f.

Ma non vale dato per la fidejussione dalla donna. D. 20. 3. 2. D. 6. 1. 39. ℨ. 1. L. 40. C. 8. 28. 11. C. 4. 29. 23. ℨ. 1. 2.

TITOLO SECONDO

Delle cose che si possono dare in pegno.

La legge approva il pegno di quanto è in dominio del pignorante. C. 8. 17. 6. f. C. 8. 16. 2.

Quello del fondo enfiteutico, senza lesione però del dominio diretto. D. 13. 7. 16. ℨ. 2. L. 17. D. 20. 1. 31.

Quello del credito che si ha. D. 13. 7. 18. D. 20. 1. 13. ℨ. 2. C. 4. 39. 7. C. 8. 17. 4.

Quello della cosa altrui consensiente il padrone. D. 13. 7. 20. 27.

Quello della cosa già obbligata ad un altro, se capace del nuovo credito. D. 13. 7. 36. §. 1.

Il fondo dotale fino alla concorrenza delle spese utili fattevi dal marito secondo le leggi. D. 20. 1. 1. §. 4.

Si possono impegnare altresì i beni futuri, e presenti. C. 8. 27. 9. D. 20. 1. 1. 15.

Come i frutti venturi, se il debitore possiede la cosa, che li produce. D. 20. 4. 11. §. 3.

E si può impegnare l'usufrutto, anche senza consenso del proprietario. D. 20. 1. 11. §. 2.

La servitù rustica, se il creditore abbia il fondo vicino: o se subastandosi possa acquistarsi dal vicino. D. 20. 1. 12.

La cosa, che si ha già in pegno pel credito valido. D. 20. 1. 13. §. 2. C. 8. 24. 1. 2.

La superficie, che si ha nel suolo altrui, siane dato il possesso, o no. D. 20. 1. 13. §. 3. D. 20. 4. 15.

La cosa altrui nella speranza certa che possa divenire del debitore. D. 20. 1. 16. §. 7. C. 8. 16. 5.

La cosa posseduta in buona fede come propria, benchè non la sia. D. 20. 1. 18.

L'istromento di acquisto (che contiene il fondo acquisito). C. 8. 17. 2.

La cosa già donata prima della tradizione. D. 39. 5. 35. §. 1.

La cosa del peculio profettizio, se il figlio ne abbia l'amministrazione libera. D. 13. 7. 18. §. 4. L. 19.

La sua parte indivisa. C. 8. 21. 1. D. 10. 3. 6. §. 8. D. 20. 4. 3. §. 2.

Finalmente si può dare in pegno, in ipoteca qualunque cosa capace di vendita, utile al creditore, ed alla persona del pignorante. D. 20. 1. 9. §. 1.

TITOLO TERZO

Delle cose che non possono darsi in pegno convenzionale.

Il diritto disapprova il pegno della cosa del creditore a favore di lui stesso. D. 50. 17. 45. D. 13. 7. 29. D. 44. 2. 30. ℨ. 1. f.

Della cosa vietata ad alienarsi per legge, per testamento, per patto. C. 4. 51. 7.

Di qualunque altra cosa, di cui non è lecito il commercio. D. 20. 5. 1. ℨ. 2.

Della cosa litigiosa sia mobile, sia immobile: (cioè di quella il di cui dominio è in lite). D. 20. 3. 1. ℨ. 2.

Del fondo dotale. C. 5. 13. 1. ℨ. 15.

Della cosa altrui non consensiente il padrone. C. 8. 16. 2. 6. 7. 8. D. 13. 7. 16. ℨ. 1. L. 2.

Sia che il figlio impegni per se la cosa del padre. C. 8. 16. 4. D. 14. 6. 7. ℨ. 2. D. 20. 3. 1. ℨ. 1.

O che il tutore impegni per se la cosa pupillare. C. 8. 16. 3. 7.

O che il marito ipotechi per se la cosa della moglie. C. 4. 29. 5.

O che il colono, l' inquilino ipotechi la cosa locatagli. C. 8. 16. 8.

O che il condomino in pegno dia la parte dell'altro ancora. C. 3. 37. 2. C. 3. 38. 7. C. 8. 21. 1. D. 17. 2. 68. D. 20. 4. 3. ℨ. 2. D. 10. 3. 6. ℨ. 8.

O che il debitore obblighi la cosa del fidejussore dopo la fidejussione. D. 20. 2. 5. ℨ. 2.

Che anzi nemmeno al padre è lecito impegnare la cosa del figlio in potere. C. 6. 60. 1. 2. C. 6. 61. 4. p. f.

Salvo il caso della necessità degli alimenti. C. 6. 61. 8. §. 5. p.

Si nega il pegno ancora della cosa propria già impegnata ad un altro, se incapace del secondo debito. D. 13. 7. 16. §. 1. L. 36. §. 1.

E molto più si nega, se la cosa escì dal suo dominio, e possesso. D. 13. 7. 2. C. 8. 17. 6. C. 5. 16. 13. m.

Come la cosa perduta per regiudicata, anche ingiusta. D. 20. 1. 3. §. 1.

E come la obbligata dopo la tradizione per donazione. D. 39. 5. 35. §. 1.

TITOLO QUARTO

Quando il pegno nullo per la cosa divenga valido.

Il pegno nullo per la cosa diviene valido

Se il debitore ne acquistò dopo il dominio. D. 20. 1. 22. D. 13. 7. 41. p. C. 8. 16. 5.

Sebbene il creditore la sapesse altrui, se egli la possiede. D. 20. 1. 1.

Si fa valido parimenti, se il padrone ratifichi la pignorazione. D. 20. 1. 16. §. 1. D. 13. 7. 20.

Non si fa valido però, sebbene la cosa era di chi dopo fu erede del pignorante, purchè l' erede non l' affermasse del debitore. D. 13. 7. 41. f.

TITOLO QUINTO

A chi è lecito, o no dare in pegno, o riceverlo.

Veruno può impegnare, se impedito dalla legge. C. 8. 16. 8. p.

Non è impedito il tutore per l' interesse del pupillo. D. 13. 7. 11. ℨ. 7. L. 16. p. D. 27. 9. 7. ℨ. 5.

Non il curatore del minore, del demente, del prodigo. D. 13. 7. 16. p.

Non il procuratore col mandato speciale. D. 13. 7. 11. ℨ. 7.

Non il pupillo col permesso del giudice. D. 27. 9. 7. ℨ. 1.

È vietato però alla donna impegnare per la sua fidejussione. C. 4. 29. 7. 5. C. 8. 28. 11.

Ed al figlio di famiglia le cose nelle quali il padre ha l' usufrutto. C. 6. 61. 8. ℨ. 5. m.

Ed al minore la cosa comprata senza decreto del giudice, anche pel prezzo di essa. D. 27. 9. 1. ℨ. 4. L. 2.

Ed al pupillo senza il tutore. D. 20. 3. 1. D. 27. 9. 1. ℨ. 2.

Che anzi senza il tutore il pupillo nemmeno può ricevere il pegno, D. 13. 7. 38.

A chi è vietato di comprare, non è vietato di ricevere il pegno. D. 20. 1. 24.

TITOLO SESTO

Del consenso inesistente pel pegno.

Il pegno convenzionale senza consenso è impossibile. C. 4. 29. 5. C. 8. 17. 2.

In legge il consenso si ritiene mancante.

Se alcuno ti acquisti il pegno senza che tu lo sappi. D. 13. 7. 11. ℨ. 6. C. 4. 27. 1.

Se diasi dal procuratore tuo senza mandato tuo speciale. C. 8. 16. 1. 8.

Se diasi dal colono, dal ministro tuo, senza intesa tua. C. 8. 16. 8.

Se il sovventore mancò dare il danaro, pel quale il pegno si convenne. D. 13. 7. 11. ℨ. 2. C. 4. 30. 1. C. 8. 33. 1. 2.

Se convenga sul pegno chi fu soltanto destinato a ricevere il danaro. D. 20. 1. 33.

Il danaro tuo dato a mutuo a me, te ignorante, non induce il tuo consenso. C. 8. 14. 16. C. 4. 2. 2. C. 8. 28. 19.

E manca in chi libera il pegno altrui col danaro, suo, senza espressa convenzione del subingresso. D. 20. 3. 3.

TITOLO SETTIMO

Del consenso esistente pel pegno.

La legge intende l' intervento del consenso pel pegno.

In chi dice di essere stato violentato ad impegnare, se ne ha ricevuto il danaro. C. 8. 14. 4.

In chi lo esprime anche con termini generici. C. 8. 17. 9.

In chi dà al creditore l' istromento di acquisto della cosa. C. 8. 17. 2.

Nè manca il consenso, se il pegno si convenne in un corpo di bronzo creduto oro dalle parti. D. 13. 7. 1. ℨ. 2.

Se si dette il mandato universale a dare a mutuo, da chi era solito darlo col pegno, si presume il mandato pel pegno ancora. D. 13. 7. 12.

Nè manca, se il padrone ratifichi il pegno della sua cosa dato prima senza suo consenso. D. 13. 7. 20. D. 20. 1. 21. 15. ℨ. 1.

Purchè però sia capace per legge a dare in pegno. D. 20. 1. 16. ℨ. 1.

E si crede ratificare, se dopo data la sua cosa in pegno dal debitore, il padrone accede in fidejussione dell'obbligo stesso: diverso se s'impegnò dopo la fidejussione. D. 20. 2. 5. §. 2.

Se il padrone della cosa che s'impegna da un altro, scrive il pegno della cosa sua di sua mano. D. 20. 1. 26. §. 1.

TITOLO OTTAVO

Dei patti ammessi, o no dalla legge nella convenzione del pegno.

Secondo il diritto vale il patto, che il debitore paghi i tributi del pegno, o che il creditore li ripeta, se li pagò. D. 2. 14. 52. § 2.

Che invece delle usure lecite il creditore percepisca altrettanto ne' frutti del pegno. D. 20. 1. 11. §. 1. D. 20. 2. 8.

Che se il pegno non si redima fra certo tempo, abbia luogo la vendita a pro del creditore pel giusto prezzo già fissato. D. 20. 1. 16. §. 9.

E vale il patto, che al debitore non sia lecito vendere, nè impegnare la cosa già obbligata. D. 20. 5. 7. §. 2. D. 20. 6. 8. §. 1.

Che non pagandosi la sorte alla scadenza, le usure crescano alla misura della legge. D. 20. 1. 1. §. 3. D. 22. 1. 9.

Che il pegno non possa vendersi prima della scadenza dell'obbligo. D. 20. 5. 4. D. 2. 14. 4.

Non è ammesso però il patto commissorio come nella vendita. C. 8. 35. 3.

Nè che, se il credito non si paghi in certo tempo, il pegno sia del creditore. C. 8. 35. 1.

Il patto della dilazione della sorte si estende anche al pegno. D. 20. 6. 5. §. 1.

TITOLO NONO

Del giusto modo di convenire il pegno.

Secondo il diritto comune vale la convenzione del pegno di tutti i beni senza specificare le cose. D. 20. 1. 1. 4. p. L. 29. D. 13. 7. 1. C. 8. 17. 9.

E vale fatto senza scrittura, senza tradizione. D. 20. 1. 4. D. 13. 7. 1. p. C. 8. 17. 2. C. 8. 14. 12. C. 8. 26. 2.

Sicchè ne vale la scrittura, senza giorno, senza anno, se essa riferisce la convenzione antecedente. D. 20. 1. 34. §. 1.

A queste regole non possono attenersi i tutori, i curatori ne' pegni de' loro amministrati, dovendosi dare con le solennità prescritte dalla legge.

CAPO QUINTO

DEGLI EFFETTI PRIMARJ CIVILI DEL PEGNO FRA IL CREDITORE, ED IL DEBITORE.

TITOLO PRIMO

A quanto si estende sulle cose il pegno generale.

Il pegno generale contiene tutti i beni presenti, e futuri. D. 20. 1. 1. p.

E basta aver detto, che si obbligano i beni, per intendersi i presenti, e futuri. C. 8. 17. 9.

Sotto la quale espressione si presume obbligato anche il danaro benchè preso a mutuo. D. 20. 1. 34. §. 2.

Non però quanto non è verosimile: come le vestimenta. D. 20. 1. 6. 9. C. 8. 17. 1.

Nè quanto occorre al bisogno giornaliero. D. 20. 1. 7.

Non i beni dell' erede acquisiti con altro titolo, che di eredità, di prelegato del pignorante. D. 20. 1. 29.

TITOLO SECONDO

A quanto si estende il pegno singolare.

Obbligata la selva, non diviene pegno presunto la nave fatta col dilei legname. D. 13. 7. 18. ℨ. 3.

Come impegnata, la sola metà non può esser mai pegno la parte esentata. D. 20. 6. 8. ℨ. 3.

E dato in pegno quanto si trova, o s' indurrà nel fondo affittato, non può mai cadere su le cose portatevi, affinchè non vi restino. D. 20. 1. 32.

Se il pegno fu di alcuni beni in ispecie, e di tutti in genere, questi si presumono dati a condizione, qualora i primi non bastino. C. 8. 14. 2. D. 20. 4. 2.

Nel pegno del gregge si presumono dati i parti futuri, i capi surrogati dopo, se resti in mani del pignorante. D. 20. 1. 13. 29. ℨ. 1. C. 8. 25. 1.

E si presume dato in pegno quanto accederà alla cosa impegnata, p. e l' usufrutto, l' alluvione. D. 13. 7. 18. ℨ. 1. D. 20. 1. 16.

Se la casa ipotecata ruinò, ed il compratore la rinnovò, resta sotto la stessa ipoteca, buonificate per altro ad esso le spese. D. 20. 1. 29. ℨ. 2. L. 35.

Nel pegno del negozio si presumono comprese le merci presenti, e le recatevi dopo dal debitore prima della morte, se vi si trovino. D. 20. 1. 34. p.

Ipotecata la cosa al secondo, in quanto eccedeva al primo, se questo sia soddisfatto, diviene tutta pegno del secondo. D. 20. 1. 15. §. 2.

Ipotecata la sua parte nei beni comuni a più, non deve intendersi quella, che toccherà nella divisione, ma quella che il debitore aveva in ogni parte. D. 20. 6. 7. §. 4. D. 20. 4. 3. §. 2. D. 10. 3. 6. §. 8.

Impegnato il fondo, si presume la convenzione tacita dei frutti presenti ancora. C. 8. 15. 3. p.

TITOLO TERZO

Per quale e quanto credito il pegno si estende?

Dato per la sorte, si presume dato anche per le usure valide. C. 4. 32. 4. 22.

E per le spese utili, e necessarie, che il creditore vi farà. D. 13. 7. 8. p. e §. 5. L. 25. C. 4. 24. 7. f. C. 8. 14. 6.

E per li tributi, che pagherà pel pegno. C. 8. 14. 6.

TITOLO QUARTO

Del potere, che resta al debitore sul pegno.

Il pegno non toglie la cosa dal dominio del debitore, sebbene consegnato al creditore. D. 13. 7. 35. §. 1. D. 20. 5. 12. p.

Sicchè lo può vendere. C. 8. 28. 12. C. 8. 14. 14. e Aut. L. 15. C. 8. 26. 3.

E molto più per dimettere il creditore. C. 8. 14. 14. Aut.

Quanto si accresce, o decresce fortuitamente nel pegno spetta al debitore. D. 20. 1. 21. §. 2.

O alienando però, o ritenendo il pegno, non può deteriorare la condizione del creditore. D. 20. 1. 27. C. 8. 14. 15. C. 8. 26. 10.

TITOLO QUINTO

Del potere, degli obblighi derivanti al creditore dall' acquisto del pegno, possedendolo.

Il titolo di pegno rende legittimo il possesso, se dato dal debitore. D. 13. 7. 35. §. 1. D. 41. 3. 16.

Questo possesso non si perde per la sentenza sulla proprietà contro il debitore, specialmente se colluse contro il creditore. C. 8. 14. 5. D. 20. 1. 3. p.

Sicchè comunque ne sia spogliato, può ricuperarlo. C. 8. 22. 2.

Nè si perde se il debitore venda dopo la cosa impegnata senza consenso del creditore. C. 8. 26. 3. 10. C. 8. 28. 12. D. 13. 7. 19. 18. §. 2.

Nè per averla impegnata posteriormente. C. 8. 8. 26. 3. D. 20. 5. 3. §. 1. f.

Può il creditore in virtù di questo possesso prestare il pegno al debitore. D. 13. 7. 35. §. 1.

Può rivendicarlo dal ladro. C. 8. 14. 26. D. 47. 2. 12. §. 2.

E può affittarlo, anche ad altri. D. 20. 1. 23. D. 13. 7. 35. §. 1.

E può comprarlo dallo stesso debitore. D. 20. 2. 15. p.

Non può peraltro migliorarlo tanto, che ne renda troppo difficile il riscatto. D. 13. 7. 25.

Ed è tenuto custodirlo da diligente padre di famiglia. D. 13. 7. 13. §. 1. L. 14. 24. §. 3. C. 8. 14. 19.

TITOLO SESTO

Del potere del creditore sul pegno non posseduto.

Verun titolo al creditore di averne il possesso di autorità privata. C. 8. 14. 11. 3.

Nè di venderlo privatamente. C. 8. 35. 1.

Tanto più essendovi il patto contrario. D. 13. 7. 4.

L' obbligo pel quale il pegno si diede essendo condizionato, niun potere al creditore sul pegno, sinchè la condizione non avvenne. D. 20. 1. 5. f.

Nel pegno pel mutuo niun potere su di esso, finchè non è seguita la numerazione. D. 20. 3. 4.

Nel pegno però della dote, il potere sul pegno dal dì della promessa di lei. D. 20. 4. 1. p.

Tutto il potere del creditore, il quale non possiede il pegno, si riduce ad agire per la tradizione, se gli si debba consegnare: ad agire per la vendita, se non sia soddisfatto del credito, secondo per altro le regole di diritto da vedersi in luoghi più opportuni.

LIBRO QUINTO

IL DIRITTO SU LA COMUNICAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI, O DELL' USO DI ESSI.

Dio fonte di ogni bene non lo riservò tutto a se: ma buono per essenza volle introdurre nell' universo altri esseri simili ad esso per comunicarlo loro, e fra questi i mortali.

Questa comunicazione non fu prodotta in esso da commutazione, come si vede sovente fra gli uomini, ma per pura liberalità, e beneficenza, rendendo così veramente buono il suo dominio.

Non può negarsi, che fra gli uomini ancora, appunto perchè formati a similitudine di Dio, si veda innata la propensione ad esser buoni ad altri mediante la comunicazione de' beni, che hanno in potere, e per pura Beneficenza: ma è altrettanto vero, che le passioni del senso facendo trascendere, o mancare allo spirito in questo esercizio del dominio nostro, siavi d' uopo della regola pubblica per impedire l' uno, e l' altro difetto.

Potendo comunicarsi per beneficenza le sostanze, l' uso loro, e l' opera, da ciò la distinzione di questo diritto in due libri: e la esposizione in questo di quello, che dirigge nella comunicazione delle sostanze, o dell' uso loro.

SEZIONE PRIMA

Il diritto sulla comunicazione delle sostanze per obbligo.

Il diritto astringe a comunicare le sostanze alle sole persone, cui la natura stessa eccita alla pietà che sono i consanguinei ascendenti, e discendenti; e con questi tre titoli *alimenti*, *dote*, *legittima*, come ne' capi seguenti.

CAPO PRIMO

DELL' OBBLIGO DEGLI ALIMENTI FRA GLI ASCENDENTI, E DISCENDENTI.

TITOLO PRIMO

Il diritto sull' obbligo degli ascendenti ad alimentare i discendenti.

Ogni ascendente ricco è obbligato ad alimentare i figli, i nepoti. C. 6. 61. 8. §. 5. C. 5. 25. 3. 4. Nov. 117. cap. 7. D. 25. 3. 5. §. 3. 6.

Sieno emancipati, o no: D. 25. 3. 5. §. 1.

Compreso l' avo materno. D. 25. 3. 5. §. 5.

Non esclusa la madre, sebbene i figli siano spurii. Nov. 117. Cap. 7. D. 25. 3. 5. §. 4.

Può liberarli da quest' obbligo la sola ingratitudine de' figli. D. 25. 3. 5. §. 11.

O la mancanza della povertà nel figlio. D. 25. 3. 5. §. 7.

Sotto nome di alimenti è compreso vitto, vestito, abitazione, e quant' altro occorre per esibir-

si onestamente in pubblico. D. 50. 16. 43. 44. D. 34. 1. 6. 7. 23. D. 25. 3. 5. §. 12.

Se si neghino, perchè si nega la filiazione, il negozio si conosce sommariamente. D. 25. 3. 5. §. 8.

Nè la decisione sugli alimenti lede il merito. D. 25. 3. 5. §. 9.

Contro chi nega gli alimenti si rilascia il mandato per li pegni. D. 25. 3. §. 10.

TITOLO SECONDO

Dell' obbligo dei discendenti per gli alimenti degli ascendenti.

Ogni figlio deve alimentare i genitori poveri, se ricco. C. 5. 25. 1. 2. C. 8. 47. 5. D. 25. 3. 5. §. 1. f.

E non solo i genitori prossimi, ma i nonni, i bisnonni d' ogni lato. D. 25. 3. 5. §. 2.

Non escluso il figlio spurio per gli alimenti della madre. D. 25. 3. 5. §. 4.

Senza giovare d' essere in età pupillare, od emancipato. D. 25. 3. 5. §. 1.

O d' essere addetto alla milizia. D. 25. 3. 5. §. 15.

L' erede però del debitore degli alimenti, li deve nel solo bisogno estremo. D. 25. 3. 5. §. 17.

CAPO SECONDO

DEGLI OBBLIGHI DELLA DOTE, E DELLA LEGITTIMA.

TITOLO PRIMO

Dell' obbligo della dote negli ascendenti.

Ogni padre deve dotare le figlie. C. 5. 11. 7. m.

Cosicchè, omettendolo vi si può astringere. D. 23. 2. 19.

La madre è tenuta soltanto per causa grave, e se l'ordini espressamente la legge. C. 5. 12. 14.

La quantità di questa dote si misura dalla ricchezza dell'obbligato, e dalla dignità del marito, e della donna. D. 23. 3. 69. §. 4. 5. L. 60.

Il padre, cui tornò la dote della figlia vedova, rimaritandosi non può darla minore, se non provi la sua disgrazia posteriore, e provatala, la deve secondo le forze. Nov. 97. cap. 5. C. 5. 13. 1. §. 14. Aut.

TITOLO SECONDO

Degli obblighi degli ascendenti, e dei discendenti per la legittima.

Legittima dicesi la parte de' beni dovuta per legge fra ascendenti, e discendenti nelle alienazioni de' loro beni testando, dotando, donando.

Se i figli non sono più di quattro, consiste nel triente di tutti i beni: se cinque, o più nella metà da dividersi egualmente. Nov. 18. cap. 1. C. 3. 28. 6. Auth.

Questa parte non può gravarsi di usufrutto. Nov. 18. cap. 3. f.

Nè di qualunque altro peso. C. 3. 28. 32. 36. §. 1.

Sebbene il testamento si faccia con rescritto del Principe. C. 3. 28. 35. p.

Lo stesso obbligo negli avi, nelle avole verso i nepoti, morti i loro genitori, sebbene emancipati. Nov. 18. cap. 3. f. C. 3. 28. 7.

E deve lasciarsi intatta nelle donazioni universali, anche a favore degl'altri figli. C. 3. 28. 6. Aut. 2. Nov. 92. cap. 1.

E nelle constituzioni dotali, se concernenti tutti i beni. C. 3. 30. 1.

E nelle divisioni di tutti i beni fatti dal padre fra i figli. C. 3. 28. 8. p.

Anche ai figli testando corre l' obbligo della legittima verso gli ascendenti. C. 3. 28. 17.

Non però se testano del peculio castrense. C. 3. 28. 24. 37. §. 1.

Nè se siano beni quasi castrensi. C. 3. 28. 37. §. 1. 2.

SEZIONE SECONDA

Del diritto sulla comunicazione libera delle proprietà, o sulle donazioni.

Mezzo a comunicare la proprietà per beneficenza pura non può essere, che la donazione, sulla quale queste inspezioni primarie: se l' atto sia tale: ed essendolo, se sia efficace: ed essendo efficace, in quanto produca l' effetto, da vedersi ne' capi seguenti.

CAPO PRIMO

DEL CONCORSO, O DEL DIFETTO DELLE CAUSE ESSENZIALI DELLE DONAZIONI, E DELLE LORO SPECIE.

TITOLO PRIMO

Dell' esistenza, o deficienza della volontà di donare.

Alla esistenza naturale della donazione è necessario il concorso di queste cause: *chi la fa*: *chi*

la riceve: la volontà di dare, di ricevere, ed assolutamente benefica: la cosa, che si da. In questo titolo su la sola volontà.

La volontà di donare non si deve ritenere per la sola scrittura, se si provi che non si volle donare. C. 8. 54. 10.

E dalla legge si presume la volontà mancante, se il donante si scrisse solamente debitore di qualcuno ne' suoi conti, mentre non lo era. D. 39. 5. 26.

Nè si deve ritenere, se la volontà fu diretta ad altro fine: p. e. per abilitare Tizio a ritirare il deposito, se non lo ritirava il deponente. D. 39. 5. 31. §. 3.

Nè se il padre vivente divida il patrimonio fra i figli. D. 10. 2. 20. §. 3.

All' incontro la volontà si deve ritenere esistente, benchè non descritta, se presunta dalla legge.

Il diritto presume la volontà di donare nella madre, che presente la figlia dà al marito qualche cosa non a titolo di dote, acciocchè la ritenga per essa. D. 39. 5. 31. §. 1.

E nel padre, che emancipando i figli lascia loro i beni profettizj. D. 39. 5. 31. §. 2. C. 8. 54. 17.

In chiunque cede la scrittura dell' acquisto della cosa. C. 8. 54. 1.

In chi confessa nel testamento di aver donato. C. 8. 54. 5.

Ed in chi permette, che un altro descriva la sua cosa a suo nome nel catasto. C. 8. 54. 7. f.

Senza concorso di questa volontà la sola descrizione catastale fatta dal donante, o dall' asserto donatario non fa presumere la volontà di donare. C. 8. 54. 8. p.

TITOLO SECONDO

Della esistenza, o deficienza della volontà benefica.

Non può esistere mai volontà benefica, o di donare in chi dà, perchè obbligato. D. 39. 5. 8. 27.

Sebbene l'obbligo sia mero naturale, come se si paghi il debito fatto dal solo pupillo. D.39.5.19.§.4.

In secondo luogo la volontà benefica, o di donare non può esistere in chi dà per obbligarsi in qualunque modo quello, cui si dà. D. 39. 5. 19. §. 1. e 5.

Come chi vuole dare, perchè si assuma il suo cognome. D. 39. 5. 19. §. 5. 6.

O perchè gli si presti certa opera. D.39.5.19.§.1.

La volontà di dare dunque ha la qualità di benefica in chi dà, o promette senza obbligo, e per pura liberalità. D. 39. 5. 1. 29. D. 5. 17. 82.

Come chi gratifica chi lo liberò spontaneamente dalli grassatori. D. 39. 5. 34. §. 1.

TITOLO TERZO

Dell' esistenza, o deficienza della cosa nella donazione.

Perchè la cosa non manchi nella donazione non occorre che diasi dal donante bastando ancora, che se ne ceda l'uso, che se ne rimetta il debito, sempre così però che al donatario ne risulti commodo, il quale se manchi, deve mancare ancora la beneficenza.

Quindi la cosa non manca alla donazione

Se diasi l' abitazione gratuita. D. 39. 5. 9. p.

Se diasi il commodo di altra cosa per tempo non breve. D. 39. 5. 18. §. 1.

Se diasi dilazione notabile a pagare il debito. D. 39. 5. 9. f.

Se si condoni lo stesso debito. D. 39. 5. 17. C. 8. 54. 18.

Se chi non deve si obblighi a pagare pel debitore vero. D. 39. 5. 21.

Se si condonino le usure future, anche indefinite. D. 39. 5. 23.

Se si confessi in giudizio d' esser debitore, mentre si sa non essere tale. D. 39. 5. 29. §. 1.

Se si doni la speranza certa di un' azione futura. C. 8. 54. 3.

All' incontro manca, sebbene la cosa si consegni, qualora non ne risulti utile alcuno: come chi dà il danaro per passarlo sollecitamente ad un altro. D. 39. 5. 18. §. 1.

TITOLO QUARTO

Delle diverse specie delle donazioni, e delle cause della loro validità in genere.

Se la donazione sia così, che la cosa facciasi subito del donatario dicesi *propria*, *semplice*. D. 39. 5. 1. p.

Se diasi così, che si faccia propria nell' evento di qualche condizione, dicesi *impropria*. D. 39. 5. 1. p.

Lo stesso è qualora la cosa data debba rendersi al donatario avvenendo certo caso. D. 39. 5. 1. m.

A questa specie riducesi quella a causa di mor-

te: e quella fatta se avverranno le nozze. D. 39. 5. 1. nè.

Se i sposi si donino così, che si faccia sua subito, la donazione è propria, nè si rescinde per le nozze. D. 39. 5. 1. §. 1.

La donazione semplice, o propria va in *comune*, e *singolare*: la prima, se diasi la proprietà senza riserva, dicesi *piena*: non così però se diasi l'uso senza proprietà.

Alla donazione singolare spetta quella fra conjugi, e pel conjugio; di tutte separatamente.

Niuna donazione propria potrà essere efficace senza il concorso di tutte le sue cause, e di ciascuna secondo la legge.

Le *cause* necessarie all'efficacia di tale donazione sono: *chi dona*: *a chi si dona*: *la loro volontà*: *la causa*: *il modo conforme* al diritto, il quale si espone nel capo prossimo.

CAPO SECONDO

DELLA DONAZIONE PROPRIA.

TITOLO PRIMO

Di chi può donare, o nò.

Ogni donazione inefficace, se fatta dall'incapace, dall'inabile a donare per diritto.

Per legge non può donare

Il pupillo, il minore, nemmeno condonando il debito. C. 5. 59. 2. 3.

Non il tutore, non il curatore senza utilità certissima dell'amministrato. D. 27. 10. 17. f.

Non il debitore in frode de' creditori. D. 42. 8. 6. §. 11.

Non il demente. D. 39. 5. 23.

Nè quegli cui la legge tolse tale facoltà per delitto. D. 39. 5. 31. §. 4. L. 15.

Non la moglie quanto ai beni dotali stanti de nozze. C. 8. 54. 21.

Non il figlio di famiglia quanto ai beni paterni, salva la volontà diversa del padre. D.39.5.7.

La legge crede però abile a donare lo stesso figlio i beni castrensi, o quasi castrensi. D. 39. 5. 7. §. 6.

Il muto, il sordo, che intendono cosa fanno. D. 39. 5. 33. §. 2.

Il vecchio, se sano di mente. C. 8. 54. 16.

TITOLO SECONDO

Del diritto su quello, cui si può donare.

È permesso donare ai comuni, se sia per onore. D. 39. 5. 19. C. 6. 24. 12.

Al proprietario semplice l' usufrutto. D. 41. 1. 49.

Al pupillo senza tutore; al minore senza curatore. C. 8. 38. 7. D. 12. 1. 9. §. 7. C. 5. 59. 1.

Alla sposa dallo sposo innanzi le nozze. C. 5. 3. 10. 8. D. 24. 1. 65. 27. 66.

Al bambino, se un altro riceva la donazione per esso. C. 8. 54. 26.

Agli estranei: a chi non si conosce, se certo. C. 8. 54. 29.

Alle persone oneste, ed inoneste, se per puro affetto. D. 39. 5. 5.

Sebbene sia stata concubina. D. 39. 5. 31. p.

È capace a ricevere la donazione del padre il figlio emancipato. C. 8. 54. 11. f.

Non però quello in potere, per non esservi diversità di persona. C. 8. 54. 11. 17.

TITOLO TERZO

Della volontà delle parti nella donazione.

La legge non ritiene nel donante mancare la volontà, se la condizione imposta avvenga dopo la sua morte. D. 39. 5. 2. §. 5.

Nè se diede per comprare certa cosa utile al donatario, che non si comprò. D. 39. 5. 2. §. 7.

Essendo regola generale, che nelle convenzioni il modo non faccia condizione. D. 39. 5. 3.

Manca però la volontà nel donante, se estorta con timore grave. C. 8. 54. 10.

Se il commesso a fare la donazione la eseguisca dopo saputa certa la morte del committente. D. 39. 5. 2. §. 6.

Se la condizione sotto cui si fece non avvenne. D. 39. 5. 3. C. 5. 3. 2. 7.

È inutile però la volontà del donante, se non ci convenga il donatario. D. 39. 5. 19. §. 2. D. 50. 17. 68.

TITOLO QUINTO

Il diritto sulla cosa venuta in donazione.

È lecito per legge donare il totale, la parte del patrimonio, salva la regola dell' inofficiosità. C. 8. 54. 35. §. 4.

È ammessa parimenti la donazione della parte indivisa. C. 8. 54. 12.

È ammessa quella della cosa donata, che si ridona al donante. C. 8. 5. 23.

Ma non è ammessa la donazione della cosa litigiosa. C. 8. 37. 2.

Non di quella, che non può farsi del donatario. D. 39. 5. 9. §. 3.

Come, se si doni quella, che non si ha. C. 8. 54. 14. C. 2. 3. 30. f. D. 39. 5. 29. §. 2.

O quella, che si ritiene senza dominio: p. e. la cosa già donata ad altri. C. 8. 54. 24.

O la cosa dotale ritenuta dal marito. C. 8. 54. 21.

O se il figlio doni la cosa del padre. C. 8. 54. 14.

La legge non sopporta la donazione del tutto, della parte de' beni di quello, cui si deve succedere. D. 39. 5. 29. §. 2.

Dopo tutto ciò resta a vedersi il diritto sul modo di donare, il quale siccome altro è nelle donazioni minori, altro nelle maggiori, altro comune all' une, all' altre, perciò se ne assume la cognizione in un capo distinto.

CAPO TERZO

DEL MODO DI DONARE, E DE' PATTI NELLA DONAZIONE PROPRIA.

TITOLO PRIMO

Del modo da osservarsi tanto nelle donazioni minori, che maggiori.

Si deve intendere minore quella importante la somma inferiore ai *sc.* 500., e maggiore quella superiore a questa somma.

Sia maggiore dunque la donazione, sia minore, la legge ammette, che si faccia col procuratore, compresa la consegna. D. 39. 5. 4. 9. §. 2. f.

Onde vale quella, che il padre ordina al figlio. D. 39. 5. 9. §. 2.

E che si possa donare all' assente. C. 8. 54. 6. D. 39. 5. 10. p.

Ammette parimenti, che invece della cosa s' investa danaro a nome del donatario, se col di lui consenso. D. 39. 5. 35. §. 2.

O che invece del danaro da darsi, si deleghi il suo debitore. C. 8. 54. 11.

O che diasi a mutuo a nome del donante coll' obbligo di renderlo al donatario. D. 39. 5. 19. §. 3. L. 34.

TITOLO SECONDO

Del diritto da osservarsi nella donazione minore.

Questa specie di donazione vale anche senza scrittura, se si provi in altro modo. C. 8. 54. 29.

E volendosi fare scritta, si può scrivere da se, o per mezzo di altri. C. 8. 54. 20. 25. 32.

Senza obbligo dell' intervento de' parenti, o dei testimonj. C. 8. 54. 31.

V' è l' obbligo però, comunque si faccia, d' esprimervi il nome del donante, del donatario, della cosa. C. 8. 54. 25. m.

La donazione non cessa d' esser minore, sebbene il totale superi la somma di *sc.* 500, se la somma risulti da tante donazioni distinte. C. 8. 54. 34. §. 4.

Come la donazione di un tanto l' anno non eccedente la vita del donatario. C. 8. 54. 34. §. 5.

TITOLO TERZO

Del modo da osservarsi nelle donazioni maggiori.

Ogni donazione maggiore deve essere insinuata, cioè intimata al donatario dopo fattone l' atto pubblico. C. 8. 54. 30. f.

Sebbene sia fra padre e figlio. C. 8. 54. 25. 27.

Per conoscere se superi la somma di *sc.* 500, consistendo nella specie, si usa il mezzo della stima. C. 8. 54. 34. §. 1. f.

Nel quale conto non vengono mai i frutti posteriori, se non donati espressamente. D. 39. 5. 9. §. 1.

Può darsi, che la donazione sia maggiore, benchè sia in prestazioni annue, se passino all' erede: o sieno per un numero determinato di anni, che riuniti eccedano i *sc.* 500. C. 8. 54. 34. §. 5. f.

È in libertà del donante fare l' atto d' insinuazione nel luogo, ove più gli piace. C. 8. 54. 30.

L' ommissione di questa solennità non vizia l'atto in tutto, ma lo vizia sino ai *sc.* 500. C. 8. 54. 34. p. e §. 2.

L' insinuazione non è necessaria

Nella donazione fatta dal principe, ed al principe. C. 8. 54. 34. p. ed Aut.

In quella fatta pel culto divino. C. 8. 54. 35. p. f.

In quella per la redenzione de' schiavi. C. 8. 54. 36. p.

In quella fatta per soccorso dell' altrui povertà p. e. per riedificare la casa ruinata. C. 8. 54. 36. §. 2.

In quella *propter nuptias* fatta alla minore *sui juris*. C. 8. 54. 34. §. 2.

Conosciuto il diritto sulle cause della validità, o della nullità della donazione propria, re-

sta a vedersi quello su gli effetti di lei: ma prima de' patti ammessi, o nò dal diritto nelle donazioni proprie.

TITOLO QUARTO.

De' patti ammessi, o no nella donazione propria dal diritto civile.

È riprovato ogni patto vietato dalle leggi. C. 8. 54. 25.

E quello, che il donante paghi in futuro i dazj della cosa donata. C. 4. 47. 3.

Vale però il patto, che, premorendo il donatario, ritorni la cosa al donante. C. 8. 55. 2.

Che il danaro diasi a mutuo al donante. D. 12. 1. 20.

Che il donatario alimenti il donante. C. 8. 55. 1.

CAPO QUARTO

DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE PROPRIA PERFETTA NEL DONANTE, E NEL DONATARIO.

TITOLO PRIMO

Degli effetti della donazione propria circa il donante.

La donazione semplice priva subito il donante del dominio della cosa donata. C. 8. 55. 4.

Onde non può alienarla. C. 8. 56. 3. C. 2. 30. 2.

Può peraltro ipotecarla, se non ne trasferì il possesso. D. 39. 5. 35. §. 1.

Non obbliga il donante alla evizione della cosa consegnata. D. 39. 5. 18. p.

Essendo stata promessa, obbliga alla soddisfazione piena, se la donazione fu senza riserva. C. 8. 54. 35. §. 5. m.

La consegna della cosa promessa deve ritenersi seguita in chi donando la proprietà, si riserva l' usufrutto. C. 8. 54. 28. 35. §. 5. p.

O se si fece col mezzo del procuratore. D. 39. 5. 10.

Sebbene la consegnasse come donata da se. D. 39. 5. 13. f.

E molto più deve ritenersi, se al tempo della donazione esisteva presso il donatario. D. 39. 5. 10.

Se sia tardo a consegnare, non deve le usure per la mora, la donazione essendo di stretto diritto. D. 39. 5. 22.

La donazione dell' abitazione senza tempo definito obbliga a tutta la vita del donante. D. 39. 5. 32.

E quella d' un reddito indefinito obbliga per soli quindici anni. C. 8. 54. 35. §. 3. m.

La donazione di certo peso d' argento indistinto obbliga a darlo in massa, o in vasi nè pessimi, nè ottimi, o in prezzo. C. 8. 54. 35. p.

Quella di un certo annuo reddito, non destinati i fondi, obbliga a darli nè degl' infimi, nè degli ottimi soli, sino alla misura di esso. C. 8. 54. 35. §. 1.

E lo stesso deve intendersi nella donazione indistinta degli animali. C. 8. 54. 35. §. 2.

Benchè il donante si accollò il debito del donatario, questi non resta libero dai suoi creditori. C. 8. 54. 22.

TITOLO SECONDO

Degli effetti della donazione nel donatario.

Se la cosa gli fu data, ne acquista dominio, e possesso. I. 2. 7. 2. C. 8. 55. 1. m. L. 4. C. 8. 56. 3. 5. 6.

Se non gli fu consegnata, gli deriva l'azione ad averla. I. 2. 7. 2. C. 8. 54. 35. §. 5.

Nella donazione di una parte di quella che il donante ha comune col donatario, se questi non voglia stare in comunione, può chiedere la divisione; e se non si possa fare commodamente, può offrire il prezzo al donante, ed acquistarsi così anche l'altra parte. C. 8. 54. 34. §. 2.

Ma non può carcerare, nè privare d'alimenti il debitore per donazione. D. 39. 5. 33.

Se gli fu donata l'eredità, resta tenuto ai debiti della medesima anche senza patto. D. 39. 5. 28.

Per la donazione singolare però non resta tenuto per li debiti del donante. C. 8. 54. 15.

Resta tenuto peraltro a tutte le condizioni giuste impostegli dal donante. C. 8. 54. 9.

Ed in questo caso a pagare i debiti accollatigli. C. 8. 54. 22.

Ed a dare a mutuo al donante, l'istessa somma donatagli se così si convenne. D. 39. 5. 33. §. 1.

Colla donazione del credito glie ne passa l'azione contro il debitore. C. 8. 54. 2. 33.

Esposto il diritto sulle donazioni semplici comuni, si deve esporre quello su le singolari: cioè per le nozze, e fra conjugi.

In questa seconda, queste attenzioni: se sia donazione conjugale, o no? ed essendo, se sia permessa dalla legge? ed essendo permessa, su gli effetti civili di lei.

CAPO QUINTO

DELLA DONAZIONE CONJUGALE: E PER LE NOZZE.

TITOLO PRIMO

Della essenza della donazione conjugale.

In primo luogo la legge non ritiene mai conjugale la donazione fatta fra sposi, benchè si perfezioni nel giorno delle nozze. D. 24. 1. 27. 66. f. C. 5. 3. 6.

In secondo luogo la legge non reputa conjugale la donazione, ancorchè fatta stanti le nozze, o d'aver principio dopo le nozze, se il matrimonio si trovi nullo per qualunque causa. D. 24. 1. 3. ℨ. 1.

Come, se si fece colla donna impubere. D. 24. 1. 65. p.

Reputa però conjugale quella fatta dopo le nozze rate soltanto. D. 24. 1. 66. p.

E quella, consumate le nozze, o prima di esse, d'avere effetto, stanti queste. D. 23. 3. 12. 66. ℨ. 1. C. 5. 3. 4.

TITOLO SECONDO

Quando per diritto s' intenda, che il conjuge doni all' altro.

La legge non vede donazione fra conjugi

Se la donna prometta al marito le usure della dote, che non paga. D. 24. 1. 21. ℨ. 1.

E qualunque colore, o titolo diverso diasi all' atto, se la donazione si faccia. D. 24. 1. 49. p. L. 52.

O se si obblighi dimettere i debiti di lei coi frutti della dote. D. 23. 4. 28.

Se ceda gratis il suolo per fabbricare, se risarcisca, coltivi l' edificio, il campo estradotale di lei. D. 24. 1. 13. §. 2.

Se stanti le nozze dia alla moglie per costituirselo in dote. D. 24. 1. 59. C. 5. 15. 2.

E comunque uno faccia gratuitamente le spese spettanti all' altro. D. 25. 1. 11. §. 1.

TITOLO TERZO

Del diritto sulla donazione conjugale confermata, o vietata da esso.

La legge conferma subito la donazione conjugale, se non contenga diminuzione del patrimonio attuale del donante. D. 24. 1. 25. m.

Come se consista nella ripudia di qualche eredità, o legato, cui si possa succedere dal donatario. D. 24. 1. 5. §. 15. L. 4.

Se le nozze fra i conjugi putativi siano state nulle, (salvo il caso della indegnità della persona.) C. 5. 16. 7. D. 24. 1. 65.

Se la moglie doni al marito per l' acquisto della dignità, ma in quanto vi occorre. D. 24. 1. 40. 41. C. 5. 16. 21.

Se gli doni per sollevarlo nell' esilio. D. 24. 1. 43.

Se la donazione sia correspettiva D. 24. 1. 21. §. 1.

Fuori di questi casi la legge conferma questa donazione, se il donante muoja senza averla rivocata. C. 5. 16. 1. 3. 10.

Purchè peraltro non ecceda *sc.* 500. C. 5. 16. 25.

Perocchè, se li superi, esigge che sia insinuata, e non revocata. C. 5. 16. 25.

La mancanza della insinuazione non rende inefficace questa donazione, se dopo si confermò col testamento, ma la fa efficace dal dì del testamento. C. 5. 16. 25. m.

TITOLO QUARTO

Degli effetti civili delle donazioni conjugali.

La legge rende efficace le sole donazioni conjugali confermate da essa.

In quelle, che conferma subito fatte, obbliga il donante ad osservarle così, che siagli vietata l'alienazione della cosa donata. C. 5. 16. 13. m.

Salvo sempre però il diritto de' creditori anteriori. C. 5. 16. 15. p. L. 13. p.

Quelle poi, che conferma per la osservanza fattane dal donante sino alla morte le rende sì efficaci, che non si possano revocare dall' erede. C. 5. 16. 10. f. L. 14. m. D. 24. 1. 32.

Meno, che non costi della volontà del defonto di revocarle. D. 24. 1. 32. §. 4.

Sebbene l'erede sia il Fisco. C. 5. 16. 1.

Sebbene il donatario sia prevenuto dalla morte del donante C. 5. 16. 10. f.

Onde si può chiedere l'assegnamento annuo dalla moglie; e dal marito, se gli si fece dalla moglie. D. 24. 1. 33.

Sebbene i beni del marito cadano in confisca. C. 5. 19. 24. p.

Quelle per altro, che la legge non confermò, non

danno alcuna azione al donatario per obbligare il donante all'adempimento. C. 5. 16. 11. D. 24. 1. 33. p.

Nè danno alcuna traslazione di dominio della cosa donata. C. 5. 16. 18. p. D. 24. 1. 32. p.

Sicchè chi le fece può sempre revocarle. C. 5. 16. 18. f. D. 24. 1. 32. p.

TITOLO QUINTO

Della esistenza, o deficienza della revoca della donazione Conjugale.

Alla esistenza della revoca della donazione conjugale la legge non esigge atto scritto, bastando la volontà nuda. C. 5. 16. 15. L. 18.

Questa volontà si presume: se il donatario premuoja al donante. C. 5. 16. 20. f. L. 6. 18. f. D. 24. 1. 32. §. 14.

Se il donante ipotechi, alieni la cosa donata. C. 5. 16. 12. D. 24. 1. 32. §. 5.

Se però lasciò la moglie quieta nel possesso, si presume obbligata a pagare il debito. D. 24. 1. 32. §. 5.

Se si faccia fra i conjugi il divorzio. C. 5. 16. 18. 5. D. 24. 1. 32. §. 10.

Se l'alienazione sia in parte, la revoca si presume per questa sola. D. 24. 1. 32. §. 15.

Nel dubbio della revoca si sta per la esclusione. D. 24. 1. 32. §. 4.

TITOLO SESTO

Degli effetti civili della donazione conjugale revocata.

La donazione fra conjugi essendo permessa, ma con facoltà di revocarla, D. 24. 1. 32. §. 1. 2.

Effetto della revoca fattane è, che le cose donate ritornino al donante, dal giorno però della revoca.

E perciò il donante non può ripetere i danni fatti nella cosa dal donatario. D. 24. 1. 53. §. 1.

Nè i frutti consunti. C. 5. 16. 8.

Nè la specie stessa se consunta. C. 5. 16. 17.

Se col danaro donato, il donatario acquistò per se, si può chiedere la somma data, non l'acquisto. C. 5. 16. 16. f. L. 9.

Sicchè dalla revoca a pro del donante niun'altro effetto, che quello di ripetere dal donatario la cosa esistente. D. 24. 1. 32. §. 9. L. 28. 36.

Non volendosi dare la cosa, se ne può esiggere la stima. D. 24. 1. 36.

Si ha per esistente se la deficienza deriva dal dolo. D. 24. 1. 37.

Nè osta alla ripetizione la morte del donatario; o che il donante ricevesse da esso ampio legato. D. 24. 1. 48.

Non mancando la cosa per dolo, il donante può ripetere solo in quanto il donatario vi si trova più ricco. C. 5. 16. 17. 8. D. 24. 1. 32. §. 9.

Ma se la donazione consistette in danaro, e la donna diede al marito la cosa comprata con esso, niuna azione alla ripetizione. D. 24. 1. 67.

TITOLO SETTIMO

Della donazione per le nozze.

Il divieto antico sulle donazioni fra conjugi introdusse la donazione chiamata dal testo *ante nuptias*, e *propter nuptias*.

Questa donazione accadeva quando il marito,

o qualunque altro donava alla moglie quanto importava la sua dote, o l' aumento di lei sia prima, sia dopo le nozze: per lo che in rigore non era donazione.

Il diritto civile avendo in seguito permesso le donazioni fra conjugi con questo solo, che fossero revocabili, le donazioni *propter nuptias* disusarono; e restò quella specie, che presso noi dicesi *ad intuito* di matrimonio, o delle nozze future, la quale parimenti in rigore non può dirsi donazione, subito che ha la condizione delle nozze in genere, o di certe nozze.

Ma siccome alcune delle sanzioni sulle donazioni nuziali antiche si estendono alle donazioni a contemplazione delle nozze, cioè perchè queste si facciano: perciò quasi in appendice della donazione conjugale si espongono in questo titolo.

È lecito anche all' estraneo donare, dare per *causare* le nozze. C. 5. 9. 3. Aut. 1. C. 4. 29. 21. Aut.

E fatta, che l' abbia, nè essendo risoluta, deve osservarla; e perde il dominio sulla cosa donata. C. 4. 29. 2. Aut.

Se le nozze non sieguono è come non fatta. C. 5. 3. 5. 7.

Contratte, che siano validamente, si fa comune ai conjugi quanto all' usufrutto. C. 5. 9. 2. Aut. 2. L. 5. Nov. 22. cap. 25.

Riservata la proprietà ai figli di quelle nozze. C. 5. 9. 4. Aut. 2. L. 5.

Nella quale succedono non come eredi, ma *jure proprio*. C. 5. 9. 3. Aut. 2. L. 5. §. 1. Aut.

Così però, che se i genitori non passino alle seconde nozze, abbiano la virile con i figli. C. 5. 9. 5. f. Aut. 2.

Inclinando il marito alla povertà, la donna può come nella dote, ottenere la separazione de' beni donati dalle mani de' creditori del marito colle leggi stesse della dote separata. C. 5. 12. 29. e Aut.

Col detto sin qui sulle donazioni semplici della proprietà, si fece luogo a conoscere il diritto sulle donazioni dell' uso delle proprietà, vivo il donante, le quali possono avvenire per tre titoli: mutuo, commodato, precario.

SEZIONE TERZA

Il diritto sulle donazioni del solo uso della proprietà a titolo di mutuo, commodato, e precario.

CAPO PRIMO

DELLA CONVENZIONE DEL MUTUO COMUNE.

TITOLO PRIMO

Delle cause essenziali, o costituenti il mutuo.

A costituire il mutuo sono necessarie queste cause:

La parte, che lo dà: quella, che lo riceve:

La volontà di dare, e di ricevere con questo titolo.

La cosa capace di essere data a mutuo.

Il passaggio di essa dal dominio del mutuante a quello del mutuatario. D. 12. 1. 2. §. 2.

Il consenso di rendere, e ricevere non la stessa cosa data, ma la simile. I. 3. 15. D. 12. 1. 2. p.

Può intervenire nel mutuo la sola cosa capace di peso, numero, e misura: danaro, olio, vino, grano, e simili, che con l' uso stesso si consumano. I. 3. 15. D. 12. 1. 2. §. 1. D. 44. 7. 1. §. 2.

D' onde avviene, che il mutuo non può sussistere, se uno prenda da se la cosa altrui per quindi renderla al padrone. D. 17. 1. 34. p.

Nè se nella vendita si differisca il pagamento del prezzo, promettendo anche le usure. C. 4. 28. 3.

Come non può essere se si convenga di rendere la cosa stessa. D. 12. 1. 2. p.

Laddove sussiste se io a cag. d' es. ordino all' agente mio di darti il danaro. D. 17. 1. 10. §. 4.

O se ti ammetto, che ti servi del danaro depositato in tua mano. D. 12. 1. 9. §. 9. D. 17. 1. 34. m.

O se ti dia a vendere la cosa, ed il prezzo ritratto ti sia mutuo. D. 17. 1. 34. §. 1. D. 12. 1. 11.

Per le persone dalle quali il mutuo si fa, dividesi *in comune*, perchè si fa comunemente da tutti, ed in quello fatto dal figlio di famiglia.

Veruno però produrrà gli effetti suoi civilmente senza il concorso di tutte le cause esattevi dalla legge.

Nel mutuo comune sono necessarie queste cause: chi lo dà: a chi si dà: la cosa, che si dà: il consenso: il modo: e ciascuna secondo la legge, che si espone ne' titoli seguenti.

TITOLO SECONDO

Di chi può dare, o ricevere a mutuo.

Non può darlo il pupillo senza tutore. D. 14. 6. 3. §. 2.

Nè, chi regge la provincia durante l' ufficio alle persone della stessa. C. 4. 2. 3.

Non può riceverlo il pupillo senza tutore. D. 44. 7. 59. D. 46. 3. 44. 95. ℥. 4.

Non il minore. D. 4. 4. 27. ℥. 1. p.

È permesso alla donna il riceverlo, benchè lo usi in bene del marito. C. 4. 29. 13.

Ed ai comuni se sia veramente utile ad essi. D. 12. 1. 27.

TITOLO TERZO

Della cosa, che può darsi a mutuo.

La legge non ammette mutuo valido se la cosa sia di altri. D. 12. 1. 2. ℥. 4.

Non è altrui se il danaro si faccia dare dal debitore del mutuante. D. 17. 1. 34. m.

Perciò nullo quello della cosa rubata. D. 12. 1. 13.

Quello della cosa peculiare profettizia fatta dal figlio di famiglia, sebbene con amministrazione libera. D. 14. 6. 3. ℥. 2. f.

E se il socio dà la cosa sociale non consenzienti gli altri, vale per la sola sua parte. D. 12. 1. 16.

Dando però la propria vale sebbene gli altri non voglino. D. 12. 1. 16. p.

E le usure illecite erogate in sorte miste alla somma reale non annullano la convenzione, anche per questa. D. 22. 1. 20.

Ma vale in tutto se in vece del danaro chiesto si riceve specie stimata. C. 4. 2. 8.

Se si convenga, che il depositario converta in suo mutuo la cosa depositata. D. 12. 1. 9. ℥. 9. D. 17. 1. 34. m.

Se fatto col danaro, che si donò a patto di prestarlo allo stesso donante. D. 12. 1. 20.

TITOLO QUARTO

Del consenso mancante, o esistente nel mutuo.

Manca il consenso se tu intendi la donazione, ed io il mutuo. D. 12. 1. 18. p.

O se tu intendi il mutuo, ed io il commodato. D. 12. 1. 18. f.

Se il procuratore lo consegni morto il mutuante. D. 12. 1. 41. m.

Se alcuno si segni nella scrittura, ma non come mutuario. C. 4. 2. 14.

Se chi ha danari altrui li prenda a mutuo da se solo. D. 17. 1. 34. p.

Se si prenda a mutuo per chi non lo sa. D. 12. 1. 9. §. 4.

Non manca però il consenso, se il mutuo si faccia con il procuratore. D. 12. 1. 29.

Nè se la convenzione si faccia in molti, ed uno abbia il danaro. C. 8. 40. 4.

Manca però in quello fatto a condizione finchè la condizione non sia adempita. D. 12. 1. 19.

TITOLO QUINTO

Del modo di fare il mutuo, e quando produca l' obbligazione.

Se invece di numerarti ti assegno il mio danaro, che ritieni in deposito, acquisti il dominio del danaro subito dopo convenuto. D. 12. 1. 9. §. 9.

Se si convenne così da principio, fa tuo il danaro quando te lo appropriasti. D. 12. 1. 10.

Se ti dò la cosa a vendersi invece del danaro, si fa tuo il danaro se vendi. D. 12. 1. 11.

Fatto col procuratore dà subito l'azione, e l'ipoteca al sovventore senza cessione di ragioni di quello. C. 4. 27. 2.

Vale benchè fatto senza scrittura. C. 4. 32. 1. 4. 12.

TITOLO SESTO

De' patti ammessi, o vietati nel mutuo.

Vale nel mutuo ogni patto ammesso in ogni altra convenzione. D. 12. 1. 7.

Onde è ammesso, che in vece della somma data si renda la specie stimata. C. 4. 2. 10. m.

Che invece di dieci dati si rendano nove. D. 12. 1. 11. §. 1.

Vale, che il debitore non possa esservi carcerato. D. 2. 14. 49.

Il prestito dell' oro, dell' argento, delle vesti ammette l' usura compensativa. C. 4. 32. 25.

E così il prestito de' frutti. C. 4. 32. 23.

Vale, che invece dell' usure lecite si percepiscano certi frutti di un fondo. C. 4. 32. 17. 14.

Non vale però il patto, che con le usure si formi un nuovo mutuo fruttifero detto anatocismo. C. 4. 32. 28. D. 22. 1. 29.

Nè che si renda più di quello si è ricevuto. D. 2. 14. 17. p. D. 12. 1. 11. §. 1.

Nè, che non rendendosi nel dì fisso, si renda più. C. 4. 22. 15.

Nè quello di ricevere usure maggiori delle le-

gittime: onde se si fece, vale fino a questa misura. C. 4. 32. 15. 16. 20.

Il patto di ricevere più nel prestito de' semi è nullo. C. 5. 32. 16. Aut.

Che non rendendosi in certo tempo si paghi certa pena. C. 4. 32. 22.

Non vale, che si renda ad un altro assente. C. 8. 39. 6.

TITOLO SETTIMO

Degli effetti del mutuo valido.

Il mutuo valido non obbliga il petente a riceverlo, sebbene convenuto. D. 12. 1. 30. D. 20. 3. 4. m.

Nè a renderlo se la cosa non fecesi sua, o non gli si consegnò. D. 12. 1. 2. §. 2, e 3.

Ricevutasi però passa in pieno dominio del petente. D. 44. 7. 1. §. 2. D. 12. 1. 2. §. 2. I. 3. 15. 2.

Sicchè ogni pericolo, anche di forza maggiore è suo. D. 44. 7. 1. §. 4. I. 13. 15. 2.

Dato a più in solido obbliga tutti per l' intero alla restituzione. C. 8. 40. 4.

Non deve ritenersi dato ad ognuno per l' intero, sebbene il danaro fu dato ad un solo, qualora ognuno si obblighi per la sua parte: se non si nomini l' intero: e la fidejussione non fu accettata solidalmente. C. 4. 2. 5.

Nel caso, che uno sborsi il danaro per altrui commissione, il mutuo si fa del committente. D. 12. 1. 12. §. 4.

I pegni assegnati per quando si darà il danaro restano obbligati non subito, ma nella consegna, sicchè prima il debitore può venderli. D. 20. 3. 4. m.

E chi prima dà il danaro, prima ha il pegno, benchè l' altro lo promettesse prima. D. 20. 4. 11.

A chi invece del mutuo fu assegnato il deposito da prendersi quando venisse l' occasione di comprare, in pendenza del tempo spetta il pericolo della cosa. D. 12. 1. 4.

Esposto il diritto sul mutuo comune, deve esporsi quello singolare sul mutuo del figlio di famiglia, sul quale due inspezioni: quando sia vietato, o nullo: quando sia permesso, o valido.

CAPO SECONDO

DEL MUTUO COL FIGLIO DI FAMIGLIA PERMESSO, O NO.

TITOLO PRIMO

Del mutuo permesso dal diritto col figlio di famiglia.

Al figlio di famiglia non è vietato d' essere fidejussore nel mutuo comune. D. 14. 6. 7.

Nè d' accollarsi il mutuo già fatto da altri. D. 14. 6. 13.

Essendo militare in servizio, gli si può dare per qualunque somma. C. 4. 28. 7. §. 1. D. 14. 6. 7.

Non essendo in servizio, gli si può dare sino alla quantità del suo peculio castrense. D. 14. 6. 1. §. 3. L. 2.

Stando agli studj, può ricevere quanto il padre gli dà a causa di essi. D. 14. 6. 7. §. 13. C. 4. 28. 5.

Stando in delegazione pubblica, gli si può dare quanto probabilmente gli darebbe la pietà del padre. C. 4. 28. 5.

In oltre il diritto non vieta dare a mutuo al figlio di famiglia;

Se sia reputato comunemente *sui juris*. D. 14. 6. 3. C. 4. 28. 1. 2.

E deve reputarsi tale se agisca, contratti a suo nome, se sostenga impieghi pubblici, o l' affitto de' pubblici dazj. D. 14. 6. 3.

Se lo prenda per dimettere il debito liquido del padre. D. 14. 6. 7. §. 12.

Ovvero se lo prenda col permesso del padre. C. 4. 28. 2. 4. 5. D. 14. 6. 12. 7. §. 11.

E si deve presumere permesso, se sciente tolleri, che il figlio negozj. D. 14. 6. 7. §. 11.

Ovvero se taccia sapendo il mutuo del figlio. D. 14. 6. 12. 16.

Se prenda a mutuo per dotare la sorella in assenza del padre. D. 14. 6. 7. §. 2. 17.

Se lo fece come institore altrui. D. 14. 6. 7. §. 11.

Se la convenzione si fece essendo in potere, e la numerazione essendo libero. D. 14. 6. 3. §. 4. L. 4.

Se il mutuo si faccia con la specie in buona fede. D. 14. 6. 7. §. 3.

TITOLO SECONDO

Del mutuo col figlio di famiglia vietato dal diritto.

Fuori dei casi ammessi dalla legge, niuna persona sia reale, sia morale può dare a mutuo al figlio di famiglia. D. 14. 6. 15.

Bene inteso, che siagli noto, o che gli possa essere facilmente noto. D. 14. 6. 19.

Col nome di figlio di famiglia non solo viene il nepote, il pronepote, C. 4. 28. 6. D. 14. 6. 14.

Ma la femina ancora in potere del padre, benchè impiegò il mutuo per gli ornamenti. D. 14. 6. 9. §. 2.

Non toglie il divieto del diritto il permesso datogli dal padre, se egli ancora sia in potere del nonno. D. 14. 6. 14.

Il diritto intende principalmente il mutuo col danaro conto. D. 14. 6. 3. §. 2. L. 7. §. 3.

Ma comprende ancora quello ove intervenga la specie, se usata in frode della legge. D. 14. 6. 7. §. 3.

E se il mutuo sia fatto con altro titolo, o con altro colore, se per eludere la legge. D. 14. 6. 7. §. 1.

Come se si facciano apparire due debitori solidali, uno figlio di famiglia, l'altro libero, perchè passi il danaro a quello, o perchè non apparisca fidejussore. D. 14. 6. 7. §. 1.

CAPO TERZO

DELLA DONAZIONE DELL' USO A TITOLO DI COMMODATO.

TITOLO PRIMO

Sulle cause essenziali del commodato.

Il commodato non può derivare, che da queste cause:

Dalla parte, che lo dà: da quella, che lo riceve.

Dalla volontà di darlo, di riceverlo con questo titolo:

Dalla cosa capace d'andare in commodato.

Dal passaggio di questa al commodatario, per la semplice detenzione, e per l' uso. D. 43.26.1.§.3.

Dal consenso delle parti di rendere, di ricevere la cosa stessa. I. 3.15. 2. D. 19. 5. 26. D. 43. 26. 1. §. 3.

Ma senza alcuna correspettività verso il concedente. I. 3. 15. 2. f. D. 13. 6. 5. §. 2. f.

Il commodato può essere pazzionato, e precario.

Pazzionato dicesi quello, in cui per patto esplicito, o implicito si determina la durata dell' uso.

Precario dicesi quello, in cui questo tempo non è determinato, ma lasciato in arbitrio del commodante.

TITOLO SECONDO

Della cosa capace di andare in commodato.

L' indole del commodato essendo di rendere la cosa identifica data, perciò non può essere, se v' intervenga cosa consuntiva coll' uso. D. 13. 6. 3. §. 6.

Può intervenirvi però la cosa mobile ed immobile. D. 13. 6. 1. §. 1.

E la cosa consuntiva coll' uso se diasi a mera ostentazione. D. 13. 6. 3. §. 6.

Come spesso avviene nel danaro. D. 13. 6. 4.

Chi dà un bove ad arare per tanti giorni, così, che dopo abbia l' altro per l' uso simile, non presta, ma permuta l' opera. D. 19. 5. 17. §. 3.

Niun commodato efficace, benchè vi concorrano tutte le cause essenziali, se ognuna non sia quale vuole la legge come nel capo seguente.

CAPO QUARTO

DELLA COSA, CHE PUO' DARSI IN PRESTITO: DA CHI, A CHI PUO' DARSI, O NO: DE' PATTI CON CUI PUO' DARSI: DEGLI EFFETTI CIVILI DEL COMMODATO.

TITOLO PRIMO

Della cosa che può darsi in prestito, da chi, a chi; de' patti.

Non solo può prestarsi la cosa propria, ma l'altrui se posseduta. D. 13. 6. 15.

Ancorchè sia data dal ladro. D. 13. 6. 16.

Non può darsi, nè riceversi dal pupillo senza il tutore. D. 13. 6. 1. §. 2.

Nè dal demente senza curatore. D. 13. 6. 2.

Può darsi però anche al figlio di famiglia. D. 13. 6. 3. §. 4. p.

Ed a più insieme, come il carro. D. 13. 6. 5. §. 15.

Il commodato facendosi per lo più per utile solo di chi lo riceve. D. 13. 6. 5. §. 2.

Perciò è concesso al commodante dare ad esso le condizioni che vuole, se conformi alla legge. D. 13. 6. 17. §. 3.

È ammesso dal diritto il patto di pagare la perdita di forza maggiore, ragionevolmente temuto. C. 4. 23. 1.

Ma non è ammesso quello, che il commodatario non sia tenuto pel dolo. D. 13. 6. 17.

TITOLO SECONDO

Degli effetti del commodato nel commodatario.

Dal commodato fatto al pupillo, al demente niun obbligo pel danno, per la perdita. D. 13. 6. 1. §. 2. L. 2.

Nasce loro peraltro l' obbligo di rendere la cosa se esista : o in quanto ci si trovano più ricchi. D. 13. 6. 2. 3.

Ogni altro commodatario resta obbligato alla restituzione della cosa ricevuta. C. 4. 23. 2. D. 13. 6. 1.

E di renderla nello stesso stato, in cui la ricevette. D. 13. 6. 3. §. 1.

A tale effetto resta obbligato a custodire, ad usare della cosa da diligentissimo padre di famiglia. D. 13. 6. 18. L. 5. §. 5. f. e §. 2.

E non solo per la cosa stessa, ma per l' accessorio ancora. D. 13. 6. 5. §. 9.

Sebbene finito l' uso, se la cosa prosegua a ritenersi da lui. D. 13. 6. 5. §. 14.

Mancando a questa diligenza, resta obbligato alle deteriorazioni, alle perdite della cosa prestata, e molto più se ricevuta stimata. D. 13. 6. 5. §. 2. 3. L. 3. §. 1.

Data la cosa a più solidalmente, ognuno resta obbligato a tanto per l' intero, benchè si ricevè la cosa da uno solo. D. 13. 6. 5. §. 15.

Il diritto esigge soltanto diligenza minore, se il commodato serva anche in qualche modo al commodante, come se prestò il cavallo per accompagnare persona di sua premura : se prestò alla moglie le gioje, perchè apparisse meglio. D. 13. 6. 5. §. 10.

Non obbliga poi mai alla perdita, ai danni pel

commodato, tutte le volte, che accadono naturalmente, p. e. per vecchiaja della cosa: per la morte di morbo, per la forza maggiore, se senza colpa. D. 13. 6. 5. §. 4. L. 18. §. 2. C. 4. 23. 1.

Nè pel fatto maligno altrui, sebbene siavi il patto espresso. D. 13. 6. 19.

Come non obbliga al danno, se dal commodante stesso si espose al pericolo col prestito, o per ragione della debolezza della cosa, o dell' uso di forza. D. 13. 6. 23.

Il commodatario però resta sempre obbligato alle spese minori, cioè per le cibarie, e simili. D. 13. 6. 18. §. 2. f.

E ad usarne secondo la convenzione. D. 13. 6. 5. 7. 8. L. 10.

TITOLO TERZO

Il diritto su gli effetti del commodato nel commodante.

Il commodato obbliga il commodante alla consegna della cosa promessa. D. 13. 6. 17. §. 3. p.

E a darla non viziosa. D. 13. 6. 18. §. 3. L. 17. §. 3. f.

S' intende averla data, se la consegnò al commesso del commodatario. D. 13. 6. 5. §. 13.

Resta tenuto ad osservare il commodato per tutto il tempo convenuto. D. 13. 6. 17. §. 3.

E resta obbligato per le spese maggiori, che sono quelle della infermità, di smarrimento senza colpa del commodatario. D. 13. 6. 18. §. 2.

La tradizione non priva il commodante nè del dominio, nè del possesso della cosa, che vi aveva. D. 13. 6. 8. 9.

CAPO QUINTO

DE' PRINCIPJ DELLE CAUSE, DEGLI EFFETTI DEL PRECARIO.

TITOLO PRIMO

Principj sul precario.

Gli antichi chiamarono precario la cessione di commodo, di uso durevole a piacere del cedente, conseguita a preghiera. D. 43. 26. 1. 2.

Differente dalla donazione semplice: molto analógo al commodato. D. 43. 26. 1. §. 2. 3.

Spettante perciò alle convenzioni benefiche. D. 43. 26. 14.

Le sue cause essenziali dunque sono differenti in pochissimo dal commodato.

E vale, se tutte queste vi concorrano con le qualità prescritte dalla legge.

TITOLO SECONDO

Della cosa, che può venire in precario.

Si può concedere in precario anche la servitù reale. D. 43. 26. 2. §. 3. L. 3. 15.

Il possesso, e la cosa mobile. D. 43. 26. 4. p.

La cosa sua non posseduta a chi già la ritiene. D. 43. 26. 18.

La cosa venduta sinchè il compratore ne paghi il prezzo. D. 43. 26. 20.

La cosa, che già si ritiene come padrone spettante in verità a quello da cui si chiede. D. 43. 26. 22. p.

La cosa del padrone, allo stesso padrone, come il pegno dato al creditore, e da questo dato in precario al pignorante stesso. D. 43. 26. 22. 6. §. 4.

Ma non si può concedere a se stesso la propria. D. 43. 26. 4. §. 2.

TITOLO TERZO

Da chi può farsi il precario, e de' patti.

Vale il precario ottenuto dal figlio di famiglia pel padre. D. 43. 26. 4. §. 2.

Quello ottenuto dal pupillo senza tutore. D. 43. 26. 22. §. 1.

Ripugna al precario il patto sul tempo della sua durata. D. 43. 26. 12.

TITOLO QUARTO

Degli effetti civili del precario.

A chi lo riceve dà il possesso naturale. D. 43. 26. 15. §. 4. L. 4. §. 1.

È impossibile però, che datosi a due, lo faccia solidalmente di ognuno. D. 43. 26. 19.

Data ad uno la stazione precaria in qualche luogo, contiene anche la compagnia de' suoi. D. 43. 26. 21.

Il proerede che lo chiede dall' erede vero: il compratore che lo chiede dal padrone confessa non avervi diritto. D. 43. 26. 22.

A chi lo dà non toglie nè dominio, nè possesso civile. D. 43. 26. 15. §. 4. L. 6. §. 2.

E gli lascia la libertà di farlo cessare quando vuole. D. 43. 26. 2. §. 2. L. 8. §. 4. L. 15. p.

Onde il venditore, che lasciò al compratore la cosa in precario sinchè pagava il prezzo, può ripetere la cosa non essendo soddisfatto. D. 43. 26. 20.

E può rivendicarla, meno che dal padrone. D. 43. 26. 17.

A chi fu data con questo titolo resta obbligato alla custodia pel solo dolo. D. 43. 26. 8. §. 3.

Ed alla restituzione della cosa, se esiste, o del prezzo, se per dolo si cessò possederla. D. 43. 26. 2.

Esposto il diritto sulle donazioni dell' uso delle cose corporee, resta ad esporsi quello sulle donazioni dell' opera, il quale parimenti è tripartito. Perocchè si può prestare per custodire le cose altrui: per garantire l' obbligazioni non sue, per curare tutti gl' interessi altrui.

Da queste cause tre specie di officj benefici: di *procuratore*, di *depositario*: di *fidejussore* de' quali nella sezione seguente.

SEZIONE QUARTA

Delle donazioni dell' opera colla fidejussione, col deposito, colla procura.

CAPO PRIMO

IL DIRITTO SULL' OFFICIO BENEFICO DI PROCURATORE CONVENZIONALE.

TITOLO PRIMO

Principj sulla procura.

La cura benefica degl' interessi altrui si può assumere senza, o per volontà altrui.

Da ciò le due specie primarie di questa cura: *convenzionale*; *spontanea*:

In questo luogo esponiamo il diritto sulla prima, cui si danno i nomi *di procura*, *di commissione*, *di mandato*.

Da questi gli altri nomi di *mandante*, di *mandatario*, di *commesso*, di *procuratore*, il quale perciò è chi fa volontariamente gli atti commessigli da un altro. D. 3. 3. 1. D. 17. 1. 6. §. 4.

Se la commissione è di tutti gl' interessi, la procura ha il nome di *generale*; se d' uno, o di alcuni, di *singolare*, la quale può essere giudiziale, o no. D. 3. 3. 1. §. 1.

Qualunque siasi, la convenzionale non può essere che gratuita. I. 3. 27. 13.

Sulla procura convenzionale tre attenzioni primarie: sulle cause essenziali di lei; sulla qualità di queste cause; sugli effetti derivanti da essa.

Delle cause essenziali della procura altre sono comuni a tutte l' altre convenzioni, altre sono proprie di lei, che si riducono a tre; alla *volontà di farsi il procuratore*, *alla volontà di essere procuratore*, *al fatto da procuratore*, secondo i titoli seguenti.

TITOLO SECONDO

Dell' esistenza, o inesistenza della volontà di farsi il procuratore.

Fa a se il procuratore chi commette ad un altro di fare in sua vece, coll' obbligo di rilevarlo indenne, ma senza mercede.

Sicchè questa volontà può mancare, se non si formò, o se formata, si ritrattò.

La legge non vede questa volontà nata in chi

raccomanda soltanto qualche fatto per altri. D. 17. 1. 12. §. 12.

Nè in chi richiesto del mutuo, manda il petente a riceverlo dal suo cassiere. D. 17. 1. 10. §. 4.

Nè in chi suggerisce al commesso di comprare, di dare ad usure per se stesso. D. 17. 1. 48. §. 2.

E molto meno la vede in chi si oppone a quanto si vuole fare per se da un altro. D. 17. 1. 40.

E la vede mancare per la cessazione, se il committente la muti. D. 17. 1. 12. §. 16. I. 3. 27. 9.

E se muoja a cose intere. D. 17. 1. 26. p. C. 4. 35. 15. C. 4. 10. 8. I. 3. 27. 10.

Se muoja il commesso a cose non fatte. D. 17. 1. 27. §. 3. L. 57. I. 3. 27. 10.

Se la cosa commessa era già fatta. D. 17. 1. 12. §. 14.

Il commesso può mutare la volontà già prestata, o per mala salute, o per l'inimicizie sopragiunte, o se si trovò l'affare inutile, o per altra giusta causa; facendola nota per altro, e manifesta. D. 17. 1. 22. §. 11. L. 24. 25.

La legge ritiene però non mancare la volontà di farsi il procuratore

In chi tace al fatto altrui fatto a suo nome. D. 17. 1. 6. §. 2. L. 53. p. C. 4. 35. 6.

Come se alcuno sappia la commissione data da un altro a suo favore, nè vi si opponga. D. 17. 1. 18.

In chi dica: *ti prego*: *voglio*: *ti ordino*; od in altri termini esprimenti volere. D. 17. 1. 1. §. 2.

Nè la vede mancante, anche dopo la morte del committente

Se il fatto debba farsi dopo la di lui morte. D. 17. 1. 12. §. 17. L. 13.

Nè se si eseguì il fatto prima di sapersi la di lui morte, o revoca. D. 17. 1. 15. L. 26. §. 1.

L' intenzione del committente di compensare l' incomodo coll' onorario non distrugge la volontà di farsi il procuratore. D. 17. 1. 6. p.

Nè la convenzione che tu curi gratuitamente gl' interessi miei in Roma, io fuori i tuoi. D. 19. 5. 5. §. 4. p.

TITOLO QUARTO

Della volontà di essere, o non essere procuratore.

Manca naturalmente la volontà di essere procuratore in chi ricusa la commissione.

E manca civilmente ancora in chi si mesce nel fatto per puro affetto, o per mera amicizia. D. 17. 1. 10. §. 7.

In chi paga spontaneamente il credito altrui, benchè si ratifichi dal debitore. D. 17. 1. 50.

In chi intende prestarsi con mercede. D. 17. 1. 1. §. 4. L. 56. §. 1. D. 19. 5. 13. I. 3. 27. 13.

Ritiene però la volontà di essere procuratore non solo in chi vuole prestare il fatto da se, ma in chi vuole prestarlo per mezzo di un altro. D. 17. 1. 6. §. 4. L. 62. §. 1.

TITOLO QUARTO

Se il fatto sia procuratorio, o nò.

Per legge non è mai procuratorio l' atto commesso, se fatto colla mercede.

Nè quello che riguarda l' utile della persona sola, cui si insinua. D. 17. 1. 2. §. 6. L. 48. §. 2. L. 6. §. 5. D. 16. 3. 1. §. 9. m. I. 3. 27. 6.

Salvo il caso, in cui il committente si voglia

obbligato al danno, se provenga dal fatto, onde il commesso non l'avrebbe fatto. D. 17. 1. 6. §. 5.

Come se si ordini d' adire l' eredità pericolosa a suo rischio. D. 17. 1. 32.

Ma è procuratorio sempre, se si ordini a riguardo del solo committente. D. 13. 1. 2. I. 3. 27. 1.

O se si ordini a riguardo di un terzo solo. I. 3. 27. 3. D. 17. 1. 2.

O in riguardo del committente, e di un terzo. I. 3. 27. 4. D. 17. 1. 2.

Ed anche in riguardo del committente, e del commesso. I. 3. 27. 5. D. 17. 1. 2. §. 3. 4. 5. 9.

L' atto dunque è procuratorio

Se si ordini di recare qualche cosa ad un altro, e se non si voglia da questo, a ritenerla presso di se. D. 16. 3. 1. §. 11. 12.

Se si ordini d' esigere dal suo debitore, e di ritenere l' esatto. D. 16. 3. 1. §. 13.

O di liberare il debitore del commesso a conto del committente. D. 17. 1. 27.

O di fare qualche opera nel sito del commesso, ma per comodo del committente. D. 17. 1. 16.

O di dare il suo danaro ad usura, sino a certa quantità pel committente, più oltre per il commesso. D. 17. 1. 6. §. 6.

O di dare il danaro del commesso a conto del committente. D. 17. 1. 48. §. 1.

O se il fidejussore ordini al creditore di agire contro quello per cui si obbligò. D. 17. 1. 22. §. 2.

CAPO SECONDO

DELLA QUALITA' DELLE CAUSE ESSENZIALI DELLA PROCURA CONVENZIONALE.

TITOLO QUINTO

Da chi, ed a chi si può dare la procura convenzionale.

La procura convenzionale si può dare anche dal sordo, e dal muto, se intendano cosa fanno. D. 3. 3. 43. p.

Dal figlio di famiglia per qualunque specie di peculio. D. 3. 3. 8. p. e m.

Ed ancorchè si tratti di dote, se il padre sia assente, o sia prodigo dichiarato. D. 3. 3. 8. f.

Niuno però può essere fatto procuratore, se non voglia accettarne l' officio. D. 3. 3. 8. ℨ. 1. L. 2. I. 3. 27. 11.

Nè il dementato. D. 3. 3. 2. ℨ. 1.

Può farsi però il muto, il sordo per l' amministrazione. D. 3. 3. 43. f.

Può farsi anche l' assente. D. 3. 3. 1. ℨ. 3.

Ed il debitore nello stesso debito. D. 17. 1. 6. ℨ. 6. f.

TITOLO SECONDO

Della qualità del fatto che si può commettere, e de' patti.

Il diritto ammette la procura per ogni fatto o-

nesto anche a favore di un terzo. I. 3. 27. D. 17. 1. 2. §. 3. al 9.

Come di rimettergli il debito. D. 17. 1. 27.

Di comprargli qualche cosa con prezzo d' arbitrio. I. 3. 27. 1.

Nè vieta che si commetta la compra della cosa del committente che va a subasta, e la cosa comune allo stesso commesso. D. 13. 1. 22. §. 3. 4. 5.

Che si eseguisca da questo l'atto commesso allo stesso committente. D. 17. 1. 8. §. 3.

Non vieta parimenti l' atto da farsi dopo la morte del mandante. D. 17. 1. 12. §. 17. L. 13. L. 27. §. 1.

Nè l' atto consistente in non fare p. e. che non si molesti il debitore. D. 17. 1. 12. §. 14. f.

E quanto ai patti non vieta quello che il fatto resti a rischio del commesso. D. 17. 1. 39.

Nè quello che il commesso dia danaro a conto del committente. D. 17. 1. 48. §. 1.

Vieta però sempre il fatto, il patto di cosa illecita. D. 17. 1. 6. §. 3. L. 22. §. 6. L. 12. §. 11.

TITOLO TERZO

Del giusto modo di convenire la procura.

Alla esistenza del mandato obbligatorio basta il solo consenso. D. 17. 1. 1.

Sia espresso colla scrittura, od in qualunque altro modo. D. 17. 1. 1. §. 1.

Si può differire a certo tempo, e dare a condizione. D. 17. 1. 1. §. 3.

E può darsi in perpetuo. D. 3. 1. 3. L. 4.

In persona dell' assente con lettera, o con persona interposta. D. 3. 3. 1. §. 1. D. 17. 1. 1. §. 1. L. 27.

Purchè sia nota al commesso la commissione, e la ratifichi. D. 3. 3. 2.

CAPO TERZO

DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MANDATO CONVENZIONALE.

TITOLO PRIMO

Principj sugli effetti civili di questa convenzione.

Degli effetti civili di essa altri sono primarj, altri derivanti da questi, o secondarj.

Primarj sono i poteri, i doveri nelle persone che vi hanno rapporto.

I secondarj sono i derivanti dai doveri, dai poteri eseguiti, o no, o male eseguiti.

Le procure possono avere tre rapporti: a chi la dà: a chi si dà sempre: al terzo a favore, o contro cui si dà, se v'intervenga.

Sopra tutti questi rapporti la esposizione del diritto singolarmente ne' titoli seguenti.

TITOLO SECONDO

Dei doveri che derivano al commesso dalla commissione pel committente.

Veruna commissione dà l'obbligo di accettarla, se non fu promesso. I. 3. 27. 11. D. 17. 1. 22. §. 11.

Accettata però che sia, obbliga ad eseguirla, se non cessò legalmente. I. 3. 27. 11. D. 17. 1. 22. §. 11. L. 5. §. 1. D. 13. 6. 17. §. 3.

Volendo, o dovendo eseguirsi, ogni procura legittima obbliga ad eseguirla in buona fede. D. 17. 1. 10.

Ed a non eccedere, a non mancare ai limiti del mandato, che si deve eseguir fedelmente. D. 17. 1. 5. I. 3. 27. 8.

Eccede chi fa di più con danno del committente, p. e. chi paga prezzo maggiore del fissatogli. I. 3. 27. 8.

Chi prese a provare, e ci lucrò, e non rende il lucro al padrone. D. 13. 6. 13 §. 1.

O chi percepisce per utile suo i frutti, l'usure, benchè non volute dal padrone. D. 17. 1. 10. e §. 5.

Perocchè sta tacitamente in ogni mandato che il commesso non debba lucrarvi. D. 17. 1. 10. p. L. 20.

Come è innato che il commesso possa non accrescere, o accrescere l' utile del padrone, ma non diminuirlo. D. 17. 1. 3. 5.

Manca chi fa meno dell' ordinato con danno parimenti del committente, p. e. chi vende a prezzo minore dell' ordinato. D. 17. 1. 5. §. 3.

Non manca però chi fa meno con utile del padrone, p. e. chi compra a meno del prezzo fissatogli. I. 3. 27. 8. D. 17. 1. 5. §. 5.

Chi assume a provare la cosa a pro del solo padrone, resta obbligato pel dolo solo; se per utile suo ancora, al dolo, alla colpa. D. 13. 6. 10. §. 1. L. 12.

Chi non fa niente, ommette il mandato. D. 17. 1. 5. L. 6. §. 1. L. 8. §. 4. L. 22. §. 11. m. L. 27. §. 2. I. 3. 27. 11.

Come chi non fa, potendosi, la compra commessagli. D. 17. 1. 22. §. 11. f.

Dall' omissione colposa, o dolosa deriva l' obbligo verso il committente di tutti i danni. D. 17. 1. 3. L. 4. 5. 27. §. 2.

Dall' eccesso, dal difetto l' obbligo pel loro importo. D. 17. 1. 3. §. 2. L. 4.

Dall' esecuzione opposta del mandato deriva la nullità dell' atto fatto, oltre il debito del danno. D. 17. 1. 5. e §. 1. 2. 3. 4.

TITOLO TERZO

Dei doveri derivanti al committente a pro del commesso dalla sua commissione.

È innato ad ogni mandato che il committente resti obbligato a rilevare indenne il suo commesso da ogni spesa, o danno, salvo il patto diverso. D. 17. 1. 20.

Sebbene commetta senza interesse suo. D. 17. 1. 6. §. 7. f.

Come chi ordina la fidejussione a favore di un terzo. D. 17. 1. 6. §. 2.

O di dargli a mutuo per suo conto. C. 4. 25. 5. 6. D. 17. 1. 6. §. 2.

O di rimettergli parimenti il debito. D. 17. 1. 27.

E sebbene commetta per l' utile suo, e del commesso. D. 17. 1. 6. §. 3.

Resta perciò obbligato alle spese dell' esecuzione di mandato. D. 17. 1. 10. §. 6.

E per gli onorarj promessi lecitamente. D. 17. 1. 7.

Benchè il mandato si eseguì dopo la morte del committente, se ignorata dal commesso. D. 17. 1. 26. p.

Non ha soltanto quest' obbligo di rilevazione, se l' atto non sia di mandato, p. e. per solo utile del commesso. D. 17. 1. 2. §. 6. I. 3. 27. 6.

Se due commisero, restano egualmente obbligati. D. 17. 1. 21. f.

CAPO QUARTO

DELLA CURA SPONTANEA DEGLI INTERESSI ALTRUI, E SUGLI EFFETTI DI LEI.

TITOLO PRIMO

Principj sulla cura spontanea.

Procuratore spontaneo dicesi chi assume la cura degl' interessi altrui, senza commissione del padrone. C. 2. 19. 20. p.

Non è dunque procuratore spontaneo chi tratta il negozio altrui pel solo suo utile. D. 3. 5. 6. ℨ. 3.

A veruno è dato di trattare gl' interessi altrui coll' altrui danno. C. 4. 1. 7. D. 3. 5. 39.

È concesso a tutti però di migliorare la condizione altrui spontaneamente. D. 3. 5. 39.

E specialmente evitando il di lui danno. D. 3. 5. 1.

Sia maschio, sia femina, e l' interesse sia di maschio, sia di femina. D. 3. 5. 3. ℨ. 1. e 3.

Sia del demente, sia dell' eredità giacente. D. 3. 5. 3. ℨ. 5. 6.

Per uno, per più negozj. D. 3. 5. 3. ℨ. 2.

A niuno però è permesso di esigere l'altrui credito senza volontà del padrone. D. 3. 5. 39. m.

TITOLO SECONDO

Degli effetti civili primarj della cura spontanea.

Assunta questa cura, si deve ogni diligenza nel negozio che si tratta. C. 2. 19. 20. m. C. 4. 32. 24. D. 3. 5. 6. ℨ. 12.

Onde si deve tener lungi da se il dolo, la colpa lata, la lieve. C. 2. 19. 20. D. 3. 5. 11. p.

Chi li cura però per semplice affetto, deve evitare il solo dolo. D. 3. 5. 3. §. 9.

Veruno peraltro nella cura spontanea resta obbligato pel caso fortuito. C. 2. 19. 22.

Purchè non si assunse un negozio insolito al padrone. D. 3. 5. 11.

La morte del padrone non libera dal dovere di ultimare la cura presa: ma nemmeno il curante è tenuto assumerne altri. D. 3. 5. 21. §. 2.

Il padrone deve rilevarlo da ogni danno. D. 3. 5. 3. p.

CAPO QUINTO

DEL MANDATARIO INSTITORE.

TITOLO PRIMO

Principj sull' Institore.

Institore s'intende ognuno preposto a vendere, a comprare pel padrone in bottega, o fuori. D. 14. 3. 18.

E per qualunque altro negozio. D. 14.3.5.p.

Di agricoltura, di banco, di mercatura. D. 14. 3. 5. §. 2. al 7.

Così chiamato dall' insistere operando pel padrone. D. 14. 3. 3.

Se dunque è posto alla semplice custodia di qualche cosa, non è institore.

TITOLO SECONDO

Della giusta constituzione dell' institore.

Può farsi institore il maschio, la femina. D. 14. 3. 7. §. 1. L. 8.

Quello costituito in età impubere. D. 14. 3. 7. §. 2. L. 8.

Si può fare dal maschio, dalla femina. D. 14. 3. 7. §. 1.

E dal pupillo coll' autorità del tutore, altrimenti non si può. D. 14. 3. 9. L. 5. §. 18.

E bene costituito quello posto da un altro, se ratificato dal padrone. D. 14. 3. 7. p.

E dal curatore, o dal procuratore a ciò costituito. D. 14. 3. 5. §. 18.

TITOLO TERZO

Del potere dell' institore.

L'institore obbliga con i suoi contratti il preponente. D. 14. 3. 1. p.

Sia che prenda danaro ad usura per comprare le merci. D. 14. 3. 5. §. 13.

Che prenda, o dia l' arra. D. 14. 3. 5. §. 15.

Che riceva pegni. D. 14. 3. 5. §. 15. f.

E nei negozj di telerie, di vesti, di vetture, di locanda, d' albergo, di rimessa di animali. D. 14. 3. 5. §. 4. al 7.

Se però si contenga nei limiti della costituzione. D. 14. 3. 5. §. 11.

Onde proposto a comprare, non obbliga in vendere, ed al contrario. D. 14. 3. 5. §. 12. f.

Se per altro il preponente gli limitò le facoltà, deve farlo pubblicamente noto, altrimenti non gli giova. D. 14. 3. 11. §. 2.

E ciò in chiare note, ed in sito aperto, onde non possa ignorarsi. D. 14. 3. 11. §. 3.

E questa notizia deve tenersi così sempre a pubblica vista esente da qualunque causa che possa oscurarla. D. 14. 3. 11. §. 4.

Essendo ciò osservato, ognuno deve uniformarsi alla volontà del preponente. D. 14. 3. 11. §. 5.

Sicchè se volle che si contraesse con più institori, si deve; e così se in presenza propria non volle che si contraesse con quello preposto. D. 14. 3. 11. §. 5. m.

Ma se il preponente con uno volle così, con altri diversamente, e lasciò incerti gli avventori, l'institore l'obbliga. D. 14. 3. 11. §. 5. f.

L'operajo dunque, il servo posto alla semplice coltura, non obbliga il padrone vendendo i frutti, meno che non ne avesse il potere. D. 14. 3. 16.

CAPO SESTO

DELLA PRESTAZIONE DELLA OPERA A TITOLO DI DEPOSITO.

TITOLO PRIMO

Principj sul deposito.

L'atto col quale si consegna la cosa ad un altro, e da questo si riceve per custodirla, si dice deposito. D. 16. 3. 1. p. L. 24.

Si può dare a custodire, o per salvare la cosa dal pericolo imminente. D. 16. 3. 1. §. 1.

O per qualunque altro fine del deponente. D. 16. 3. 1. §. 1.

O da due parti in contesa sulla ritenzione della cosa. D. 16. 3. 6.

Sebbene le cause produttive del deposito siano tre, le specie non possono essere che due: *del pacifico*, che può dirsi anche *duplo*, del *contenzioso*, che può dirsi anche *triplo*, fra i quali depositi è non poca diversità di cause, e di effetti.

TITOLO SECONDO

Delle cause essenziali del deposito pacifico, o duplo.

Questo deposito dicesi anche duplo dal numero delle parti che ci possono intervenire; quella che deposita, quella cui si deposita.

La prima causa essenziale di questo deposito è la concordia delle due parti in volerlo.

Onde la legge non vede deposito, se da una s' intenda il mutuo. D. 12. 1. 18. §. 1.

La seconda causa essenziale non è la consegna qualunque sia, ma quella con volontà di deposito.

In legge non si vede questa volontà in chi commette ad uno di portare certa cosa ad un altro, ed a ritenerla, se non voglia riceverla. D. 16. 3. 1. §. 12.

Laddove si vede se si faccia consegnare ad un' altro in sua vece. D. 16. 3. 1. §. 14.

La terza causa essenziale del deposito sta nella volontà di ricevere la cosa con questo titolo, la quale manca certamente in chi consiglia di darla ad un altro semplicemente. D. 16. 3. 1. §. 9. e 14.

E non manca in chi vuole che si consegni al terzo in vece sua. D. 16. 3. 1. §. 14.

La quarta causa essenziale del deposito sta nell' opera gratuita del depositario. D. 16. 3. 1. §. 9. f. L. 24. f. L. 26. §. 1.

Perocchè la legge non lo ritiene dove intervenga la correspettività, p. e. coll' usure. D. 16. 3. 7. §. 2. L. 24.

La quinta causa essenziale sta, che la cosa non si depositi al padrone. D. 16. 3. 15. p. L. 31. §. 1. v. f.

La sesta finalmente è che si debba dal depositario rendere la cosa stessa. D. 16. 3. 24. m.

TITOLO TERZO

Della qualità delle cause essenziali del deposito.

Perchè dal deposito derivino gli effetti suoi civili non solo vi occorre il concorso di tutte le cause essenziali onde sia tale, ma ci è necessario che ogni causa ci concorra quale si esigge dal diritto.

Il deposito è permesso al figlio di famiglia. D. 16. 3. 19.

Al ladro della stessa cosa furata. D. 16. 3. 1. §. 39.

Si può depositare anche presso il pupillo, se prossimo alla pubertà. D. 16. 3. 1. §. 15.

Si può eseguire col mezzo del procuratore anche da chi deve riceverlo. D. 16. 3. 1. §. 11. e 14.

Il deposito ammette il patto che dal depositario si presti la colpa. D. 16. 3. 1. §. 6.

Che il depositario sia tenuto anche per la perdita senza colpa. D. 17. 1. 39. D. 16. 3. 1. §. 35.

Ma non che non si possa agire pel suo dolo. D. 16. 3. 1. §. 7.

CAPO SETTIMO

DEGL' EFFETTI DEL DEPOSITO LEGITTIMO-PACIFICO: E DEL DEPOSITO CONTENZIOSO.

TITOLO PRIMO

Degli effetti del deposito pacifico nel depositario quanto alla custodia.

Tutti gli effetti di questo deposito si riducono al deponente, al depositario.

Tutti gli effetti sul depositario si riducono a due capi: alla diligenza nella custodia: all' obbligo della restituzione.

Chiunque accettò il deposito non solo resta obbligato a ritenerlo pel tempo della convenzione, salva una causa giustissima sopravenuta. D. 16. 3. 5. ℘. 2.

Ma a tener lungi da esso il pericolo, il danno con diligenza maggiore, o minore secondo le circostanze del deposito stesso.

Chi ebbe la cosa per evitarne la ruina, resta obbligato ad ogni diligenza, e maggiore che nelle cose sue. D. 16. 3. 1. ℘. 1. f.

Così chi si offerse al deposito. D. 16. 3. 1. ℘. 35.

Così chi si obbligò nominatamente alla colpa. D. 16. 3. 1. ℘. 6. C. 4. 34. 1. D. 13. 6. 5. ℘. 2.

In ogni altro caso il depositario resta tenuto alla custodia senza dolo: cioè a custodir la cosa come la sua. C. 4. 34. 1. D. 13. 6. 5. ℘. 2.

La legge dichiara la colpa lata, ed il dolo in chi vi usa diligenza minore che nelle cose sue. D. 16. 3. 32.

In chi non la rende subito senza giusta causa. D. 16. 3. 13.

Non vede il dolo però in chi non la rende per l'incertezza del procuratore, o dell'erede. D. 16. 3. 13.

Qualunque sia la circostanza del deposito, il depositario non resta obbligato per quanto è aggiunto al deposito. D. 16. 3. 1. §. 5.

Dalla deteriorazione, dalla perdita proveniente dalla colpa, dal dolo deriva l'obbligo della soddisfazione a pro del deponente.

TITOLO SECONDO

Degli effetti del deposito nel depositario per la restituzione.

Ogni depositario coll'accettazione del deposito resta obbligato a rendere la cosa datagli, e subito. C. 4. 34. 11. p.

E senza deteriorazione. D. 16. 3. 1. §. 16.

Quest' obbligo dura sebbene la cosa gli ripervenisse dopo averla perduta senza dolo. D. 16. 3. 1. §. 21.

Nè se ne può esimere colla compensazione del suo credito. C. 4. 34. 11.

Nè col sequestro fattone da altri. C. 4. 34. 11. Aut. Nov. 88. cap. 1.

Se il deposito fu di due colla legge di renderlo tutto ad uno solo, il depositario deve eseguirla: senza questa legge ne deve la parte ad ognuno. D. 16. 3. 1. §. 44.

Perchè in questo caso la legge presume che ognuno depositi per la sua parte.

Se i beni del deponente furono confiscati, deve renderlo al fisco. D. 16. 3. 31. p.

Se il deposito si fece dal ladro, e si richiede dal padrone, si deve a questo, in caso diverso si deve al ladro stesso. D. 16. 3. 31. §. 1.

Se il deponente ordinò che si rendesse ad un terzo, deve renderlo a questo. D. 16. 3. 26.

Defonto il padrone, deve rendersi agli eredi, de' quali se siano più, deve rendersi alla maggior parte di essi che lo richiede, la quale è formata non dalla maggioranza del numero, ma delle quote. D. 16. 3. 14.

Se l'eredità sia in lite, ed il deposito si chiede da ogni pretendente, il depositario deve darlo a chi con garanzia promette liberarlo dalle molestie del vincitore, non prestata da alcuno, deposita la cosa ove, ed a chi vuole il Giudice. D. 16. 3. 1. §. 37.

Il deposito essendo dividuo, e chiedendosi da uno dei coeredi la sua parte, deve dargliela, se il deposito è sciolto. Essendo sigillato, si fa coll' intervento del Giudice. Essendo individuo, e libero, deve darlo a chi lo chiede prestata la solita garanzia per gli altri coeredi: che se non si presti, può depositarlo dove stabilisce il Giudice. D. 16. 3. 1. §. 30.

A chiunque si debba rendere, è obbligato farlo nel luogo convenuto; se si scelsero più luoghi in quello ove più gli piace. D. 16. 3. 5. §. 1.

O nel sito ove si trova senza suo dolo. D. 16. 3. 12. §. 1.

Senza potere però in ogni caso esigere nulla per renderlo, salve le spese, se le fece. D. 16. 3. 34.

TITOLO TERZO

Degli effetti del deposito pacifico nel deponente.

Il deposito pacifico non priva il deponente nè del suo possesso, nè del suo dominio. D. 16. 3. 17. §. 1.

E gli lascia la facoltà di ripeterlo quando gli piace. D. 16. 3. 1. §. 22.

Perocchè lo può ripetere anche prima del tempo convenuto. D. 16. 3. 1. §. 45.

Non l' obbliga parimenti ad osservare i patti del procuratore fuori del mandato. D. 16. 3. 33.

Ma l' obbliga a rendere indenne il depositario dalle spese della custodia, se vi occorsero. D. 16.3.23.

TITOLO QUARTO.

Del deposito contenzioso, o triplo.

Questo deposito dicesi triplo dall' esiggere tre parti acciocchè esista: due contendenti sulla cosa: l' altra che la riceve in deposito. D. 16. 3. 17. p.

Onde non può essere triplo quello fatto in più pacifici costituenti una parte. D. 16. 3. 17. f.

Gli effetti primarj di questo deposito sono che sia individuo. D. 16. 3. 17.

Che il possesso civile non resti ne' deponenti, ma passi al depositario. D. 16. 3. 17. §. 1.

Che il depositario debba ritenere il deposito sino al fine della controversia, meno che non vi sia una causa giustissima, nel quale caso deve porlo in altro luogo pubblico. D. 16. 3. 5. §. 2. p.

Se lo ebbe per sicurezza di due (creditore, e debitore,) provato il pagamento, resta obbligato a renderlo al deponente. C. 4. 34. 5.

E resta obbligato ad osservare quanto si convenne fra se, ed i deponenti. C. 4. 34. 6.

CAPO OTTAVO

DEL FIDEJUSSORE, O DELLA FIDEJUSSIONE.

TITOLO PRIMO

Principj sulla fidejussione.

Propriamente parlando è fidejussore chi si obbliga presso il creditore pel debito di un altro. I. 3. 21. D. 44. 7. 1. §. 8.

Lo che ordinariamente accade a richiesta del creditore per essere più sicuro. I. 3. 21. D. 44. 7. 1. §. 8.

La offerta che ne fa il debitore, il fidejussore stesso non muta niente l'essenza della fidejussione.

Se la fidejussione sia per l'intero dell'obbligo, prende il nome di *solidale*; se per la parte, di *parziale*, di *virile*.

Se si fa col concorso di tutte tre le parti, e per beneficenza del fidejussore dicesi *pura*.

Se colla mercede, acciocchè si faccia, o col consenso del creditore, e del fidejussore solo, può dirsi *impura*.

V'è la fidejussione tacita, che si fa da chi commette ad alcuno di dare qualche cosa ad un altro a suo conto.

Di qualunque specie sia, perchè sia efficace vi devono concorrere tutte le cause essenziali.

E che ogni causa sia quale si vuole dalla legge.

Non può esservi fidejussione senza tre persone; *creditore*, *debitore*, *garante*; nè senza volontà fidejussoria; nè senza obbligo di garantirsi secondo il diritto da esporsi nei titoli seguenti.

TITOLO SECONDO

Della deficienza, e della esistenza delle tre persone nella fidejussione.

La legge non ritiene mancante la terza persona nella fidejussione;

Se uno de' debitori faccia sicurtà per quello obbligato con se. D. 46. 1. 21. §. 4.

Se si garantisce per la eredità giacente. D. 46. 1. 22.

Nè se il debitore non intervenga all' atto fra il creditore, ed il fidejussore. D. 46. 1. 30.

Ritiene però mancante la terza persona: se il padre la faccia al figlio in potere nel suo peculio profettizio. D. 46. 1. 56. §. 1.

Se si faccia pel mutuo macedoniano morto il figlio di famiglia senza eredità. D. 46. 1. 11.

Se il debitore garantisca se stesso. D. 46. 1. 21. §. 2.

Se la donna si fa delegare pel suo debito. D. 16. 1. 24. L. 27. §. 2.

TITOLO TERZO

Della esistenza, o deficenza della volontà fidejussoria.

La legge non ritiene mai la volontà della fidejussione pura

In chi riceva la correspettività per farla. C. 4. 29. 23. e §. 1.

In chi paga semplicemente il debito altrui. C. 4. 29. 1. p. L. 2. L. 9. D. 16. 1. 5. L. 8. §. 5. L. 11.

In chi promette la rifazione del danno, se alcuno lo riceverà facendo a suo modo. p. e. se l'erede adirà l'eredità che temè dannosa. D. 16. 1. 19.

Se non avvenne la condizione sotto cui si fece. D. 46. 1. 16. §. 5.

In chi si sottoscrive come semplice testimonio. C. 8. 41. 6.

In chi la fa per errore. C. 8. 41. 15.

Se il creditore non adempì la condizione impostagli p. e. di prendere il pegno dal debitore. C. 8. 41. 7.

In chi la fece per l'affittuario solo, manca la volontà pel subaffittuario. D. 19. 2. 53.

In chi la fece per certo contratto, manca la volontà, se si novi fra il creditore, ed il debitore senza suo consenso. D. 46. 1. 60. D. 2. 14. 62. C. 8. 41. 4.

In chi poi si obbliga all'erede che non vuole adire per l'insolvibilità dei debiti ereditarj vede una quasi fidejussione. D. 16. 1. 19. §. 4.

Vede però la volontà fidejussoria tacita in chi ipoteca il fondo per un altro. D. 16. 1. 8. p.

E vede l'espressa con qualunque termine si esprima la garanzia del debito altrui: per es. voglio fare, o faccio sicurtà. I. 3. 21. 3. D. 46. 1. 8. p.

Ed in chi ordina ad un terzo di dare, di fare a favore di un altro. D. 17. 1. 6. §. 4.

CAPO NONO

DELLA DEFICIENZA DEL DEBITO NELLE FIDEJUSSIONI.

TITOLO PRIMO

Principj sulla deficienza del debito per la fidejussione.

Il debito nelle fidejussioni può mancare per tre cause.

Prima è se nella persona garantita non nacque mai, o cessò.

Seconda è: se il creditore abbia un credito contro quella, ma ne faccia garantire uno diverso.

Terza è: se il creditore abbia un credito contro chi si garantisce, ma si esigga la fidejussione in più.

Su d' ogni causa il diritto ne' titoli seguenti.

TITOLO SECONDO

Della deficienza assoluta, o dell' esistenza del debito da garantirsi.

È impossibile che possa darsi fidejussione senza debito precedente. D. 14. 6. 18. D. 46. 1. 16. L. 20. L. 47.

Il debito manca necessariamente se non potè nascere.

Come se si promise il fatto altrui. D. 46. 1. 65.

Se si promise per errore di fatto. D. 46. 1. 56. 37.

O pel mutuo anche naturalmente nullo. D. 46. 1. 56. §. 2.

Se l' esecuzione dell' obbligo contratto, o che si contrae sia impossibile. D. 46. 1. 29.

Se si acceda per la convenzione del demente. D. 46. 1. 70. §. 4.

O per obbligo assunto di cosa turpe. D. 47. 1. 70. §. 5. f.

Se la vendita per cui si fece fu nulla. D. 46. 1. 46.

E così la donazione. D. 39. 5. 24.

Se nel contratto non intervenne il danaro numerato dovuto. C. 4. 30. 12.

In secondo luogo il debito manca assolutamente se sia già estinto. D. 46. 1. 37.

Come se si prende pel debito estinto colla persona del debitore. D. 46. 1. 11.

Non manca però per la lite contestata, nè per la condanna. D. 46. 1. 8. §. 3.

Nè se si faccia pel debito civile del demente, p. e. l'ereditario. D. 46. 1. 70. §. 4.

E così del pupillo, o del prodigo. D. 46. 1. 25.

TITOLO TERZO

Della deficienza del debito nella fidejussione per la diversità.

Non può sussistere fidejussione, se l'obbligo garantito sia diverso da quello del debitore.

La legge ritiene questa diversità: se quello del debitore sia con una, quello garantito con altra condizione. D. 46. 1. 70. §. 1.

Se il debitore debba la specie, ed il fidejussore garantisca la quantità. D. 46. 1. 42.

Se il procuratore del creditore la esigga per se. D. 46. 1. 23.

Se il debitore abbia la scelta d'una delle due cose, ed al fidejussore si tolga. D. 46. 1. 38. L. 8. §. 8.

Se il debitore debba a condizione, il fidejussore puramente. D. 46. 1. 16. §. 1. L. 8. §. 7. I. 1. 3. 21. 5.

TITOLO QUARTO

Dell'obbligo maggiore, o no imposto al fidejussore.

La legge ritiene diverso l'obbligo del fidejussore da quello del debitore, se gli s'imponga maggiore di questo. D. 46. 1. 8. §. 7. L. 34. L. 49. §. 2. I. 3. 21. 5.

E reputa maggiore l' obbligo del fidejussore se per dieci del debitore si obblighi a venti. D. 46. 1. 8. §. 7. I. 3. 21. 5.

Se al debitore spettando di dare una di due cose a scelta sua, il fidejussore si obblighi a darla a scelta del creditore. D. 46. 1. 8. §. 9.

Se il fidejussore si obblighi a dare prima del debitore. I. 3. 21. 5. D. 46. 1. 49. §. 2.

Se il debitore dovendo pagare a due, il fidejussore si obblighi ad uno. D. 46. 1. 34.

Se il debitore debba con una condizione, il fidejussore con questa, e con altra disgiunta. D. 46. 1. 70.

Se il debitore debba pagare in uno, il fidejussore in altro luogo più incomodo. D. 46. 1. 16. §. 1. I. 3. 21. 5.

Non vede mai però l' obbligo del fidejussore diverso da quello del debitore, se minore di questo. D. 46. 1. 8. §. 7. L. 34.

Quindi non è diverso se il debitore non possa scegliere, ed il fidejussore sì. D. 46. 1. 8. §. 10. L. 34.

Se il debitore debba due cose, ed il fidejussore una. D. 46. 1. 8. §. 11. L. 34. f.

Se il debitore debba pagare a Tizio, ed il fidejussore a Tizio, ed a Cajo. D. 46. 1. 34.

Se al fidejussore si aggiunga un altra condizione copulativamente, talmente che debbansi verificar tutte due. D. 46. 1. 70.

Se il debitore debba proprietà, ed usufrutto, ed il fidejussore si obblighi a questo solo. D. 46. 1. 70. §. 2.

CAPO DECIMO

DEL DIRITTO SULLE QUALITA' DELLE CAUSE ESSENZIALI DELLA FIDEJUSSIONE.

TITOLO PRIMO

Da chi, e per chi si può fare fidejussione.

In primo luogo niuno può essere fidejussore, se la legge gli vieti di contrarre obbligazioni civili.

Ed in conseguenza non il pupillo. D. 26. 8. 9. p. D. 2. 14. 28.

Non il minore senza curatore, e decreto. D. 4. 4. 1. §. 2. 3. L. 48. §. 1. C. 4. 26. 5.

Non il demente. I. 3. 20. 8.

Benchè poi sana, e d'età maggiore, è vietata la fidejussione alla donna ne' casi riservati dalla legge da vedersi in capo separato. C. 4. 29. 14.

A tutti gli altri dunque è permesso sebbene sia uno de' debitori solidali. D. 46. 1. 21. §. 4.

Compreso il figlio di famiglia. C. 8. 41. 8. 5. D. 14. 6. 18. f. D. 46. 1. 10. §. 2.

Purchè non la faccia per palliare il mutuo vietatogli dalla legge. D. 14. 6. 7. p. e §. 1.

A chi lece fare fidejussione, è lecito farla per chiunque si obbliga giustamente;

Onde non è vietata farsi dal figlio di famiglia pel padre. C. 8. 41. 8. D. 46. 1. 10. §. 2.

Nè pel dolo del pupillo. D. 46. 1. 2.

Nè pel condebitore solidale. D. 46. 1. 21. §. 4.

Nè pel mutuo del figlio di famiglia. D. 14. 6. 7. §. 8. L. 18.

È vietata però farsi per la donna che accede proibita dalla legge. C. 4. 29. 14. 15.

TITOLO SECONDO

Per quale obbligazione è ammessa, o no la fidejussione dal diritto.

Non ammesso l' obbligo principale, la legge non ammette l' accessione per esso. D. 46. 1. 65. L. 70. §. 4.

Nel resto è ammessa per qualunque obbligazione civile. I. 3. 21. 1. D. 46. 1. 1. L. 8., e §. 1. 3. L. 16. §. 1.

Come il commodato, il deposito. D. 46. 1. 2.

E per la fidejussione fatta, se non sia donna. D. 46. 1. 8. §. 12. L. 4. D. 16. 1. 16. §. 1.

Per l' obbligo contratto pel delitto, p. e. furto. D. 46. 1. 8. §. 5. L. 56. §. 3.

E non solo se l' obbligo principale sussista civilmente, ma naturalmente ancora. I. 3. 21. 1. D. 46. 1. 6. §. 2. L. 7. L. 16. §. 3.

La legge ritiene per naturale quell' obbligo che pagato non si può ripetere come indebito. D. 46. 1. 16. §. 4. L. 7.

Come se si paghi pel debito del mutuo del figlio di famiglia. D. 14. 6. 9. §. 4. m.

O se si pagò la pena convenuta D. 12. 6. 42.

Senza ostare nell' uno, o nell' altro caso, che si riceva prima della convenzione principale. D. 46. 1. 7. I. 3. 21. 3.

Nè che si presti dopo questa. D. 46. 1. 6. I. 3. 21. 3.

Nè che sia in lingua non volgare. C. 8. 41. 12.

Sia puramente, sia a condizione. D. 46. 1. 6.

CAPO UNDECIMO

DEGLI EFFETTI CIVILI DELLA FIDEJUSSIONE LEGITTIMA.

TITOLO PRIMO

Degli effetti della fidejussione in genere.

Tutti gli effetti civili di ogni fidejussione legittima si riducono alla produzione degli obblighi

O del fidejussore verso il creditore

O del debitore verso il fidejussore

O fra i fidejussori, ove siano più.

Al fidejussore contro il debitore non nasce altro credito, che quello pagato per esso. I. 3. 21. 6.

Gli effetti fra il creditore, e chi fece fidejussione si conoscono nel titolo seguente.

TITOLO SECONDO

Degl' obblighi derivanti in chi fa fidejussione legittima a favore del creditore.

Ogni fidejussione giusta produce l' effetto nel fidejussore di restare obbligato a sodisfare il creditore, se vi resti obbligato il debitore. D. 46. 1. 61. L. 58. §. 1.

E non solo il fidejussore, ma l'erede suo. I. 3. 21. 2. D. 46. 1. 4.

Dato da uno de' debitori solidali, resta obbligato come dato da ognuno. D. 46. 1. 40.

Accedendo per quanto danaro, si darà, resta ob-

bligato in tutte le volte, in cui il danaro si dà. D. 46. 1. 55.

Ed accedendo per quanto non pagherà il principale, resta obbligato per tutto, se egli non paghi niente. D. 46. 1. 52.

Chi è fidejussore dell'affitto indistintamente, resta obbligato per tutti gli anni della sua durata. D. 46. 1. 58.

E non solo per la corrisposta, ma per la dote del campo ancora, se v'è. D. 46. 1. 52. §. 2.

Niun obbligo però pel danno derivato dal dolo del debitore. D. 46. 1. 54. L. 68. 73.

Nè pel solido, ove si obblighi per la parte sola: p. e. per quanto mancherà, venduti i pegni. D. 46. 1. 63.

Perocchè la fidejussione è di stretto diritto, contenente quanto si esprime. D. 46. 1. 68. 73.

Onde fatta per la sorte, non si estende all'usure. D. 46. 1. 68. §. 1.

TITOLO TERZO

Degli obblighi fra il creditore, e più fidejussori.

Dati più fidejussori, ognuno resta obbligato solidalmente, se gli altri mancassero. I. 3. 21. 4.

Il creditore però resta obbligato a conceder loro il beneficio della divisione, se la vogliono: cioè di chiedere da ognuno la virile, se al tempo della scadenza siano tutti solvibili. I. 3. 21. 4. D. 46. 1. 26. p.

Se uno de' più sia insolvibile, può chiedere dagli altri la costui parte. I. 3. 21. 4. D. 46. 1. 26.

Se ebbe da uno l'intero, non è più obbligato ad accordare il beneficio della divisione. I. 3. 21. 4.

Non si devono mai peraltro credere confidejussori, se uno accedette con atto diverso dall'altro, benchè per la somma stessa. D. 46. 1. 43. L. 50. §. 2. L. 27. §. 4.

CAPO DUODECIMO

DEL DIRITTO SINGOLARE SULLA FIDEJUSSIONE DELLE DONNE.

TITOLO PRIMO

Principj sulla fidejussione delle donne.

La legge accorda tre sussidj alle donne per evitare il danno della fidejussione fatta da esse.

Primo è d'eccepirne la nullità, se siano astrette a pagarla.

Secondo è d'agire per la rescissione, se non vogliono soddisfarla.

Terzo è di ripeterne la promessa, o il dato, se la sodisfecero.

Dall'uso di alcuno di questi tre rimedj certe conseguenze di ragione, circa il creditore, circa il debitore a prò de' quali si mischiò, circa il fidejussore, se lo diede per se, da vedersi in tanti titoli separati.

TITOLO SECONDO

In quali casi il diritto non soccorre la donna nel danno.

La donna non ha soccorso ove si obblighi ad un altro per l'interesse di lei. D. 16. 1. 3. L. 27. §. 2. C. 4. 29. 2. f.

Come se ipotechi pel debito del marito che l'è creditore di spese dotali sino alla concorrenza del credito. D. 20. 1. 1. §. 4.

O se essendo debitrice ammette la sua delegazione a favore del suo creditore. D. 16. 1. 24. L. 27. §. 2.

O se avendo fatto prendere a mutuo dal marito per pagare la cosa comprata da lei per se, paghi pel marito. D. 16. 1. 28.

Nemmeno è soccorsa se ricevette per fare fidejussione. C. 4. 29. 23. e §. 1.

Nè se si obblighi per la dote della figlia. C. 4. 29. 12.

Nè se il creditore ignorì che conviene seco lui pel terzo. D. 16. 1. 4.

Nè se per dolo garantì il creditore. D. 16. 1. 2. §. 3. L. 30. p.

Come se permette, che il marito impegni la cosa di lei, quasi sia di esso. C. 4. 29. 5. m. C. 8. 28. 11.

Non se paghi il debito altrui senza causa di fidejussione. C. 4. 29. 1. f. L. 2. 9. D. 16. 1. 5. L. 8. §. 5. L. 11.

Nè se renda il pegno al suo debitore. D. 16. 1. 8.

TITOLO TERZO

In quali casi il diritto soccorre la donna nel danno per l' utile altrui.

È soccorsa dunque la donna, sempreché resti obbligata puramente per l' utile altrui. C. 4. 29. 1. 2. 14. p. D. 16. 1. 2.

Qualunque sia la obbligazione, e comunque contratta, naturale, o civile. D. 16. 1. 2. §. 4.

Sia pel padre. C. 4. 29. 8.

Sia la madre pel figlio che prende a mutuo. C. 4. 29. 3.

Sia pel marito. C. 4. 29. 14. L. 22. Aut. Nov. 61. cap. 1. C. 4. 12. 1. f.

Purchè tutti i contraenti sappiano che essa assume l' obbligo altrui, o gli fa sicurtà diretta. C. 4. 29. 1. p.

TITOLO QUARTO

Quando si debba ritenere, o nò che la donna si obblighi per altri.

Non s' intende obbligarsi, se venda le sue cose, e col prezzo dimetta il debito altrui. C. 4. 29. 4. f.

Nè se faccia il mutuo per la stessa causa. D. 16. 1. 11.

Non se prenda a mutuo con un altro. D. 16. 1. 17. §. 2. p.

Nè se si obblighi che il creditore ratificherà il pagamento fatto ad essa dal debitore di quello. D. 16. 1. 15.

Non se si obblighi per l' identità de' tutori del figlio, che volevano vendere i fondi per li di lui debiti. D. 16. 1. 8. §. 1.

All' incontro s' intende obbligarsi per altri, se si accolla i debiti altrui: o se altri ricevendo la cosa, essa si obbliga per essi. C. 4. 29. 4.

Se taccia mentre il marito obbliga le cose di lei, sciente il creditore. C. 4. 29. 7.

Se invece che il terzo contratti col suo sovventore, vi contratta essa per quello. D. 16. 1. 8. §. 14. e L. 29.

Se faccia fidejussione con un altro. D. 16. 1. 17. §. 2. f. L. 18.

Se vende al creditore del marito il fondo. D. 16. 1. 32. §. 2.

Nè manca l'intervento, perchè quello, pel quale si obbliga, non poteva obbligarsi. D. 16. 1. 32. §. 5. L. 8. §. 15.

TITOLO QUINTO

De' soccorsi dati alla donna nell' obbligo per altri.

Il primo consiste che non resti civilmente obbligata. C. 4. 29. 1. D. 16. 1. 1. §. 1.

Il secondo è, che se paga come sicurtà ignorando la legge, possa ripetere il dato. C. 4. 29. 9. D. 16. 1. 8. §. 3.

Come se diede il fondo pel debito del marito. D. 16. 1. 32. §. 2.

O se diede il pegno come sicurtà, e fu venduto. C. 8. 28. 11.

E non solo ripete il fondo, ma i frutti, e le deteriorazioni, sebbene passò ad un terzo. D. 16. 1. 32. §. 1.

Se fece sicurtà al minore, ha luogo la stessa legge, essendo il debitore principale solvibile; altrimenti il privilegio della donna non ha luogo. D. 4. 4. 12.

TITOLO SESTO

Di ciò che siegue nel creditore, nel debitore principale, liberata la donna dalla fidejussione.

Rescissa la fidejussione della donna, ritorna al creditore l'azione contro il suo debitore. C. 4. 29. 16. D. 4. 4. 12.

Sebbene liberato con accettilazione. D. 16. 1. 8. §. 7.

Benchè il creditore succeda alla donna. D. 16. 1. 8. §. 12.

Anzi lo stesso creditore può agire contro il debitore liberato colla fidejussione della donna in pendenza, o non pagata la fidejussione fatta. D. 16. 1. 24. §. 2.

Ma se la donna intervenne per uno solo de' debitori, si ripristina l' azione contro questo. D. 16. 1. 8. §. 11. L. 20.

Torna parimenti al creditore l' azione sul pegno del debitore. D. 16. 1. 13. §. 1.

E se la donna facendo sicurtà ricevette pegni, gli restano obbligati anche questi. D. 16. 1. 29.

Se la sicurtà della donna fu per l' azione temporaria, si ripristina il tempo di essa ancora, che comincia dalla rescissione della sicurtà di lei. D. 16. 1. 24. §. 3.

Sebbene la donna facesse fidejussione *in diem*, o a condizione, il creditore può agire subito contro il debitore, se tale era la obbligazione sua. D. 16. 1. 13. §. 2. L. 24. §. 2.

Se la donna per far sicurtà contrattò per un altro, al creditore resta contro di questo l' azione che avrebbe avuto contro la donna, se l' obbligo non fosse stato rescisso. D. 16. 1. 8. §. 14.

Se la donna restò erede del debitore, niun soccorso dalla di lei rescissione. D. 16. 1. 8. §. 13.

Al creditore non si nega il regresso contro il debitore liberato, sebbene condonò alla donna l' obbligazione di lei. D. 16. 1. 8. §. 9.

Se però si condonò a quella donna che avendo pagato per la sicurtà non avrebbe potuto ripeterlo, il creditore non ha questo regresso. D. 16. 1. 8. §. 10. f.

Come non lo ha, se la donna che pagò non può ripetere. D. 16. 1. 8. §. 14. p.

TITOLO SETTIMO

Del fidejussore dato dalla donna in vece sua.

Il privilegio della donna per la fidejussione si estende a chi fece fidejussione invece di lei. C. 4. 29. 14. L. 15. D. 16. 1. 30. §. 1. L. 16. §. 1. L. 6.

Sia che abbia l'azione di mandato contro di lei. C. 4. 29. 15.

Sia che non abbia tale azione. D. 16. 1. 16. §. 1. m.

Purchè il creditore sapesse che si faceva in frode della legge. D. 16. 1. 32. §. 3. p.

Se però il fidejussore sapeva di essere interposto in frode della legge, ignorandolo il creditore, non ha questo privilegio. D. 16. 1. 32. §. 3.

Al diritto della fidejussione è meglio aggiungere quello sull' accollazione, che ha con esso certa analogia come nel capo seguente.

CAPO DECIMOTERZO

DELL' ACCOLLAZIONE DEL DEBITO ALTRUI.

TITOLO PRIMO

Principj sull' accollazione.

Fra noi accollazione si dice quella convenzione, nella quale facciamo proprio il debito altrui. Diversa perciò in parte dalla fidejussione, ed in parte affine.

Senza debito altrui dunque, senza volontà di accollarselo l' accollazione non è possibile che esista.

Perciò la legge non vede questa specie di convenzione, se si promette un debito nuovo invece di addossarsi l' antico. D. 13. 5. 1. §. 4.

Nè se il debito accollato non sussiste. D. 13. 5. 11.

Vede però la volontà d' accollarsi in chi dice semplicemente *pagherò*, sia solo, sia con altri. C. 4. 18. 1. Aut. Nov. 115. cap. 6.

Ma non la vede in chi impersonalmente dice: *si pagherà*: ibid.

Nè in chi induce un altro ad accollarsi in vece sua. D. 13. 5. 5. §. 4.

TITOLO SECONDO

Da chi, e per chi può farsi l' accollazione.

Si può fare da chi non è debitore. D. 13. 5. 5. §. 2.

Dalla donna, se non sia per fidejussione. D. 13. 5. 1. §. 1.

Dal figlio di famiglia. D. 13. 5. 1. §. 3.

Dal tutore per disobbligare il pupillo. D. 13. 5. 24.

Ma non dal pupillo senza il tutore. D. 13. 5. 1. §. 2.

Si può accollare a favore del figlio di famiglia. D. 13. 5. 7.

A favore di chi non è creditore col consenso del creditore vero. D. 13. 5. 5. §. 2.

Ma non a favore di chi fu posto nella convenzione precedente al solo effetto di ricevere il pagamento. D. 13. 5. 7. §. 1.

TITOLO TERZO

Dell' obbligazione che si può accollare.

Si può accollare il debito proveniente da qualunque contratto, e da obbligo naturale. D. 13. 5. 1. §. 6.

Bastando che il debito sussista, sebbene sia incerto chi debba pagarlo. p. e. se l'eredità sia giacente. D. 13. 5. 5. §. 3. L. 11.

Vale l'accollazione del debito derivante da delitto. D. 13. 5. 29.

Del debito condizionale. C. 4. 18. 2. m.

Del debito non ancora scaduto. D. 13. 5. 3. §. 2. f. L. 4.

Ma senza debito esistente (benchè determinata la somma) niun accollazione è legittima. D. 13. 5. 31.

TITOLO QUARTO

De' patti ammessi, o vietati nell' accollazione.

È ammesso il patto di pagare cosa diversa dalla dovuta, p. e. la somma per la specie, ed al contrario. D. 13. 5. 1. §. 5.

Che l'obbligo *in diem* divenga puro. D. 13. 5. 4.

O che si paghi in luogo diverso dal primo. D. 13. 5. 5. e §. 1. L. 16. §. 1.

Che debba darsi il pegno, o la fidejussione. D. 13. 5. 14. §. 1. 2.

Che pel più si paghi il meno, ma non al contrario. D. 13. 5. 11. §. 1. L. 12. L. 13.

TITOLO QUINTO

Del giusto modo di accollarsi.

Vale sebbene la somma non si espresse definita. D. 13. 5. 14. C. 4. 18. 2. Aut. Nov. 115. cap. 6.

Assente, o presente la parte, ma con persona interposta. D. 13. 5. 14. §. 3. L. 15.

Vale fatta col tutore pel pupillo, col curatore pel minore, pel Comune col suo rappresentante. D. 13. 5. 5. §. 7. 9.

Non solo la presenza del debitore antico non è necessaria, ma si può fare anche esso riluttante. D. 13. 5. 27.

Si può fare per lettera, o scrittura privata. D. 13. 5. 26.

TITOLO SESTO

Degli effetti civili dell' accollazione.

Niun effetto dall' accollazione causata da dolo malo di quello a di cui favore si fece, tenuto per ciò a rendere quanto ebbe da questa. D. 13. 5. 31.

Se la cosa dovuta era a scelta del creditore, e l' accollante voglia darla a scelta sua, non può. D. 13. 5. 25. p.

L' accollazione non libera il debitore antico dal suo debito. D. 23. 5. 28.

Non vale a liberare l' accollante, che la specie sia perita, se perì fra la sua mora. D. 13. 5. 23. L. 21.

Sebbene l' accollazione sia senza tempo fisso al pagamento, la legge ammette una dilazione non minore di 10. giorni. D. 13. 5. 21. §. 1.

Chi si obbligò per la somma, non può sodisfare l' obbligo con darne sicurezza: ma chi si obbligò alla sicurezza, può dare la fidejussione, od il pegno. D. 13. 5. 21. §. 2.

Se due si accollano ognuno per se, ognuno resta obbligato solidalmente. D. 13. 5. 16. p.

LIBRO SESTO

DEL DIRITTO SULLA PRESTAZIONE DEL BENE DELL' OPERA A TITOLO DI TUTELA, E DI CURA.

SEZIONE PRIMA

Della vocazione alla tutela, e dell' assunzione della medesima.

La tutela ha quattro titoli primarj *vocazione*, *assunzione*, *esercizio*, *cessazione*. De' primi due in questa, degli altri due nella sezione seguente.

CAPO PRIMO

DELLA TUTELA, E DE' TUTORI IN GENERE.

TITOLO PRIMO

Principj sulla tutela.

Dalla incapacità del pupillo a dominare, dalla facilità di restare in danno derivò la necessità dell' officio della tutela a difenderlo. D. 50. 17. 189.

Il quale perciò non è officio dello stato, ma del diritto civile. I. 1. 13. 1. D. 26. 1. 1. D. 27. 1. 6. §. 15.

Mediante il quale principio il pupillo spetta alla cura della legge. D. 26. 6. 2. §. 2.

Sicchè coloro, ne' quali è questa cura pubblica, si chiamano tutori. D. 26. 1. 1. §. 1. I. 1. 13. 2.

TITOLO SECONDO

Delle diverse specie delle tutele, e de' tutori.

Il tutore può essere chiamato alla tutela per testamento, dalla legge, dal giudice, e col testamento, e dal giudice: d'ond'è la tutela *testamentaria*, *legittima*, *dativa*, e *mista*.

Testamentaria dicesi quella data col testamento, o con i codicilli confermati col testamento. D. 26. 2. 3.

Legittima dicesi quella data dalla legge in mancanza della testamentaria. I. 1. 15. D. 26. 4. 5.

Dativa quella data dal giudice in mancanza della testamentaria, e della legittima. I. 1. 20. 1. 5.

Mista è quella data per testamento da chi non poteva darsi, e confermata dal giudice. D. 26. 3. 1. §. 1. C. 5. 28. 4.

A questa può aggiungersi la tutela *onoraria*, quella data nel testamento per la semplice notizia, e non per l'amministrazione. D. 46. 3. 14. §. 1. D. 26. 7. 3. §. 2.

Non è semplice tutore onorario quello, cui gli altri tutori devono rendere conto. D. 26. 2. 26. §. 1.

La chiamata ad ogni specie di tutela essendo obbligatoria nel concorso soltanto di tutte le cause esattevi dal diritto, e queste essendo determinate secondo ciascuna specie di tutela, quindi la necessità di conoscerle, cominciando da quelle della testamentaria.

CAPO SECONDO

DELLA CHIAMATA OBBLIGATORIA ALLA TUTELA TESTAMENTARIA.

Da chi: a chi può darsi il tutore per testamento.

Perchè questa specie di chiamata obblighi ad assumere la tutela, *chi la dà, a chi si dà, il modo con cui si dà il tutore* deve essere secondo la legge, la quale si espone per ora sulle prime due cause sole.

Il tutore si può dare dal padre, al figlio, alla figlia in potere. I. 1. 13. 3. D. 50. 17. 73. §. 1.

Non però ai nepoti dal nonno, se morto esso, vadano in potere del padre. I. 1. 13. 3. D. 26. 2. 1. §. 2.

Sotto il nome di figlio, e di nipote si deve intendere anche il postumo, la postuma. D. 26. 2. 1. §. 1.

Dal nonno può darsi al nipote, se il figlio muori in suo potere, e lo faccia erede. D. 26. 2. 10. §. 2.

Dalla madre ancora può darsi al figlio, facendolo erede. C. 5. 28. 4. D. 26. 2. 4.

TITOLO SECONDO

Del potere del testatore nel dare il tutore.

È ammesso di dare il tutore a certo tempo, sotto condizione, e prima della instituzione dell'erede. I. 1. 14. 3. D. 26. 2. 8. §. 2.

E di porre in arbitrio del tutore di esserlo. D. 26. 2. 23. §. 1.

Ne' beni di diversi luoghi si possono dare più tutori. D. 26. 2. 15.

Non può darsi però alle cose sole, nè alla persona sola. D. 26. 2. 12. 13. 14.

Nè con espressione incerta. D. 26. 2. 20. 23.

Come se si voglia uno de' due Tizj, senza distinguersi quale sia. D. 26. 2. 30.

O se si dica: a quello, a quelli de' figli miei, che Sejo vorrà. D. 26. 2. 23.

Come non può darsi colla scrittura privata, nè con testamento nullo. C. 5. 29. 2.

Che dicendosi tutore testamentario, s'intende con testamento valido. D. 26. 2. 3. §. 1.

TITOLO TERZO

A chi deve intendersi dato il tutore.

Potendo nascere dubbio a chi de' figli sia stato dato il tutore la legge presume,

Che dato il tutore a' figli, alle figlie, vi sia compreso il postumo, la postuma ancora. I. 1. 14. 5. D. 26. 2. 5.

Non però il nipote, meno che non lo contenga, il termine, p. e. *discendenti*. I. 1. 14. 5. m. D. 26. 2. 6.

Se si diede alli posteri, v' è compreso il postumo, il nipote, il pronepote. I. 1. 14. 5. f. D. 26. 2. 6. 16. §. 2.

E sebbene dicasi: al figlio: s' intende dato a tutti, se si può dare loro. D. 26. 2. 16. §. 1.

Ma dicendosi: dò il tutore a' miei figli: non v' è compreso quello che si crede non aversi. D. 26. 2. 16. §. 3.

Lo stesso è credendosi il figlio morto. D. 26. 2. 16. §. 4.

TITOLO QUARTO

Chi deve intendersi dato tutore.

Potendo ancora nascere dubbio se alcuno si volesse fare tutore dal defonto: il diritto presume,

Che s' intenda dato per vero tutore anche quello dato per la semplice notizia. D. 26. 2. 32. §. 1.

Do *tutore Tizio*: *e se egli non vive*, *do Plauzio*: il secondo non può aver luogo, che morto il primo. D. 26. 2. 33.

Col tutore diverso dato ne' codicilli resta fermo quello ancora dato per testamento, se non si espresse il contrario. C. 5. 28. 2.

Dicendosi: *do tutore quello*: *o quello*, s' intendono dati tutti due. C. 6. 38. 4.

Fatto tutore prima uno, dopo l'altro nell'atto stesso, è tutore il secondo. D. 26. 2. 8. §. 3.

Il dato a condizione non lo è, se non adempita. D. 26. 2. 8. §. 1.

Come il dato al postumo che non nasce. D. 26. 2, 19, §. 2.

TITOLO QUINTO

Chi può essere chiamato, o no alla tutela testamentaria.

Non può darsi in tutore col testamento

Il militare attuale benchè voglia. I. 1. 25. 14. C. 5. 34. 4.

Non il muto. D. 26. 1. 1. §. 2. D. 26. 4. 10. §. 1.

Non il sordo. D. 26. 1. 1. §. 3. D. 26. 4. 10. §. 1.

Non il demente. D. 26. 1. 11.

Nè il minore d'età, sebbene fratello. C. 5. 30. 5. I. 1. 25. 13.

Ma se in questi due casi si diede, s'intende dato per quando sarà passata l'età minorile, o cessata la demenza. I. 1. 14. 2. D. 26. 1. 11. D. 26. 1. 10. §. 3.

Non la donna. C. 5. 35. 1. D. 26. 1. 18.

Non il creditore del pupillo. Nov. 72. cap. 1.

Non il debitore di lui. Nov. 72. cap. 1.

Fuori di questi casi, si può dare tutore chi è *sui juris*, e no. I. 1. 14. p. D. 1. 6. 9.

Si può dare il dignitario. D. 26. 2. 20. §. 1.

E chiunque possa essere fatto erede. D. 26. 2. 21.

Sebbene di patria diversa. D. 26. 2. 32.

E si può dare lo stesso erede. D. 26. 2. 7.

E chi non è sordo affatto. D. 26. 4. 11.

Ma non può essere chi siasi scritto da se nel testamento. D. 26. 2. 29.

Ma essendovi sottoscritto il padre, si reputa dato bene, dimodochè nè ha la scusa, nè si può rimovere come sospetto. D. 26. 2. 29.

Dopo il diritto sulla vocazione giusta alla tutela testamentaria, ha luogo quello sulla vocazione alla legittima, che obbliga assumerla se ebbe luogo, e se la persona chiamatavi sia quale la legge esigge.

CAPO TERZO

DELLA TUTELA LEGITTIMA QUANTO ALLA CHIAMATA.

TITOLO PRIMO

Quando ha luogo la tutela legittima.

Stante la testamentaria, non può aver luogo la tutela legittima. D. 26. 2. 11. p.

Onde morto il tutore testamentario, ha luogo il legittimo. D. 26. 2. 11. §. 3. D. 26. 4. 6. f. I. 1. 15.

E così ove i testamentarj siano più, e morti tutti. D. 26. 2. 11. §. 4.

Il tutore testamentario manca, non solo se il testamento non si fece, ma se non si diede in esso il tutore, o se dato morì. D. 26. 4. 6. I. 1. 15. 2.

Se il testamentario si ricusò, se fu rimosso, il legittimo non ha luogo. D. 26. 2. 11. §. 1. 2.

TITOLO SECONDO

De' chiamati alla tutela legittima.

La tutela intestata non può passare mai agli eredi, ma passa ai soli agnati d'età perfetta, salvo il caso eccettuato dalla legge. D. 26. 1. 16. §. 1.

Fra questi dassi il primo luogo al padre pel figlio emancipato a preferenza di tutti. I. 1. 18. D. 26. 4. 3. §. 10.

Mancando l'ascendente agnato, resta tutrice la madre, o la nonna a preferenza di tutti gli agnati:

non però del tutore testamentario: sinchè peraltro l' una, e l' altra vive vedova, e rinunciando al Vellejano, benchè vi siano fra essi interessi. C. 5. 35. 2. Aut. prima. Nov. 118. cap. 5.

Mancando padre, madre, e nonna, sono tutori i collaterali. D. 26. 4. 6. 1. C. 5. 30. 2. 3.

A tutti però è preferito il fratello. I. 1. 19. D. 26. 4. 4.

Sebbene sia stato emancipato. C. 5. 30. 4.

Essendovi più di grado diverso, è preferito il prossimiore: se tutti di grado simile, sono chiamati tutti. D. 26. 4. 9. C. 5. 30. 1. Aut. *Sicut*. Nov. 118. Cap. 5.

Se l' impubere ha un fratello, ed il figlio di un altro fratello maggiore, sono chiamati ambedue. D. 26. 4. 8.

Oggi anche lo Zio materno può essere tutore, se succederebbe al pupillo. Nov. 118. cap. 5. p. C. 5. 30. 1. Aut.

Morto il padre naturale, la madre è tutrice legittima del figlio, se vuole, ma rinunciando al Vellejano. C. 5. 35. 3. e l' Aut. *Ad haec*. Nov. 118. cap. 5.

Il sordo, il muto affatto resta escluso dalla tutela legittima ancora. D. 26. 4. 10. §. 1.

Dobbiamo ora dire della tutela dativa pura, e mista, o confermata.

Affinchè questa vocazione obblighi, la legge richiede queste cause: che possa aver luogo: ed avendolo, che chi lo dà, chi lo chiede, a chi si dà, chi si dà, il modo di dare il tutore sia secondo il diritto civile da conoscersi nel capo seguente.

CAPO QUARTO

DELLA VOCAZIONE ALLA TUTELA DATIVA PURA, O MISTA.

TITOLO PRIMO

Quando ha luogo la tutela dativa.

A chi ha il tutore, sia testamentario, sia legittimo, non può darsi altro tutore. D. 26. 2. 27. C. 5. 34. 9. 10. C. 5. 36. 4. p. C. 5. 31. 9.

Sicchè il dato a chi lo ha, non deve assumerla, nè deve il danno se l' ommise. C. 5. 34. 9. C. 5. 36. 1. D. 26. 5. 10.

Si dà dunque per giusta causa in luogo del morto, dello scusato, o del rimosso. C. 5. 36. 4. C. 5. 43. 6. D. 26. 2. 11. §. 1. 2.

E si dà, se il tutore testamentario o legittimo pretenda l'eredità del pupillo, negandone la filiazione. D. 26. 2. 27. §. 1.

Se il tutore esistente divenga inabile: p. e. muto, sordo, demente. D. 26. 1. 17.

In pendenza dell' appello d' uno de' tutori, in assenza dell' altro, si può dare il tutore a tempo. D. 26. 5. 2.

Così in pendenza della condizione, o del tempo dopo il quale il testamentario deve aver luogo. D. 26. 2. 11.

TITOLO SECONDO

Da chi si può chiedere il tutore dativo.

Sono ammessi a chiedere il tutore i consanguinei, gli affini, gli amici. D. 26. 6. 2.

Nè osta che i consanguinei siano congiunti in quarto grado, se i più prossimi l' ommettano. C. 5. 31. 10.

E può chiedersi dalla zia. C. 3. 31. 5.

E dallo stesso debitore, mancando i parenti. C. 5. 31. 4.

E mancando tutti, può darsi dallo stesso magistrato competente *ex officio*. C. 5. 34. 6.

Alla madre che cessa di essere tutrice corre l' obbligo di chiederlo: e se manchi, resta esclusa dall' eredità intestata del figlio. D. 26. 6. 2. §. 2. C. 5. 31. 8.

La Madre naturale ancora deve chiederlo, se il figlio non lo abbia. C. 5. 31. 11.

TITOLO TERZO

A chi, da chi può darsi il tutore dativo.

Si può dare al pupillo demente, sordo, e muto. D. 26. 5. 8. §. 3. D. 26. 1. 3.

Ed all' impubere per adire l' eredità. D. 26. 5. 9.

Al pupillo assente, e reluttante. D. 26. 5. 6. 5.

Si può dare dal Vescovo, e dal Magistrato laico competente. I. 1. 20. 5.

È competente quello, ove i pupilli sono oriundi, od hanno i beni. C. 5. 32. 1. D. 26. 5. 1. §. 2.

Ogni altro giudice è incompetente. C. 5. 34. 5.

Se non hanno beni, se non sono oriundi nel sito ove sono, lo devono ricevere o portati alla patria, o dove sono i beni. C. 5. 32. 1.

TITOLO QUARTO

Del potere, del dovere del Magistrato nel dare il tutore.

Il tutore può darsi in ogni giorno: e possono darsi anche più insieme. D. 26. 5. 8. §. 2. L. 23.

Uno in una: un altro nell' altra provincia. D. 26. 2. 15.

Se manchi l'abile ove sta il pupillo, può darsi in altro luogo colla solennità stabilita dalla legge. D. 26. 5. 24. D. 27. 8. 1. §. 10.

Si deve premettere l'indagine diligente sulle qualità del destinando, sebbene sia persona distinta. D. 26. 5. 18.

E più che alla ricchezza, si deve attendere ai costumi. D. 26. 5. 21. §. 5.

Non si può commettere l'atto ad altra persona. D. 26. 5. 8.

Se l'eletto sia in altro luogo, gli si deve notificare la vocazione fra trenta giorni. D. 26. 5. 29.

TITOLO QUINTO

Chi può darsi, o no in tutore dal Magistrato.

Non può darsi nè il creditore, nè il debitore del pupillo. C. 5. 34. 8. aut. 4. Nov. 72. cap. 2.

Il giudice non può dare se stesso. D. 26. 5. 4.

Nè chi si propone per esserlo. D. 26. 5. 21. §. 6.

Può darsi il presente, e l'assente. D. 26. 5. 5. 24.

Chi non è consigliere, nè dignitario. D. 26. 5. 22.

Contro il decreto di vocazione alla tutela non si dà appello, ma la sola scusa. C. 5. 62. 18.

TITOLO SESTO

Del tutore misto, o confermato.

Il tutore, o la conferma del tutore testamentario ha luogo sempre che sia stato dato da chi non poteva. D. 26. 3. 1. §. 1.

Come se la madre lo diede non bene ai figli. D. 26. 3. 2.

Se il padre naturale lo diede al figlio. C. 5.29.4.

Se fu dato con atto imperfetto: p. e. con lettera, con testamento nullo. C. 5. 29. 2.

Se si diede dall' estraneo al pupillo fatto erede. D. 26. 3. 4.

Ovvero se si destinò dallo zio. D. 26. 3. 5.

Se il padre lo fissa al figlio minore. D. 26. 3. 3. 6. L. 1. §. 2.

In questa conferma il Magistrato deve osservare se la volontà del testatore durò: se i tutori dati si conservarono onesti, ed amici del defonto. D. 26. 2. 4. f. D. 26. 3.4. f. L. 8. 10.

Se quello dato abbia qualche contratto dannoso col fisco. D. 26. 3. 9.

Se si diede da chi poteva darlo, e chi poteva darsi, e farne il decreto *pro tribunali*.D.26.3.7.§.1.

Se prima che si procedesse alla conferma ebbero luogo i dativi, a quelli sono preferiti questi. C. 5. 29. 3

Veruna di queste tutele è assolutamente obbligatoria, benchè la vocazione sia legittima, qualora il chiamato se ne scusi per qualcuna delle cause ammesse dalla legge, nel tempo, e col modo prescritto.

Le cause atte a scusare, generalmente parlando, sono: certo numero di figli: certo numero di tutele: certi officj ritenuti: certe qualità personali: certi interessi col pupillo: la distanza del sito d' amministrazione da conoscersi singolarmente nel capo seguente.

CAPO QUINTO

DELLE CAUSE CHE SCUSANO, O NO DALLA TUTELA.

TITOLO PRIMO

Quando in genere la scusa non occorre, o non si ammette.

La scusa non occorre a chi fu dato nullamente per qualunque causa, se non fu confermato, nè amministrò. D. 27. 1. 13. §. 12.

Come il tutore dato dall' avo materno. D. 27. 1. 13. §. 12.

E quello non soggetto alla giurisdizione di chi lo destinò. D. 27. 1. 13. §. 12. f.

O quello dato al minore. D. 26. 5. 26.

Molte scuse imperfette non si possono riunire così, che ne formino una perfetta: p. e. se uno abbia 60. anni, due figli, due tutele. D. 27. 1. 15. §. 11. C. 5. 69. 1. f.

Nè si deve ammettere la scusa piena, se procurata dopo la petizione in tutore. D. 27. 1. 28. p.

TITOLO SECONDO

Della scusa pel numero de' figli.

Esime dall' obbligo della tutela il numero di tre figli emancipati, e no. I. 1. 25. p. D. 27. 1. 2. §. 2. L. 36. §. 1.

Purchè siano legittimi. D. 27. 1. 2. §. 3.

E siano vivi nel darsi la tutela: che i defonti non giovano nè avanti, nè dopo presa la tutela. D. 27. 1. 2. §. 4. I. 1. 25.

I nipoti, le nipoti, morto il loro padre, giovano al nonno in di lui vece: ma sebbene siano più, si reputano per uno. D. 27. 1. 2. §. 7.

Questo numero deve essere compito prima: se vengono dopo la vocazione, i figli, le figlie non giovano alla scusa. D. 27. 1. 2. §. 8.

Di più: non deve essere formato con i figli adottivi. I. 1. 25.

Non colli figli della figlia. I. 1. 25.

Non da chi sta nel ventre. D. 27. 1. 2. §. 6.

I figli morti in battaglia, o nella spedizione si hanno come viventi. I. 1. 25. D. 27. 1. 18.

TITOLO TERZO

Della scusa pel numero delle tutele.

Esimono altresì dall' obbligo d' assumere tale officio tre altre tutele, o cure simultanee. I. 1. 25. 5. D. 27. 1. 2. §. 9. p. L. 3. C. 5. 69. 1.

E non solo esimono il padre, ma il figlio ancora, se in potere. D. 27. 1. 4. §. 1.

In questo caso possono unirsi le tutele del padre, e del figlio per farne tre. D. 27. 1. 4. §. 1. f. L. 5.

Si reputa sempre una tutela, benchè siano più pupilli, se collo stesso patrimonio. I. 1. 25. 5. D. 27. 1. 31. §. 4. L. 3.

E così se l'amministrazione d'un pupillo solo sta in luoghi diversi. D. 27. 1. 30. §. 1.

Fra le tutele non può numerarsi la ostentata, che si reputa quella del pupillo povero. D. 27. 1. 15. §. 15. L. 31. §. 3.

Nè quella al di cui pupillo mancano sei soli mesi per essere minore. D. 27. 1. 17.

Non quella già cessata, cui manchi il solo rendiconto. C. 5. 69. 1.

Chi avendo due tutele ha la terza di due pupilli con beni separati si reputa, ne abbia due; ma può scusarsi da una sola di queste. D. 26. 2. 25. D. 27. 1. 31. §. 4. f.

Se le tutele arrivino una dopo l'altra, l' anteriore scusa dalla posteriore. D. 27. 1. 6.

Venendo la quarta, la quinta tutela verso il fine di una delle tre antecedenti, se non se ne scusò, diviene terza quella di cui prima deve eseguirsi il decreto di dazione. D. 27. 1. 31. §. 1.

Venendo la quarta, la quinta testamentaria verso il fine della terza, prevale non quella data prima ma quella di cui si adì prima l' eredità. D. 27. 1. 31. §. 1.

Se una tutela sia molto vasta, giova al tutore per la scusa, come se fossero tre. D. 27. 1. 31. §. 4.

TITOLO QUARTO

Della esenzione dalla tutela per gli officj.

Scusa dalla tutela la professione di Grammatico, Retorico, Medico, e di Maestro approvato nella propria patria. I. 1. 25. 5. D. 27. 1. 6. §. 1. e 9.

Scusa l' amministrazione de' beni del Fisco. I. 1. 25. 1. D. 27. 1. 41.

L' esattorato delle publiche gabelle, durante lo impiego. C. 5. 62. 10.

Scusa l' officio con impero. I. 1. 25. 3.

Scusa l' assenza a causa dello stato. C. 5. 64. 1.

E la magistratura primaria della città, e sempre sinchè questi officj durino. D. 27. 1. 6. §. 16.

Non così però la magistratura municipale. D. 27. 1. 23. 17. §. 4.

Non l' esigenza delle gabelle comunali. D. 27. 1. 15. §. 10.

Non l' essere padrone di bastimento. D. 27. 1. 17. §. 6.

Non la professione di copista, di computista, d' agrimensore, o geometra. D. 27. 1. 15. §. 5. L. 22.

Non finalmente il privilegio della esenzione dalle cariche pubbliche o civili. D. 27. 1. 15. §. 12.

TITOLO QUINTO

Della scusa della tutela per le qualità personali.

Esime parimenti dalla tutela l' età maggiore degli anni settanta. I. 1. 25. 13. D. 27. 1. 2. p. C. 5. 68. 1.

L' infermità stabile che rende incapace agli interessi proprj. I. 1. 25. 7. C. 5. 50. 1. D. 27. 1. 10. §. 8.

Questa ragione scusa anche dopo averla presa. D. 27. 1. 11.

E scusa a tempo, o sempre, secondo la qualità della infermità. D. 27. 1. 12.

Scusa inoltre la povertà somma. I. 1. 25. 6. D. 27. 1. 40. §. 1.

L' essere affatto illetterato. I. 1. 25. 8. D. 27. 1. 6. §. 19.

La lontananza dal luogo dell' amministrazione. D. 27. 1. 46. §. 2. p.

La necessità di cambiare il domicilio con licenza diretta, od indiretta del Principe, anche dopo presa la tutela. D. 27. 1. 12. §. 1.

Non esime però dalla tutela avere un' occhio solo. C 5. 62. 9.

Non l' essere spadone. C. 5. 62. 1. D. 27. 1. 15. p.

Non l' ignoranza delle lettere, se si sappiano trattare i negozj. D. 27. 1. 6. §. 19.

Non l' esilio, se non sia perpetuo. D. 27. 1. 28. §. 2. L. 29.

TITOLO SESTO

Della scusa per gl' interessi col pupillo.

Non iscusa dalla tutela la comunione de' beni, nè la divisione da farsene. C. 5. 62. 21.

Nè la lite di rendiconto colla madre del pupillo. C. 5. 62. 19.

Nè qualunque altra lite singolare col pupillo. I. 1. 25. 4.

Scusando soltanto quella dello stato, o sulla filiazione di lui. D. 27. 1. 6. §. 18. I. 1. 25. 4.

E la lite per l' intera eredità. D. 27. 1. 20. C. 5. 62. 16. 23.

CAPO SESTO

DEL GIUSTO MODO DI SCUSARSI, E DEGLI OBBLIGHI PER LA TUTELA NON ASSUNTA.

TITOLO PRIMO

Del giusto modo di addurre le scuse.

La scusa legittima, acciocchè vaglia a scusare, deve essere dedotta in tempo giusto. D. 27. 1. 13. §. 1.

Prodotta fuori di tempo, è come non si avesse. D. 27. 1. 13 §. 4. 5.

Entro lo stesso luogo il tempo è di cinquanta giorni: e così entro le cento miglia. D. 27. 1. 13. §. 1. I. 1. 25. 16. f. C. 5. 62. 6.

Questi giorni devono cominciare a computarsi dalla intimazione del decreto, o del testamento. C. 5. 62. 6. D. 27. 1. 13. §. 9. D. 26. 7. 5. §. 10.

Il tutore lontano dal sito della vocazione più di cento miglia ha trenta giorni: più un giorno per ogni venti miglia. D. 27. 1. 13. §. 1. m. I. 1. 25 16.

Nella tutela testamentaria *ex die*, ovvero condizionata, i cinquanta giorni cominciano a computarsi dall' adizione della eredità, o dal principio del tempo fissato, se la tutela fu notificata. D. 27. 1. 45. §. 1.

La tardanza a scusarsi cui diede causa il contradittore, non si computa. D. 27. 1. 39.

Nè quella causata da malattia, da altra necessità in buona fede. D. 27. 1. 13. §. 7.

I cinquanta giorni si danno per cominciare ad

Iscusarsi: perocchè a compire il giudizio si danno quattro mesi. D. 27. 1. 38.

Qualunque siasi la scusa addotta, deve essere ben provata, altrimenti è come non averla. D. 27. 1. 13. §. 8.

Chi ha più scuse, dopo la repulsa di una può dedurre l'altra, ma nel tempo legittimo. I. 1. 25. 16. D. 27. 1. 21. §. 1.

Dalla sentenza che rigetta la scusa si dà l'appello. D. 27. 1. 13.

Benchè in pendenza dell'appello il pupillo divenne pubere, il giudizio deve terminarsi per gli effetti del tempo medio. C. 5. 62. 15.

TITOLO SECONDO

Degli obblighi civili di chi non assume la tutela dovuta.

Chi, dovendo, non assume subito la tutela, deve tutti i danni occorsi al pupillo per la omissione sua; e non dal dì dell'ingresso, ma del debito d'assumerla. D. 26. 7. 20.

Chi si rende più moroso può essere ancora rimosso come sospetto colla deputazione d'altro tutore. C. 5. 43. 3. D. 26. 10. 7. §. 3.

O può esservi astretto con rimedj straordinarj. D. 26. 7. 1. C. 5. 43. 3.

Se il chiamato alla tutela sia in potere, ed il padre non voglia fargli la fidejussione, lo stesso padre diviene tutore. D. 27. 1. 15. §. 17.

A questi effetti non va soggetto chi nominato con altri, sa che amministrano, e sono solvibili: nè chi non sa la sua nomina: nè chi non fu dato legalmente. C. 5. 37. 8. D. 27. 1. 13. §. 12.

L' ignoranza però della dazione in tutore deve ben provarsi. C. 5. 38. 5.

Per conseguire il potere tutorio non basta aver accettato la chiamata alla tutela: perocchè il diritto esigge l' ingresso all' officio secondo le sue disposizioni, consistenti nel *giuramento*, nell' *inventario*, nella *scrittura* d' amministrazione, nella *cauzione*, secondo i diversi casi, come nel capo seguente.

CAPO SETTIMO

DELLE SOLENNITA' NELL' ASSUMERE LA TUTELA.

TITOLO PRIMO

De' doveri de' tutori d' ogni specie assumendo la tutela.

Qualunque tutore deve solennemente promettere la buona, e pronta difesa del pupillo. C. 5, 37. 28. §. 4.

Questa promessa deve farsi avanti il Preside, ovvero il Vescovo, presenti tre persone probe, giurando sull' Evangelo, e facendosene atto pubblico. C. 5, 70. 7. §. 5. Nov. 72. cap. fin.

Veruno altresì può toccare la minima cosa pupillare senza premettere il solenne inventario, se non si dispensò dal testatore. Chi manca all' inventario può essere rimosso come sospetto, e resta soggetto ai danni. C. 5. 51. 13. §. 1. C. 5. 37. 24. D. 26. 7. 7. p.

Deve inoltre ognuno aprire la scrittura regolare de' conti, cui mancando, o non volendosi consegnare, può esservi astretto dal Giudice. D. 27. 3. 1. §. 3.

TITOLO SECONDO

De' tutori tenuti, o no ad assicurare l' interesse del pupillo.

Devono inoltre i tutori assicurare l' interesse de' pupilli colla fidejussione, o colle ipoteche. D. 2. 8. 8. §. 4. D. 26. 4. 5. §. 1. C. 5. 42. 3. p.

Meno il tutore testamentario, ed il dativo dato con inquisizione. I. 1. 24. p. C. 5. 42. 4. 5. D. 26. 2. 17.

Senza essersi data questa cauzione da chi si deve, manca affatto il potere amministrativo. C. 5. 42. 3. 2.

Se manca di darla per la povertà, si rimove senza infamia: se non sia povero, colla infamia. C. 5. 42. 2.

Quindi senza questa cauzione è nulla l' alienazione. C. 5. 42. 3. 5.

E qualunque altro atto d' amministrazione. C. 5. 42. 1.

E sono nulli gli atti stessi giudiziali fatti da lui, o con lui. C. 5. 42. 3. C. 2. 41. 4.

Essendo in più tutori coll' amministrazione, possono eleggere uno, o più fra essi più abile ad amministrare, o si può sciegliere dal giudice, restando però tutti insieme obbligati al pupillo. C. 5. 30. 1. Aut. e Nov. 118. cap. 5. D. 26. 4. 5. §. 2. 3. D. 26. 7. 3. §. 7. 8.

TITOLO TERZO

Dell' ingresso alla tutela in più tutori.

Fra li più nominati nel testamento è preferito il destinato all' amministrazione dallo stesso defonto: gli altri restano meri onorarj, nè perciò debitori de' danni. D. 26. 7. 3. §. 1. 2.

Il giudice peraltro può negare a questo l' amministrazione per giuste cause: p. e. se minore: se prima fu probo, e dopo divenne improbo, ignorandolo il defonto. D. 26. 7. 3. §. 3.

Se alcuno de' testamentarj volesse amministrare a solo, assoggettandosi alla cauzione, deve preferirsi a tutti gli altri. C. 5. 42. 4. D. 26. 2. 17.

Volendo dare in più la cauzione, il giudice può eleggere il più abile, considerate tutte le cause insieme. D. 26. 2. 18.

Se vogliono prestarla tutti, si ammettono tutti. D. 26. 2. 17. p.

Se chi offre la cauzione fosse sospetto, vile, e già vizioso nell' amministrazione, non si deve ammettere, lasciandola anche senza di esso agli altri probi, ed onesti. D. 26. 2. 17. §. 1. 2.

Molto meno si deve ammettere ad amministrare ad esclusione de' tutori l'estraneo che lo cerca, benchè offra la cauzione. D. 26. 2. 19. p.

Resta ora a vedersi il diritto dopo avere assunto la tutela, della quale gli effetti primarj sono due, gli obblighi, ed i poteri tutorj; de' quali nella sezione seguente.

SEZIONE SECONDA

Degli effetti civili della tutela assunta legalmente: ovvero degli obblighi, e de' poteri tutorj.

CAPO PRIMO

DEGLI OBBLIGHI DEL TUTORE CIRCA LA PERSONA, ED I BENI DEL PUPILLO, E DEGLI OBBLIGHI DI QUESTO.

TITOLO PRIMO

Degli obblighi del tutore per la persona del pupillo.

Spetta al giudice destinare presso chi debba collocarsi il pupillo con decoro. D. 27. 2. 5. 1. ℨ. 1. C. 5. 49. 1. 2.

Sebbene il padre lo stabilisse con testamento, se la persona sia sospetta. D. 27. 2. 1. ℨ. 1.

E può il giudice astringervi chi si ricusa riceverlo. D. 27. 2. 1. ℨ. 2. C. 5. 49. 1.

Se il tutore si assentò senza provvedere agli alimenti del pupillo, il giudice può provvedervi col tutore a tempo. D. 27. 2. 6.

Veruno de' tutori deve alimentare col suo il pupillo povero. D. 27. 2. 3. ℨ. 6.

A niuno conviene più che alla madre ritenere il pupillo, se non si rimaritò, nè vi siano altre cause. C. 5. 49. 1.

In concorso de' consanguinei, si evita sempre quello più pericoloso per averne la successione. C. 5. 49. 2.

TITOLO SECONDO

Degli obblighi del tutore circa la cura de' beni del pupillo.

L' obbligo primario d' ogni tutore è d' impedire il danno del pupillo: e di assumere la difesa delle liti di esso. C. 5. 37. 28.

E con quella stessa diligenza, che ogni uomo onesto usa per se. D. 26. 7. 33. 10. D. 27. 3. 1.

Compresi i contratti, i pagamenti. D. 26. 7. 10.

Sebbene il padre lo assolvè dal rendiconto. D. 26 7. 5. §. 7.

Deve dunque collocare le cose preziose pupillari in luogo sicurissimo. C. 5. 37. 24. m.

E vendere quanto col tempo perisce, sebbene si vietasse dal testatore. D. 26. 7. 5. §. 9.

Deve adire l' eredità nota se l' autore morì sotto l' amministrazione sua, benchè i beni siano in altro luogo. D. 26. 7. 39. §. 3. D. 26. 8. 11.

Deve attendere che le fabbriche non soffrino: e risarcire le patite. C. 5. 37. 22. §. 1. m.

Deve adempire le condizioni per l' acquisto delle donazioni. C. 5. 37. 21.

Ripudiare l' eredità dannose. D. 26. 8. 11.

Vendendo le cose mobili, ed avanzando il danaro al bisogno diurno del pupillo, deve depositarlo, o collocarlo a mutuo, ma con rischio proprio. C. 5. 37. 1. Aut. Nov. 72. cap. 6.

Se sia somma capace all' acquisto de' fondi, deve erogarvela: e questa capacità si giudica dalle circostanze. D. 26. 7. 5. p.

Deve appellare dalle sentenze ingiuste, conoscendo la causa buona. C. 5. 37. 11.

Nella omissione della collocazione del danaro pupillare, non gli vale la scusa della buona occasione mancata, se collocò bene il suo. D. 26. 7. 13. §. 1.

TITOLO TERZO

Degli obblighi derivanti al pupillo dalla tutela.

Ogni pupillo deve osservare quanto si fece legalmente dal tutore. D. 26. 7. 6.

Senza giovargli che tacesse nell' atto d' approvarlo, se presente. D. 26. 8. 13. D. 26. 7. 12. §. 1.

Senz' autorità d' altro tutore resta obbligato alla rifazione delle spese fatte dal tutore amministrante. D. 27. 4. 1.

CAPO SECONDO

DE' POTERI, E DELL' AUTORITA' DEL TUTORE IN GENERE.

TITOLO PRIMO

Principj sull' autorità del tutore.

Il tutore per l' amministrazione delle cose pupillari è come padrone. D. 26. 7. 27.

S' intende il tutore che interponga l' autorità, quando approva l' atto fatto a nome del pupillo. D. 26. 8. 3.

E tanto è che non approvi; quanto che approvi nullamente. D. 26. 8. 2.

Può approvare benchè sia divenuto cieco. D. 26. 8. 16.

Chi non ha amministrazione non può approvare. D. 26. 8. 4.

La legge detesta l'approvazione con dolo. D. 23. 3. 61.

TITOLO SECONDO

Quali atti il tutore può approvare, o no: ed in quali è necessaria o no l'approvazione del tutore.

L'approvazione del tutore non occorre nelle donazioni a pro del pupillo, ma dove solo il pupillo si obbliga, od aliena, p. e. ne' contratti. I. 1. 21.

Non può dunque il pupillo adire l'eredità senza il tutore. I. 1. 21. 1. D. 26. 8. 9. §. 3.

Ma nemmeno il tutore può approvare l'atto pupillare a suo favore. D. 26. 8. 1. I. 1. 21. 3. D. 26. 8. 5.

Sicchè il tutore non può comprare, nè vendere al pupillo, nemmeno con persona interposta, o sotto il suo potere, p. e. la moglie, i figli. D. 26. 8. 5. §. 3. 4. 6. C. 4. 38. 5.

Nè può farsi liberare dal pupillo, mediante la delegazione. D. 26. 8. 18.

Nè in qualunque altro modo. D. 26. 8. 22.

Gli è permesso però di approvare l'adizione di quella eredità, di cui il tutore era creditore. D. 26. 8. 1. 7.

E di comprare anche con persona interposta in buona fede, quanto si subasta, o si vende publicamente a nome del pupillo. D. 26. 8. 5. §. 4. 5.

Tutto questo divieto non si estende ai tutori meri onorarj. D. 26. 8. 6.

TITOLO TERZO

Del modo d' approvare gli atti pel pupillo.

L' approvazione tutoria non deve esser cagionata da violenza. D. 26. 8. 1. §. 1.

Nè il giudice può esiggerla da chi creda non interporla. D. 26. 8. 17.

Tanto è che il tutore sia assente, quanto che presente ignori cosa si fa col pupillo. D. 26. 8. 14.

Se più tutori amministrano promiscuamente, basta l'approvazione d' uno solo. Essendo l'amministrazione divisa, ognuno può approvare solo per la sua parte. C. 5. 59. 5. D. 26. 8. 4.

Quest'approvazione vale, se contestuale all' atto: dopo no: nè vale collo scritto non contestuale. D. 26. 8. 9. §. 5. I. 1. 21. 2.

Sebbene il contratto sia condizionato, deve essere emessa puramente. D. 26. 8. 8.

Non osta all' approvazione che non s' intenda dall' altra parte, se realmente interposta, e scritta. D. 26. 8. 9. §. 6.

In assenza del pupillo, o nella età di lui puerile può fare l' atto a solo nome tutorio. D. 26. 7. 9.

Quanto agli atti giudiziali ancora, o può cominciarli come tutore, o a nome del pupillo approvati da esso. D. 26. 7. 1. §. 2.

All' approvazione non occorre un' atto solenne, bastando conoscere che il tutore approvò. D. 26. 8. 3.

CAPO TERZO

DE' POTERI DEL TUTORE IN ISPECIE.

TITOLO PRIMO

Del potere tutorio per l'adizione della eredità.

Il tutore può adire l'eredità a nome del pupillo. C. 6. 9. 7.

Senza ostare che il pupillo sia minore di sette anni, nè che l'eredità pervenisse al padre di esso. C. 6. 30. 18. §. 2

Essendo il pupillo maggiore di sette anni, ed intelligente, vi si richiede anche il consenso di lui. C. 6. 30. 5. L. 18. §. 4.

E come può approvarne l'adizione, così la divisione, anche senza istromento. D. 26. 8. 20. D. 27. 9. 1. §. 2.

TITOLO SECONDO

Del potere tutorio in esiggere i crediti, ed in pagare i debiti pupillari.

Il tutore può talmente esiggere i crediti pupillari, che libera *ipso jure* i debitori. D.26.7.46.§.7.

Essendo però crediti per contratto, deve premettersi la sentenza del giudice contro il debitore. C. 5. 37. 25. p.

Questa solennità non è necessaria nella esiggenza degli affitti, de' canoni, e d'altri redditi annui. D. 5. 37. 25. f.

Se però questi redditi annui raddoppiandosi superano i *sc.* 200, il decreto è necessario. C. 5. 37. 27.

Per questa esiggenza il tutore può citare, e procedere alla cattura de' pegni. C. 5. 37. 18.

Senza essere obbligato a prestarne cauzione. C. 5. 37. 13.

Ma se il testatore ordinò la presenza di tutti i tutori, uno solo non può esiggere. D. 26. 7. 47.

Può inoltre, e deve pagare al pupillo i debiti proprj. D. 26. 7. 9. §. 5.

E può pagare a se stesso il credito col padre del pupillo, essendovi danaro in cassa, a risparmio delle usure. D. 26. 7. 9. §. 5.

Come può pagare al creditore, sebbene non sia in sua gestione. D. 26. 7. 47. §. 7.

Pagando però i legati ed altro, deve attendere bene che non paghi l' indebito. D. 26. 7. 13. §. 2.

TITOLO TERZO

Del potere del tutore circa le spese pel pupillo stesso.

Quanto alla spesa degli alimenti, deve stare alla tassata dal padre, se proporzionata alle forze patrimoniali, altrimenti ricorre al giudice. D. 27. 2. 2. §. 3.

Mancando la tassa del padre, si fanno tassare dal giudice. D. 27. 2. 2. §. 1.

Dal quale si devono fissare secondo le facoltà, l' età, ed i maestri che ha. D. 27. 2. 3. §. 5. D. 26. 7. 12. §. 3.

Non ommessa la considerazione della servitù, del vestario conveniente alla persona. D. 27. 2. 3. §. 2. D. 26. 7. 13.

Se manchi la tassa ancora fatta dal giudice, deve eccitarlo a farla. D. 27. 2. 2. §. 1. L. 1. p.

Sempre secondo le forze del patrimonio, ed in modo che avanzi ogni anno qualche parte de' redditi. D. 27. 2. 3. §. 1.

Sebbene il patrimonio sia vasto, la tassa è sempre per la sola sufficienza. D. 27. 2. 3. §. 3.

Non costando delle forze de' beni, il tutore si pone d' accordo col giudice per liquidarle. D. 27. 2. 3. §. 4.

Benchè non vi sia stato interposto il giudice, si deve abbonare al tutore la quantità giusta data per gli alimenti, ed in buona fede. C. 5. 50. 2.

Non gli si dà credito però della somma che egli non avrebbe speso neppure per se. D. 26. 7. 12. §. 2.

TITOLO QUARTO

Del potere del tutore per tutte le altre spese pupillari.

Ogni altra spesa giusta, necessaria, ed in buona fede deve abbuonarsi al tutore. C. 5. 37. 3. D. 27. 3. 1. §. 6. 8.

Come gli alimenti alla madre del pupillo che è povera. D. 27. 3. 1. §. 4. D. 26. 7. 13. §. 2.

Non così il dono fatto a questa nelle seconde nozze. D. 27. 3. 1. §. 5. D. 26. 7. 13. §. 2.

Si abbuona ancora la spesa per gli alimenti del tutore povero destinato dal testatore alla amministrazione. D. 27. 3. 1. §. 6.

E quella pel dativo povero dato *ex inquisitione*. D. 27. 3. 1. §. 7.

E quella fatta per le liti, per li viaggi necessarj di officio. D. 27. 3. 1. §. 9.

TITOLO QUINTO

Del potere del tutore circa il danaro pupillare per se.

Qualunque tutore fa uso del danaro pupillare per se, ne deve le usure. D. 26. 7. 7. §. 4. C. 5. 56. 1. D. 27. 3. 3. §. 4. f.

Per non averlo depositato, non si devono le usure. D. 26. 7. 7. §. 4.

Nè se essendo debitore del padre del pupillo non pagò il suo debito, onde deve le usure, se le doveva al padre ancora. D. 26. 7. 7. §. 5.

Nè se si soddisfece del credito col padre del pupillo. D. 26. 7. 9. §. 7. p.

Nè se collocò danaro a conto del pupillo, ma col nome suo. D. 26. 7. 46. §. 2.

In questo caso se il pupillo ne vuole le usure, deve riconoscere il credito a suo rischio. D. 26. 7. 7. §. 6.

Chi comprò il fondo col danaro pupillare, che doveva depositare, non deve parimenti le usure. D. 26. 7. 7. §. 7. p.

Ove si debbano, non si arrestano colla cessazione della tutela, ma prosieguono sino al pagamento del debito. D. 26. 7. 46. §. 3.

Se si debbano le usure per la colpa in non collocare il danaro, si devono nella somma legittima: se per l' abuso del danaro a suo favore, si devono le pupillari, maggiori delle legittime. D. 26. 7. 7. §. 7. 1.

Nelle somme delle quali il tutore abusò per se, le usure derivano tanto se consistettero nelle sorti, che ne' frutti esatti. D. 26. 7. 7. §. 12. L. 58. §. 4.

Se poi il tutore col danaro pupillare comprò per se, ovvero lo collocò per se ad usura, il pupillo può vendicare per se le cose acquisite, e le sorti con i frutti. D. 26. 9. 2.

CAPO QUARTO

DEL POTERE DEL TUTORE CIRCA LE CONVENZIONI NELLE COSE PUPILLARI.

TITOLO PRIMO

Del potere tutorio circa le vendite.

Generalmente parlando niun tutore può vendere da se i fondi pupillari. D. 27. 9. 1. §. 2. C. 5. 37. 22.

Nè i diritti sulli fondi altrui. D. 27. 9. 3. §. 4.

Nè l'usufrutto solo: nè farlo perdere col non uso; nel caso ancora, che la proprietà sia del pupillo. D. 27. 9. 3. §. 5.

Nè la cava delle pietre, dell'arena, de' metalli lecite a possedersi dai privati. D. 27. 9. 3. §. 6.

Nè le saline, se le abbia, nè il fondo altrui goduto in buona fede. D. 27. 9. 5. §. 1. 2.

Nè il fondo ricevuto in pegno, se passò in proprietà del pupillo. D. 27. 9. 5. §. 3.

Nemmeno può alienare queste cose per la dimissione de' debiti, essendovi altri mezzi da ricavare danaro. D. 27. 9. 5. §. 9.

Nè perchè il tutore dica il fondo inutile, ovvero dica più utile avere altre cose. D. 27. 9. 5. §. 14. L. 13.

Nè perchè il fondo si trovasse già ipotecato. C. 5. 71. 2.

Alienandosi, resta l'azione vendicatoria al pupillo contro i possessori, e la personale contro il tutore. D. 27. 9. 5. §. 15. C. 5. 71. 16.

TITOLO SECONDO

Delle alienazioni lecite in genere al tutore, e del modo di farle.

È ammessa al tutore l'alienazione con giusta causa. C. 5. 37. 16.

Da approvarsi però con decreto del giudice. C. 5. 71. 1. 2. 3. 4.

Questo è necessario sebbene si tratti di vendere per pagare i debiti. D. 27. 9. 1. §. 2.

Ma il decreto non occorre nelle alienazioni necessarie, come se il fondo fu donato dall'autore del pupillo, e deve consegnarsi al donatario. D. 27. 9. 5. §. 6. C. 5. 72. 1.

O se fu venduto dall'autore del pupillo, e non fu consegnato. D. 27. 9. 5. §. 7.

O se il pupillo ne fu gravato per legato, meno che il fondo non sia dello stesso pupillo. D. 27. 9. 5. §. 4. L. 1. §. 2.

Il decreto parimenti non occorre nelle alienazioni delle cose, che pel tempo periscono, come grano, vino, olio, e simili, che basta vendere al prezzo locale corrente. C. 5. 37. 28. §. 5.

E come le vesti consunte, e gli animali inutili. C. 5. 72. 4.

Finalmente il decreto non occorre, se il principe approvi la vendita. C. 5. 72. 2.

Prima d'interporre tale decreto, ove occorra, il giudice deve seriamente informarsi de' beni del

pupillo: verificare quanto si espone ad esso dal tutore. D. 27. 9. 5. §. 11. e 10.

E deve osservare se il fondo sia in sua giurisdizione. D. 27. 9. 5. §. 12.

Il decreto di giurisdizione volontaria parimenti non occorre nelle vendite a subasta. C. 5. 71. 1. D. 27. 9. 3. §. 1. L. 1. §. 2.

Nè se il reo convenuto voglia dare al tutore il prezzo del fondo in lite: nè se il pupillo sia condannato a rendere il fondo all' attore. D. 27. 9. 3. §. 2. 3.

Se il tutore vendè per ignoranza senza decreto, e col prezzo pagò il credito scaduto, o salvò al pupillo beni più utili, la vendita deve osservarsi: tanto più se il pupillo non rende il prezzo, nè le usure intermedie di esso. D. 27. 9. 13. §. 1.

Lo stesso deve osservarsi, se il fondo fu alienato pel testamento, che dopo si trovò nullo. D. 27. 9. 14.

Benchè poi v' intervenisse il decreto, la vendita è nulla, se estorta con prove false. D. 27. 9. 5. §. 15. L. 1. §. 2. C. 5. 71. 5.

TITOLO TERZO

Del potere del tutore in donare le cose pupillari.

Al tutore niuna facoltà di donare. C. 5. 37. 16. D. 26. 7. 22.

Si reputa donare, se esigga meno dal debitore liquido. D. 26. 7. 46. §. 7.

Se doti la sorella uterina. D. 26. 2. 12. §. 3.

E questa facoltà si nega per donazioni ancora a causa di morte, neppure permesse al pupillo. D. 27. 3. 1. §. 1.

TITOLO QUINTO

Del potere tutorio ad ipotecare le cose pupillari, e del modo d' ipotecarle.

Generalmente parlando non lece al tutore senza decreto d' ipotecare i beni del pupillo: sia tutore lo stesso padre, il nonno. D. 27. 9. 7. §. 2.

Sebbene siano comuni al non pupillo. D. 27. 9. 8. §. 2.

Il permesso del giudice per la vendita non si estende alla ipoteca. D. 27. 9. 7. §. 3.

Onde la facoltà d' ipotecare deve essere espressa. D. 27. 9. 7. §. 4.

Prima d' interporre questo decreto il giudice deve bene informarsi se l' ipoteca sia necessaria: se giovi più vendere, che ipotecare tanto. D. 27. 9. 5. §. 10.

Dopo il decreto deve procurare che il danaro si eroghi realmente in dimissione de' debiti per mezzo di prove sicure. D. 27. 9. 5. §. 13.

Benchè peraltro il tutore ipotechi senza decreto, l' atto vale, se il danaro serva a dimettere il creditore: o se s' impegnò per succedere al primo creditore con utile del pupillo. D. 27. 9. 7. §. 5. 6.

TITOLO QUINTO

Del potere tutorio circa le liti civili.

Il tutore è difensore nato del pupillo, senza verun obbligo della di lui ratifica. D. 26. 7. 1. §. 2.

Può soltanto esiggersi questo obbligo essendo dubbio, che fosse fatto, o che duri tutore. D. 26. 7. 23.

Egli può agire ancora pel testamento falso, od inofficioso, senza perdere quanto gli si diede nello stesso testamento. D. 5. 2. 30. §. 1. D. 34. 9. 22.

Ad assumere ad introdurre queste liti non occorre nè cauzione, nè decreto. D.26.7.23.C.5.37.28.§.3.

Quanto al giudizio di divisione dei beni comuni può esser provocato ma non provocare.D.27.9.7.

S' intendono predj comuni quelli posseduti indivisi, non quelli comuni divisi. D. 27. 9. 5. §. 16.

Nè se d' uno sia la proprietà, dell' altro l' usufrutto. D. 27. 9. 6.

Coll' età minorile fatta nel pupillo cessa nel tutore l' obbligo della di lui difesa. D. 26. 7. 28.

Anche uno dei tutori, se gli altri si ricusino, può difendere il pupillo. C. 5. 40. 1.

A veruno però è dato di agire contro il contutore pel rendiconto, o di escluderlo, senza averlo reso sospetto. C. 5. 43. 8. D. 26. 7. 19.

Che niuno durante la tutela può agire contro l' altro a nome del pupillo. D. 26. 7. 12.

CAPO QUINTO

DELLE CAUSE LEGITTIME DEL FINE DELLA TUTELA; E DEL TUTORE FALSO, O PUTATIVO

Le cause primarie della cessazione legittima della tutela sono due: o perchè cessa da se: o perchè il tutore è rimosso durante l' officio. Vedremo subito il diritto sulla prima causa.

TITOLO PRIMO

Del fine della tutela senza remozione.

L' officio della tutela non può cessare pel volere del pupillo. C. 5. 60. 2.

Nè per la morte del tutore assente in quello che gli fu surrogato. D. 26. 1. 12.

L' aggiunta di altro tutore, o del curatore non fa cessare la tutela nel primo. C.5.36.5.D.26.5.15.16.

Cessa però compito il tempo, per cui l' officio fu conferito. D. 26. 1. 14. ℨ. 3. C. 5. 36. 1. I. 1. 22. 5.

E se il tutore divenga inabile per infermità. D. 26. 1. 17. D. 27. 1. 40. L. 10. ℨ. 8. L. 11.-12.

E colla morte del tutore, del pupillo, e colla costui pubertà. D.27. 3. 4. C. 5. 60. 1. I. 1. 22. 1.

E se il pupillo diasi in arrogazione. I. 1. 22. 1. D. 26. 1. 14. p. D. 26. 4. 2.

E se avvenga la condizione, con la quale deve cessar la tutela. I. 1. 22. 2. D. 26. 1. 14. ℨ. 5. D. 27. 3. 9. ℨ. 2. 3.

Se il tutore debba cangiare il domicilio, ma con rescritto del Principe sciente la tutela. D.27. 1.12. ℨ. 1.

Se il giudice inibisca l' amministrazione. D. 26. 10. 4. ℨ. 3.

Se la madre tutrice passi alle seconde nozze. C. 5. 9. 1. Aut. f. Nov. 94. cap. 2.

Se uno dei due fratelli col tutore dativo divenga maggiore, il dato cessa, anche pel pupillo che resta, non così però nel tutore testamentario. D. 27. 3. 9. ℨ. 1.

Finalmente cessa la tutela colla remozione come sospetto. D. 26. 1. 14. ℨ. 4. I. 1. 22. 6.

Si reputa sospetto in legge chi non amministra in buona fede, e chi è di mali costumi. I. 1. 26. 5. 12. D. 26. 10. 8.

Acciocchè peraltro questa remozione abbia luogo, deve osservarsi il diritto avanti chi, da chi, contro chi, per quale causa si possa chiedere la remozione sopradetta da vedersi nei titoli seguenti.

TITOLO SECONDO.

Delle cause della remozione dalla tutela.

La sola povertà non è causa di remozione dalla tutela. D. 26. 10. 8. I. 1. 26. 12.

Nè se il tutore mancò prima della tutela contro i beni del pupillo. D. 26. 10. 3. §. 5.

La prima delle cause giuste è l'amministrazione dolosa, dannosa, e fraudolenta. D. 26. 10. 3. §. 5. C. 5. 43. 1. 5.

E si reputa tale, se cominciata senza inventario, C. 5. 51. 13. §. 1.

Se si fecero vendite, senza il decreto, non per ignoranza. D. 26. 10. 3. §. 13.

Se si manca d' alimentare il pupillo con dolo. D. 26. 10. 3. §. 14. I. 26. 9. 10.

Se per pura contumacia nè vuole sborsare, nè depositare il danaro pupillare pel rinvestimento. D. 26. 10. 3. §. 16.

Se per dolo, o per colpa faccia ripudiare l' eredità dal pupillo. D. 26. 10. 3. §. 17.

Questa remozione non può impedirsi nè per aver dato, nè per voler dare la cauzione. I. 1. 26. 12. D. 26. 10. 5. 6.

Nè per aver fatto spese utili al pupillo. D. 27. 4. 4. f.

Simile alla frode si reputa la colpa lata. D. 26. 10. 7. §. 1.

Chi è rimosso come sospetto, o per le frodi, è infame, se si dichiara dal giudice. I. 1. 26. 6. C. 5. 43. 9.

La seconda causa principale della remozione del

tutore è l'amministrazione negligente, sia per inerzia, sia per ignoranza, o semplicità. C. 5. 43. 5. 9. D. 26. 10. 3. §. 18.

Nella quale però non ha luogo l'infamia. D. 26. 10. 3. §. 18. L. 4. §. 4.

E questa causa sussiste, se manchi alla cauzione, ma per la povertà. C. 5. 42. 2.

O se alcuno sia fatto tutore, essendovi già il testamentario dato dalla madre. C. 5. 47. 1.

Sinchè dura la discussione sulla remozione, il tutore non può amministrare. I. 1. 26. 7. C. 5. 43. 7.

Ma se il reo convenuto muoja, o finisca la tutela durante l'azione, la lite cessa subito. I. 1. 26. 8. D. 26. 10. 11.

TITOLO TERZO.

Quale de' tutori può rimoversi per sospetto.

Il tutore testamentario, il legittimo, il dativo, il misto è soggetto a questa remozione. I. 1. 26. 2. D. 26. 10. 1. §. 5. C. 5. 43. 4.

Chi non amministrò non può esser rimosso con infamia, ma come mero colpevole. D. 26. 10. 4. §. 4.

Il tutore consanguineo, l'affine non può esser così rimosso, ma gli si aggiunge il tutore. D. 26. 10. 9.

TITOLO QUARTO.

Da chi, ed avanti chi si può agire per la remozione.

Per la remozione del tutore tutti hanno l'azione, comprese le donne, se debbono al pupillo la pietà, e lo facciano con decoro. I. 1. 26. 3. D. 26. 10. 1. §. 6. 7. C. 5. 43. 6.

E può agire il contutore, benchè escì di tutela, sebbene fu rimosso. D. 26. 10. 3.

Il pupillo peraltro non può agire per ciò. I. 1. 26. 4. D. 26. 10. 7.

Mancando l' attore, ed essendo a piena notizia del giudice la mala amministrazione, può rimoverlo anche ex officio. D. 26. 10. 3. ℨ. 4.

È competente a rimoverlo ogni giudice, o tribunale primario provinciale capace a darlo. I. 1. 26. 1. D. 26. 10. 1. ℨ. 3. 4.

Si può ammettere in prova delle frodi anche chi serve domesticamente al pupillo. D. 26. 10. 12.

Dopo la remozione il tutore non va più soggetto ai danni, nè ai pericoli delle cose pupillari. D. 26. 10. 10.

TITOLO QUINTO

Del tutore putativo, o del protutore.

S' intende tutore putativo, o protutore chi amministra le cose pupillari nell' opinione di esserlo mentre non lo è. D. 27. 5. 1. ℨ. 1. L. 3.

In questo niun potere per l' amministrazione, nè per le alienazioni. D. 27. 9. 8. D. 27. 5. 2.

Sicchè essendo nullo l'atto, il pupillo può rivendicare le cose sue, se esistono. D. 26. 7. 47. ℨ. 3. D. 27. 5. 2.

È tenuto però alla stessa diligenza del tutore vero. D. 27. 5. 4.

E si può agire contro di esso, durante anche l' officio. D. 27. 5. 1. ℨ. 3. D. 26. 7. 26.

Ma egli ancora può agire contro il pupillo. D. 27. 5. 5.

SEZIONE TERZA

Della comunicazione necessaria dell' opera a titolo di cura.

Le specie primarie della cura sono due: *pupillare*, e *comune*. La prima spetta al solo pupillo: la seconda a tutte le altre persone inferme, alle quali è necessario per legge.

La pupillare può esigersi per le cose, o per la lite sola. Acciocchè sia legittima occorrono queste cause: che *abbia luogo*: che *s' induca legalmente*; d' onde i poteri, i doveri suoi, che si definiscono nel capo seguente.

CAPO PRIMO

QUANDO HA LUOGO, O NO IL CURATORE PUPILLARE PER LE COSE: DELLA GIUSTA VOCAZIONE DI ESSO: DEGLI EFFETTI CIVILI DI LEI: DEL CURATORE ALLA LITE.

TITOLO PRIMO

Se abbia luogo, o no il curatore pupillare per la cosa.

Al pupillo non si dà mai il curatore, se sia presente il tutore abile. D. 26. 5. 11.

Ha luogo il curatore pupillare, se il tutore non sia sufficiente al patrimonio per qualunque causa. D. 27. 1. 10. §. 8. D. 26. 1. 13. I. 1. 23. 6.

Se il tutore sia vecchio, e lungamente infermo. D. 26. 1. 13. D. 27. 1. 10. §. 8. I. 1. 23. 6.

Se uno fu scusato, sebbene sianvi altri tutori. C. 5. 36. 2.

O se il tutore sia scusato a tempo. D. 27. 1. 10. §. 6.

O sia in età impubere, o minorile, sinchè giunga all' età legittima. D. 27. 1. 10. §. 7.

Se i beni pupillari siano sparsi in più luoghi, e d' incomoda amministrazione. C. 5. 36. 3. 5.

Sebbene il padre ne volesse uno solo. D. 26. 7. 3. §. 4.

Se il tutore sia tanto povero, che restino in pericolo i beni pupillari per l' impotenza. C. 5. 43. 6.

Se chi era tutore sia stato rimosso come sospetto, se rilegato, morto, scusato. C. 5. 36. 4.

Se si dovette assentare per lo stato. D. 26. 5. 15.

TITOLO SECONDO

Della giusta creazione del curatore pupillare, e degli effetti civili di essa.

Questa cura non spetta agli agnati. D. 26. 1. 3. §. 1.

Nè può darsi per testamento: ma solo da chi può dare i tutori. I. 1. 23. 1.

Può esser convenuto per la gestione durante l'officio. D. 27. 3. 16. §. 1.

Dura finchè il pupillo giunga alla pubertà. C. 5. 60. 1. D. 26. 5. 25.

Cessato così l' officio, non resta responsabile di ciò, che accade dopo. C. 5. 36. 2.

Nè pel debito del tutore, che si rese insolvibile, dopo reso conto. C. 5. 36. 5.

TITOLO TERZO

Del curatore pupillare alle liti.

Essendovi più tutori, non ha luogo il Curatore per la lite contro il contutore. D. 26. 2. 24. C. 5. 44. 1.

Essendo dunque il tutore solo, ha luogo, sia per agire, sia per eccepire contro di esso. D. 26. 1. 3. §. 2. C. 5. 44. 2. 5.

Può chiedersi dal solo pupillo, se abile. D. 26. 1. 3. §. 2.

Non volendo farlo, vi può essere astretto dal giudice. D. 26. 1. 3. §. 2.

Si può dare il solo presente, ed al presente. D. 26. 1. 3. §. 2.

Si possono dare più per più, uno per uno, per una, per più liti. D. 26. 1. 4. §. 1.

E quello dato contro uno dei tutori si può dare contro un altro. D. 26. 1. 5. §. 1.

Si può dare in ogni tempo, in ogni luogo. D. 26. 1. 3. §. 3.

Fissatosi, non può variarsi, senza causa. D. 26. 1. 5.

Se si richiese indistintamente, s' intende dato per tutte le controversie, ma nella materia soggetta, p. e. divisione, confini, e non solo per agire, ma ancora per eccepire nella causa. D. 26. 1. 4. f.

Non deve a causa della amministrazione, se la evitò. C. 5. 44. 3.

E può ripetere le spese, citando il tutore, se v' è. C. 5. 44. 4.

CAPO SECONDO

DEL CURATORE COMUNE.

Come nell' officio della tutela, così della cura le attenzioni primarie del diritto sono tre: *sugli obblighi di assumerla*: *sulli doveri*, *sulli poteri di esercitarla*.

Niun obbligo di assumere la cura, *se a chi si dà il curatore*: *da chi si chiede*: *da chi si dà*: *il modo di darlo* non siano secondo il diritto, o se ne abbia la scusa, come nei titoli seguenti.

TITOLO PRIMO

A chi può darsi il curatore comune, e per quali cause.

Generalmente dopo gli anni 14 ne' maschi, dopo i 12 nelle femine sino all'età maggiore si ammette il curatore. I. 1. 23. 1. C. 5. 60. 1.

Alli dementi poi, ai prodighi, si dà, benchè passarono l'età maggiore. I. 1. 23. 3. C. 5. 70. 1. D. 3. 1. 2.

Alli muti, ai sordi, ed agli incapaci d'amministrare i loro beni. I. 1. 23. 4. D. 3. 1. 3. ℨ. 3. L. 4. .5 D. 27. 10. 2.

Dassi ancora alli beni: cioè alla eredità, mentre non è adita. D. 27. 10. 3.

A chi lo ha non si aggiunge senza causa grave ben provata. C. 5. 34. 10. D. 26. 5. 20. ℨ. 1.

Al minore che è furioso si dà come a minore, non come a demente. D. 26. 1. 3. ℨ. 1. f.

Compete il curatore a chi sta nel ventre ancora. D. 26. 5. 20.

Se però i minori non lo vogliono, non vi si possono obbligare, meno che alla lite. I. 1. 23. 2.

Che senza curatore non possono agire, nè essere convenuti. C. 5. 34. 11.

Al minore si può dare anche per un atto, p. e. per la constituzione, per l'aumento, per la permuta della dote. D. 26. 5. 7.

TITOLO SECONDO

Da chi si dà il Curatore comune.

Il curatore non si può dare validamente col testamento, nemmeno dal padre. C. 2. 19. 6. D. 26. 7. 3. §. 5.

Ma se si diede, deve confermarsi dal giudice. D. 27. 10. 16.

Essendo proprio darsi dal giudice. I. 1. 23. 1. D. 27. 10. 16. D. 26. 5. 3.

È ammesso soltanto di darsi dal padre al figlio demente instituito erede. C. 5. 70. 7. §. 5.

Al figlio legittimo è curatore per legge il padre nei beni castrensi, o quasi castrensi, se demente. C. 5. 70. 7. p.

In mancanza del padre il fratello è curatore legittimo dell'altro mentecatto. C. 5. 70. 5.

TITOLO TERZO

Chi può chiedere il curatore comune.

Si può chiedere il curatore dal figlio pel padre. C. 5. 70. 3.

E dalla madre pel figlio prodigo. D. 26. 5. 12. §. 2.

Si deve, e si può chiedere il curatore dal minore contro il debitore: e se ammonito manca a chiederlo, si può chiedere dal debitore stesso. C. 5. 31. 1. 2. 7.

Ed essendo presente il minore, può chiederlo da se: essendo assente, col procuratore. C. 5. 31. 6.

A verun altro è lecito chiedere il curatore al minore. D. 26. 6. 2. §. 5. D. 3. 3. 43. §. 3.

TITOLO QUARTO

Chi può darsi in curatore comune, o nò.

Non può esser curatore il cieco. C. 5. 34. 3.

Ripugna che possa esserlo l'erede del curatore. C. 2. 19. 17.

Nè il marito, nè lo sposo può esser curatore della moglie, della sposa. C. 5. 34. 2. I. 1. 25. 19. D. 27. 10. 14. D. 27. 1. 1. §. 5.

Non il debitore, non il creditore del minore. C. 5. 34. 8. Aut. Nov. 72. cap. 2.

Non la donna. D. 26. 5. 21.

Non può essere il padre stesso, se la madre instituì eredi li figli a condizione che gli emancipasse, e gli emancipò. D. 26. 5. 21. §. 1.

Nè il minore di età. I. 1. 25. 13.

Chi fu tutore, non può farsi curatore della stessa persona fatta pubere, se ricusi l'officio. I. 1. 25. 18. C. 5. 62. 20.

Il figlio può esser curatore del padre. D. 26. 5. 12. §. 1. D. 27. 10. 1. §. 1. L. 2.

E può essere della madre ancora. D. 27. 10. 14.

TITOLO QUINTO

Della giusta assunzione della cura comune fissa.

Fra i tutori, ed i curatori dati per l'amministrazione pochissima differenza quanto alle regole. D. 27. 1. 13. p.

Ogni curatore dunque resta obbligato dal principio della giusta vocazione all'officio, se non fu scusato. D. 26. 7. 20.

Non si ammette al padre richiesto curatore dal figlio emancipato di scusarsi per li tre figli. D. 27. 1. 36. §. 1.

Al fratello può giovare questa scusa. D. 27. 1. 30. §. 2.

Il curatore, come il tutore, deve prestare il giuramento di fedelmente amministrare. C.5.70.7.§.5.f.

E fatto solenne inventario, deve fare tutto da buon padre di famiglia. C. 5. 70. 7. §. 5. 6.

Deve inoltre dare la cauzione, se non sia dato *ex inquisitione*. D.27. 10. 8. D. 27. 9. 8. §. 1.

Ovvero se non sia dato per testamento paterno. C. 5. 70. 7. §. 5.

TITOLO SESTO

Delle obbligazioni del curatore fisso.

Il curatore del demente deve aver cura non solo dei beni, ma della persona ancora di lui.D.27.10.7.

Non assume però l'obbligo del danno precedente, se non fu per sua colpa. C. 5. 37. 1.

È soggetto alle usure nello stesso modo che il

il tutore, sia per la sorte, sia per le accessioni che ritiene. D. 26. 7. 58. §. 4.

Dato alla lite, od alli beni, deve proseguire la difesa, nè abbandonarla col pretesto d' aver surrogato un altro da se stesso. C. 5. 34. 12.

TITOLO SETTIMO

Di ciò che non si permette al curatore fisso.

Verun curatore può obbligare, o disobbligare il minore per le nozze. C. 5. 4. 8.

E molto meno può donare. D. 27. 10. 17.

O rimettere tutto, o parte del credito dell'amministrato. D. 2. 14. 28. §. 1. C. 2. 3. 22.

Può dare la sua cosa, invece di quella del minore, ma non al contrario. D. 27. 10. 10. §. 1.

Se dovendo non diede fidejussione, ogni alienazione fatta è nulla: meno che il prezzo non lo impiegasse in dimissione dei debiti del minore. D. 27. 10. 7. §. 1. 2.

Durante l' officio, non può agire contro il concuratore per la cura. C. 5. 37. 2.

Non può alienare senza decreto, e senza causa di utilità, di necessità ben provata. C. 5. 71. 6. D. 27. 10. 12. D. 27. 9. 11.

Sebbene sia lo stesso padre. C. 5. 71. 3. D. 27. 9. 7. §. 2.

TITOLO OTTAVO

Di ciò che lece al curatore comune fisso.

Il curatore del ventre, e della eredità, può solo custodire i beni: ed alienare quelli soli che col

tempo periscono. Ogni altro dato alla amministrazione, ha pieno potere amministrativo. D.26.7.48.

Può dunque deferire il giuramento, ricevere pagamenti, liberando il debitore, può agire, ed alienare. C. 2. 3. 22. D. 12. 2. 17.§. 2.

E ricevere eredità, legati, fidecommissi facendone inventario. C. 5. 70. 7. §. 7.

Può ipotecare per l'utile del demente. D.27.10.11.

Può dotare secondo le forze, e la dignità degli sposi. D. 23.3.60.61.

Può spendere per la celebrazione delle nozze. D. 26. 7. 52.

Ma se dotò sopra il potere, la dote regge per la sola parte lecita. D. 23. 3. 61.

Se le nozze non seguirebbero senza dote numerata, e manchi, può vendere i fondi col decreto del giudice. D. 23. 3. 61. §. 1.

Può agire, ed eccepire in giudizio a nome del minore, o col consenso di lui: o come curatore, se il minore era assente. D. 26. 7. 1. §. 3.

E convenire i debitori. D. 26. 7. 1. §. 4.

Essendo in più curatori, vale l'atto col consenso di uno solo, come ne' tutori. D. 26. 7. 3. p. D. 27. 10. 7. §. 3.

Se però uno dei presenti l'impedisca, non vale, nè alienazione, nè pagamento. D. 27. 10. 7. §. 3. f.

TTOLO NONO

Della cessazione della cura comune.

Se il demente risani: se il prodigo si moderi, la cura cessa ipso jure. D. 27. 10. 1. f.

Se dato al demente con lucidi intervalli, la cu-

ra siegue, ma pel solo tempo della demenza. Essendo incerto se siasi sanato, o essendo insanabile, la cura non cessa mai. C. 5. 70. 6.

Cessa la cura colla remozione, che si può chiedere dal minore col consiglio di famiglia. D. 26. 10. 7. p.

E cessa l' obbligo di amministrare colla deputazione di un altro, se il primo divenga inabile. D. 27. 10. 13.

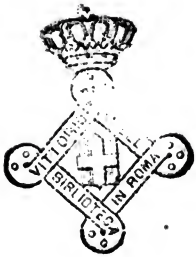

FINE DELLA PRIMA PARTE.

INDICE

DE' LIBRI, DELLE SEZIONI, DE' CAPI, E TITOLI

CONTENUTI NELLA PRIMA PARTE.

PREFAZIONE . . . . . pag. 3

LIBRO PRIMO

SUL DIRITTO; SULLI SOGGETTI DEL MEDESIMO: SULL' ACQUISTO DEL BENE DELLE NOZZE, E DE' FIGLI.

SEZIONE PRIMA

Delle diverse specie del diritto: della intelligenza, e dell' autorità delle sue Leggi.

CAPO I. *De' principj generali sul diritto* „ 9
Tit. 1. *Delle diverse specie del diritto* „ ivi
Tit. 2. *Delle diverse specie del diritto civile* . . . . . „ 10
CAPO II. *Del diritto singolare, o de' rescritti* „ 11
Tit. 1. *Il diritto sulla validità de' rescritti* „ ivi
Tit. 2. *Il diritto sulla autorità de' rescritti validi* . . . . . „ 12
Tit. 3. *Il diritto sull' interpetrazione de' rescritti* . . . . . „ 13
CAPO III. *Sul diritto civile in genere, collo scritto, e senza* . . . . . „ 14
Tit. 1. *Del proposito primario del diritto, e degli obblighi con esso* . . . . . „ ivi

Tit. 2. *Dell' autorità del diritto civile* „ ivi
Tit. 3. *Della retta intelligenza del diritto civile* . . . . . „ 16
Tit. 4. *Del diritto civile senza scritto, o della consuetudine* . . . . . „ 17
Tit. 5. *Della consuetudine parziale.* . „ ivi

SEZIONE SECONDA

Del diritto civile sugli atti di dominio, e sulle cause essenziali di esso.

Capo I. *Delle persone private in genere* . „ 18
Tit. 1. *Chi si reputa persona in diritto* „ ivi
Tit. 2. *De' nomi generali delle persone vere* „ 19
Tit. 3. *Delle diverse età delle persone* . „ 20
Tit. 4. *Delle diverse specie delle persone* „ ivi
Capo II. *De' rapporti fra le persone* . . „ 21
Tit. 1. *Della parentela fra le persone* . „ ivi
Tit. 2. *Della relazione di affinità fra le persone* . . . . . „ 22
Tit. 3. *Delle relazioni fra le persone per la patria, pel municipio* . . . . . „ 23
Capo III. *Delle persone inferme di mente in specie* . . . . . „ 24
Tit. 1. *Del pupillo, e di ciò che non lece al pupillo, nè col pupillo* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Di ciò che lece al pupillo, e col pupillo* . . . . . „ 25
Tit. 3. *De' minori, e di ciò che lece ai minori, e co' minori* . . . . . „ 26
Tit. 4. *De' Dementati* . . . . . „ 27
Tit. 5. *Del Prodigo* . . . . . „ 28
Tit. 6. *Delle Donne* . . . . . „ ivi

Tit. 7. *Del feto, o di chi sta nel ventre* „ 29
Tit. 8. *Delle persone morali, cioè dei comuni, e delle corporazioni* . . . . . „ ivi
Capo IV. *Del diritto sulla volontà vera* . „ 30
Tit. 1. *Principj di diritto sulla volontà vera* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del diritto sulla espressione pura della volontà* . . . . . „ 31
Capo V. *Del diritto sulla espressione condizionale della volontà* . . . . . „ 32
Tit. 1. *Principj sulla volontà, e sulla espressione condizionale* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle condizioni inutili, o riprovate dal diritto* . . . . . „ 34
Tit. 3. *Del diritto sulla condizione adempita o nò; della volontà vera, o no* . „ 35
Capo VI. *Del diritto sull' errore, e sul timore* 37
Tit. 1. *Principj sull' ignoranza, e sull' errore* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Dell' errore causato dal dolo malo altrui, e del dolo malo* . . . . . „ 38
Tit. 3. *Del diritto sugli effetti civili dell' ignoranza* . . . . . „ 39
Tit. 4. *Principj di diritto sulla violenza, e sul timore* . . . . . „ 40
Capo VII. *Del diritto sull' onestà, sul decoro, sulla giustizia di ogni atto di dominio, e sugli atti permessi* . . . . „ 42
Tit. 1. *Del diritto sul decoro degli atti di dominio* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del diritto sulla giustizia degli atti del privato dominio* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *Della volontà permessa dalla legge* „ 44
Capo VIII. *De' beni patrimoniali considerati*

dal diritto civile in genere . . . . . „ ivi
Tit. 1. *In che consiste l' essenza di questi beni* . . . . . „ 45
Tit. 2. *Delle diverse specie de' beni patrimoniali* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *De' rapporti de' beni patrimoniali* „ 46

SEZIONE TERZA

Del diritto sull' acquisto de' beni delle nozze, e della prole.

Capo I. *Del diritto sulla validità, o nullità degli sponsali* . . . . . „ 47
Tit. 1. *Principj di diritto sugli sponsali* „ ivi
Tit. 2. *Delle persone abili, e della loro volontà per gli sponsali* . . . . . „ 48
Tit. 3. *Del diritto sul modo di contrarre gli sponsali* . . . . . „ ivi
Capo II. *Del diritto sulla convenzione delle nozze valida, o no* . . . . . „ 49
Tit. 1. *Chi può contrarre o no le nozze secondo la legge* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Fra chi le nozze sono vietate, o no dal diritto civile* . . . . . „ 50
Tit. 3. *Della volontà esistente, o no per le nozze* . . . . . „ 51
Tit. 4. *Del giusto modo di contrarre le nozze* . . . . . „ 52
Capo III. *Degli effetti immediati delle nozze giuste* . . . . . „ 53
Tit. 1. *De' doveri, de' poteri reciprochi fra conjugi stanti le nozze* . . . . „ ivi
Tit. 2. *De' poteri del marito ne' beni stra-*

dotali della moglie, e della legittimazione de' figli . . . . . ,, ivi
Capo IV. *Delle seconde nozze* . . . . . ,, 55
Tit. 1. *Degli effetti delle nozze nuove ne' conjugi co' figli delle precedenti* . . ,, ivi
Tit. 2. *Dell' obbligo de' genitori superstiti circa i beni nuziali sciolte le nozze* . ,, 56
Tit. 3. *Della vedova rimaritata* . . . ,, 57
Capo V. *Dell' acquisto del bene de' figli per l' adozione* . . . . . ,, 58
Tit. 1. *Principj sull' adozione* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Dell' adrogazione* . . . . . ,, ivi
Tit. 3. *Del diritto sull' adozione* . . . . ,, 60
Capo VI. *De' poteri, de' doveri fra i genitori, ed i figli di famiglia* . . . . . ,, 61
Tit. 1. *Del diritto su i doveri de' padri verso i figli* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Del potere de' padri sulle persone de' figli in famiglia* . . . . . ,, 62
Tit. 3. *Del potere del padre ne' beni del figlio di famiglia* . . . . . ,, ivi
Tit. 4. *Degli obbligi del padre per li debiti del figlio in potere* . . . . . ,, 64
Tit. 5. *Della cessazione della patria potestà* ,, 65
Capo VII. *De' figli in famiglia, e de' diritti della madre ne' beni del figlio legittimo* ,, 67
Tit. 1. *Di ciò che può il figlio di famiglia ne' beni suoi, e del padre, e di ciò che il padre deve per li debiti del figlio* . . ,, ivi
Tit. 2. *Principj sulli beni de' figli di famiglia* . . . . . ,, 68
Tit. 3. *De' poteri de' figli ne' loro peculj* ,, 69
Tit. 4. *Del potere della madre legittima ne' beni de' figli* . . . . . ,, 70

LIBRO SECONDO

DELL' ACQUISTO DE' BENI CORPOREI, IN GENERE PER LA CESSIONE DELLA LEGGE, E DELLA PERSONA PRIVATA.

SEZIONE PRIMA

Dell' acquisto de' beni patrimoniali in genere, e per la cessione della legge.

Capo I. *De' principj sull' acquisto de' beni patrimoniali, e delle sue cause comuni* . ,, 71
Tit. 1. *Principj sull' acquisto* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Delle persone cui si permette l' acquisto in genere* . . . . . ,, 72
Tit. 3. *Delle cose che si possono acquistare, o no* . . . . . ,, ivi
Tit. 4. *Della volontà necessaria per l' acquisto* . . . . . ,, 73
Tit. 5. *Del giusto titolo di acquistare i beni patrimoniali* . . . . . ,, ivi
Capo II. *Dell' acquisto a titolo di occupazione*,, 74
Tit. 1. *Delle cose capaci di occupazione* ,, ivi
Tit. 2. *Del giusto modo di occupare* . ,, 76
Capo III. *Dell' acquisto per accessione* . . ,, 77
Tit. 1. *Dell' acquisto del suolo per accessione dell' alluvione* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Dell' accessione delle piante* . . ,, 78
Tit. 3. *Dell' accessione de' frutti* . . . ,, 79
Tit. 4. *Dell' accessione de' muri, e del loro materiale* . . . . . ,, 80
Tit. 5. *Dell' accessione delle cose mobili* ,, ivi
Capo IV. *Dell' acquisto in dominio a titolo di usucapione* . . . . . ,, 81

Tit. 1. *Principj sulla usucapione* . . . „ ivi
Tit. 2. *A chi lece, o no l' usucapione* „ 82
Tit. 3. *Delle cose capaci, o no di usucapione* . . . . . „ 83
Tit. 4. *Delle cose mobili furate per l' usucapione* . . . . . „ ivi
Tit. 5. *Della cosa immobile invasa quanto alla usucapione* . . . . . „ 85
Tit. 6. *Del titolo giusto per l' usucapione* „ ivi
Tit. 7. *Della verità dell' atto traslativo di dominio* . . . . . „ 87
Tit. 8. *Della validità del titolo alla usucapione* . . . . . „ ivi
Tit. 9. *Della buona fede per la usucapione* „ 88
Capo V. *Del diritto sul possesso in genere* „ 90
Tit. 1. *Principj sul possesso* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle diverse specie del possesso* „ 91
Tit. 3. *Principj sul possesso clandestino* „ ivi
Tit. 4. *Principj speciali sul possesso violento* . . . . . „ 92
Capo VI. *Del diritto sull' acquisto del possesso civile* . . . . . „ 94
Tit. 1. *Principii sull' acquisto del possesso* „ ivi
Tit. 2. *Di chi può acquistare il possesso civile* . . . . . „ 95
Tit. 3. *Del diritto sulla esistenza, o deficienza della volontà di acquistare il possesso* . . . . . „ 96
Tit. 4. *Della cosa capace di possesso secondo il diritto* . . . . . „ 97
Tit. 5. *Del giusto modo di acquistare il possesso* . . . . . „ ivi
Tit. 6. *Del modo di acquistare il possesso secondo il diritto* . . . . . „ 98

Tit. 7. Del diritto sulla traslazione del possesso . . . . . „ 99
Capo VII. *Del diritto sulla ritenzione, sull' abbandono, sulla perdita involontaria del possesso* . . . . . „ 100
Tit. 1. Della ritenzione del possesso . „ ivi
Tit. 2. Del diritto sull' abbandono volontario del possesso . . . . . „ 101
Tit. 3. Del diritto sulla perdita involontaria del possesso corporale . . . . „ 102
Capo VIII. *Del diritto sul tempo legittimo per la usucapione, sulla unione de' possessi, e sulla loro interruzione* . . . . „ 104
Tit. 1. Del diritto sul tempo legittimo per la usucapione . . . . . „ ivi
Tit. 2. Della regola per computare gli anni della usucapione . . . . . „ 105
Tit. 3. Della unione de' possessi, o degli anni della usucapione . . . . . „ 106
Tit. 4. Delle cause per le quali gli anni del possesso s' interrompono . . . . . „ 107
Capo IX. *Dell' acquisto a titolo di eredità legittima, od intestata* . . . . . „ 109
Tit. 1. Principj sulla eredità . . . . „ ivi
Tit. 2. Del diritto sulla vocazione alla eredità intestata in genere . . . . . „ 110
Tit. 3. Della successione intestata dei discendenti agli ascendenti . . . . . „ 111
Tit. 4. Della successione intestata al defonto con i soli ascendenti . . . . . „ 112
Tit. 5. Della successione intestata al defonto cogli ascendenti, e laterali . . „ 113
Tit. 6. Della successione intestata al defonto con i soli fratelli, colle sorelle, e co' loro figli . . . . . „ ivi

Tit. 7. *Della successione intestata di tutti gli altri laterali* . . . . . „ 114
Tit. 8. *Della numerazione de' gradi della parentela* . . . . . „ 115

SEZIONE SECONDA

Dell' acquisto a titolo della cessione privata per contratto in genere.

Capo I. *Delle cause comuni ad ogni specie di alienazione* . . . . . „ 116
Tit. 1. *Principj sull' alienazione* . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle cose capaci, o no di alienazione* . . . . . „ 117
Tit. 3. *Delle persone ammesse, o no ad alienare* . . . . . „ 118
Tit. 4. *Dell' alienazione per abbandono* . „ 119
Capo II. *Dell' alienazione per convenzione in genere* . . . . . „ 120
Tit. 1. *Principj sulle convenzioni* . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle persone capaci, o no a convenire per se* . . . . . „ 121
Tit. 3. *Di chi può fare, o no la convenzione per altri* . . . . . „ 122
Tit. 4. *Del consenso mancante, o no nelle convenzioni* . . . . . „ 125
Tit. 5. *Delle cause sulle quali non si può convenire* . . . . . „ 127
Tit. 6. *Delle cause sulle quali si può contrattare* . . . . . „ 128
Tit. 7. *Del modo legittimo di convenire* „ 129
Capo III. *Del diritto sulla rescissione delle convenzioni, e sugli effetti civili di quelle in vigore* . . . . . „ 131

Tit. 1. *Della rescissione delle convenzioni* „ ivi
Tit. 2. *Contro chi, ed a pro di chi le convenzioni in vigore abbiano effetto in genere* . . . . . „ 132
Tit. 3. *In quanto obbligano le convenzioni in genere* . . . . . „ 133

SEZIONE TERZA

Del diritto sul contratto della Dote

Capo I. *Principj sulla dote, e delle sue diverse specie* . . . . . „ 135
Tit. 1. *Principj sulla dote* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle diverse specie della dote* . „ 136
Capo II. *Della convenzione della dote* . . „ 138
Tit. 1. *Chi può convenire per la dote, o no* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della volontà di costituire la dote* „ 139
Tit. 3. *Della cosa utile, o no a darsi in dote* . . . . . „ 140
Tit. 4. *Del giusto modo di convenire la dote* . . . . . „ 141
Capo III. *De' patti dotali ammessi o no dal diritto* . . . . . „ 142
Tit. 1. *De' patti dotali non ammessi prima delle nozze* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *De' patti dotali ammessi dal diritto prima delle nozze* . . . . . „ 143
Tit. 3. *De' patti dotali fatti stanti le nozze ammessi, o no dal diritto* . . . „ 144
Capo IV. *Degli effetti della convenzione dotale, pendenti, e fatte le nozze* . . „ 146
Tit. 1. *Della dote in pendenza delle nozze* „ ivi

Tit. 2. *Dei diritti, dei doveri del dotante stanti le nozze* . . . . . „ 147
Tit. 3. *Degli effetti della convenzione dotale sul fondo dotale* . . . . . „ 148
Tit. 4. *De' poteri, de' doveri della donna sulla dote stanti le nozze* . . . . . „ 150
Capo V. *De' poteri, e degli obblighi del marito sulla dote stanti le nozze* . . „ 152
Tit. 1. *Del potere del marito sulla dote ricevuta, e sopra i frutti della medesima* „ ivi
Tit. 2. *Del potere giudiziale del marito nella dote della moglie* . . . . . „ 153
Tit. 3. *Delle obbligazioni del marito per la la dote stanti le nozze* . . . . . „ 154

SEZIONE QUARTA

Del contratto di compra, e vendita.

Capo I. *Delle cause della validità della compra, e vendita* . . . . . „ 156
Tit. 1. *Principj sulla compra, e vendita* „ ivi
Tit. 2. *A chi lece vendere, o comprare* „ 158
Tit. 3. *Del consenso mancante, o no nella compra, e vendita* . . . . . „ 159
Tit. 4. *Della cosa atta o no a vendersi, e comprarsi* . . . . . „ 161
Tit. 5. *Del prezzo della compra, e vendita* „ 163
Capo II. *Delle solennità intrinseche, ed estrinseche della vendita.* . . . . . „ 164
Tit. 1. *Della solennità intrinseca, o dell'obbligo del venditore fra l'atto* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle solennità estrinseche, o del giusto modo di esprimere la vendita* . „ 165

Capo III. *De' patti aggiunti alla compra e vendita in genere, e singolarmente* . „ ivi
Tit. 1. *De patti ammessi nelle vendite e compre* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *De' patti non ammessi dal diritto nelle vendite e compre* . . . . . „ 167
Capo IV. *Degli effetti civili della vendita* „ 168
Tit. 1. *Quando la vendita giusta si renda efficace*. . . . . „ ivi
Ti. 2. *Degli effetti della vendita nel compratore* . . . . . „ 169
Tit. 3. *Degli effetti civili della vendita nel venditore* . . . . . „ 171
Capo V. *Della permuta* . . . . . „ 172
Tit. 1. *Dell' acquisto a titolo di permuta* „ ivi
Tit. 2. *Degli effetti civili della permuta* „ ivi

SEZIONE QUINTA

Della validità, e degli effetti di tutti gli altri contratti nominati, ed innominati, e disobbligatorj.

Capo I. *Delle cause della validità dell' affitto, e della enfiteusi* . . . . . „ 173
Tit. 1. *Principj sul contratto di affitto* „ ivi
Tit. 2. *Della locazione, e conduzione valida, o no*. . . . . „ 174
Tit. 3. *De' patti ammessi, o no nell' affitto* „ 176
Tit. 4. *Degli effetti civili delle locazioni valide* . . . . . „ 177
Tit. 5. *Del contratto d' enfiteusi* . . . „ 178
Capo II. *Del contratto di società valido, o no, e de' patti intorno ad essa ammessi, o no* „ 179

Tit. 1. *Principj sulla società* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della società valida, o no* . . „ 180
Tit. 3. *De' patti sociali validi o no* . . „ 181
Capo III. *Della giusta cessazione della società valida* . . . . . „ 282
Tit. 1. *Della cessazione della società per la volontà de' socj* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della cessazione della società per tutte le altre cause* . . . . . „ 184
Capo IV. *Degli effetti della società sussistente, o durante* . . . . . „ 185
Tit. 1. *Degli effetti della società per le obbligazioni a causa di dolo, o di colpa* „ ivi
Tit. 2. *Delle comunicazioni nella società universale* . . . . . „ 186
Tit. 3. *Della comunicazione del danno, del lucro, del debito, delle spese nella società singolare* . . . . . „ 188
Tit. 4. *Del potere del socio nella cosa sociale* . . . . . „ 189
Capo V. *De' contratti innominati in genere, e singolarmente, e della scommessa.* „ 190
Tit. 1. *De' contratti innominati in genere* „ ivi
Tit. 2. *Degli effetti civili dei contratti innominati: do se dai: do se fai: fo se dai* „ 191
Tit. 3. *Degli obblighi nel contratto do perchè faccia* . . . . . „ 192
Tit. 4. *Del contratto di scommessa* . . „ 193
Capo VI. *Della convenzione liberatoria novazione* . . . . . „ ivi
Tit. 1. *Principj sulla novazione* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della novazione valida, o nulla* „ 195
Tit. 3. *Degli effetti civili della novazione* „ 196
Capo VII. *Della delegazione, e della dazione pro soluto* . . . . . „ 197

Tit. 2. *Di quelli ai quali non lece testare* „ 209
Capo IV. *Della mancanza dell' erede* . . „ ivi
Tit. 1. *Della deficienza assoluta dell'erede* „ ivi
Tit. 2. *Dell' erede mancante per la volontà del testatore sebbene espressa nel testamento* . . . . . „ 210
Tit. 3. *Dell' erede mancante, o no a causa dell' instituito* . . . . . „ 211
Tit. 4. *Della instituzione non viziosa di chi può farsi erede* . . . . . „ 212
Tit. 5. *Della instituzione viziosa dell' erede abile* . . . . . „ 214
Tit. 6. *Chi debba intendersi voluto erede del testatore* . . . . . „ ivi
Capo V. *Della forma estrinseca de' testamenti*, „ 216
Tit. 1. *Delle solennità esteriori de' testamenti* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Chi può essere, o no testimonio ne' testamenti* . . . . . „ 217
Capo VI. *Delle solennità estrinseche dei testamenti* . . . . . „ 218
Tit. 1. *Della forma estrinseca del testamento scritto* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle solennità estrinseche del testamento chiuso* . . . . . „ 219
Tit. 3. *Delle solennità del testamento nuncupativo, o dettato* . . . . . „ ivi
Tit. 4. *Della forma del testamento rustico*, „ 220
Tit. 5. *Delle solennità estrinseche del testamento del cieco* . . . . . „ ivi
Tit. 6. *Della solennità estrinseca del testamento paterno* . . . . . „ 221

SEZIONE SECONDA

Del potere del testatore circa le sostituzioni, e le condizioni da darsi agli eredi: circa la volontà di lui per le parti, e sulla rescissione de' testamenti.

Capo I. *Del potere del testatore circa le sostituzioni* . . . . . „ 222
Tit. 1. *Principj sulle sostituzioni* . . . „ ivi
Tit. 2. *Del potere del testatore circa la sostituzione pupillare* . . . . . „ 224
Tit. 3. *Delle conseguenze della sostituzione pupillare* . . . . . „ 225
Tit. 4. *Del potere, del volere del testatore circa la sostituzione volgare, e reciproca* . . . . . „ 226
Capo II. *Delle leggi che si possono dare o no dal testatore nel testamento agli instituiti, e sostituiti* . . . . . „ 227
Tit. 1. *Di ciò che non si permette al testatore di ordinare agli eredi nel suo testamento* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Di ciò che la legge permette al testatore d' ordinare all' erede nel suo testamento* . . . . . „ 228
Capo III. *Delle parti ordinate dal testatore* „ 229
Tit. 1. *Principj sulle parti ereditarie* „ ivi
Tit. 2. *In quanto si deve ritenere qualcuno fatto erede secondo la legge* . „ ivi
Tit. 3. *Delle parti ereditarie non assegnate: e degli eredi scritti senza parte* „ 230
Capo IV. *Delle eredità, o sostituzioni fide-*

commissarie . . . . . „ 231
Tit. 1. *Del giusto potere a fidecommettere l' eredità* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della volontà esistente di fidecommettere* . . . . . „ 232
Tit. 3. *Della volontà mancante pel fidecommisso* . . . . . „ ivi
Tit. 4. *Delle leggi che può dare il fidecommittente* . . . . . „ 233
Tit. 5. *Del giusto modo di ordinare il fidecommisso creditario* . . . . . „ 234
Capo V. *Della revoca del testamento per la volontà del testatore, e della legge* „ ivi
Tit. 1. *Della revoca del testamento fatta dal testatore* . . . . . „ 235
Tit. 2. *Della rescissione del testamento causata dalla legge assoluta* . . . „ 237
Capo VI. *Della rescissione del testamento causata dell' erede* . . . . . „ 238
Tit. 1. *Della rescissione del testamento causata dall' erede* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della volontà sulla ripudia esistente, o no* . . . . . „ 239
Tit. 3. *Della eredità in istato ripudiabile, o no per l' adizione già fattane* . . „ 240
Tit. 4. *Della eredità in istato ripudiabile o no per la mancanza, e per la incertezza della successione* . . . . . „ 241
Tit. 5. *Della ripudia valida o no per la persona di chi la fa, o pel modo* . „ ivi
Tit. 6. *Della ripudia della parte di eredità* 242
Tit. 7. *Degli effetti civili della ripudia valida* . . . . . „ 243

SEZIONE TERZA

Dell' acquisto: o dell' adizione della eredità di ogni specie.

Capo I. *Della persona capace di adire, e del diritto di lei per adire.* . . . „ 244
Tit. 1. *Della capacità, o del diritto di adire* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle persone cui la legge permette, o no di adire, o di accettare l'eredità* „ 245
Tit. 3. *Della vocazione certa, o permanente per l' adizione giusta* . . . „ 246
Tit. 4. *Della vocazione purificata per l' adizione* . . . . . „ ivi
Tit. 5. *Dell' adizione fatta nel dubbio del diritto* . . . . . „ 247
Capo II. *Del modo, del tempo di adire l' eredità* . . . . . „ 248
Tit. 1. *Principj sul modo, e sul tempo dell' adizione della eredità* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle cause comuni della mancanza di volontà di adire l' eredità* . . „ ivi
Capo III. *Delle cause singolari contenenti, o no la volontà di adire* . . . . „ 250
Tit. 1. *Delle cause singolari non contenenti la volontà di adire* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle cause singolari contenenti la volontà di adire* . . . . . „ 251
Capo IV. *Dell' adizione coll' inventario: della trasmissione della eredità* . . . „ 252
Tit. 1. *Dell' adizione coll' inventario* . „ ivi
Tit. 2. *Della trasmissione della eredità* „ 254

Capo V. *Degli effetti dell' adizione legittima* 255
Tit. 1. *Principj sull' erede* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Degli effetti civili dell' adizione nell' erede* . . . . . „ 256

SEZIONE QUARTA

Della cessione, e dell' acquisto a titolo di legato.

Capo I. *Principj su i legati, ed a chi lece legare* . . . . . „ 257
Tit. 1. *Principj su i legati* . . . . „ ivi
Tit. 2. *A chi è permesso legare* . . „ 259
Capo II. *Della volontà di legare esistente, o no* . . . . . „ ivi
Tit. 1. *Della volontà di legare esistente, o no per la espressione* . . . „ ivi
Tit. 2. *Della volontà mancante, o no per l' errore della espressione certa* . . . „ 261
Capo III. *Del potere del testatore in legare, e nel dare le leggi al legato* . . . „ 262
Tit. 1. *Principj sul potere del testatore nel dare le leggi al legato* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del potere del testatore nell' imporre le leggi all' erede pel legato* . „ 263
Tit. 3. *Delle condizioni che il testatore può imporre, o no al legatario* . . „ ivi
Capo IV. *Del diritto su quello, cui può legarsi, e su chi si possa gravare di legato* „ 265
Tit. 1. *A chi può legarsi* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del diritto su chi possa gravarsi, o no di legato* . . . . . „ 266
Capo V. *Della cosa che si può legare, o no* „ 267
Tit. 1. *Della cosa mancante, o no nel legato* „ ivi

Tit. 2. *Della cosa lecita a legarsi, o no*,, 269
Tit. 3. *Della cosa utile, o no a legarsi* ,, ivi
Capo VI. *Del giusto modo d' esprimere i legati, e de' codicilli* . . . . . ,, 271
Tit. 1. *Del modo di esprimere i legati in genere* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Della essenza, e delle diverse specie de' codicilli* . . . . . ,, ivi
Tit. 3. *Da chi, a pro di chi si può fare codicilli*. . . . . ,, 272
Tit. 4. *Della validità de' codicilli per le solennità della espressione* . . . . ,, 273
Tit. 5. *Di ciò che si può ordinare, o no ne' codicilli d' ogni specie* . . . . ,, ivi
Tit. 6. *Della rescissione de' codicilli validi*,, 274
Capo VII. *Degli effetti civili del legato valido, e della trasmissione* . . . . ,, 275
Tit. 1. *De' poteri, de' doveri del legatario*,, ivi
Tit. 2. *De' poteri, de' doveri dell' erede sopra, e per la cosa legata* . . . ,, 276
Tit. 3. *Della trasmissione del legato all' erede del legatario* . . . . . ,, ivi

SEZIONE QUINTA

Degli effetti civili dell' acquisto delle sostanze patrimoniali.

Capo I. *Degli effetti generali dell' acquisto della proprietà: e degli effetti singolari* 277
Tit. 1. *Degli effetti generali dell' acquisto della proprietà* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Della ritenzione delle sostanze acquisite* . . . . . ,, 278

Capo II. *Delle opere vietate ne' fondi rustici*,, 279
Tit. 1. *Delle opere vietate in genere ne' fondi rustici* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Delle opere nuove vietate al padrone nel fondo superiore a causa dell' acqua sorgente, e piovana* . . . ,, ivi
Tit. 3. *Delle opere non permesse al vicino inferiore* . . . . . ,, 280
Capo III. *Delle opere permesse dalla legge nel suo fondo rustico, e delle opere dovute, o no* . . . . . ,, 281
Tit. 1. *Il diritto sulle opere annue pel frutto* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Delle opere permesse pel miglioramento del suo fondo rustico* . . ,, 282
Tit. 3. *Delle opere dovute, o no nel fondo rustico proprio* . . . . . ,, ivi
Capo IV. *Dell' uso del dominio privato ne' fondi urbani* . . . . . ,, 283
Tit. 1. *Del potere nel fabbricare* . . . ,, ivi
Tit. 2. *Di quanto si può fare, o no nel muro comune* . . . . . ,, 284

LIBRO QUARTO

DELL' ACQUISTO DE' BENI INCORPOREI.

SEZIONE PRIMA

Dell' acquisto delle servitù personali, usufrutto, uso, abitazione, e delle loro conseguenze civili.

Capo I. *Delle cause primarie dell' acquisto legittimo dell' usufrutto* . . . . . ,, 288

Tit. 1. *Principj dell' usufrutto* . . . „ ivi
Tit. 2. *De' titoli con i quali l' usufrutto si può acquistare* . . . . . „ 289
Tit. 3. *In quali cose può darsi o no l' usufrutto, e con quali condizioni* . . „ 290
Capo II. *De' poteri del fruttuario nella cosa serviente* . . . . . „ 291
Tit. 1. *Del potere del fruttuario in genere sulle cose servienti* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del potere del fruttuario negli edificj servienti* . . . . . „ 292
Tit. 3. *Del potere del fruttuario ne' beni rustici* . . . . . „ 293
Tit. 4. *Del potere del fruttuario nelle cose mobili, semoventi, ed altre* . . . „ 294
Tit. 5. *Del potere del fruttuario ne' frutti in genere, e singolarmente* . . . . „ 295
Tit. 6. *Degli effetti dell' usufrutto acquisito fra più fruttuarj: o del diritto di accrescere l' usufrutto* . . . . . „ 296
Capo III. *Degli obblighi derivanti al fruttuario dall' usufrutto acquisito* . . . „ 298
Tit. 1. *Principj sugli obblighi derivanti al fruttuario dall' usufrutto* . . . „ ivi
Tit. 2. *Dell' obbligo nel fruttuario della conservazione della sostanza* . . . „ ivi
Tit. 3. *Della conservazione della sostanza nello stato in cui fu ricevuta* . . „ 300
Tit. 4. *Dell' obbligo del fruttuario per li pesi inerenti alla cosa serviente* . . „ 301
Tit. 5. *Dell' obbligo della restituzione delle cose ricevute in usufrutto* . . . . „ ivi
Capo IV. *Dell' obbligo del fruttuario per la cauzione* . . . . . „ 302

Tit. 1. *Principj sull' obbligo della cauzione, e sulla esistenza, o deficienza di esso* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Da chi questa cauzione si possa esiggere* . . . . . „ 304
Capo V. *De' poteri, e degli obblighi del proprietario stante l' usufrutto* . . . „ ivi
Tit. 1. *Del potere del proprietario sulla cosa in usufrutto* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Degli obblighi del proprietario a favore del fruttuario* . . . . . „ 305
Capo VI. *Dell' acquisto dell' uso, e dell' abitazione, e delle loro conseguenze* . „ 306
Tit. 1. *Principj sulla essenza dell' uso, e dell' abitazione* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Dell' acquisto dell' uso, e quando cessi* . . . . . „ 307
Capo VII. *Degli effetti civili dell' uso acquisito, e non cessato* . . . . . „ 308
Tit. 1. *Del potere dell' usuario circa la cosa datagli ad uso* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del potere dell' usuario nel fondo rustico* . . . . . „ 309
Tit. 3. *Del potere dell' usuario sulle cose mobili, e sugli animali* . . . . . „ 310
Tit. 4. *Degli obblighi dell' usuario* . . „ ivi
Tit. 5. *Del potere, e degli obblighi del proprietario sulla cosa in uso* . . . . „ 311

SEZIONE SECONDA

Dell' acquisto delle servitù reali: e delle conseguenze di esso.

Capo I. *Tit.* 1. *Principj sulle servitù reali*,, 312
Tit. 2. *De' titoli ad avere la servitù reale*,, 313
Tit. 3. *Dell' acquisto inutile delle servitù reali* . . . . . ,, ivi
Tit. 4. *Dell' acquisto utile delle servitù* ,, 314
Capo II. *Del diritto sulla cessazione delle servitù in genere, e sul potere nell' uso*,, 315
Tit. 1. *Delle cause per le quali la servitù non cessa* . . . . . ,, ivi
Tit. 2. *Della cessazione della servitù pel non uso* . . . . . ,, 316
Tit. 3. *Della cessazione della servitù colla confusione* . . . . . ,, 317
Tit. 4. *Del potere nell' uso della servitù esistente in genere* . . . . . ,, ivi
Capo III. *Dell' acquisto delle servitù urbane in comune, e singolarmente* . . . ,, 318
Tit. 1. *Delle servitù urbane in comune* ,, ivi
Tit. 2. *Della servitù della luce, o della elevazione* . . . . . ,, 319
Tit. 3. *Della servitù dell' impianto, o dell' appoggio* . . . . . ,, 321
Tit. 4. *Della servitù del sostegno del peso*,, ivi
Tit. 5. *Della servitù del prospetto* . . ,, 322
Tit. 6. *Della servitù dello stillicidio* . ,, ivi
Capo IV. *Delle servitù reali rustiche in comune, e singolarmente* . . . . . ,, 323

Tit. 1. *Delle servitù rustiche in comune* „ ivi
Tit. 2. *Della servitù del transito in comune* . . . . . „ 325
Tit. 3. *Della servitù del transito della persona sola, o col cavallo* . . . . . „ 326
Tit. 4. *Della servitù del transito detta* atto „ 327
Tit. 5. *Della servitù del transito detta* via „ 328
Tit. 6. *Della servitù dell' acquedotto* . „ 329
Tit. 7. *Della servitù di attingere acqua* „ 331

SEZIONE TERZA

Il diritto sull' acquisto del bene della ipoteca, del pegno, e delle conseguenze civili di detto acquisto.

CAPO I. *Dell' acquisto della ipoteca, del pegno in genere* . . . . . „ 332
Tit. 1. *Principj sulle ipoteche, sulli pegni* „ ivi
Tit. 2. *Dell' acquisto del pegno in genere* „ 333
CAPO II. *Dell' acquisto del pegno legale in genere, e singolarmente* . . . . . „ ivi
Tit. 1. *Dell' acquisto del pegno legale in genere* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del pegno legale a pro del fisco* „ 334
Tit. 3. *Del pegno legale a pro de' pupilli, minori, e simili* . . . . . „ ivi
CAPO III. *Di tutte le altre ipoteche ammesse dalla legge per disposizione sua assoluta: e del pegno pretorio* . . . . . „ 335
Tit. 1. *Della ipoteca legale per la dote* „ ivi
Tit. 2. *Del pegno legale per gli affitti* „ ivi
Tit. 3. *Di tutte le altre ipoteche concesse dalla legge* . . . . . „ 336

Tit. 4. Dell' acquisto del pegno pretorio „ 337
Capo IV. *Delle cause legittime dell' acquisto del pegno convenzionale* . . . . . „ 338
Tit. 1. Dell' obbligo per cui si può, o non si può convenire il pegno . . . . „ ivi
Tit. 2. Delle cose che si possono dare in pegno . . . . . „ 339
Tit. 3. Delle cose che non possono darsi in pegno convenzionale . . . . . „ 341
Tit. 4. Quando il pegno nullo per la cosa divenga valido . . . . . „ 342
Tit. 5. A chi è lecito, o no dare in pegno, o riceverlo . . . . . „ 342
Tit. 6. Del consenso inesistente pel pegno„ 343
Tit. 7. Del consenso esistente pel pegno „ 344
Tit. 8. De' patti ammessi, o no della legge nella convenzione del pegno . . „ 345
Tit. 9. Del giusto modo di convenire il pegno . . . . . „ 346
Capo V. *Degli effetti civili primarj del pegno fra il debitore, ed il creditore* „ ivi
Tit. 1. A quanto si estende nelle cose il pegno generale . . . . . „ ivi
Tit. 2. A quanto si estende il pegno singolare . . . . . „ 347
Tit. 3. Per quale, e quanto credito il pegno si estende . . . . . „ 348
Tit. 4. Del potere che resta al debitore sul pegno . . . . . „ ivi
Tit. 5. Del potere, degli obblighi derivanti al creditore dall' acquisto del pegno possedendolo . . . . . „ 349
Tit. 6. Del potere del creditore sul pegno non posseduto . . . . . „ 350

LIBRO QUINTO

IL DIRITTO SULLA COMUNICAZIONE DE' BENI PATRIMONIALI, E DELL' USO DI ESSI.

SEZIONE PRIMA

Il diritto sulla comunicazione delle sostanze per obbligo.

CAPO I. *Dell' obbligo degli alimenti fra gli ascendenti, e discendenti* . . . . „ 352
Tit. 1. *Il diritto sull' obbligo degli ascendenti ad alimentare i discendenti* . „ ivi
Tit. 2. *Dell' obbligo dei discendenti per gli alimenti degli ascendenti* . . . „ 353
CAPO II. *Degli obblighi della dote, e della legittima* . . . . . „ ivi
Tit. 1. *Dell' obbligo della dote negli ascendenti* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Degli obblighi degli ascendenti, e dei discendenti per la legittima* . . „ 354

SEZIONE SECONDA

Del diritto sulla comunicazione libera della proprietà, o delle donazioni.

CAPO I. *Del concorso, o del difetto delle cause essenziali delle donazioni, e delle loro specie* 355
Tit. 1. *Della esistenza, o deficienza della volontà di donare* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della esistenza, o deficienza del-*

la volontà benefica . . . . . „ 357
Tit. 3. *Della esistenza, o deficienza della cosa nella donazione* . . . . . „ ivi
Tit. 4. *Delle diverse specie delle donazioni, e delle cause della loro validità in genere*„ 358
Capo II. *Della donazione propria* . . . „ 359
Tit. 1. *Di chi può donare, o no* . . „ ivi
Tit. 2. *Del diritto su quello cui si può donare*. . . . . „ 360
Tit. 3. *Della volontà delle parti nella donazione* . . . . . „ 361
Tit. 4. *Il diritto sulla cosa venuta in donazione* . . . . . „ ivi
Capo III. *Del modo di donare, e de' patti nella donazione propria* . . . . . „ 362
Tit. 1. *Del modo da osservarsi tanto nelle donazioni minori, che maggiori*. „ ivi
Tit. 2. *Del diritto da osservarsi nella donazione minore* . . . . . „ 363
Tit. 3. *Del modo da osservarsi nelle donazioni maggiori* . . . . . „ 364
Tit. 4. *De' patti ammessi, o no nella donazione propria dal diritto civile* . „ 365
Capo IV. *Degli effetti della donazione propria perfetta nel donante, e nel donatario* . . . . . „ ivi
Tit. 1. *Degli effetti della donazione propria circa il donante* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Degli effetti della donazione nel donatario* . . . . . „ 367
Capo V. *Della donazione conjugale; e per le nozze* . . . . . „ 368
Tit. 1. *Della essenza della donazione conjugale* . . . . . „ ivi

Tit. 2. *Quando per diritto s' intende che il conjuge doni all' altro* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *Del diritto sulla donazione conjugale confermata, o vietata da esso* „ 369
Tit. 4. *Degli effetti civili delle donazioni conjugali* . . . . . „ 370
Tit. 5. *Della esistenza, o deficienza della revoca della donazione conjugale* . „ 371
Tit. 6. *Degli effetti civili della donazione conjugale revocata* . . . . . „ ivi
Tit. 7. *Della donazione per le nozze* . „ 372

SEZIONE TERZA

Il diritto sulle donazioni del solo uso della proprietà a titolo di mutuo, commodato, e precario.

Capo I. *Della convenzione del mutuo comune*„ 374
Tit. 1. *Delle cause essenziali, o costituenti il mutuo* . . . . . „ iv
Tit. 2. *Di chi può dare, o ricevere a mutuo* . . . . . „ 375
Tit. 3. *Della cosa che può darsi a mutuo* „ 376
Tit. 4. *Del consenso mancante, o esistente nel mutuo* . . . . . „ 377
Tit. 5. *Del modo di fare il mutuo, e quando produce l' obbligazione* . . . . „ ivi
Tit. 6. *De' patti ammessi, o vietati nel mutuo* . . . . . „ 378
Tit. 7. *Degli effetti del mutuo valido* „ 379
Capo II. *Del mutuo col figlio di famiglia permesso, o no* . . . . . „ 380
Tit. 1. *Del mutuo permesso dal diritto col figlio di famiglia* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del mutuo col figlio di famiglia*

vietato dal diritto . . . . . „ 381
Capo III. *Della donazione dell' uso a titolo di commodato* . . . . . „ 382
Tit. 1. *Sulle cause essenziali del commodato* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della cosa capace di andare in commodato* . . . . . „ 383
Capo IV. *Della cosa che può darsi in prestito: da chi, a chi può darsi o no: de' patti con cui può darsi: degli effetti civili del commodato* . . . . „ 384
Tit. 1. *Della cosa che può darsi in prestito, da chi, a chi, de' patti* . . „ ivi
Tit. 2. *Degli effetti del commodato nel commodatario* . . . . . „ 385
Tit. 3. *Il diritto sugli effetti del commodato nel commodante* . . . . . „ 386
Capo V. *De' principj, delle cause, degli effetti del precario* . . . . . „ 387
Tit. 1. *Principj sul precario* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della cosa che può venire in precario* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *Da chi può farsi il precario, e de' patti* . . . . . „ 388
Tit. 4. *Degli effetti civili del precario* „ ivi

SEZIONE QUARTA

Delle donazioni dell' opera colla fidejussione, col deposito, colla procura.

Capo I. *Il diritto sull' officio benefico di procuratore convenzionale* . . . . . „ 389
Tit. 1. *Principj sulla procura* . . . „ ivi

Tit. 2. *Della esistenza, o inesistenza della volontà di farsi il procuratore* . „ 390
Tit. 3. *Della volontà di essere, o non essere procuratore* . . . . . „ 392
Tit. 4. *Se il fatto sia procuratorio, o no*, „ ivi
Capo II. *Della qualità delle cause essenziali della procura convenzionale* . . . „ 394
Tit. 1. *Da chi, ed a chi si può dare la procura convenzionale* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della qualità del fatto che si può commettere, e de' patti* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *Del giusto modo di convenire la procura* . . . . . „ 395
Capo III. *Degli effetti civili del mandato convenzionale* . . . . . „ 396
Tit. 1. *Principj sugli effetti civili di questa convenzione* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Dei doveri che derivano al commesso dalla commissione pel committente* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *Dei doveri derivanti al committente a pro del commesso dalla sua commissione* . . . . . „ 398
Capo IV. *Della cura spontanea degli interessi altrui, e sugli effetti di lei* . „ 399
Tit. 1. *Principj sulla cura spontanea* „ ivi
Tit. 2. *Degli effetti civili primarj della cura spontanea* . . . . . „ ivi
Capo V. *Del mandatario institore* . . . „ 400
Tit. 1. *Principj sull' institore* . . . „ ivi
Tit. 2. *Della giusta constituzione dell' institore* . . . . . „ 401
Tit. 3. *Del potere dell' institore* . . „ ivi
Capo VI. *Della prestazione dell' opera a ti-*

tolo di deposito . . . . . „ 402
Tit. 1. *Principj sul deposito* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle cause essenziali del deposito pacifico, o duplo* . . . . . „ 403
Tit. 3. *Delle qualità delle cause essenziali del deposito* . . . . . „ 404
Capo VII. *Degli effetti del deposito legittimo pacifico, e del deposito contenzioso* . . . . . „ 405
Tit. 1. *Degli effetti del deposito pacifico nel depositario quanto alla custodia* „ ivi
Tit. 2. *Degli effetti del deposito nel depositario per la restituzione* . . . „ 406
Tit. 3. *Degli effetti del deposito pacifico nel deponente* . . . . . „ 407
Tit. 4. *Del deposito contenzioso, o triplo*„ 408
Capo VIII. *Del fidejussore, o della fidejussione* . . . . . „ 409
Tit. 1. *Principj sulla fidejussione* . . „ ivi
Tit. 2. *Della deficienza, o della esistenza delle tre persone nella fidejussione* „ 410
Tit. 3. *Della esistenza, o deficienza della volontà fidejussoria* . . . . . „ ivi
Capo IX. *Della deficienza del debito nelle fidejussioni* . . . . . „ 411
Tit. 1. *Principj sulla deficienza del debito per la fidejussione* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della deficienza assoluta, o della esistenza del debito da garantirsi* . „ 412
Tit. 3. *Della deficienza del debito nella fidejussione per la diversità* . . . . „ 413
Tit. 4. *Dell' obbligo maggiore, o no imposto al fidejussore* . . . . . „ ivi
Capo X. *Del diritto sulle qualità delle cause*

essenziali della fidejussione . . . . „ 415
Tit. 1. *Da chi, e per chi si può fare fidejussione* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Per quale obbligazione è ammessa, o no la fidejussione* . . . . . „ 416
Capo. XI. *Degli effetti civili della fidejussione legittima* . . . . . „ 417
Tit. 1. *Degli effetti della fidejussione in genere* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Degli obblighi derivanti in chi fa fidejussione legittima a favore del creditore.* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *Degli obblighi fra il creditore, e più fidejussori* . . . . . „ 418
Capo XII. *Del diritto singolare sulla fidejussione delle donne* . . . . . „ 419
Tit. 1. *Principj sulla fidejussione delle donne* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *In quali casi il diritto non soccorre le donne nel danno* . . . . „ ivi
Tit. 3. *In quali casi il diritto soccorre la donna nel danno per l' utile altrui* „ 420
Tit. 4. *Quando si debba ritenere, o no che la donna si obblighi per altri* . „ 421
Tit. 5. *De' soccorsi dati alle donne nell' obbligo per altri* . . . . . „ 422
Tit. 6. *Di ciò che siegue nel creditore, nel debitore principale, liberata la donna dalla fidejussione* . . . . . „ ivi
Tit. 7. *Del fidejussore dato dalla donna invece sua.* . . . . . „ 424
Capo XIII. *Dell' accollazione del debito altrui* . . . . . „ ivi
Tit. 1. *Principj sull' accollazione* . . „ ivi

Tit. 2. *Da chi, e per chi può farsi l'accollazione* . . . . . „ 425
Tit. 3. *Della obbligazione che si può accollare* . . . . . „ ivi
Tit. 4. *De' patti ammessi, o vietati nell'accollazione* . . . . . „ 426
Tit. 5. *Del giusto modo di accollarsi* . „ ivi
Tit. 6. *Degli effetti civili dell' accollazione* . . . . . „ 427

LIBRO SESTO

DEL DIRITTO SULLA PRESTAZIONE DEL BENE, DELL' OPERA A TITOLO DI TUTELA, E DI CURA.

SEZIONE PRIMA

Della vocazione alla tutela, e dell' assunzione della medesima.

Capo I. *Della tutela, e de' tutori in genere* „ 429
Tit. 1. *Principj sulla tutela* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle diverse specie delle tutele, e de' tutori* . . . . . „ 430
Capo II. *Della chiamata obbligatoria alla tutela testamentaria* . . . . . „ 431
Tit. 1. *Di chi, a chi può darsi il tutore, per testamento* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del potere del testatore nel dare il tutore* . . . . . „ ivi
Tit. 3. *A chi deve intendersi dato il tutore* . . . . . „ 432
Tit. 4. *Chi deve intendersi dato in tutore*„ 433
Tit. 5. *Chi può essere chiamato, o no alla tutela testamentaria* . . . . . „ ivi

Capo III. *Della tutela legittima quanto alla chiamata* . . . . . „ 435
Tit. 1. *Quando ha luogo la tutela legittima* „ ivi
Tit. 2. *Dei chiamati alla tutela legittima*„ ivi
Capo IV. *Della vocazione alla tutela dativa, pura, o mista* . . . . . „ 437
Tit. 1. *Quando ha luogo la tutela dativa*„ ivi
Tit. 2. *Da chi si può chiedere il tutore dativo*„ ivi
Tit. 3. *A chi può darsi il tutore dativo*„ 438
Tit. 4. *Del potere, del dovere del magistrato nel dare il tutore* . . . . . „ 439
Tit. 5. *Chi può darsi o nò in tutore dal magistrato* . . . . . „ ivi
Tit. 6. *Del tutore misto, o confermato* „ 440
Capo V. *Delle cause che scusano, o no dalla tutela* . . . . . „ 441
Tit. 1. *Quando in genere la scusa non occorre, o non si ammette* . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della scusa pel numero dei figli* „ 442
Tit. 3. *Della scusa pel numero delle tutele*„ ivi
Tit. 4. *Della esenzione dalla tutela per gli officj* . . . . . „ 444
Tit. 5. *Della scusa dalla tutela per le qualità personali*. . . . . „ ivi
Tit. 6. *Della scusa per gl' interessi col pupillo* 445
Capo VI. *Del giusto modo di scusarsi, e degli obblighi per la tutela non assunta*„ 446
Tit. 1. *Del giusto modo di addurre le scuse*„ ivi
Tit. 2. *Degli obblighi civili di chi non assume la tutela dovuta*. . . . . „ 447
Capo VII. *Delle solennità in assumere la tutela*„ 448
Tit. 1. *Dei doveri dei tutori d' ogni specie assumendo la tutela* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *De' tutori tenuti, o no ad assicu-*

rare l' interesse del pupillo . . . „ 449
Tit. 3. *Dell' ingresso alla tutela in più tutori* „ 450

SEZIONE SECONDA

Degli effetti civili della tutela assunta legalmente, ovvero degli obblighi, e de' poteri tutorj.

Capo I. *Degli obblighi del tutore circa la persona, ed i beni del pupillo, e degli obblighi di questo* . . . . . „ 451
Tit. 1. *Degli obblighi del tutore per la persona del pupillo* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Degli obblighi del tutore circa la cura de' beni del pupillo* . . . . „ 452
Tit. 3. *Degli obblighi derivanti al pupillo dalla tutela* . . . . . „ 453
Capo II. *De' poteri, e dell' autorità del tutore in genere* . . . . . „ ivi
Tit. 1. *Principj sull' autorità del tutore* „ ivi
Tit. 2. *Quali atti il tutore può approvare, o no, ed in quali è necessaria, o no l' approvazione del tutore* . . . . „ 454
Tit. 3. *Del modo di approvare gli atti pel pupillo* . . . . . „ 455
Capo III. *Dei poteri del tutore in ispecie* „ 456
Tit. 1. *Del potere tutorio per l' adizione dell' eredità* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Del potere tutorio in esiggere i crediti, ed in pagare i debiti pupillari* „ ivi
Tit. 3. *Del potere del tutore circa le spese pel pupillo stesso* . . . . . „ 457
Tit. 4. *Del potere del tutore per tutte le altre spese pupillari* . . . . . „ 458
Tit. 5. *Del potere del tutore circa il danaro pupillare per se* . . . . . „ 459

Capo IV. *Del potere del tutore circa le convenzioni nelle cose pupillari* . . . „ 460
Tit. 1. *Del potere tutorio circa le vendite*, „ ivi
Tit. 2. *Delle alienazioni lecite in genere al tutore, e del modo di farle* . . „ 461
Tit. 3. *Del potere del tutore in donare le cose pupillari* . . . . . „ 462
Tit. 4. *Del potere tutorio ad ipotecare le cose pupillari, e del modo di ipotecarle*, „ 463
Tit. 5. *Del potere tutorio circa le liti civili* „ ivi
Capo V. *Delle cause legittime del fine della tutela, e del tutore, falso, o putativo*, „ 464
Tit. 1. *Del fine della tutela senza remozione* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Delle cause della remozione dalla tutela* . . . . . „ 466
Tit. 3. *Quale dei tutori può rimuoversi per sospetto* . . . . . „ 467
Tit. 4. *Da chi, ed avanti chi si può agire per la remozione* . . . . . „ ivi
Tit. 6. *Del tutore putativo, o del pro tutore*, „ 468

SEZIONE TERZA

Della comunicazione necessaria dell'opera a titolo di cura.

Capo I. *Quando ha luogo, o no il curatore pupillare per le cose: della giusta vocazione di esso: degli effetti civili di lei: del curatore alla lite* . . . . . „ 469
Tit. 1. *Se abbia luogo, o no il curatore pupillare per la cosa* . . . . . „ ivi
Tit. 2. *Della giusta creazione del curatore pupillare, e degli effetti civili di essa*, 470

Tit. 3. Del curatore pupillare alle liti „ 471
Capo II. *Del curatore comune* . . . . . „ 472
Tit. 1. A chi può darsi il curatore comune, e per quali cause . . . . . „ ivi
Tit. 2. Da chi si dà il curatore comune„ 473
Tit. 3. Chi può chiedere il curatore comune . . . . . „ ivi
Tit. 4. Chi può darsi in curatore comune, o no . . . . . „ 474
Tit. 5. Della giusta assunzione della cura comune fissa . . . . . „ 475
Tit. 6. Delle obbligazioni del curatore fisso . . . . . „ ivi
Tit. 7. Di ciò che non si permette al curatore fisso . . . . . „ 476
Tit. 8. Di ciò che lece al curatore comune fisso . . . . . „ ivi
Tit. 9. Della cessazione della cura comune„ 477

Nihil Obstat — Vincentius Cagnucci Censor Legalis Deputatus.
Imprimatur — Fr. Dom. Buttaoni S. P. A. M.
Imprimatur — A. Piatti Patriar. Antioch. Vicegerens.

Nap 200 0063

Digitized by Google

Digitized by Google